

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5310

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**SINISCALCO**)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)

Presentato il 30 settembre 2004

PAGINA BIANCA

Onorevoli Deputati,

le linee prioritarie dell'azione del Governo sulla finanza pubblica sono state individuate nel Documento di programmazione economico finanziaria recentemente approvato dal Parlamento. In tale sede, sono stati individuati due obiettivi prioritari: l'aggiustamento strutturale dei conti pubblici, l'innalzamento del tasso di crescita dell'economia.

La reciproca compatibilità di tali obiettivi è assicurata dall'integrazione di tre direttrici di intervento:

- la riduzione strutturale del deficit tendenziale;
- un programma di sviluppo mirante a una maggiore competitività e al sostegno dei redditi;
- l'accelerazione del processo di riduzione del debito pubblico.

La legge finanziaria 2005 sottoposta alla Vostra approvazione traduce in concrete norme di attuazione gli obiettivi presentati nel Documento di programmazione economico finanziaria.

Da un punto di vista logico, il provvedimento si articola in tre parti:

1. il risanamento strutturale della finanza pubblica;
2. le riforme per lo sviluppo;
3. le misure per la riduzione del debito.

Le tre parti sono strettamente integrate e sinergiche: l'azione di una, senza le altre, risulterebbe insufficiente o addirittura controproducente.

Gli obiettivi che il Governo intende raggiungere sono:

- il rispetto dei parametri del Patto di stabilità e crescita attraverso il contenimento della spesa corrente;

- la prosecuzione del programma di riforme strutturali (già avviato con le riforme di lavoro e previdenza) attraverso la riforma fiscale, nuove privatizzazioni e liberalizzazioni, e l'investimento in infrastrutture materiali e immateriali;
- il mantenimento e il rafforzamento del potere di acquisto e delle reti di protezione sociale.

I principi guida della legge finanziaria sono:

- a) una nuova regola di bilancio, che ne permette la crescita nominale e reale entro tetti prestabiliti, e ne controlla la dinamica in modo trasparente ed equamente distribuito su tutti i capitoli;
- b) un deficit esclusivamente destinato a finanziare le spese in conto capitale, in modo da determinare un bilancio corrente in pareggio, come previsto dalla “golden rule”;
- c) un avanzo primario che favorisce la progressiva e continua riduzione del rapporto debito-PIL.

La gestione coerente e rigorosa della finanza pubblica è una condizione base affinché il settore privato recuperi fiducia e tranquillità, migliorando di conseguenza le aspettative. Allo stesso tempo, le riforme strutturali assicurano maggior produttività e nuovi posti di lavoro, elementi chiave per finanziare il recupero dello sviluppo.

1. IL RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA FINANZA PUBBLICA

La regola per il bilancio

La legge finanziaria propone una novità nell'azione di contenimento della spesa pubblica. In passato, il Governo definiva la manovra partendo dall'aumento tendenziale della spesa, delle entrate e del deficit; immediatamente dopo procedeva ad alcuni "grandi tagli" su poche voci per consentire il raggiungimento degli obiettivi. In pratica, su circa 8 mila capitoli di spesa, gli interventi hanno sempre finito per contrarre energicamente poche aree di spesa (in genere in conto capitale), incrementando le entrate e lasciando crescere spontaneamente il resto della spesa corrente.

Il metodo adottato per il 2005 capovolge l'impostazione tradizionale. Il Governo, per definire la manovra, parte dalla situazione attuale di spesa e non più dalla dinamica di spesa tendenziale. A tutti i capitoli di spesa viene applicato un incremento nominale ed uniforme, con alcune eccezioni legate alla priorità sociale e strategica di alcune voci, e al trascinamento-correzione di taluni contratti e programmi pluriennali. Questa novità metodologica, coerente con l'impostazione adottata nei maggiori Paesi europei, permette un aggiustamento fondato su un incremento equo e controllato di tutte le diverse voci.

La spesa corrente nel 2005

Concretamente, la regola di bilancio propone di aumentare del 2 per cento tutte le voci di spesa corrente, fatta eccezione per la spesa per le pensioni.

L'incremento nominale applicato comporta un aggiustamento della spesa corrente (rispetto al tendenziale) pari allo 0,5 per cento del PIL, a cui corrisponde un valore di 6,2 miliardi di euro.

L'aggiustamento proposto, seppure significativo, appare equo, omogeneo, e condivisibile. Ed è in linea con quanto definito dal DPEF.

La legge finanziaria non modifica la legislazione previdenziale, e prevede quindi per il 2005 una crescita della spesa per pensioni pari al 3,9 per cento. La sostenibilità della spesa previdenziale è garantita dalla riforma approvata recentemente dal Parlamento, che assicura a regime un contenimento della spesa corrente pari allo 0,6/0,7 per cento del PIL.

La spesa per il personale non viene toccata rispetto al valore tendenziale, che prevede appunto una crescita del 2 per cento. L'obiettivo implica, ovviamente, disciplina contrattuale.

L'azione di Governo è attenta al mantenimento del potere di acquisto nel pubblico impiego. Le retribuzioni cresceranno infatti di un valore superiore al tasso di inflazione programmato e coerente con gli obiettivi della Banca Centrale Europea. L'incremento nominale del 2 per cento sarà applicato anche alle altre principali voci di spesa, ossia i consumi intermedi e le altre spese correnti.

L'applicazione nei prossimi anni della regola di bilancio, che non implica alcun taglio di spesa, ma ne controlla la dinamica, permetterà una leggera ma continua riduzione del peso della spesa corrente sul PIL, e libererà risorse per ridurre ulteriormente la pressione fiscale e/o incrementare la spesa in conto capitale, governando in tal senso le aspettative.

La spesa in conto capitale

L'investimento nelle basi dello sviluppo, priorità dell'azione di Governo, richiede grande attenzione per l'andamento della spesa in conto capitale.

Troppo spesso, in

passato, l'aggiustamento di conti pubblici è avvenuto con un'ottica di breve periodo, senza toccare la dinamica della spesa corrente e concentrandosi sulla spesa in conto capitale (tra il 1990-92 e il 1996-98, la spesa in conto capitale è scesa da una media del 5 per cento a una media del 3,7 per cento). Una scelta che ha finito per condizionare le potenzialità dell'economia italiana. Lo sviluppo richiede invece servizi pubblici di alta qualità ed un sistema di infrastrutture materiali ed immateriali efficienti.

Il Governo ritiene che la spesa in conto capitale debba tornare ad essere uno strumento chiave per favorire lo sviluppo. Gli investimenti fissi lordi si avvantaggeranno di una riforma del meccanismo di finanziamento, che utilizzerà anche strumenti innovativi, quali la creazione di un apposito Fondo rotativo e l'istituzione di una fiscalità di vantaggio.

L'intervento del Governo sulle spese in conto capitale punta anche a riformare alcuni capitoli di spesa. In tutti i Paesi europei, la politica economica sostiene le spese private in conto capitale nei settori strategici e/o in specifiche aree territoriali. Il sostegno finanziario avviene attraverso una combinazione di contributi a fondo perduto, incentivi fiscali, e finanziamenti agevolati. Nella media europea, la quota principale di intervento avviene sotto forma di finanziamenti agevolati, ed una quota minore sotto forma di contributi a fondo perduto. In Italia accade il contrario. La legge finanziaria ritiene che, in questa dimensione, l'Italia debba avvicinarsi alla media europea. Ed a tal fine i contributi pubblici agli

investimenti cresceranno in linea con l'incremento nominale del 2 per cento.

Lo Stato Italiano possiede un patrimonio pubblico recentemente stimato intorno al 137 per cento del PIL a valori di mercato. La dimensione di questo patrimonio, largamente superiore alla media di altri Paesi, rappresenta un'anomalia italiana. Oltre al patrimonio artistico di interesse nazionale, una ricchezza inestinguibile ed inalienabile, lo Stato continua a svolgere compiti impropri: è ancora proprietario di attivi che, in un'economia di mercato, devono essere controllati dal settore privato. La legge finanziaria prevede quindi di applicare l'incremento nominale del 2 per cento anche al programma di gestione del patrimonio immobiliare.

Il mix di interventi sulle spese in conto capitale comporta un aggiustamento (rispetto al tendenziale) pari allo 0,4 per cento del PIL, a cui corrisponde un valore pari a 8,1 miliardi di euro. Al netto delle dismissioni patrimoniali, che ammontano a 6,3 miliardi di euro, gli investimenti fissi lordi raggiungono il 2,7 per cento del PIL.

Le entrate

Gli interventi della legge finanziaria sul fronte delle entrate sono strutturali.

Per mantenere invariato il gettito fiscale l'azione di Governo si concentra su misure di natura permanenti, volte alla "manutenzione" delle base imponibile. Sulla base della legislazione vigente, le entrate tributarie correnti cresceranno del 3,5 per cento, un incremento inferiore a quello del PIL nominale poiché non è pensabile sostituire nell'anno tutte le *untantum* del 2004.

L'aggiustamento strutturale delle entrate è pari al 3,5 per cento del PIL.

I numeri della finanziaria

L'insieme delle misure porterà, come delineato nel DPEF, un indebitamento delle pubbliche Amministrazioni pari al 2,7 per cento, un valore ampiamente sotto i parametri del Patto di Stabilità. Il deficit corrente è in pareggio, ed il maggior indebitamento finanzia la spesa in conto capitale, come previsto dalla "golden rule".

L'avanzo primario, pari al 2,3 per cento, è coerente con una riduzione del rapporto debito PIL. La riduzione di quest'ultimo è ulteriormente accelerata dall'approvazione di specifiche misure.

Il debito pubblico

La crescita dell'avanzo primario e l'accelerazione dello sviluppo, obiettivi in parte legati alle misure strutturali sopra descritte, costituiscono un primo e fondamentale strumento per controllare la dinamica del rapporto debito PIL, una variabile chiave per misurare la credibilità ed il successo della politica economica. Per imprimere un'ulteriore accelerazione alla riduzione del debito pubblico, come peraltro già indicato nel DPEF, l'azione di Governo intende anche continuare il processo di privatizzazione e la valorizzazione dell'attivo di bilancio.

Concretamente, nel 2005 le operazioni di privatizzazione, cessione di crediti e di altre attività finanziarie ammonteranno a 25 miliardi di euro. Si

tratta di un obiettivo quantitativamente realistico, paragonabile a quanto realizzato nel 2002 e 2003, e reso oggi possibile dall'opera di valorizzazione e gestione dell'attivo patrimoniale

2. METODOLOGIA DI APPLICAZIONE

L'applicazione generalizzata del criterio del limite massimo del 2%, che ha ispirato la costruzione del presente disegno di legge finanziaria, si concreterà nella tradizionale struttura della legge prefigurata dalla norma contabile, in maniera differenziata a seconda della tipologia di spesa e del settore o comparto interessato.

Per quanto attiene al bilancio dello Stato, l'applicazione avverrà assicurando il rispetto del limite nel complesso della spesa avente impatto diretto sui conti della pubblica Amministrazione, mediante rideterminazione degli stanziamenti del bilancio a legislazione vigente in sede di nota di variazioni.

Per le spese non legislativamente predeterminate, essenzialmente consumi intermedi e investimenti fissi lordi, la conseguente riduzione delle dotazioni avverrà in maniera lineare per ciascuna Amministrazione, incidendo su quelle aventi carattere discrezionale, salva la possibilità di dislocazione diversificata dell'incremento del 2% rispetto al 2004, su segnalazione delle Amministrazioni interessate.

Per le spese legislativamente predeterminate, si procederà alla riduzione delle relative autorizzazioni di spesa ovvero alla loro rimodulazione nella tabella F del disegno di legge finanziaria. Le dotazioni di tabella C seguono il criterio di rideterminazione nella medesima tabella. Viene inoltre stabilito un tetto all'utilizzo dei fondi di riserva e alle riassegnazioni di entrate, facendo salve esigenze di particolare necessità e urgenza.

Per taluni particolari settori di intervento, oggetto di assegnazioni di fondi in corso di esercizio, vengono stabiliti tetti ai pagamenti.

Disposizioni coerenti con il criterio del 2% rispetto al 2004 riguardano la Tesoreria unica e le spese decentrate (enti territoriali, sanità, altri enti pubblici).

Per le spese di personale, si tiene conto della dinamica della spesa a legislazione vigente, che risulta globalmente già ora tendere al tetto del 2%, considerando i frequenti disallineamenti nei rinnovi contrattuali.

Completano il quadro d'insieme del presente disegno di legge interventi di razionalizzazione funzionali alla migliore realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

3. LA STRUTTURA DELLA LEGGE FINANZIARIA

Per quanto attiene in modo specifico alla struttura della legge finanziaria, l'innovazione di maggiore rilievo derivante dall'ultima modifica alla legge contabile concerne l'ampliamento del suo contenuto "proprio", reso necessario dalla eliminazione del collegato di sessione e dalla conseguente necessità di trasferire nella legge finanziaria medesima parte delle prescrizioni che precedentemente venivano inserite in tale provvedimento.

L'ampliamento del contenuto della legge finanziaria si riferisce alla possibilità di inserire nella legge stessa norme di riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio nonché norme di delega, salvo che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi. Inoltre, si prevede la possibilità di inserire nella legge finanziaria "norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata finalizzate al sostegno e al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale".

Una modifica alla struttura della legge finanziaria consegue anche dalle disposizioni della legge di riforma che hanno interessato il contenuto delle tabelle C e D.

La lettera d) del comma 3 dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978, modificata e innovata dalla predetta legge n. 208 del 1999 ha sancito in modo esplicito la possibilità che nella tabella C possano essere incluse leggi di spesa permanenti "di natura corrente e in conto capitale". Inoltre, con la modificazione della lettera f) dello stesso articolo è stato disposto che la tabella D indichi: il finanziamento per un solo anno di interventi in conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno

stanziamento di competenza ed il rifinanziamento, per uno o più anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti, indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria, a condizione che esse prevedessero interventi di particolare rilievo definiti di “sostegno all’economia”, classificati tra le spese in conto capitale.

In sostanza, l’applicazione di queste disposizioni ha determinato il trasferimento dalla tabella C alla tabella D delle leggi recanti interventi di sostegno dell’economia, per cui detti interventi, nella nuova collocazione, potranno essere annualmente rifinanziati su base triennale, nell’ambito della manovra di bilancio.

Occorre comunque considerare che le leggi relative ai programmi di investimento sono rappresentate nella tabella F della legge finanziaria; di conseguenza i rifinanziamenti operati con la tabella D andranno ad incrementare le dotazioni della tabella F, nel senso che, di anno in anno, la tabella D indicherà esclusivamente i “nuovi” stanziamenti.

La Tabella C, nella nuova configurazione, indica le leggi permanenti dalle quali derivano oneri di spesa corrente, nonché quelle che recano, principalmente, trasferimenti ricorrenti a enti ed organismi classificati nel conto capitale.

Va ricordato anche l’operatività del fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente. Questo strumento introduce un importante elemento di flessibilità nella gestione del bilancio, perché rende possibile in corso d’anno l’integrazione in via amministrativa delle autorizzazioni di spesa, facendo salvo tuttavia il coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti. La dotazione del fondo è stata dimensionata nel limite del 2 per cento in più rispetto agli utilizzi del 2004.

In applicazione dell'articolo 11 ter, comma 3, lettera i) quater della legge contabile, come modificata dalla legge n. 246/2002, si è proceduto alla copertura delle eccedenze di spesa verificatesi in sede di applicazione delle leggi. A tal fine, è stato integrato il presente disegno di legge con apposito allegato che individua le autorizzazioni legislative dimostratesi eccedentarie, provvedendo al riferimento della relativa copertura finanziaria nell'ambito della complessiva manovra correttiva.

4. LE TABELLE ALLEGATE ALLA FINANZIARIA.

Una componente fondamentale del disegno di legge finanziaria sono, come è noto, le tabelle ad essa allegate, oggetto, come si è detto, di importanti innovazioni. Nel rinviare alla puntuale descrizione degli accantonamenti effettuata nella apposita sezione della relazione, appare utile, per delineare il quadro generale della manovra, illustrare i tratti essenziali delle nuove spese correnti e di investimento.

Gli accantonamenti della Tabella A corrispondono agli interventi di parte corrente di ciascun Ministero, in relazione alle diverse finalizzazioni indicate; quelli della Tabella B riguardano gli analoghi interventi di conto capitale.

Nella tabella C, è stato dato corso alla prospettiva di conferire una maggiore elasticità al bilancio, sia attraverso la creazione di un fondo da ripartite nel corso della gestione con provvedimento del Ministro, sia mediante la possibilità di operare variazioni compensative nell'ambito dei consumi intermedi del Ministero, con parallela norma inserita nella legge di bilancio.

Le spese per investimento introdotte con il presente disegno di legge sono collocate nella Tabella B e nella Tabella D. Per avere un quadro completo dell'articolazione delle risorse destinate ad investimenti è utile considerare anche gli stanziamenti di bilancio per la costituzione di capitali fissi, nonché le risorse, da ripartire, destinate alle aree depresse ovvero connesse all'attuazione delle politiche comunitarie.

La tabella B, in ottemperanza a quanto stabilito nel DPEF, reca accantonamenti che hanno validità limitata al triennio, salvo i casi in cui si riferiscano a limiti di impegno, predeterminati in 15 anni.

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

L'articolo 1 del disegno di legge fissa il limite massimo del saldo netto da finanziare al netto delle regolazioni debitorie.

In relazione a quanto disposto dall'articolo 11, comma 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, con il comma 4 dell'articolo 1 viene previsto che in ciascun anno del triennio 2005-2007 il maggior gettito derivante da disposizioni legislative e amministrative vigenti venga interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare e alla riduzione della previsione finale. Viene fatta, peraltro, salva la possibilità di disporre un parziale utilizzo al fine di assicurare la copertura finanziaria di eventuali provvedimenti urgenti che si rendessero necessari per fronteggiare specifiche situazioni di crisi, non altrimenti risolvibili, connesse a calamità naturali, alla sicurezza del Paese o a emergenze economico-finanziarie.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Nell'articolo 2, commi 1 e 2 si delinea la nuova regola di azione per il contenimento della spesa della P.A..

Il limite all'incremento di tale spesa complessiva viene fissato al 2 per cento rispetto alle previsioni aggiornate indicate nella R.P.P. 2005.

Le amministrazioni assoggettate sono individuate per l'anno 2005 nell'all. elenco 1 al ddl finanziaria e a regime con provvedimento ISTAT. Sono escluse spese per interessi sui titoli di Stato, prestazioni sociali connesse a diritti soggettivi e trasferimenti risorse proprie UE.

Nell'articolo 3 si applica la regola incrementale del 2 per cento agli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e cassa, nel bilancio dello Stato.

Vengono escluse, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, le spese connesse ad accordi internazionali, limiti d'impegno già attivati e rate di ammortamento mutui. Si stabilisce che l'utilizzo dei Fondi di riserva e le riassegnazioni di entrata non debbano eccedere il limite di incremento del 2 per cento rispetto all'esercizio finanziario precedente. Tale limite può essere superato con DPCM. Inoltre si delinea la rideterminazione degli stanziamenti autorizzati annualmente con legge finanziaria ed indicati in Tabella C, in coerenza con la regola del 2 per cento.

L'articolo 4 stabilisce che per l'anno 2005, il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, per i settori di intervento di cui ai punti a), b) e c), è garantito anche

mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:

- a) strumenti di intervento finanziari con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 Legge n. 289/2002 per 6.550 milioni di euro, compresi gli interventi alle lettere b) e c) per complessivi 1.850 milioni di euro;
- b) fondo investimenti, incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive per 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo Innovazione Tecnologica;
- c) interventi della legge obiettivo finanziati dalla Legge n. 166/2002 articolo 13, comma 1 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Al fine di assicurare il rispetto dei limiti i soggetti interessati trasmettono trimestralmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Politiche di Sviluppo Coesione e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le informazioni sull'ammontare delle somme erogate. Resta fermo il limite complessivo dei pagamenti, di cui al comma 1, per garantire gli obiettivi di spesa del Fondo aree sottoutilizzate per tutto il territorio nazionale.

Articolo 5 - La disposizione estende fino al 2007 l'attuale sistema di controllo bimestrale dei flussi di cassa dei soggetti titolari di conti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, impedendo che il venir meno dei vincoli possa consentire l'immediato utilizzo delle risorse derivanti da giacenze di tesoreria.

Le disposizioni non comportano oneri ma sono strumentali al conseguimento degli obiettivi di crescita previsti nel triennio 2005-2007.

Si confermano, inoltre, le esclusioni dai vincoli di prelevamento dei medesimi enti previsti negli scorsi anni, nonché la possibilità di derogare ai succitati vincoli, per effettive e motivate esigenze. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite e, nelle more del riassorbimento, sono consentite solo le spese indispensabili e indifferibili.

Articolo 6 - In armonia con i principi recati dall'articolo 2 della presente legge, le disposizioni previste dall'articolo sono rivolte a rendere coerenti i flussi di spesa delle autonomie territoriali con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 in relazione agli obblighi assunti dalla Repubblica in sede comunitaria.

A tal fine, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e per gli enti locali — individuati dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali (province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, città metropolitane, comunità isolate, consorzi tra enti locali per l'esercizio di funzioni) — le regole del patto di stabilità interno sono rese omogenee sia nei contenuti definitivi e sia nelle regole di evoluzione.

In particolare, si introduce per tutti gli enti territoriali il principio unico dell'evoluzione controllata della spesa utilizzato per gli altri enti appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni. Il principio prevede che le uscite complessive, calcolate secondo i criteri del SEC 95, dell'anno 2005 non possono essere superiori a quelle del 2004 aumentate del 2%.

Per il singolo ente, l'applicazione in termini gestionali di tale principio si traduce (commi 2, 3 e 4) in una crescita del 4,8% delle spese finali - correnti e in conto capitale (al netto delle spese di personale, delle spese derivanti da operazioni finanziarie e di quelle a favore delle altre Amministrazioni pubbliche individuate dall'elenco n. 1) — per l'anno 2005 rispetto all'esercizio 2003, sia relativamente agli impegni che ai pagamenti totali (competenza e residui). Per le regioni e province autonome le spese finali non tengono, altresì, conto della spesa sanitaria. Per gli anni successivi la crescita è stabilita nel 2% rispetto alla spesa programmatica dell'anno precedente.

Il comma 4 prevede, inoltre, la possibilità di eccedere i limiti di crescita programmati solo per spese di investimento nei limiti delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e di tariffe.

Nel comma 5, sono definiti i criteri e i contenuti del monitoraggio del patto di stabilità interno che le Regioni e gli Enti locali devono inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con successivo decreto saranno individuate la modulistica e le modalità di rilevazione.

Il comma 6 prevede, per gli enti locali, la predisposizione di previsioni di cassa che costituiscono obiettivi programmatici infrannuali; in caso di mancato rispetto, gli enti sono tenuti nel periodo successivo a riassorbire gli scostamenti.

Il comma 7 pone a carico del Collegio dei revisori degli enti locali la verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e, in caso di inadempienza al patto, l'obbligo di comunicazione al Ministero dell'interno; in questo caso, agli enti locali si applicano (commi 8 e 9) a decorrere dall'esercizio successivo le sanzioni in materia di spese per acquisto di beni e servizi, di assunzioni e di indebitamento.

Il comma 10 prevede che, a decorrere dal 2006, gli enti soggetti alle regole del patto di stabilità interno devono produrre una attestazione sul raggiungimento degli obiettivi del patto agli istituti creditizi per ottenere il finanziamento degli investimenti. Tale attestazione deve essere acquisita dall'istituto finanziatore anche per l'anno 2005 con riferimento alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

L'articolo 7 estende agli enti individuati nell'elenco 1 (Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato) diversi da quelli per i quali vigono disposizioni specifiche (quali, ad esempio, regioni, province, comuni, università, ecc.) la regola generale di crescita della spesa per il triennio 2005-2007 in misura non superiore al 2 per cento rispetto al precedente esercizio. Anche in questo caso, come per gli enti territoriali, è previsto che l'incremento di spesa per il 2005 si calcola sulla base di riferimento del 2003.

Articolo 8 - Si riconosce (comma 1) alle Regioni a statuto ordinario il contributo a regime per la perdita di gettito registrata a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche.

In particolare, fino ad oggi, il contributo è stato riconosciuto nell'importo di 342,583 milioni di euro, con riferimento alla perdita di gettito registrata in ciascuno degli anni 1998-2002 (da ultimo comma 5 dell'articolo 30 della legge 27 dicembre 2002, n. 289).

Con la presente norma, il contributo è esteso a ciascuno degli anni 2003 e successivi per il suddetto importo.

L'importo da attribuire a ciascuna Regione viene determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta delle Regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

E', poi, previsto che la somma sostitutiva confluisce nei trasferimenti soppressi da assumere a riferimento per la determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione all'IVA di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56; aliquota definitiva che deve essere determinata entro il 31 luglio 2005.

La disposizione recata dal comma 2, in armonia con il nuovo assetto di finanziamento delle Regioni previsto dall'articolo 119 della Costituzione, modifica, come peraltro richiesto dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 370 del 2003, le modalità di finanziamento del fondo per gli asili nido di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

In particolare, è prevista la soppressione del fondo e la rideterminazione dell'aliquota definitiva della compartecipazione all'IVA di cui al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in modo da tener conto degli interventi in favore degli asili nido nelle Regioni a statuto ordinario.

Si prevede poi (comma 3) l'utilizzazione del fondo (articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388) - istituito per il finanziamento di effettive sopraggiunte esigenze connesse al trasferimento di funzioni operato in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59 (legge Bassanini) - anche per il finanziamento delle eventuali ulteriori necessità derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e, cioè, dal conferimento agli enti territoriali delle ulteriori funzioni amministrative previste dall'articolo 118 del nuovo titolo V della Costituzione.

L'articolo 3, comma 1, lett. a), della legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003), ha disposto la sospensione per i comuni e per le regioni degli aumenti delle addizionali all'IRPEF, nonché delle maggiorazioni all'IRAP, deliberati successivamente al 29 settembre 2002, fino al raggiungimento di un accordo, in sede di conferenza unificata tra Stato regioni ed enti locali, sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.

L'articolo 2, comma 21, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004) stabilisce che, comunque, fino al 31 dicembre 2004 sono sospesi gli effetti degli aumenti e delle maggiorazioni di cui al predetto articolo 3, comma 1, della legge n. 289 del 2002, eventualmente deliberati e che gli effetti degli aumenti medesimi decorrono dal periodo d'imposta successivo alla stessa data.

L'art. 2, comma 22, della legge n. 350 del 2003, prevede che, nelle more del completamento dei lavori dell'Alta Commissione, concernenti l'individuazione dei principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, le disposizioni normative in materia di tassa automobilistica e IRAP emanate dalle regioni in modo non conforme ai poteri loro attribuiti dalla normativa statale, si applicano dalla data di entrata in vigore delle disposizioni stesse e fino al periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2007.

Lo stesso articolo, al comma 23, stabilisce che, entro il periodo d'imposta decorrente dal 1° gennaio 2007, le stesse regioni di cui al comma 22 devono conformare le loro leggi in materia di tassa automobilistica alle normative statali.

La proposta normativa del comma 4 stabilisce che l'inizio o la ripresa della decorrenza degli effetti dei citati aumenti riguarda anche le maggiorazioni dell'IRAP, deliberate prima del 31 dicembre 2003 in difformità rispetto a quanto stabilito da norme statali.

La stessa proposta, confermando l'applicazione dei commi 22 e 23 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003, consente alle regioni di modificare le disposizioni in materia, nei limiti dei poteri attribuiti dalle leggi dello Stato e in conformità con esse.

Con le disposizioni del comma 5, su richiesta delle Regioni, si prevedono compensazioni a credito e a debito di ciascuna Regione per tener conto della reale perdita di gettito registrata a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche negli anni dal 1998 al 2000, rispetto a quella considerata in sede di attribuzione del contributo statale.

Tale compensazione è operata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato sulla base di una tabella di riparto che verrà approvata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sulla base della proposta presentata dalle Regioni in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Infine, i commi 6 e 7, analogamente a quanto operato con le leggi finanziarie precedenti, disciplinano le modalità di assegnazione delle risorse a ciascun ente locale, in modo da consentire l'approvazione dei relativi bilanci.

*CAPO II**DIPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE*

L'articolo 9 si prefigge l'obiettivo di razionalizzare taluni aspetti inerenti il ricorso da parte degli enti locali alle fonti di finanziamento esterno per la copertura delle proprie spese di investimento, con riferimento al credito bancario ed all'emissione di prestiti obbligazionari.

In particolare, al comma 1, pur nell'invariato assetto della materia - che continua ad essere caratterizzato dall'esistenza di puntuali indicazioni relative ai criteri di indebitamento per i profili qualitativi (operazioni fattibili) e quantitativi (limiti rapportati al bilancio) - si introducono alcune integrazioni e modifiche (tutte relative al Testo Unico di cui al d.lgs. n. 267/2000) atte a contribuire alla realizzazione di un quadro normativo al passo con l'evolversi delle esigenze finanziarie degli enti locali.

- A. La modifica all'articolo 42 è finalizzata a chiarire che - al pari dei mutui - le aperture di credito costituiscono competenza del consiglio solo se trattasi di operazioni non previste in atti fondamentali del consiglio stesso.
- B. Con la modifica dell'articolo 204 si intende razionalizzare la normativa relativa ai mutui passivi con riferimento ai seguenti aspetti: durata minima dell'ammortamento (cinque anni in luogo degli attuali dieci); inizio dell'ammortamento (con introduzione di una maggiore elasticità nella fissazione delle date, in particolare introducendo la scadenza del 1° luglio dell'anno dell'accensione del mutuo o di quello successivo); caratteristiche tecniche delle rate di ammortamento.
- C. Con l'introduzione dell'articolo 205-bis si attribuisce, regolamentandola nel dettaglio al pari delle altre fattispecie già previste, agli enti locali la possibilità

di ricorrere, oltre che ai tradizionali mutui passivi di cui al precedente articolo 194, anche ad aperture di credito a medio-lungo termine. Tali operazioni risultano idonee ad adeguare l'afflusso di risorse finalizzate ad investimenti all'effettivo impiego delle stesse, tornando utili per quelle destinazioni che fisiologicamente richiedono, in un lasso di tempo pluriennale, l'effettuazione di più pagamenti per la realizzazione dei previsti investimenti. In altri termini, l'obiettivo è quello di rapportare quanto più possibile l'onere passivo delle operazioni con le esigenze di spesa a mano a mano che si manifestano e, quindi, di dar vita a meccanismi che evitino il pagamento di interessi per l'intero importo del mutuo, ad inizio ammortamento, quando ancora non si sono realizzati, in tutto o in parte, i presupposti per l'effettuazione della spesa. L'ente, introdotta la nuova possibilità, potrebbe fruire di un adeguato ventaglio di prodotti tra i quali scegliere di volta in volta valutando quello più idoneo alle proprie esigenze di spesa. In particolare, può continuare a ricorrere al tradizionale mutuo passivo con ammortamento per l'intero importo dopo aver usufruito di un periodo massimo di due anni di preammortamento (è questa l'ipotesi di un mutuo perfezionato ad inizio anno per il quale l'avvio della fase di ammortamento è contrattualmente fissata al 1° gennaio del secondo anno successivo) ovvero stipulare una operazione - l'apertura di credito - particolarmente elastica in quanto caratterizzata dalla possibilità di effettuare "tiraggi" in un lasso di tempo triennale (ciascuno dei quali fruente di un autonomo periodo di ammortamento) nonché dalla facoltà per l'ente stesso, se concordata, di procedere alla riduzione dell'importo dell'operazione. In altre parole, tale ultima facoltà può dar luogo alla cristallizzazione, alla fine del triennio, di un'operazione globalmente di importo inferiore rispetto a quello potenzialmente previsto nel contratto di apertura di credito.

Nel dettaglio, dopo la previsione dell'autorizzazione alla contrazione delle aperture di credito, si regolano i seguenti aspetti:

1. coordinamento con i principi di bilancio che regolano la fase di impegno delle spese e di mantenimento nei residui attivi;
2. richiamo ai presupposti, alle condizioni ed ai limiti già previsti per le altre forme di indebitamento (approvazione del rendiconto del penultimo anno precedente; avvenuta deliberazione del bilancio annuale contenente le relative previsioni di indebitamento; rispetto, per l'intero/potenziale importo degli interessi dell'operazione, del limite di indebitamento del 25% delle entrate dei primi tre titoli del rendiconto del penultimo anno precedente);
3. utilizzo del ricavato dell'operazione solo per le finalità di investimento individuate ("prestito di scopo");
4. durata minima degli ammortamenti delle erogazioni (cinque anni);
5. decorrenza degli ammortamenti (primo gennaio o primo luglio successivi all'erogazione);
6. facoltà di riduzione dell'importo, qualora concordata;
7. rilascio delle garanzie attraverso la notifica al tesoriere dell'ente delle delegazioni di pagamento;
8. caratteristiche tecniche delle rate di ammortamento (comprehensive fin dal primo anno della quota capitale e della quota interessi);
9. rispetto della misura massima del tasso di interesse i cui criteri di individuazione sono demandati ad apposito decreto ministeriale;
10. assoggettamento, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

D) L'integrazione all'articolo 207, relativo ai limiti e criteri del rilascio di garanzie fideiussorie a favore di terzi da parte degli enti locali, vuole rappresentare uno stimolo allo sviluppo del mercato delle emissioni di prestiti obbligazionari il cui mancato decollo è anche da attribuirsi alla limitatezza degli importi delle singole emissioni relative, soprattutto, a comuni di medie e piccole dimensioni. Si è valutato in proposito che, più della definizione di una forma giuridica da adottarsi per una eventuale emissione unica in pool tra più enti locali, occorre creare i presupposti giuridici per fornire significatività all'operazione rendendola proponibile sul mercato in termini di convenienza e competitività. Tale risultato si persegue prevedendo la possibilità di prestare, da parte dell'ente capofila, un'unica garanzia fideiussoria a fronte dell'intera emissione; gli altri enti emittenti, a loro volta e nel rispetto di tutti i limiti di finanza locale, prestano una contro garanzia - della stessa natura e per la quota parte di propria competenza - a favore del garante principale. In tal modo, si realizza l'obiettivo di fornire "spessore" di mercato all'operazione mantenendo una neutralità di effetti per il capofila: l'intervento di quest'ultimo, infatti, è compensato dalla contro prestazione delle fideiussioni da parte del gruppo di enti interessati, meccanismo che comporta la non incidenza, per le quote parte di prestito dei componenti il pool, sui limiti di indebitamento del capofila.

Al comma 2 si chiarisce che, dovendo il fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41 della legge finanziaria n. 448/2001 essere gestito da intermediari contraddistinti da adeguato merito di credito, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209 e 211 del decreto legislativo n. 267/2000.

Infine, al comma 3, si dispone l'abolizione della possibilità per gli enti territoriali di contrarre mutui con rimborso del capitale in unica soluzione alla scadenza, previa costituzione di un fondo di ammortamento del debito o la conclusione di uno swap per l'ammortamento del debito.

L'articolo 10 prevede che lo Stato, le autonomie regionali e locali procedano alla rimodulazione del proprio indebitamento alla luce dell'evoluzione del mercato finanziario.

In particolare, qualora le clausole contrattuali lo consentano, i predetti Enti sono tenuti a convertire in titoli obbligazionari di nuova emissione o, a rinegoziare, i mutui già contratti con oneri di ammortamento a totale o a parziale carico dello Stato, in presenza di condizioni che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali.

A tal fine, è necessario che gli enti provvedano a verificare regolarmente l'andamento del tasso *swap* con scadenza pari alla vita media residua del mutuo. Allorché tale valore risulti inferiore di un punto percentuale a quello del tasso fisso del mutuo gli enti dovranno verificare che il valore finanziario della passività, si riduca effettivamente e, in tal caso, attivare le procedure di rinegoziazione secondo le clausole contrattuali.

Sulla base dei nuovi piani di ammortamento sono ridotti gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri a totale o parziale carico dello Stato.

Sono, infine, previste le relative comunicazioni all'Amministrazione statale interessata da parte dell'ente pubblico e la costituzione di un fondo di ammortamento del debito o la conclusione di un operazione di swap in caso di nuove emissioni con rimborso in un'unica soluzione alla scadenza.

Le disposizioni recate dall'articolo 11 intendono rendere trasparente ed uniforme la contabilizzazione del debito da parte delle Amministrazioni pubbliche.

In particolare, le disposizioni mirano ad evitare duplicazioni attraverso regole omogenee di registrazione delle operazioni finanziarie da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte.

Infatti, in assenza di norma in materia, la medesima tipologia di finanziamento rischia di essere allocata nei bilanci dei vari enti in maniera differenziata con

conseguenti difficoltà nelle operazioni di consolidamento dei conti pubblici e nella determinazione dei saldi di finanza pubblica. Ad esempio, in presenza di un finanziamento agli Enti locali attraverso contrazione di mutui con onere di ammortamento a totale carico del bilancio regionale, alcuni enti hanno correttamente iscritto in bilancio le risorse quali trasferimenti in conto capitale, altri quali accensioni e conseguente rimborso prestiti, con duplicazione di iscrizione del medesimo debito che è stato contestualmente contabilizzato anche dalla Regione.

Pertanto, in primo luogo, con il comma 1, viene previsto che le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle Regioni e dagli Enti locali con onere di ammortamento ad intero carico del bilancio statale sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

Con il comma 2, viene introdotta la seguente regola di contabilizzazione del debito: in caso di mutui per i quali l'Amministrazione beneficiaria è diversa da quella che assume i relativi oneri di ammortamento, il debito viene iscritto nel bilancio dell'Amministrazione pubblica che provvede al pagamento delle rate di ammortamento, mentre l'Amministrazione beneficiaria registra il ricavato del mutuo tra le entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. All'Istituto finanziatore è richiesto di dare comunicazione dell'operazione di finanziamento all'Amministrazione pubblica che dovrà procedere al pagamento delle rate e all'iscrizione del debito nel proprio bilancio.

Il comma 3 prevede che le Amministrazioni si adeguino alle disposizioni del presente articolo con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.

A seguito dell'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze di alcune posizioni attive in seguito alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, per l'anno 2005 sono previste operazioni di ristrutturazione del profilo finanziario dei flussi associati a dette attività, che consentiranno di ridurre la spesa per interessi netta (comma 4).

L'articolo 12, al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica, consente a determinati enti, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di detenere presso i propri tesorieri le risorse rivenienti dai trasferimenti statali e dalle entrate proprie.

I predetti enti sono scelti, oltrechè assicurando la rappresentatività per aree geografiche, tra gli enti che possono collegarsi, tramite i loro tesorieri, al SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici).

L'articolo è, infatti, finalizzato, tra l'altro, a consentire ai suddetti enti di superare i vincoli del sistema di tesoreria unica, aderendo alla fase di sperimentazione del SIOPE (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici, la cui istituzione è stata prevista dalla legge finanziaria del 2003) che costituisce uno strumento strategico di conoscenza e di monitoraggio degli andamenti finanziari degli enti appartenenti alle Amministrazioni pubbliche.

La disposizione del comma 1 rende operativa, a partire dal 2005, la sperimentazione del SIOPE con il coinvolgimento di un predeterminato numero di enti, i cui tesorieri siano in grado di trasmettere, all'archivio già costituito presso la Banca d'Italia e attraverso il collegamento telematico appositamente previsto, le informazioni relative ad ogni operazione di incasso e di pagamento secondo una codifica gestionale la cui definizione è in fase di ultimazione.

Il comma 2 è sostanzialmente finalizzato ad aggiornare la normativa degli enti locali per legittimare l'utilizzo di strumenti informatici per gli incassi e i pagamenti, anche al fine di accelerare il collegamento al suddetto SIOPE.

Articolo 13 – disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali. Il Fondo di solidarietà nazionale - FSN in agricoltura, di cui al d.lgs 102/2004, ha l'obiettivo principale di promuovere interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e

zootecniche, nonché alle strutture aziendali ed infrastrutture agricole a seguito di calamità o eventi eccezionali. A tal fine sono previsti dalla normativa vigente:

- a) interventi agevolativi dello Stato per incentivare la stipula di contratti assicurativi contro i danni della produzione e delle strutture;
- b) interventi compensativi per danni alle produzioni e strutture non inserite nel Piano assicurativo agricolo annuale, quali contributi in conto capitale fino all'80% del danno e prestiti a tasso agevolato;
- c) interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola.

In tale quadro legislativo con le proposte disposizioni si intende promuovere lo sviluppo del sistema assicurativo in modo da sostituire gradualmente l'intervento dello Stato, diretto a ristorare i danni, con un intervento del settore assicurativo incentivato e garantito dallo Stato.

Conseguentemente si rende necessaria una maggiore incentivazione per gli agricoltori con polizze agevolate ed una garanzia dello Stato per le imprese assicuratrici che potranno comunque riassicurarsi.

Il comma 1 è volto, pertanto, ad incrementare le risorse destinate agli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi di cui all'art. 1 c. 3, lett. a) del d.lgs. 102/2004 iscritte sul cap. 7439/MIPAF (per euro 50 milioni, per ciascuno degli anni 2005 e 2006) con corrispettiva riduzione delle risorse iscritte sul cap. 7411/MEF, destinate agli interventi compensativi ed indennizzatori, di cui all'art. 1 c. 3 lett. b) e c) del citato d.lgs. La disposizione evidentemente non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e non necessita di copertura finanziaria.

Il comma 2 modifica l'articolo 15 del d.lgs. 102/2004 prevedendo che la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), dello stesso decreto legislativo viene incrementata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. f), della 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (tab. D legge finanziaria annuale),

mentre per gli interventi di natura indennizzatoria di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo si provvede a valere sulle dotazioni finanziarie del Fondo di protezione civile, così come determinato dalla tabella C della legge finanziaria annuale.

Circa la garanzia dello Stato sugli impegni del sistema assicurativo, il comma 3 destina nuove risorse per l'anno 2005 pari a 50 milioni di euro ad incrementare la dotazione del Fondo di riassicurazione dei rischi operante presso l'ISMEA, ai sensi legge 388/2000 art. 127, c. 3.

Al comma 4 viene incrementata di 50 milioni di euro, per l'anno 2005, la dotazione del "*Fondo di investimento nel capitale di rischio*". Il Fondo è stato istituito, presso l'ISMEA e regolamentato con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro delle finanze, n. 182 del 2004 in attuazione dell'articolo 66, comma 3, della legge 289/2002 che prevedeva un regime di aiuti per l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

AMMINISTRATIVA

Nell'ambito dell'obiettivo di finanza pubblica di generale contenimento delle spese nei limiti del 2%, per quanto riguarda il personale, tenendo conto della dinamica tendenziale complessiva delle relative spese e dei frequenti disallineamenti delle fasi contrattuali, si collocano i seguenti interventi in materia di risorse contrattuali, di assunzioni a tempo determinato e di organizzazione del sistema

scolastico , nonché di limitazione di taluni meccanismi espansivi di spesa .

I commi 1 e 2 dell'articolo 14 incrementano a decorrere dall'anno 2005 le risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2004-2005 per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e non contrattualizzato, per tener conto del differenziale del nuovo tasso di inflazione programmato per l'anno 2005 (+0,1%).

Il comma 3 precisa che gli stanziamenti previsti per la copertura dei maggiori oneri contrattuali di cui ai commi 1 e 2 sono indicati al lordo degli oneri contributivi e dell'IRAP e costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera h), della legge n. 468/78.

Il comma 4 conferma, per il personale delle amministrazioni non statali, la disciplina di adeguamento al settore statale prevista dall'art. 3, comma 49, della legge finanziaria per l'anno 2004.

Il comma 5, al fine di agevolare la definizione dei contratti relativi al biennio 2004-2005, prevede la possibilità di integrare le relative risorse solo in presenza di un piano complessivo di razionalizzazione delle spese di personale che consenta alle pubbliche amministrazioni di mantenere la crescita delle medesime entro i limiti tendenziali indicati dall'articolo 2.

L'art.15, primo comma, è diretto a prevedere, per l'anno 2005, nel quadro delle azioni per il contenimento degli oneri di personale, i limiti di spesa, nella misura media annua sostenuta nel triennio 1999-2001, per l'utilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o con convenzioni, fatte salve le eccezioni previste dallo stesso comma.

Viene altresì confermata la spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nei limiti di quella sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2004.

Il comma 2 riguarda la facoltà per talune amministrazioni di continuare ad avvalersi, per l'anno 2005, di particolari categorie di personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile.

Trattasi complessivamente di oltre 5000 unità ormai da anni in servizio, adibite a compiti istituzionali, il cui mancato riutilizzo pregiudicherebbe l'operatività degli uffici.

Analogamente, al comma 3, viene attribuita agli enti previdenziali (INPS, INPDAP e INAIL), con oneri a carico del proprio bilancio, nonché agli organi della magistratura amministrativa (TAR e CdS) la facoltà di prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato.

Il comma 4 prevede, anche per l'anno 2005, la facoltà da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di continuare ad avvalersi del personale assunto con rapporti di lavoro flessibile, nel limite massimo della spesa sostenuta nell'anno 2004, con oneri a carico dell'Agenzia, per fronteggiare la grave carenza di personale. La norma prevede, inoltre, per il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), in attesa dell'assetto definitivo del predetto organismo, la proroga, fino al 31 dicembre 2005, dei rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato, in servizio nell'anno 2004, con oneri a carico del bilancio dell'Ente stesso.

Il comma 5 prevede la possibilità di prorogare nell'anno 2005, fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale già autorizzato, i rapporti di impiego del personale, con contratti di lavoro a tempo determinato, in servizio presso le Ambasciate e gli Uffici consolari per consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.

Il comma 6 è inteso a consentire alle amministrazioni, nei limiti e con le procedure fissate in via generale per le assunzioni, di procedere alla conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, con la conseguente immissione in ruolo di personale che già da tempo ha completato il proprio iter formativo. Per i soggetti non assunti viene tuttavia assicurata la proroga dei rapporti in atto sino al 31 dicembre 2005.

Il comma 7, richiamando i contenuti della legge finanziaria per l'anno 2004, è inteso ad attribuire, per l'anno 2005, alle amministrazioni ivi individuate la facoltà di utilizzare forme esterne di finanziamento (fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali, da contratti con le imprese nonché da istituzioni nazionali) per porre in essere rapporti di lavoro nelle forme contemplate dalla norma (tempo determinato e collaborazione coordinata e continuativa).

Il comma 8 proroga fino al 31 dicembre 2005 il comando del personale delle Poste italiane SPA e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che presta servizio presso le amministrazioni di destinazione da diversi anni.

L'articolo 16, comma 1, è diretto a consentire, anche per l'anno 2005, alle istituzioni scolastiche l'affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi (già svolti da lavoratori socialmente utili) ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388/2000.

La norma, di cui al comma 2, è finalizzata a contenere la consistenza numerica della dotazione del personale docente dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2005/2006 nell'ambito della consistenza numerica del corrispondente organico di diritto, complessivamente, determinato per l'anno scolastico 2004/2005. La disposizione, di cui al comma 3, stabilisce che l'insegnamento della lingua straniera, nella scuola primaria, sia impartito dagli stessi docenti di classe in possesso dei requisiti richiesti ovvero previa specifica formazione, determinando, di conseguenza, un minore fabbisogno dei docenti specialisti che, nella scuola primaria, insegnano solo la lingua straniera in aggiunta ai docenti di classe. Il comma 4 consente di produrre, in via sperimentale per l'anno scolastico 2004-2005, i libri di testo scolastici, i documenti e gli strumenti didattici, relativi alle scuole del primo ciclo dell'istruzione e degli istituti di istruzione secondaria superiore, nella doppia versione a stampa e on-line scaricabile da internet. Ciò è stato previsto al fine di ampliare la disponibilità dei testi a fronte di un costo contenuto.

Al comma 5, sono previsti anche interventi finalizzati a ridurre il peso dei libri di testo attraverso la realizzazione dei medesimi con materiali più leggeri. I libri saranno senz'altro più sintetici in quanto verranno sviluppati soltanto i temi essenziali dei piani di studio.

Al comma 6 è demandato al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso l'emanazione di un proprio decreto, la determinazione delle caratteristiche dei libri di testo e dei loro prezzi fatto salvo il compenso per il diritto d'autore nonché la copertura dei costi di produzione.

Al comma 7 ai dirigenti scolastici è demandato il compito di adottare delle disposizioni, a livello organizzativo, che consentano di conservare, nelle scuole, i libri e tutto il materiale didattico utilizzato dagli studenti.

Al comma 8 è autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2005, per anticipo delle iscrizioni, iniziative di formazione per il personale e la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Al comma 9 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la realizzazione di interventi di edilizia e l'acquisizione di attrezzature didattiche.

L'articolo 17 risponde alla finalità di fornire idonei strumenti alle pubbliche amministrazioni atti ad evitare incrementi di spesa per il personale scaturenti da controversie di cui è parte la pubblica amministrazione.

In particolare, con il comma 1 si reitera, anche per il triennio 2005-2007, il divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella materia del pubblico impiego già previsto, per il triennio 2002-2004, dall'art. 23 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

Con il comma 2 si integra l'art. 61 (*Interventi correttivi del costo del personale*) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di legittimare la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze ad intervenire, ai sensi dell'art. 105 del c.p.c., nelle controversie, relative ai rapporti di lavoro, più rilevanti sotto il profilo

degli effetti di spesa, previa segnalazione da parte delle pubbliche amministrazioni coinvolte.

Con il comma 3 si integra il titolo VI - "Giurisdizione"- del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aggiungendo l'art. 63-*bis* per legittimare l'ARAN, per il personale privatizzato, e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze, per il personale in regime di diritto pubblico, ad intervenire nei relativi giudizi allo scopo di assicurare la corretta ed uniforme interpretazione ed applicazione della normativa di riferimento delle rispettive categorie di personale.

L'articolo 18 concerne la riorganizzazione delle strutture in materia di tutela dall'inquinamento marino e di energie rinnovabili, le disposizioni non comportano maggiori oneri.

Comma 1 - La norma è diretta a garantire una partecipazione continua e fattiva, sia a livello nazionale che internazionale, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in tema di lotta all'inquinamento marino accidentale. A tal fine si propone l'abolizione della Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, che è stata istituita dal 1° luglio 2001, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, presso il competente Servizio di difesa del mare. Tale segreteria, composta da 10 esperti nominati dal Ministro dell'ambiente, di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, aveva lo scopo di fornire supporto alle politiche nazionali ed internazionali del Ministero dell'ambiente, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino mediterraneo. La suddetta Segreteria viene sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2005 dalla Segreteria tecnica per le azioni nazionali ed internazionali in materia di inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione. Tale Segreteria dura in carica quattro anni e la nomina dei suoi membri può essere rinnovata. Le risorse con le quali si provvede alla copertura dell'onere

derivante dall'emanazione della norma in oggetto sono quelle già stanziatae per la segreteria tecnica che si abolisce.

Il comma 2 prevede che la nuova Segreteria tecnica, che viene ad operare presso la Direzione protezione della natura, è composta da un numero massimo di dieci esperti in materia di lotta all'inquinamento marino e sicurezza della navigazione che vengono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

Ad essa vengono attribuite, oltre alle competenze già di pertinenza della soppressa Segreteria tecnica, anche quelle relative alla partecipazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio a commissioni, gruppi di studio e di lavoro istituiti in esecuzione o in preparazione della stipula di accordi internazionali riguardanti le medesime materie. La Segreteria viene inoltre deputata a fornire al competente Direttore generale gli elementi tecnici utili al fine dello svolgimento delle attività di sorveglianza, monitoraggio e disinquinamento del mare territoriale.

Il comma 3 pone il termine di 60 giorni, dalla entrata in vigore della presente legge per l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisca i compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nei limiti di spesa stabiliti al comma 6 dello stesso art. 16.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

Le disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 19, definiscono, per l'anno 2005, a titolo di maggiore trasferimento all'INPS dal Bilancio dello Stato, ai sensi

dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, la complessiva somma di 663,92 milioni di euro. Il predetto importo è attribuito: per 532,37 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici già assunti a carico dello Stato sulla base del comma 3, lett. c) del richiamato articolo 37, come modificato dalla legge 335/95; per 131,55 milioni di euro a titolo di adeguamento ISTAT della somma di cui all'articolo 59, comma 34, della legge n. 449/97.

Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, il comma 2 stabilisce gli importi complessivi dovuti dallo Stato, per l'anno 2005 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui alla lettera b). Detti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate al netto della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alle gestioni Coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per l'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici liquidati prima del 1° gennaio 1989; nonché al netto di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, delle gestioni minatori e ENPALS.

Al comma 1 dell'articolo 20, si prevede che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri accertati dal bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2003, si provveda attraverso la compensazione con alcuni trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS che — in base allo stesso consuntivo 2003 — risultano di importo superiore rispetto alle effettive esigenze dell'Istituto.

I complessivi effetti contabili delle predette compensazioni sulle diverse gestioni dell'INPS sono definiti, come previsto al comma 2, con conferenza di servizi.

Al comma 3 si prevede che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti presso l'INPS per l'anno 2004, concorrano alcune riduzioni di trasferimenti al medesimo Istituto previsti per altri interventi. Per gli esercizi 2005 e

successivi la maggiore spesa prevista per le prestazioni erogate agli invalidi civili è interamente finanziata attraverso corrispondenti riduzioni di trasferimenti all'INPS.

La complessiva disposizione non ha alcun effetto sui conti delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto tutte le prestazioni interessate alla compensazione sono considerate, negli aggregati di contabilità nazionale, secondo il loro effettivo ammontare.

L'articolo 21 incrementa, per l'anno 2005 il fondo di rotazione per gli asili nidi aziendali, di 10 milioni di euro.

CAPO V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

L'articolo 22 è diretto a programmare la spesa sanitaria per il triennio 2005 – 2007. In particolare, il comma 1 definisce il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale al cui finanziamento concorre lo Stato. Il comma 2 ribadisce l'obbligo in capo all'Agenzia del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla vigente legislazione e pari al 13 per cento per la spesa farmaceutica territoriale e al 16 per cento per quella complessiva, ricomprensiva quella ospedaliera. Il comma 3 dispone che l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, rispetto al livello di cui all'Accordo Stato- Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del due per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di una specifica intesa tra Stato e Regioni che contempli ai fini del contenimento della dinamica dei costi, oltre agli adempimenti previsti a legislazione vigente, ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria, la prosecuzione del processo di

razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta e della domanda ospedaliera, il vincolo di crescita dei costi di produzione nei limiti del 2 per cento annuo a decorrere dal 2005 rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio 2004 al netto dei costi di personale di competenza dei precedenti esercizi, l'obbligo in capo alle Regioni di garantire, in coerenza con gli obiettivi di indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni, l'equilibrio economico finanziario sia in sede di preventivo annuale sia in sede di consuntivo, prevedendo, in assenza di adozione di misure correttive, anche l'ipotesi di decadenza del Direttore Generale. Il comma 4, inoltre, disciplina il procedimento dell'attivazione del potere sostitutivo qualora le Regioni, in presenza di un disavanzo alla chiusura dell'esercizio, non adottino i provvedimenti necessari di copertura. Il comma 5 dispone che in caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 3, alle Regioni è precluso l'accesso al maggior finanziamento con conseguente recupero delle somme eventualmente erogate. Il comma 6 prevede che le Regioni inadempienti possano stipulare apposito accordo con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e della Salute per l'individuazione degli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico entro un triennio. Il comma 7, con riferimento agli importi previsti al comma 1, condiziona l'attribuzione alle Regioni di una quota dei medesimi, anche al rispetto dell'obiettivo, per la quota a loro carico, sulla spesa farmaceutica, sia a livello singolo che complessivo. Il comma 8 disciplina le modalità di erogazione alle Regioni a statuto ordinario e alla Sicilia e Sardegna del finanziamento integrativo a carico dello Stato, prevedendo il ripristino del livello di finanziamento dell'Accordo dell'8 agosto 2001, incrementato del 2 per cento a decorrere dal 2005, in caso di inadempimento da parte delle Regioni.

L'articolo 23 (Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime) prevede una rideterminazione della misura delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare pari al dieci per cento. Tali maggiori proventi se derivanti da sanzioni inflitte da organi statali affluiscono al

Ministero dell'economia e delle finanze, per essere riassegnati, ad appositi capitoli di spesa del Ministero della salute finalizzati al potenziamento degli organi ispettivi e di controllo e comunque alla prevenzione del tabagismo. Viene confermata l'autonoma disponibilità delle regioni in ordine ai proventi derivanti dalle infrazioni accertate dagli organi regionali.

CAPO VI

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

L'articolo 24 prevede disposizioni per la razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione al fine di migliorarne l'efficienza operativa e contenere la spesa pubblica.

L'articolo 25 (attività in materia ambientale e culturale) reca alcuni interventi in materia ambientale e culturale e più precisamente: al comma 1, si prevede, al fine di permettere al Ministero dell'Ambiente sentito il Ministero delle infrastrutture la realizzazione del progetto "Scegli Italia", un'autorizzazione di spesa di 4,5 milioni di euro per il biennio 2005 e 2006.

Il comma 2 reca una disposizione volta a permettere per il 2005 l'applicazione della disciplina transitoria, prevista già dal decreto legge n. 72 del 2004, per il calcolo del 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e destinati, ai sensi dell'articolo 60 della legge 289 del 2002, alla spesa per la tutela e degli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. I criteri e le modalità per l'utilizzo sono stabiliti da apposita convenzione tra la Soc. Arcus e i Ministeri dei Beni culturali e delle Infrastrutture e trasporti.

Il comma 3 eleva la predetta percentuale di un ulteriore 2% a decorrere dall'anno 2005

I commi 4 e 5 recano poi l'utilizzo, da parte del Ministero dell'Ambiente, per le attività in materia di difesa del suolo ed il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico, di una società per azioni controllata direttamente o indirettamente dallo Stato. Le procedure per l'uso delle risorse finanziarie destinate a tali attività sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I commi 6 e 7 consentono l'utilizzo dei limiti d'impegno previsti rispettivamente dall'art 144 c. 17 della legge 388/2000 e dall'art. 4 comma 176 della legge 350/2003 e finalizzati allo sviluppo del servizio idrico integrato. E' previsto che detti limiti di impegno siano ripartiti con decreto del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e vengano utilizzati con contributi quindicennali dello stesso Ministro per il finanziamento di interventi previsti da accordi di programma in materia di risorse idriche.

Il comma 8 proroga i vincoli a normativa vigente in materia di riserve idriche fino all'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti.

Il comma 9 autorizza la destinazione al Ministero dell'Ambiente delle somme derivanti dalle revoche e delle economie dei finanziamenti derivanti dalla legge n. 344 del 1997, ai fini della realizzazione di interventi finalizzati a progetti inseriti in accordi di programma quadro.

Il comma 10 sopprime la previsione contenuta nell'art. 2, comma 1 del decreto-legge n. 486/1996, convertito in legge n. 582/1996, relativo all'approvazione del progetto di bonifica dell'area di Sesto San Giovanni da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, rinviando l'approvazione del predetto progetto alle vigenti procedure in materia di bonifica.

L'articolo 26 concerne disposizioni in materia di protezione civile.

Al comma 1, si intende sostituire gradualmente l'intervento dello Stato di natura contributiva ed indennizzatoria per danni ad immobili privati in caso di calamità naturali con il sistema assicurativo.

A tal fine verrebbe estesa obbligatoriamente ai rischi per calamità naturali la polizza antincendio sui nuovi fabbricati e, gradualmente, si attua anche l'obbligo di estensione a detti rischi anche per le polizze antincendio già in essere, con esclusione dei fabbricati abusivi. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori. Si definiscono le modalità per la riassicurazione dei rischi, prevedendo la costituzione di un unico consorzio coassicurativo tra le compagnie di assicurazione e le modalità di intervento dello Stato a garanzia del citato consorzio. A regime i fabbricati non assicurati non potranno ricevere indennizzi da parte dello Stato ad esclusione di specifici casi previsti dalla disciplina.

Alla relativa regolamentazione, che dovrà seguire i criteri definiti dalla norma stessa, si provvede con regolamento ai sensi dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Il comma 2 prevede per l'anno 2005, la costituzione presso il Ministero dell'economia e della finanze di un apposito fondo di garanzia per le attività del consorzio riassicurativo per un importo pari a 50 milioni di euro, gestito da CONSAP spa..

Il comma 3 prevede una spesa quindicennale di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per contributi pluriennali destinati alla prosecuzione di interventi su territori colpiti da calamità naturali per i quali è stato già dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge 225/92.

Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze di protezione civile riservando una quota del 5% alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia.

Il comma 4 prevede un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per la ricostruzione dell'area di Genova – Cornigliano, cui si provvede con il fondo per gli interventi straordinari istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che a tal fine viene integrato di pari importo.

Articolo 27 - Rifiinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad internet e lo sviluppo delle comunicazioni.

Con l' intervento di cui al comma 1 si attua la prosecuzione del Programma “ PC ai giovani” già avviato nel 2003 (per i nati nel 1987) e reiterato nel 2004 (nati nel 1988) per incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compivano 16 anni nell'anno di riferimento. Il Programma, attuato dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha coinvolto, al momento, circa 45.000 giovani, migliorando le loro capacità informatiche con conseguenti maggiori opportunità di lavoro. Si propone quindi l'estensione del Programma anche ai nati nell'anno 1989 prevedendo, come in passato, un bonus di 175 euro per l'acquisto di un PC ed il rimborso delle spese per la certificazione di un titolo di formazione in materia informatica. Le modalità di attuazione del Progetto, nonché di erogazione degli stessi, verranno stabilite con apposito provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione, ove del caso aggiornando i precedenti decreti attuativi.

Con la disposizione di cui all'art. 4, comma 11 della legge n. 350/2003 (LF 2004) sono state previste agevolazioni per l'acquisto di PC a favore dei docenti delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado (riduzione del costo di acquisto e rateizzazione) al fine di allineare a livello europeo le metodologie didattiche e migliorare le condizioni di apprendimento dei discenti attraverso l'uso di tecnologie multimediali. In conseguenza del buon risultato raggiunto tramite il ruolo svolto dalla CONSIP e tenuto conto della breve durata del programma, attualmente limitato ai

mesi settembre-dicembre 2004, si propone al comma 2 la proroga dell'intervento a tutto il 2005.

Al comma 3 si propone l'estensione a tutti i dipendenti pubblici (circa 3,5 milioni di soggetti), allo scopo di potersi dotare di apparecchiature elettroniche di qualità per uso familiare e per la propria formazione professionale, dei benefici derivanti dalle agevolazioni già ottenute dalla CONSIP per il progetto di cui al comma 2 per gli insegnanti. La norma si rende necessaria in quanto la CONSIP può richiedere offerte solo per le Amministrazioni e non per i loro dipendenti.

Il proposto incremento della dotazione del Fondo di garanzia per l'innovazione digitale nelle PMI di cui alla legge n. 662/96, previsto al comma 4, è destinato ad integrare le disponibilità della sezione speciale del Fondo istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 27/6/2004. La sezione svolge un ruolo importante al fine di consentire alle PMI l'accesso al credito a condizioni altrimenti rese estremamente difficile per l'applicazione di Basilea 2: Dall'esame delle società di rating, infatti, emerge che il 58% delle aziende italiane potrebbe avere difficoltà a superare l'esame di Basilea.

Con la disposizione di cui al comma 5 si intende prorogare a tutto il 2005 la possibilità per gli utenti del servizio radiotelevisivo di ottenere l'agevolazione prevista dall'art. 4, comma 1 della legge n. 350/2003 (LF 2004) consistente in un contributo di 150 euro per l'acquisto o il noleggio di un apparecchio idoneo a ricevere segnali in tecnica digitale terrestre (decoder). In relazione alle intervenute modifiche nei prezzi degli apparecchi in questione si propone di limitare il contributo a 120 euro.

Si propone al comma 6 la proroga a tutto il 2005 della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 4 della citata legge n. 350/2003, consistente in un contributo di 75 euro alle persone fisiche o giuridiche che acquistano, noleggiano o detengono in comodato apparecchiature per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via internet (ADSL). Anche in questo caso il contributo è stato ridotto rispetto al

livello precedente, portandolo a 50 euro, ma tenendolo invece allo stesso livello per le aree depresse del territorio nazionale, ai sensi della normativa UE.

In relazione all'apprezzabile opera di supporto tecnico/scientifico svolta a favore del Ministero delle comunicazioni, si propone al comma 7 il rinnovo del contributo annuo alla Fondazione Ugo Bordoni, già previsto dalla precedente normativa in materia per 5 milioni di euro annui per il triennio 2005-2007.

CAPO VII

ALTRI INTERVENTI

L'articolo 28 risponde all'esigenza di accelerare e razionalizzare la conduzione unitaria delle procedure liquidatorie in atto, volta ad una rapida conclusione delle stesse attraverso un intervento di adeguamento della vigente normativa di riferimento, sulla base delle esperienze sinora maturate.

In tale ottica, viene confermata al soggetto affidatario della gestione, in un rapporto di continuità con l'attività svolta dall'IGED, la facoltà già attribuita a quest'ultima, di avvalersi del privato patrocinio, in conformità a quanto già previsto dall'art. 55, comma 11, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Al fine, anche qui, di accelerare l'attività di alienazione del residuo patrimonio immobiliare degli Enti soppressi, così da realizzare una efficiente ed efficace gestione delle procedure di vendita in tempi compatibili con le pressanti esigenze della finanza pubblica, viene previsto, conseguendo con ciò indubbi vantaggi anche sotto il profilo economico, l'affidamento anche al soggetto individuato per l'esternalizzazione delle attività liquidatorie delle vendite immobiliari essendo riconosciuta a quest'ultimo una specifica e consolidata capacità nel settore delle dismissioni immobiliari.

Peraltro, l'opportunità di monitorare, attraverso un coordinamento unitario, anche le liquidazioni separate (liquidazioni c.d. "distinte" e liquidazioni coatte

amministrative), pur nella salvaguardia del rispetto del principio della limitazione della responsabilità dello Stato ove questa sia prevista, risponde all'esigenza di concorrere ad invertire la prassi della lunga durata delle liquidazioni così da definire, nella maniera più celere possibile i rapporti creditori/debitori esistenti, monetizzando incisivamente gli attivi patrimoniali e anticipando l'estinzione degli apparati liquidatori.

Il comma 4 prevede la chiusura dell'Ufficio stralcio di cui all'art. 119 del D.P.R. n. 616/1977 in essere presso l'IGED, i cui compiti sono, ormai, pressoché esauriti.

Conclusivamente, l'intervento normativo prefigurato appare confacente a consentire un costruttivo ed efficiente apporto del soggetto al quale è stato normativamente attribuito il mandato gestorio, con conseguenti positivi riflessi sulla tempistica prevista per il conseguimento delle risultanze attese, di cui la gestione del contenzioso e del patrimonio immobiliare costituiscono parte preponderante.

Con l'articolo 29, comma 1, viene prevista la riassegnazione allo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze le somme afferenti all'istituzione e al funzionamento dell'Autorità per le telecomunicazioni, mentre quelle relative all'Autorità dell'energia elettrica e gas sono versate direttamente al bilancio dell'ente.

La disposizione, che non comporta oneri, attribuisce la competenza della proposta di criteri di riparto del Fondo per la montagna al Ministro per gli affari regionali, anziché a quello dell'economia e delle finanze, come previsto dalla normativa vigente (L. 97/1994 art. 2, comma 5).

Con le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si intende rendere più agevole la gestione dei due fondi istituiti dall'art. 4, commi 61 e 76 della legge n. 350/2003 (LF 2004) al fine rispettivamente di realizzare una campagna promozionale in sostegno del "made in Italy" e per assicurare il sostegno legale alle imprese in materia di proprietà industriale. Tenuto conto che i due fondi sono stati finanziati con le

medesime risorse, si propone in pratica di ricondurre sotto un unico fondo il finanziamento e la gestione dei vari interventi previsti dalla legge suddetta, ivi compreso quello relativo all'Esposizione permanente del design italiano presso l'Ente EUR in Roma. Si propone inoltre di utilizzare le risorse del fondo in parola anche per la formazione di studenti italiani e stranieri in materia di internazionalizzazione, tramite protocolli di intesa con le Università, l'ICE e le associazioni imprenditoriali, al fine di creare le basi per l'ingresso nel mondo del lavoro di personale altamente qualificato nel settore in questione.

Il comma 6 conferma il Fondo di riserva per le missioni internazionali di pace.

Il comma 7, prevede l'erogazione in favore dell'IPI, di un finanziamento a decorrere dall'anno 2005 di 25 milioni di euro per assicurare l'efficace svolgimento delle attività di competenza dell'IPI medesimo.

Inoltre, la norma di cui al comma 8 è intesa a riconoscere la speciale indennità prevista per il personale di magistratura dall'art.3 della legge 19.2.1981, n.27, anche durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e ciò per eliminare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità delle lavoratrici madri delle pubbliche amministrazioni con riferimento al trattamento accessorio fisso e continuativo.

Inoltre, il comma 9 prevede un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'art. 18 della legge n. 870/1986 al fine di assicurare la continuità dell'attività di istruttoria e monitoraggio connessa alla realizzazione delle opere infrastrutturali strategiche di cui alla "legge obiettivo", prevista dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 190/2002, abrogando contestualmente il comma 6 del medesimo articolo, che prevede a tal fine l'utilizzo di quota parte dei fondi destinati alla realizzazione delle opere (allo stato costituiti da limiti di impegno), da stabilirsi annualmente con decreto interministeriale. Tale modifica normativa si rende necessaria in quanto l'articolo 4, comma 177, della legge n. 350/2003, nel riconfermare il divieto posto alle amministrazioni statali di contrarre

mutui attraverso il richiamo all'art. 54, comma 13, della legge n. 449/1997, ha fatto venir meno le disposizioni successive che ne hanno attenuato la portata prevedendo deroghe o eccezioni, tra cui l'art. 1, commi 5 e 6 del D.L. n. 15/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 62/2003, che autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per far fronte agli oneri in argomento.

L'articolo 30 (Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali e Museo della Shoah) riguarda la concessione in uso di beni culturali da restaurare. In particolare: il comma 1 prevede la concessione in uso a privati di beni culturali immobili e mobili, attualmente inutilizzati, da restaurare dietro pagamento di un canone fissato dall'Organo preposto alla tutela; il comma 2 consente la detrazione, dal canone di concessione, delle spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso e obbliga quest'ultimo a rendere fruibile il bene con le modalità e i tempi stabiliti. Il comma 3 stabilisce che i citati beni vengano individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene, invece, mediante procedimento ad evidenza pubblica.

Il comma 4 prevede la spesa per la realizzazione del Museo della Shoah. Si rappresenta la necessità di tale stanziamento, anche in considerazione dell'avanzato stato della fase propedeutica dei rapporti con i diversi soggetti interessati (comunità ebraiche, comune di Ferrara, provincia di Ferrara e Regione Emilia Romagna) volti alla sollecita realizzazione dell'iniziativa.

Articolo 31 (*interventi in materia di giustizia*). Relativamente al comma 1 si ritiene che, attualmente, non sia più giustificata l'esenzione dal pagamento del contributo unificato per i processi di valore inferiore a euro 1.100, atteso che il nuovo istituto del patrocinio a spese dello Stato nel processo civile consente una tutela rapida ed effettiva dei diritti delle fasce economicamente più deboli.

Al comma 2 si propone l'introduzione di un primo scaglione di valore cui è associato il contributo minimo di euro 30 per i processi di valore inferiore a euro 1.100, attualmente esenti.

Inoltre, si sottolinea che l'aumento dei restanti importi grava in misura del 10% sui primi tre scaglioni già esistenti e del 20% sugli altri, in modo da incidere maggiormente sulle cause di valore più elevato, che - sulla base di indagini effettuate a campione presso talune cancellerie - pagano oggi importi notevolmente inferiori rispetto a quelli che versavano in passato, contribuendo in maniera decisiva alla netta caduta degli incassi.

Per esigenze di razionalizzazione si sono arrotondati gli importi degli scaglioni, atteso che i precedenti, con ancora i centesimi, derivavano dalla conversione delle vecchie lire.

Al comma 3 si è ritenuto, di aumentare il contributo dovuto per i processi di esecuzione immobiliare che passa da euro 155 ad euro 200. Infatti l'attuale importo di 155 euro non è assolutamente commisurato alla complessa attività che deve svolgere la cancelleria per tali procedure (si pensi solo a tutta l'attività necessaria per fare pubblicità alle vendite, all'assistenza alle aste, all'attività di registrazione e trascrizione dei passaggi di proprietà).

Inoltre, un lieve aumento è proposto anche per i processi di opposizione agli atti esecutivi, il cui contributo passerebbe da euro 103,30 ad euro 120.

La modifica introdotta al comma 4 si rende necessaria perché altrimenti il pagamento del contributo minimo di euro 30, introdotto per le cause di valore sino ad euro 1.100, non opererebbe per i procedimenti dinanzi al giudice di pace. Tale intervento, in particolare, è auspicabile anche quale deterrente per la instaurazione di procedimenti contenziosi del tutto fittizi innanzi agli uffici del giudice di pace, oggi esenti da qualsivoglia onere economico e fonte, per di più, di considerevole peso, in termine di spesa, a causa delle indennità da corrispondere ai giudici all'atto della loro definizione con sentenza.

Il comma 5 prevede la riassegnazione al Ministero della giustizia delle maggiori entrate derivanti dai primi quattro commi al fine di consentire il pagamento dei debiti pregressi e per le spese di funzionamento.

Al comma 6 si è ritenuto di proporre l'introduzione di un tetto massimo dell'indennità mensile percepita dai giudici di pace in considerazione del fatto che il nuovo sistema di pagamento e rimborso della spese di giustizia delineato dal D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ha comportato che lo stanziamento iscritto in bilancio per le tale spesa costituisce, contrariamente al passato, un limite non più superabile.

Si è ritenuto di tenere fuori dal tetto massimo previsto le indennità che i giudici di pace percepiscono per la funzione di coordinamento (art. 15 L. n. 374/91), in considerazione del fatto che tale compenso, che concerne un numero limitato di giudici (soltanto i coordinatori), è ancorato a criteri fissi (organico dell'ufficio) quindi è facilmente quantificabile l'importo massimo erogabile nell'anno. Si è ritenuto di applicare tali disposizioni anche ai giudici tributari. Il comma 7 proroga di due anni la durata degli incarichi dei componenti delle commissioni tributarie.

Le disposizioni recate dai commi da 8 a 17 si sono rese necessarie in quanto gli accertamenti compiuti in sede ispettiva presso gli uffici giudiziari hanno evidenziato che spesso i corpi di reato, affidati in custodia a terzi e costituiti nella stragrande maggioranza dei casi da veicoli, rimangono sottoposti a vincolo anche molto tempo dopo la definizione del giudizio, con la conseguenza che permangono gli oneri di custodia a carico dell'erario anche quando sono cessate le esigenze processuali. Le cause di tali anomalie devono essere individuate oltre che, ovviamente, in talune ipotesi, in negligenze dei funzionari preposti al servizio, anche nella oggettiva difficoltà, dipendente dal sistema normativo, di tenere sotto adeguato controllo l'elevatissimo numero dei

casi, il che impedisce una razionale e tempestiva verifica della sorte di ciascun bene sequestrato.

Si è ritenuto, pertanto, necessario un intervento normativo che valga ad avviare un ampio e definitivo programma di eliminazione delle giacenze di autoveicoli presso le depositerie. In tal senso, un significativo precedente è offerto dall'iniziativa del Ministero dell'Interno che, nell'affrontare problemi di analoga natura, propostasi con riferimento ai veicoli sottoposti a misure di sequestro e sanzioni accessorie adottate ai sensi della disciplina vigente in materia di circolazione stradale, ha emanato disposizioni tese a realizzare un procedura straordinaria di alienazione dei veicoli giacenti.

Tali disposizioni hanno preso corpo in un primo articolato, contenente norme di rango primario (D.L. n. 269 del 30.9.2003, convertito nella L. n. 326 del 24.11.2003, *Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici*) e, successivamente, con procedimento a cascata, in un Decreto dirigenziale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20.4.2004 che vi ha dato compiuta attuazione.

Si è, pertanto, predisposta una speciale normativa che ha tenuto conto di tale significativa esperienza, adattando le menzionate disposizioni alle peculiari esigenze dell'Amministrazione giudiziaria.

Queste, in estrema sintesi, le linee guida seguite nella predisposizione dell'articolato:

- a) si è sottolineato che il procedimento di alienazione dei veicoli sequestrati presenta caratteri di straordinarietà: a tal fine sono state previste norme in deroga alla disciplina vigente, le quali, peraltro, risulteranno applicabili soltanto a situazioni di fatto maturate prima dell'entrata in vigore del Testo Unico n. 115/2002;
- b) si è provveduto a fissare dei criteri di individuazione dei veicoli interessati dal procedimento, tali da garantire che siano distrutti soltanto quei reperti

la cui giacenza è inutilmente onerosa. In particolare, si è fissato normativamente il presupposto in virtù del quale, una volta che l'Autorità giudiziaria abbia ritenuto che non sussistano più le esigenze che motivarono l'adozione del sequestro, il bene deve essere distrutto o alienato;

- c) si è salvaguardato il diritto del legittimo proprietario alla restituzione del bene;
- d) sono stati stabiliti, analogamente a quanto previsto nella normativa emanata su impulso del Ministero dell'Interno, dei forti abbattimenti tariffari per la liquidazione dei compensi ai custodi, prevedendosi, inoltre, che questi siano corrisposti in cinque ratei a partire dall'anno 2006, al fine di contenere, nell'immediato, eventuali aumenti di spesa sul capitolo delle spese di giustizia;
- e) sono state attribuite ad apposite commissioni istituite presso i tribunali ed i tribunali per i minorenni le concrete attività di dismissione;
- f) è stato previsto che il procedimento abbia una fase di impulso riferita alla cancelleria o segreteria giudiziaria ed una di necessaria collaborazione riferita ai custodi, invitati a dichiarare i reperti giacenti presso la propria struttura, in possesso delle caratteristiche necessarie per l'alienazione.

In altre parole, ai custodi viene proposto - in analogia a quanto stabilito nei recenti provvedimenti sopra menzionati - un procedimento abbreviato che valga a liberare le depositerie dai reperti obsoleti, dei quali si prevede la cessione ai custodi medesimi, e che consenta di operare una compensazione tra quanto dovuto dall'Erario a titolo di custodia e quanto gravante sui custodi a titolo di prezzo per l'acquisto dei rottami e degli altri veicoli.

Del resto, si rileva come non sia neppure equo che i custodi, per la medesima attività, vengano remunerati secondo un regime tariffario completamente diverso che comporta per le custodie giudiziarie risalenti nel

tempo un onere di spesa molto più elevato di quello stabilito per le custodie amministrative.

Il comma 18 si rende necessario in quanto l'art. 82 del Testo Unico, nel disciplinare le spese e l'onorario spettante al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, prevede, tra l'altro, che l'onorario e le spese al difensore sono liquidate dalla Autorità giudiziaria previo parere del Consiglio dell'Ordine.

L'obbligatorietà dell'acquisizione del parere presso il Consiglio dell'Ordine e l'inserimento dello stesso nel procedimento di liquidazione rendono evidente che si tratta di un passaggio necessario al fine del completamento dell'*iter* di liquidazione; conseguentemente, le spese sostenute dal difensore per ottenere il visto di congruità devono essere imputate tra quelle sostenute nell'espletamento del mandato difensivo e sono soggette a liquidazione a carico dello Stato.

Si ritiene, quindi, che l'acquisizione di tale visto di congruità possa essere abolito - così favorendo un contenimento delle spese - nella considerazione che la disposizione di cui all'art. 82 T.U. prevede che la liquidazione è disposta dalla Autorità giudiziaria nell'osservanza della tariffa professionale, di talché che gli importi non possono risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità.

Al comma 19 si propone l'adeguamento dell'importo forfettizzato (di cui all'art. 30 T. U.), che la parte che si costituisce in giudizio deve versare per le notificazioni eseguite dal funzionario di cancelleria a richiesta d'ufficio.

Si tratta, infatti, di un diritto di importo attualmente assai ridotto, che non è stato più ritoccato da svariati anni, e per di più non corrispondente al reale ammontare delle spese sostenute dall'Ufficio per le notificazioni. Infatti, ipotizzando una media di due notificazioni e considerato pure che il costo vivo di una raccomandata eccede la somma di 4 euro, si può pienamente cogliere l'assoluta

inadeguatezza degli importi - fermi dall'anno 1979 - attualmente previsti dalla tabella n. 1 allegata al Testo Unico, che vanno da un minimo di euro 2,46 (per il processo dinanzi al giudice di pace) ad un massimo di euro 4,93 (per il processo di esecuzione dinanzi al tribunale).

Si propone, pertanto, di stabilire una misura unica per il diritto in parola, aumentandolo sino alla somma di almeno 8 euro.

Il comma 20 reca l'abrogazione della tabella contenuta nell'allegato n. 1 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, in quanto conseguenza diretta della nuova disciplina.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

ART. 32 REDDITI IMMOBILIARI. LOTTA AL SOMMERSO

I commi da 1 a 3 recano modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973, al fine di consentire un'intensificazione dei controlli fiscali e del conseguente recupero dell'evasione.

In primo luogo, viene ampliata la tipologia degli atti nei quali deve essere indicato il numero di codice fiscale, prevedendone l'obbligo:

- nelle denunce di inizio di attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, nei permessi di costruire e negli altri atti in materia edilizia, adeguando il disposto del citato decreto n. 605 del 1973 alle nuove norme in materia edilizia;
- su tutti i contratti relativi all'erogazione dei servizi di pubblica utilità, estendendo la previsione attualmente vigente per i contratti di somministrazione di energia elettrica, anche a quelli relativi ai servizi telefonici, ed alla fornitura di acqua e gas.

Si introduce, poi, per le banche ed altri soggetti, l'obbligo di rilevare e tenere in evidenza il codice fiscale dei soggetti con i quali intrattengono rapporti od effettuano operazioni, al fine di rendere operativo l'interscambio telematico con l'Agenzia delle entrate dei dati relativi, così come previsto dalle modifiche apportate agli articoli 32 del DPR n. 600 del 1973 e 51 del DPR n. 633 del 1972;

Al fine di migliorare la quantità e la qualità delle informazioni trasmesse, con la modifica all'undicesimo comma dell'articolo 7 del decreto n. 605 del 1973, si prevede l'obbligo dell'invio telematico delle comunicazioni all'Agenzia delle entrate da parte dei soggetti esterni.

E' previsto, inoltre, l'obbligo, a decorrere dal 1° aprile 2005, di comunicare all'anagrafe tributaria i dati catastali identificativi degli immobili nei quali è erogato il pubblico servizio, al fine dei controlli della corretta applicazione sia dei tributi

erariali che dei tributi locali. All'attuazione di tale disposizione si provvede con decreto dei direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio.

I commi da 4 a 8 riguardano disposizioni per la revisione dei classamenti di fabbricati, mediante due procedimenti diversi volti a conseguire una maggiore equità sul piano fiscale ed a contrastare fenomeni di elusione e/o evasione fiscale. L'uno, contenuto nel comma 4, consente ai Comuni di richiedere la revisione su porzioni di territorio ai sensi del DPR 138 del 1998; l'altro, cui si riferisce il comma 5, innesca un procedimento per la revisione del classamento per singola unità immobiliare. La prima norma ben si adatta, essendo applicabile a comuni che abbiano articolato il proprio territorio in più microzone, agli enti di maggiore dimensione ed organizzazione. La seconda, al contrario, è utilizzabile anche, e forse soprattutto, dai comuni di minore dimensione.

In dettaglio, la norma del comma 4 prevede la revisione parziale dei classamenti su porzioni di territorio omogenee (microzone comunali), a seguito di specifica iniziativa del comune. In particolare, l'Ente locale verifica se sussiste per qualche microzona uno scostamento tra i valori catastali ed i valori di mercato, di immobili omogenei per destinazione funzionale, significativamente più elevato e sperequato rispetto allo scostamento medio esistente per l'insieme delle microzone comunali, e formula, se del caso, una richiesta di intervento, finalizzata all'eventuale revisione del classamento, al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio. Dopo aver esaminato la richiesta pervenuta e verificata la sussistenza dei presupposti, l'Agenzia del territorio attiva il procedimento revisionale dei classamenti, limitatamente alle microzone ritenute anomale e particolarmente sperequate. E' demandata all'Agenzia del territorio la formulazione di disposizioni tecniche per l'attuazione dei calcoli relativi ai valori suddetti.

La norma, quindi, può consentire, fino all'auspicata riforma del sistema estimativo catastale, di conseguire un obiettivo di equità fiscale, seppure parziale e sulle situazioni di maggiore discrasia.

Analogamente, la disposizione recata nel comma 5 prevede, come accennato, una nuova procedura per la rettifica del classamento. Tale procedura è fondata sulla facoltà offerta ai comuni di notificare direttamente agli interessati la richiesta di provvedere alle dichiarazioni in catasto, per le situazioni di fatto diverse rispetto a quanto censito nel catasto medesimo. In caso di inadempienza del soggetto interessato dalla notifica, subentra l'Agenzia del territorio che, verificata la situazione, procede al riclassamento ponendo gli oneri a carico dell'interessato. In questo modo si ritiene possibile recuperare situazioni di significativa sperequazione agendo puntualmente per singolo immobile. Si tratta, infatti, di intervenire prevalentemente su unità immobiliari destinate ad abitazione, incluse originariamente nelle categorie A3, A4 e A5 (economiche, popolari e ultrapopolari), e commerciali (ad esempio, magazzini e autorimesse trasformate in negozi), ovvero di fabbricati (ex-rurali) censiti nel catasto terreni, che la modifica dell'assetto tipologico intrinseco, nonché del tessuto urbano in cui sono inserite, ha rese di fatto di categoria più elevata. Ulteriori effetti positivi, quanto a contrasto dell'evasione e dell'elusione, potrebbero derivare dalla possibilità di individuare immobili mai dichiarati in catasto e di procedere al loro censimento con le medesime modalità.

Al fine di rendere più incisiva la disposizione del comma 5 e quindi a completamento della stessa si pongono i commi 6 e 7. In effetti, risulta indispensabile favorire la dichiarazione spontanea di quanti avrebbero dovuto dichiarare le variazioni intervenute sull'immobile al catasto ed invece non hanno adempiuto e quindi hanno mantenuto il preesistente classamento. A tal fine il comma 6 prevede una deroga alle disposizioni attuali (art. 74 della legge 342 del 2000) che fanno decorrere gli effetti di tutte le modificazioni di rendite dalla data della notifica a cura dell'ufficio. L'effetto fiscale delle nuove rendite catastali, conseguenti alla variazione del classamento intervenuta a seguito della richiesta del comune di cui al comma 5, si produce dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferisce la mancata

presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

Il comma 7, invece, prevede l'inasprimento della sanzione per la mancata o tardiva presentazione in catasto delle dichiarazioni di nuova costruzione, ovvero di variazione delle unità immobiliari già censite che abbiano subito mutamento nello stato, consistenza e destinazione. In tal modo, peraltro, le sanzioni diverrebbero allineate a quelle attualmente vigenti ai casi di mancata presentazione delle variazioni di coltura in ambito del catasto terreni.

In tal modo si incentiva chi è inadempiente a regolarizzare la sua posizione prima della eventuale notifica del comune, in quanto verrebbe, nel caso, a sostenere solo la maggiore sanzione prevista dal comma 7, mentre, in caso di notifica del comune, l'eventuale nuova rendita potrebbe scattare anche con riferimento a periodi d'imposta precedenti, in dipendenza della data accertata dal comune entro cui il soggetto avrebbe dovuto presentare le variazioni in catasto.

Il comma 8, infine, riguarda i provvedimenti che l'Agenzia del territorio dovrà emanare per la gestione tecnico-applicativa della norme qui indicate.

Con il comma 9 si introduce una modifica in ambito della tassazione dello smaltimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani (TARSU), specificando che il parametro della superficie, cui è commisurato l'importo della tassa, non deve essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale, così come definita nel DPR 138 del 1998. In questo modo, oltre a rendere univoco a livello nazionale il contenuto del parametro superficie, si mira a contrastare le situazioni di elusione ed evasione che oggi si registrano per ciò che concerne la TARSU. Infatti, la superficie dell'unità immobiliare, una delle componenti principali per il calcolo della tassa (ma anche della tariffa prevista in sostituzione della TARSU), è di norma acquisita dai comuni su base dichiarativa risultando di impossibile accertamento e quindi in media sensibilmente inferiore a quella effettiva. Di fatto, le risultanze di attività di accertamento svolte da alcune amministrazioni locali hanno evidenziato elevati tassi

di recupero delle suddette aree elusive ed evasive (fino al 25-30 per cento), ascrivibili in larga misura alla richiamata circostanza. Per altro verso, è da ricordare come l'Agenzia del territorio stia sviluppando da tempo un processo di determinazione delle suddette superfici per finalità revisionali, in base ai criteri fissati dal DPR 138 del 1998. Le disposizioni normative ipotizzate, integrative di quelle attualmente vigenti (articolo 70, comma 3, del decreto legislativo n. 507 del 1993) consentono in via transitoria di fornire ai comuni un efficace strumento di contrasto all'elusione ed evasione del settore, attraverso la fornitura dei dati catastali disponibili e la individuazione di una soglia minima di superficie cui riferire il calcolo della tassa. Sono anche previste, peraltro, specifiche azioni promosse dai comuni nei riguardi degli interessati, laddove il dato catastale sia carente o inesatto, al fine di completare o migliorare la qualità dei dati di superficie e più in generale della banca dati catastale.

I commi da 10 a 13 contengono disposizioni coordinate finalizzate a consentire una più efficace azione di contrasto di fenomeni di elusione e di evasione delle imposte nel campo della locazione immobiliare.

In particolare, il comma 10 prevede che non si procede alla liquidazione dell'imposta complementare di registro, nella sua accezione di maggiore imposta dovuta in conseguenza di accertamenti operati dall'amministrazione tributaria dai quali emerga un imponibile diverso da quello apparente, qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili iscritti in catasto con attribuzione di rendita risulti contrattualmente stabilito in misura non inferiore al dieci per cento del valore dell'immobile calcolato moltiplicando il reddito risultante in catasto, aumentato del 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per il coefficiente previsto all'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, come integrato da ultimo con l'articolo 1-bis del

decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191.

In tutta evidenza, stante la sua natura limitatrice delle attività di accertamento degli uffici, la disposizione nulla innova rispetto all'obbligo di pagamento dell'imposta per i contratti di durata poliennale di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Il comma 11 dello stesso articolo inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'articolo 41-ter che al comma 1 prevede l'inapplicabilità delle disposizioni in materia di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, contenute negli articoli 32, comma 1, n. 7), 38, 40 e 41-bis del citato decreto n. 600 del 1973, relativamente ai redditi di fabbricati derivanti da contratti di locazione qualora dichiarati in misura pari o superiore al maggiore importo fra il canone di locazione risultante dal contratto, abbattuto della deduzione forfetaria del 15 per cento, e il 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni.

Il comma 2 del suddetto articolo 41-ter prevede una presunzione relativa di esistenza di un contratto di locazione anche per i quattro anni precedenti quello nel quale è stato accertato un rapporto di locazione di cui è stata omessa la registrazione. In tal caso, ai fini della determinazione del reddito, si presume, infatti, che l'importo del canone sia pari al 10 per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del citato decreto n. 131 del 1986. Con il comma 12 dell'articolo 32 si prevede di delimitare la portata delle disposizioni di cui ai precedenti commi 10 e 11 ai contratti di locazione diversi da quelli stipulati o rinnovati in regime di canoni concordati.

In relazione all'obbligo imposto, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191,

a chiunque ceda la proprietà o, per un periodo di tempo superiore ad un mese, il godimento di un fabbricato, di dare comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza dei dati riguardanti l'ubicazione dell'immobile, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene stesso, il comma 13 del presente articolo dispone che il modello (approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e dell'Agenzia delle entrate), da utilizzare per l'effettuazione della comunicazione sia inoltrato in modalità telematica all'Agenzia delle entrate. La stessa Agenzia è tenuta a rendere disponibile il citato modello gratuitamente e in modalità telematica. La comunicazione è effettuata dai soggetti obbligati anche tramite gli intermediari autorizzati alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed IVA individuati nell'articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998 (regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto), ovvero avvalendosi degli uffici dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate, inoltre, è tenuta a fornire, sempre in modalità telematica, avviso dell'avvenuta ricezione della comunicazione e a comunicare i dati acquisiti al Ministero dell'interno. Il comma, infine, precisa che la presentazione per la registrazione dell'atto di cessione del fabbricato equivale all'obbligo della comunicazione.

Il comma 14 estende l'obbligo della comunicazione previsto dal citato articolo 12 del decreto legge n.59 del 1978 ai soggetti che esercitano l'attività di intermediazione immobiliare. Questi sono tenuti, a pena di sanzione amministrativa (determinata, ai sensi del quarto comma del citato articolo 12, nell'ammontare compreso tra lire 200 mila e lire tre milioni), a comunicare ogni operazione (indipendentemente dalla durata per le operazioni diverse dalla cessione) di cui hanno avuto diretta conoscenza per avervi concorso od assistito in ragione della loro attività. La reiterazione della violazione è sanzionata, su segnalazione dall'Agenzia delle entrate, con la sospensione dell'attività per la durata di un mese. Competente ad

irrogare questa sanzione è il sindaco del comune in cui opera l'intermediario immobiliare.

Con il comma 15 viene introdotta una disposizione sanzionatoria che prevede la nullità dei contratti di locazione o di costituzione di diritti di godimento comunque stipulati nell'ipotesi di mancata registrazione degli stessi.

ART. 33 CONTRASTO ALL'EVASIONE IN MATERIA DI IVA

Con il comma 1 si riduce il limite di volume d'affari stabilito per l'esonero dalla presentazione in via telematica delle dichiarazioni da 50 milioni di lire a 10.000 euro, ampliando, in tal modo, il numero delle persone fisiche che dovranno necessariamente effettuare la presentazione telematica delle dichiarazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'IRAP all'IVA).

La modifica prevista si inserisce nel processo di modernizzazione della pubblica amministrazione tendente a favorire l'aumento della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici, al fine di accelerare i tempi di controllo delle dichiarazioni fiscali.

Ciò comporta un vantaggio anche per i contribuenti in quanto vi sarà una notevole riduzione dei tempi relativi ai rimborsi d'imposta.

Il comma 2, alla lettera a), nel prevedere l'introduzione del comma 4-bis nell'articolo 8-bis del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dispone che entro il mese di febbraio di ciascun anno il contribuente deve presentare un elenco in cui sono indicati i propri clienti e i fornitori che siano titolari di partita IVA.. La reintroduzione dell'obbligo di presentazione dei cosiddetti "elenchi clienti e fornitori" si è resa necessaria al fine di permettere all'Amministrazione di effettuare controlli più analitici confrontando i dati del contribuente preso in esame con quelli di altri soggetti. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione di tali elenchi i contribuenti

che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'IVA. di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno disciplinati il contenuto e le modalità di presentazione per via telematica dei cennati elenchi.

Con la successiva lettera b) viene apportata una modifica al comma 6 dello stesso articolo 8-*bis* del D.P.R. n. 322. Tale modifica dispone che venga applicata la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre che per il mancato invio della comunicazione prevista dal comma 1 del citato articolo 8-*bis*, anche per l'omesso invio degli elenchi clienti e fornitori, nonché per l'invio della predetta comunicazione e degli elenchi stessi con dati incompleti o non veritieri.

Il comma 3 novella l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, (regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo all'immatricolazione, ai passaggi di proprietà e alla reimmatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi). prevedendo ulteriori adempimenti (comunicazione del numero identificativo intracomunitario), a carico dei soggetti d'imposta che effettuano acquisti intracomunitari di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi. I soggetti d'imposta sono tenuti a comunicare anche il codice fiscale del fornitore e il numero di telaio del mezzo se esistono precedenti passaggi interni di proprietà. Le comunicazioni devono essere effettuate anche in caso di cessioni intracomunitarie o di esportazione dei detti veicoli.

Il comma 4 dispone che, con decreto interdirigenziale, del Ministero delle infrastrutture e dell'Agenzia delle entrate venga data attuazione alla novella contenuta nel comma 3.

Il comma 5 prevede la stipula di un'apposita convenzione (tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane) per regolare la procedure di trasmissione telematica delle comunicazione disposte al comma 3.

Le norme illustrate permettono di realizzare una “tracciatura” degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, di provenienza intracomunitaria, nuovi o considerati tali dalla normativa fiscale.

La comunicazione, da parte degli operatori economici, all’Amministrazione finanziaria, per il tramite dello sportello telematico dell’automobilista, dei dati della controparte e del numero di telaio dei mezzi acquistati o ceduti contribuisce a contrastare il fenomeno delle frodi IVA nel settore del commercio degli autoveicoli, con controlli tempestivi da parte degli organi preposti.

L’attività di monitoraggio e di controllo, effettuata generalmente in una fase precedente l’immatricolazione, non prevede ulteriori oneri e responsabilità a carico dell’acquirente finale e può fornire allo stesso un’ulteriore garanzia sul corretto adempimento degli obblighi vigenti da parte degli operatori economici del settore.

La disposizione del comma 6 introduce per il prestatore o cedente, che riceve dal proprio cliente una lettera d’intento, l’obbligo di trasmettere in via telematica, entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella stessa secondo le modalità determinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. La finalità di questa norma è quella di contrastare i fenomeni di frode facendo in modo che il cedente dia notizia all’ufficio finanziario delle cessioni che effettua senza applicazione dell’imposta nei confronti dei propri clienti, in quanto gli stessi hanno realizzato cessioni alle esportazioni in misura superiore al 10 per cento del volume d’affari registrato nell’anno solare precedente.

Con il comma 7 si prevede che l’Agenzia delle entrate condivida le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento, ricevute dal cedente o prestatore, con gli altri organi preposti a controlli in materia di IVA. Lo scambio di flussi di notizie tra gli organi dell’Amministrazione finanziaria consentirà di combattere più efficacemente i fenomeni di evasione fiscale.

Il mancato invio da parte del cedente o prestatore della comunicazione in via telematica è punito (comma 8) con la sanzione prevista dall’art. 7, comma 3 del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; è parimenti sanzionato l'invio con dati inesatti o incompleti. In tali circostanze, ai sensi del comma 9, è disposta anche la responsabilità solidale con il soggetto acquirente dell'imposta evasa.

Il comma 11 introduce nella disciplina IVA una disposizione (art. 60-bis) in materia di solidarietà nel pagamento dell'imposta.

Al fine di rendere più efficace il contrasto alle frodi IVA, anche di ambito comunitario, in particolare per quelle di natura complessa che conducono spesso ad una infruttuosa attività di riscossione, viene introdotta una disposizione che rinvia ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'individuazione dei beni e dei servizi per i quali, in ragione di analisi di rischio di frode effettuate dall'Agenzia delle Entrate, dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza, trovi applicazione una responsabilità solidale del cessionario, a condizione che sia soggetto agli obblighi previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, per la riscossione dell'imposta non versata o non pagata dal cedente o dal prestatore.

La norma, in sintonia con l'art. 21 comma. 3 della Direttiva CEE n. 388/1977, intende costituire uno strumento agevolativo della riscossione dell'IVA quando sussistono elementi certi sulla non economicità di talune operazioni commerciali.

La norma che si propone è consigliata, per il suo forte connotato di deterrenza, dalla Commissione Europea (Comm. 2004/260 del 16 aprile 2004), ed è già in vigore in altri Paesi UE, tra cui il Regno Unito, con applicazione su due settori particolari, il commercio di telefoni cellulari e di personal computers ed accessori.

Il nuovo articolo 60-bis prevede che i casi di acquisto e di vendita a prezzi inferiori al valore normale di mercato prefigurino le condizioni economiche al realizzarsi delle quali vi sia la responsabilità del cessionario "soggetto IVA", per le ipotesi di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente.

Inoltre, viene delimitato l'ambito di operatività dell'inversione dell'onere della prova da parte del contribuente.

ART. 34 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Con il presente articolo è introdotto a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005 l'istituto della pianificazione fiscale concordata.

La finalità dell'istituto consiste nell'affiancare ad un'attività di accertamento che utilizza gli esiti degli studi di settore per il controllo dei ricavi dichiarati, e quindi dei redditi imponibili, un'attività persuasiva finalizzata a determinare anticipatamente i redditi di un triennio, consentendo certezza di gettito per l'erario e la possibilità di pianificare la variabile fiscale per le aziende ed i professionisti

I soggetti interessati all'applicazione dell'istituto sono i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni nei cui confronti trovano applicazione gli studi di settore (soggetti con volume d'affari entro i 5 milioni di euro).

Non sono ammessi al concordato preventivo triennale (comma 2) i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:

- si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003;
- non erano in attività al 1° gennaio 2002;
- hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003; non si tiene conto di quelli di cui all'articolo 85, primo comma, lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- non hanno presentato la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per i periodi d'imposta 2002 e 2003.

L'istituto si sostanzia nella preventiva definizione per un triennio della base imponibile tipica dell'attività svolta, non tiene quindi conto degli eventuali componenti positivi o negativi di reddito aventi natura straordinaria.

E' prevista la formulazione di una proposta individuale per il singolo contribuente, effettuata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengano conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati, anche

prospettici, sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, anche al fine di tener conto dell'obiettivo del recupero dell'evasione, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al soggetto contribuente (accertamenti, esiti di controlli e verifiche, etc.).

L'adesione (comma 3) si realizza attraverso l'accettazione degli importi proposti per ogni contribuente dall'Agenzia delle entrate. L'eventuale contraddittorio presso gli uffici sul territorio dovrebbe essere previsto solo per i casi in cui è possibile "documentare" da parte del contribuente una evidente infondatezza della proposta (variazione degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività, specifiche situazioni individuali che condizionano lo svolgimento dell'attività le quali o non sono conosciute dall'amministrazione, ovvero divergono, all'attualità, sensibilmente rispetto al passato etc.).

L'eventuale fuoriuscita anticipata dall'accordo è consentita (comma 9) in ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili da verificare a seguito di controlli da parte dell'Agenzia e della Guardia di Finanza.

Aderendo alla proposta il contribuente si impegna a dichiarare il reddito tipico definito per ogni singolo anno del triennio relativo all'attività svolta.

In contropartita ottiene (comma 6):

- l'inibizione dei poteri di accertamento (sia analitici che presuntivi) per quanto attiene alla gestione dell'attività tipica. In altri termini il potere di accertamento residua solo con riferimento alle eventuali componenti di reddito straordinarie e nelle ipotesi di frodi (utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti);

- l'assoggettamento ad aliquota agevolata degli eventuali maggiori imponibili tipici dichiarati, rispetto a quelli oggetto del concordato;

- la non debenza dei contributi previdenziali per la parte di reddito tipico eccedente quello concordato, è comunque consentita la contribuzione su base volontaria;

E' prevista la sospensione degli obblighi di certificazione dei ricavi o dei corrispettivi (fatture, scontrini fiscali e ricevute) considerato che il soggetto, al termine del triennio, anche in ragione del trend dei suoi ricavi, potrà stipulare un nuovo accordo per il triennio successivo, ed attesa la valenza che tali obblighi strumentali hanno ai fini della corretta applicazione dell'IVA.

Il presente articolo prevede, inoltre, che le disposizioni attuative delle disposizioni illustrate siano adottate con apposito regolamento ministeriale con il quale, fra l'altro, saranno individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, verrà inviata la proposta. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno, inoltre, definite le modalità di invio delle proposte anche in via telematica al contribuente, nonché le modalità di adesione.

Nei commi da 13 a 20 si introducono modifiche alla disciplina degli studi di settore ed, in particolare, si prevede la loro revisione d'intesa con le associazioni professionali e di categoria, nonché il loro aggiornamento annuale sulla base delle elaborazioni dell'ISTAT.

Il comma 13 prevede, infatti, la revisione periodica quadriennale degli studi di settore. Entro i quattro anni dall'approvazione dello studio o dalla sua revisione, ciascun studio è revisionato d'intesa con le associazioni professionali e di categoria, per tener conto dei mutamenti intervenuti nel settore (es. introduzione di nuovi processi produttivi, individuazione di nuove aree di mercato, innovazioni tecnologiche, ecc.). La disposizione, inoltre, prevede l'aggiornamento periodico annuale, automatico, delle risultanze degli studi di settore in relazione ai dati economici settoriali desunti dalla contabilità nazionale che saranno posti a base della elaborazione, da parte dell'ISTAT, di specifici indici, differenziati per settore, territorio e dimensione dei soggetti interessati, che dovranno essere forniti all'Agenzia delle entrate affinché si possa procedere alla predetta revisione.

La disposizione contenuta nel comma 14 intende rafforzare l'attività dell'Agenzia delle entrate in materia di accertamento, in coerenza con il mutato contesto organizzativo di riferimento derivante dall'istituzione delle Agenzie fiscali.

Il presente comma 14, al fine di accelerare l'acquisizione delle informazioni al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e migliorare la qualità dei dati, potenziando anche in tal modo l'efficacia dell'attività di controllo, prevede l'obbligo della presentazione delle dichiarazioni fiscali esclusivamente in via telematica per i contribuenti obbligati alla dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Le disposizioni recate dai commi 15 e 16, nel rispetto degli ordinari termini decadenziali previsti in materia di imposte sui redditi e del valore aggiunto, consente di procedere con maggiore immediatezza e tempestività all'attività di controllo ed alla notifica dei conseguenti avvisi di accertamento, rafforzando, in tal modo, l'efficacia complessiva dell'azione e la tutela della pretesa erariale.

Si prevede che, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, gli uffici possano procedere alla notifica di avvisi di accertamento parziale qualora emergano elementi certi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato (ai fini delle imposte sui redditi) nonché di corrispettivi in tutto o in parte non dichiarati (ai fini dell'imposta sul valore aggiunto).

Ai commi 17 e 18 si prevede la possibilità di procedere ad accertamento sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, nonché sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, comma 181, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento sia alle medesime categorie reddituali che (come già previsto) con riferimento alle altre categorie reddituali. E' espressamente previsto altresì che detti accertamenti siano eseguiti senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con

riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nonché all'accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale.

Con il comma 19, mediante la soppressione dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, si prevede inoltre che gli accertamenti sulla base degli studi di settore possano essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria nonché di quelli esercenti arti e professioni con le medesime disposizioni regolanti gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata.

Con il comma 20, in considerazione del rafforzamento degli strumenti di accertamento sopra indicati, si consente l'adeguamento, in sede di dichiarazione annuale, senza il pagamento di sanzioni e interessi, agli studi di settore, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive; ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; l'adeguamento deve essere operato entro i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Con il comma 21 si prevede l'obbligo per l'agenzia delle entrate, in ossequio alle disposizioni dello statuto dei contribuenti, di inviare apposita comunicazione ai contribuenti, qualora, dai controlli automatizzati, emerga un'imposta o una maggiore imposta dovuta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche soggetta a tassazione separata, con l'allegazione del modello di pagamento. Con la medesima disposizione si prevede, conseguentemente, la possibilità di iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento, con l'applicazione di interessi e sanzioni.

Il comma 22 prevede, modificando i commi 2 e 1 rispettivamente degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, con riferimento alle dichiarazioni presentate al 1° gennaio 1999, che gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Con il comma 23 è prevista una nuova disposizione che reintroduce la fattispecie di reato di omesso versamento di ritenute operate e certificate già prevista dal decreto legge n. 429 del 1982 e successive modificazioni. La constatata frequenza del fenomeno ed il danno che da tali comportamenti deriva all'erario, rendono necessario assicurare tutela penale all'interesse protetto della corretta e puntuale percezione dei tributi, ancor di più quando il comportamento dell'omesso versamento è posto in essere da soggetti quali i sostituti d'imposta che trattengono per riversare all'erario tributi di altri soggetti che con essi hanno rapporti: i sostituiti. La fattispecie si configura, in armonia con le previsioni del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quale delitto sanzionato con la pena della reclusione da sei mesi a due anni.

Il comma 24 riguarda la modifica apportata al comma 1 dell'articolo 49 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che è finalizzata a potenziare l'attività di riscossione consentendo ai concessionari, nell'ambito della riconosciuta autonomia di gestione, l'utilizzo di tutti gli strumenti previsti dalle norme ordinarie per la tutela del credito iscritto a ruolo, eliminando ogni possibile dubbio sulla loro legittimazione ad agire e rendendo in tal modo maggiormente efficace il sistema di riscossione. Il riferimento è alle azioni conservative (artt. 2900 e 2901 c.c.), cautelari (art. 2905 c.c.), all'impugnazione della rinuncia all'eredità (art. 524 c.c.) e ad ogni altra azione ordinaria

Il comma 25 reca, oltre ad una disposizione di coordinamento relativa alle nuove azioni di tutela del credito, una modifica [lettera a)] relativa al discarico per inesigibilità del concessionario, prevedendo che sia causa di perdita del diritto al discarico la mancata notificazione della cartella nei nuovi termini ora previsti in maniera differenziata per ruoli ordinari e straordinari.

Con il comma 26, sono apportate modifiche alle disposizioni in materia di riscossione contenute negli articoli 12, 19 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In particolare:

- la modifica all'articolo 12, comma 3, dispone che nel ruolo deve essere contenuta (unitamente alle altre indicazioni, in mancanza delle quali non può procedersi all'iscrizione) anche la specificazione del tipo di ruolo (ordinario o straordinario), che determina il diverso regime di notifica della cartella previsto dal nuovo articolo 25;

- la modifica all'articolo 19, comma 4-bis, è finalizzata ad eliminare possibili vincoli all'attività del concessionario nei confronti del garante inadempiente, atteso che letteralmente il termine "espropriazione forzata" identifica soltanto una forma di esecuzione forzata (quando il diritto fatto valere ha per oggetto un'obbligazione di danaro) e quindi, ad esempio, potrebbe essere contestata l'iscrizione di ipoteca a carico del garante, ovvero l'iscrizione del fermo di beni mobili registrati.

- la modifica all'articolo 25, comma 1, reintroduce un termine per la notifica della cartella, a pena di decadenza, diversificato in ragione della specie del ruolo (ordinario o straordinario), assolvendo alla duplice funzione di colmare il vuoto legislativo, a tutela del contribuente, determinato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 193 del 2001 che aveva espunto qualsiasi termine di decadenza per la notifica della cartella e di avvicinare il momento dell'accertamento a quello della riscossione, rendendo, conseguentemente, più efficiente ed efficace il sistema di riscossione coattiva.

I commi 27 e 28 recando modifiche agli articoli 8 e 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, in tema di accertamento con adesione, e 48 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in tema di conciliazione giudiziale, uniformano la materia di tali garanzie alla disciplina della rateazione delle imposte iscritte a ruolo, ex articolo 19 del d.P.R. n. 602 del 1973 ed assolvono al duplice scopo di prevedere che le garanzie vengano rilasciate soltanto da alcuni soggetti particolarmente qualificati, al fine di prevenire i rischi di inadempimento, e di snellire le procedure di recupero coattivo.

Il comma 29 reca disposizioni relative alla decorrenza delle norme sopra descritte in tema di consegna del ruolo e di notifica della cartella: si prevede che tali

disposizioni si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° gennaio 2005.

Le disposizioni contenute nei commi 30, 31 e 32 consentono all’Agenzia delle entrate di procedere al recupero di crediti d’imposta indebitamente fruiti dai contribuenti con uno specifico atto da motivare e notificare ai contribuenti interessati prima dell’iscrizione a ruolo; in tal modo i contribuenti interessati, prima dell’iscrizione a ruolo, riceveranno apposito atto, impugnabile avanti le commissioni tributarie, con la esplicita indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che sostengono la pretesa dell’Amministrazione.

La norma è pertanto finalizzata a rafforzare ed estendere gli strumenti di “compliance” tra fisco e contribuenti, in coerenza con i principi posti dalle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212. L’ultimo periodo del comma in questione, precisa, in particolare, che la nuova procedura di recupero dei crediti d’imposta non si applica a quelle attività di recupero di particolari somme oggetto di discipline legislative speciali dettate a seguito di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Il comma 33 dispone che, in deroga ai principi di efficacia temporale delle norme tributarie, sanciti dall’art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente), i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo previsti dall’art. 17, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell’anno 2003. Per garantire la necessaria qualità dei ruoli, si rende opportuno differire di un anno il termine di decadenza per le iscrizioni a ruolo afferenti le dichiarazioni presentate nel 2003, considerato che l’art. 2, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) ha esteso la sanatoria agli omessi ritardati versamenti relativi al periodo d’imposta 2002, rendendo necessario anche per tale annualità il trattamento delle dichiarazioni integrative, e che si deve procedere,

altresi, alle iscrizioni a ruolo ai sensi dell'articolo 7, comma 5, dell'articolo 8, comma 3 e dell'articolo 9, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

Il comma 34 prevede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (potestà regolamentare generale delle province e dei comuni), che il versamento dell'imposta comunale sugli immobili si esegue attraverso l'utilizzazione del modello di pagamento unificato, mod. F24, come già previsto per le altre imposte di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il comma 35 aggiunge al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l'articolo 75-bis il quale prevede che il concessionario della riscossione, prima di procedere al pignoramento presso terzi ai sensi dell'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile può avvalersi della facoltà di chiedere ai soggetti terzi, debitori nei confronti del soggetto iscritto a ruolo, di dichiarare per iscritto le cose o le somme da loro dovute al creditore.

Il comma 36 prevede la riscossione mediante ruolo delle somme dovute, per inadempimento, dall'incaricato del servizio di intermediazione all'incasso, ovvero dal suo garante.

Il comma 37 prevede la proroga al 31 dicembre 2005 della durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione.

ART. 35 DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO

L'articolo reca una serie di disposizioni che consentiranno di accelerare e rendere ancora più efficiente l'attività di valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato.

In particolare, il comma 1 ha ad oggetto i casi di comproprietà di cespiti immobiliari tra Stato e altri soggetti pubblici o privati ovvero quelli di immobili

gravati da diritti reali (usufrutto, nuda proprietà, fondi interclusi). Tali ipotesi interessano lo Stato in quanto titolare di quote immobiliari acquisite a seguito di comunioni c.d. incidentali derivanti da debito di imposta o da eredità giacenti. Si tratta in gran parte di terreni o abitazioni di scarsa rilevanza in termini di superfici e di valore in ordine ai quali si configurano solo oneri per lo Stato in quanto l'assenza della disponibilità totale del bene ne compromette la gestione e l'utilizzo. Analogo discorso vale per gli immobili della medesima provenienza gravati da diritti reali ovvero per i fondi interclusi.

Per tali fattispecie si riscontrano, stante la particolarità della situazione, difficoltà di collocazione sul mercato dei diritti spettanti alla proprietà statale e pertanto si sostanziano esclusivamente in un onere per lo Stato sia fiscale sia gestionale. In considerazione di quanto sopra la disposizione del comma 1 prevede la possibilità che l'Agenzia del demanio sia autorizzata a procedere a vendere in blocco a soggetti terzi, a trattativa privata, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi, nonché i diritti reali su immobili, ad un prezzo stimato complessivamente in ragione della particolare condizione giuridica e difficile commerciabilità dei beni con la previsione di deroghe ad eventuali titolari di diritti sui medesimi.

I commi da 2 a 5, recano norme finalizzate a regolare il trasferimento in favore dei Comuni di aree di proprietà statale interessate da opere di urbanizzazione. Infatti, sussistono numerose ipotesi in cui i Comuni hanno provveduto, spontaneamente e a proprie spese, ad eseguire opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o parcheggio, ecc.) e/o secondaria (asili nido, scuole dell'obbligo, mercati di quartiere ecc.) — vedi art. 4 legge n. 847 del 1964 - su aree di proprietà dello Stato. Per tali fattispecie, il comma 2 dispone il trasferimento in proprietà ai Comuni che ne facciano richiesta: le aree così trasferite andranno a far parte del patrimonio indisponibile dei Comuni, con il vincolo di alienabilità per 10 anni. Il corrispettivo del trasferimento, ai sensi del comma 4, è determinato in modo automatico (in analogia con le previsioni di cui all'art. 5 bis della legge n. 212 del

2003) sulla base di valori tabellari da aggiornarsi per ogni anno successivo al 2005 nella misura dell'8 per cento annuo.

Le procedure per l'alienazione ordinaria dei beni immobili dello Stato diversi da quelli oggetto delle speciali procedure disciplinate dal decreto-legge n. 351 del 2001, e dal decreto-legge n. 269 del 2003, sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto a quella prevista dalla legge n. 783 del 1908 e dal relativo regolamento attuativo. Ciò ha comportato l'obbligo di porre in essere attività complesse ed ampiamente superate dai nuovi indirizzi gestionali del patrimonio immobiliare dello Stato improntati a criteri di economicità e di redditività. Al fine di superare tali criticità, il comma 6 prevede un adeguamento dei limiti per il ricorso alla trattativa privata, fissandoli in euro 200.000, fermo restando, per importi superiori, l'adozione dell'asta pubblica. Viene garantita la massima trasparenza prevedendo che si possa procedere alla trattativa privata solo dopo l'infruttuoso espletamento di una procedura di invito pubblico ad offrire mediante sistemi informatici.

Sempre in tema di procedure di alienazione, con il comma 7, vengono introdotti limiti di valore a partire dai quali sia esercitabile il diritto di prelazione in favore degli enti locali territoriali previsto dal comma 113 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996. La necessità di regolamentare l'esercizio di tale diritto collegandolo altresì alla tipologia e al valore degli immobili nasce dalla considerazione che l'interesse degli enti si appunta su quei cespiti che possono consentire un uso per finalità istituzionali con determinati requisiti e dimensioni. In particolare, si prevede che non possa essere esercitato il diritto di prelazione degli enti locali per le vendite di cui al comma 6 sopra illustrato e per quelle fatte dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, dopo un'asta pubblica andata deserta, di immobili di valore inferiore a 500.000. Inoltre, in caso di vendite a trattativa privata, dopo asta pubblica andata deserta, di immobili di valore superiore al predetto limite di 500 mila euro, viene fissato un termine di quindici giorni per l'esercizio della prelazione degli enti locali. Relativamente agli immobili non destinati ad uso abitativo, con il comma 8 si

estende il diritto di prelazione all'acquisto di cui all'articolo 3, comma 99 della legge n. 662 del 1996, così come modificato dal comma 15 dell'articolo 43 della legge n. 388 del 2000, anche ai meri detentori degli immobili purché in regola con il saldo delle debenze pregresse.

Con il comma 9, viene introdotta la condizione di reciprocità relativamente alla applicazione della legislazione (legge n. 390 del 1986) che consente di utilizzare immobili di proprietà dello Stato, tra gli altri, agli Enti locali per le proprie finalità istituzionali, usufruendo di un canone agevolato. Nell'ambito di un contesto caratterizzato da una sempre più rilevante autonomia anche sotto il profilo finanziario degli enti locali, si prevede le agevolazioni in materia di canone valgano anche nelle ipotesi in cui siano Amministrazioni dello Stato ad utilizzare, per finalità governative, immobili di proprietà degli Enti locali medesimi.

In materia di permuta, con il comma 10 si prevede l'abrogazione del regio decreto 10 settembre 1923, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 (recante la disciplina della "Permuta di immobili demaniali ad uso di Amministrazioni governative con altri immobili da destinare agli stessi o ad analoghi usi"). Tale normativa può ritenersi superata di fatto da nuovi strumenti, quali Accordi di Programma e Conferenze di servizi, che maggiormente si prestano a soddisfare interessi ed esigenze comuni che interessano più soggetti. Pur tuttavia la mancata espressa abrogazione della norma in esame, del tutto incoerente con il nuovo quadro normativo, limita l'azione e rende difficile il coordinamento a livello normativo.

Con il comma 11 si prevede una procedura di trasferimento automatico in proprietà ai comuni, a titolo gratuito, degli alloggi di proprietà statale, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento, per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, già oggetto della disposizione di cui all'articolo 2 delle legge n. 449 del 1997. Da tale procedura automatica restano comunque esclusi gli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 137 del 1952 in quanto sottratti alle

disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 449 del 1997 per essere alienati direttamente agli aventi diritto.

Il comma 12 interviene a modificare l'articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003, in materia di immobili della Difesa. In particolare, si prevede che il Ministero della difesa, di concerto con l'Agenzia del demanio, individui — entro il 31 gennaio 2005 — immobili di cui il medesimo Dicastero abbia comunque l'uso, e che siano da dismettere in favore della Agenzia del demanio in quanto inutili per i fini istituzionali del Ministero. Gli immobili individuati e consegnati all'Agenzia del demanio in base alla procedura sopra descritta saranno stimati dalla medesima Agenzia e assoggettati sia procedure di valorizzazione di cui al decreto-legge n. 351 del 2001 che a quella introdotta con le disposizioni dei commi da 6 a 8 dell'articolo in commento. Si prevede, inoltre, che il Ministero della difesa, per le sue esigenze, riceva, anche attraverso anticipazioni finanziarie della Cassa Depositi e Prestiti, una quota — fino al 50% - del valore di stima, determinato dalla Agenzia del demanio; il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a rimborsare la Cassa con i proventi delle dismissioni degli immobili. Infine, vengono disciplinate le modalità per il versamento all'entrata bilancio dello Stato delle suddette anticipazioni, per la riassegnazione delle relative somme al medesimo Ministero della difesa.

Il comma 13 prevede che al fine di realizzare il programma di costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili per le forze di polizia di cui all'articolo 29 della legge n. 28 del 1999 si possa procedere con il ricorso alla locazione, anche finanziaria, e con l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.

Con il comma 14 viene abrogato il comma 65 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, concernente l'acquisizione gratuita da parte dei Comuni dei beni del demanio dello Stato, essendo tale disposizione ormai superata alla luce della più recente legislazione in materia di valorizzazione dei beni demaniali (legge n. 136 del 2001 e decreto-legge n. 351 del 2001).

I commi da 15 a 17 recano norme in materia di coordinamento, programmazione e monitoraggio degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato. Si prevede in particolare che:

- i Ministeri e le Agenzie fiscali comunicano all'Agenzia del Demanio, tramite il supporto informatico messo loro a disposizione:

➤ entro il 30 ottobre, gli schemi di programma e l'elenco annuale dei lavori, di cui al D.M. n.898/IV del 22 giugno 2004 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

➤ entro un mese dalla loro approvazione, i programmi e gli elenchi annuali approvati, di cui al D.M. n. 898/IV del 22 giugno 2004;

➤ con cadenza periodica, i risultati di consuntivo relativi sia agli interventi effettuati di cui sopra, sia ai lavori di ammontare inferiore alla soglia minima prevista dalla legge 109 del 1994;

- l'Agenzia del Demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, relazioni al Ministro dell'Economia e delle Finanze sullo stato di attuazione degli interventi edilizi oggetto della programmazione e consuntivazione;

- le Amministrazioni in questione trasmettono all'Agenzia del Demanio, entro il 31 ottobre, i fabbisogni annuali programmati di nuovi spazi, strumentali allo svolgimento dell'attività istituzionale, e i rilasci annuali pianificati degli spazi non più funzionali all'esecuzione della predetta attività, al fine di razionalizzare l'utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato.

Il comma 18 prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze approvi i piani di investimento immobiliare dell'INAIL. La disposizione prevede, inoltre, che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuate le finalità cui i medesimi investimenti dovranno tendere.

Il comma 19, infine, delinea il procedimento per realizzare programmi di dismissioni immobiliari mediante cartolarizzazioni, costituzioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. In particolare, potranno essere trasferiti, a prezzo di mercato, a società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, tratti della rete stradale nazionale suscettibili di assoggettamento a tariffa.

ART. 36 REGIMI SPECIALI E DISPOSIZIONI VARIE

Il presente articolo, in attuazione del riordino del trattamento tributario delle società cooperative e loro consorzi e in coerenza con la generale riforma della disciplina delle società cooperative, introduce alcune modifiche al trattamento fiscale di tali soggetti.

Le nuove disposizioni, in base a quanto stabilito dal comma 8, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2003.

Con il comma 1 viene confermata la disciplina tributaria delle fattispecie indicate nell'articolo 6, commi 1, 2, e 3 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112; si tratta, in particolare, delle disposizioni che prevedono:

- 1) la non concorrenza al reddito delle somme destinate a riserve indivisibili nei limiti degli utili annuali destinati alla riserva minima obbligatoria che, come noto, con decorrenza 2004 è pari al 30 per cento (comma 1);
- 2) la non imponibilità per i soci delle somme destinate a incremento gratuito del capitale sociale fino al momento, nei casi previsti, della loro attribuzione ai soci stessi (comma 2);
- 3) l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta del 12,5 per cento sugli interessi corrisposti alle società cooperative e loro consorzi ai soci persone fisiche, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del presidente della repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (comma 3).

Sempre nel comma 1 viene previsto che le disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, le quali stabiliscono che non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente sia all'atto del suo scioglimento, non si applicano alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, sempre che siano iscritti all'Albo delle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni di attuazione del codice civile:

- a. per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
- b. per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative, escluse le cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 del 1991.

In definitiva, limitatamente al predetto 20 per cento e 30 per cento che viene comunque assoggettato a tassazione in capo alla cooperativa, la cooperativa medesima può non effettuare l'accantonamento a riserva indivisibile e può liberamente distribuire ai soci le relative somme.

Il comma 2 prevede che le disposizioni di cui l'articolo 10 del decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 601, le quali prevedono l'esenzione per i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dei terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci, non si applica limitatamente a quanto previsto dalla precedente lettera a) del comma 1. In sostanza l'esenzione prevista dal citato articolo 10 non si applica sul 20% per cento del reddito di cui trattasi con la conseguenza che,

anche per questi soggetti è possibile distribuire ai soci la quota di utile netto assoggettata a tassazione.

Il comma 3 stabilisce che le disposizioni dell'articolo 11 del predetto D.P.R. n. 601 del 1973, che prevedono una agevolazione, sotto forma di esenzione del reddito, per le cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi che rispettano i requisiti indicati nel medesimo articolo 11, si applicano limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive. In sostanza, si rende esente l'eventuale reddito imponibile per la quota di detto reddito derivante dalla indeducibilità dell'Irap iscritta a conto economico.

Il comma 4 stabilisce che, comunque, le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cooperative sociali che svolgono attività sia rivolte alle persone svantaggiate che con l'ausilio di dette persone. In definitiva per questi soggetti resta ferma la disciplina fiscale attualmente in vigore.

Il comma 5 fa salve le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge n. 59 del 1992 concernente i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Il comma 6 prevede che relativamente alle società cooperative e a loro consorzi che non presentano i requisiti della mutualità prevalente, la possibilità di rendere esenti gli utili accantonati a riserva è limitata agli utili destinati a riserva minima obbligatoria sempre che detta riserva per espressa previsione statutaria sia indivisibile.

Il comma 7 prevede che gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto Presidente della Repubblica 29 ottobre 1973, n. 601, sono indeducibili per la quota che supera la misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90. In definitiva se da un lato le lettere a) e b) del comma 1 del citato art. 13 del predetto D.P.R. n. 601 del 1973, prevedono delle specifiche condizioni affinché i predetti interessi non siano imponibili in capo al

socio percettore, viene ora introdotta una disposizione limitatrice per la cooperativa erogante che prevede l'indeducibilità ai fini IRES della quota di interessi passivi derivante dalla applicazione di un tasso d'interesse superiore alla misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90.

Con il comma 9 della disposizione normativa in commento è stata eliminata l'autorizzazione ad eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici trimestralmente, anziché mensilmente, senza il pagamento di interessi, per i soggetti di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 370 ed al decreto ministeriale 24 ottobre 2000, n. 366, che hanno versato nell'anno solare precedente Iva in misura superiore a 2 milioni di euro.

Tale modifica normativa comporta un vantaggio per l'erario in termini di cassa in quanto verranno anticipate le entrate tributarie.

Il comma 10 contiene una semplificazione degli adempimenti per coloro che ricadono nella previsione del comma precedente. Infatti, viene consentito ai predetti soggetti di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Nei commi da 11 a 16 si prevede lo smobilizzo, mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, nella misura del 10 per cento, delle riserve e fondi in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2004. La disposizione non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati.

Si tratta di una disposizione che ha già trovato applicazione negli scorsi anni (art. 4 della legge n. 448 del 2001 e art. 3 del decreto-legge n. 282 del 2002) e che, nella versione ora proposta, prevede un'imposta sostitutiva non solo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e di quella sul reddito delle società ma anche dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Limitatamente alle ipotesi di affrancamento di saldi attivi di rivalutazione, tassativamente individuate dalla norma, la misura dell'imposta da versare si riduce al

4 per cento, in considerazione della circostanza che il saldo di rivalutazione ha già “scontato” imposizione sostitutiva.

Il comma 14 prevede che l'imposta sostitutiva, liquidata nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2004, deve essere versata in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi del predetto esercizio.

Il comma 15 dispone l'indeducibilità dell'imposta sostitutiva che può essere imputata in tutto o in parte alle riserve in bilancio o in rendiconto.

Il comma 16 prevede che per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Nel comma 17 si prevede che, per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato viene aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati. Nel successivo comma 18, si prevede, ai fini della tutela della salute pubblica, che con provvedimento direttoriale della stessa Amministrazione possono essere individuati, tenendo conto dell'andamento del mercato, criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico delle sigarette.

Il comma 19 tende a riequilibrare il prelievo complessivo gravante sul Lotto attualmente molto inferiore a quello degli altri giochi da ricevitoria. L'articolato propone un innalzamento delle ritenute sulle vincite pari a 7 punti percentuali (dall'attuale 3% al 10%).

Con i commi 20 e 21 si prevede di introdurre la terza giocata settimanale per il concorso Enalotto nonché la possibilità di ulteriori giocate del Lotto. Per il concorso Enalotto esiste una dimostrata domanda aggiuntiva quantificabile in un incremento dei volumi di gioco (e, conseguentemente, delle entrate erariali) di circa il 15%. Viene previsto che la terza giocata dell'Enalotto possa essere anche non

abbinata ad una contemporanea ulteriore estrazione del Lotto, limitatamente a tale ultimo caso, infine, si prevede le disposizioni attuative siano dettate con provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

I commi da 22 a 27 rafforzano ulteriormente la tutela della liceità e regolarità del gioco, nonché il contrasto all'evasione fiscale intervenendo su alcuni aspetti della progressiva normativa relativa agli apparecchi da intrattenimento: viene infatti abrogata la lettera b) del comma 7 dell'articolo 110 del T.U.L.P.S. per eliminare qualsiasi dubbio sulla illiceità degli apparecchi che consentono intrattenimento, senza vincite in denaro, attraverso componenti minoritarie di alea; vengono introdotte nuove sanzioni amministrative per coloro che gestiscono apparecchi, senza vincite in denaro, non conformi alle normative tecniche esistenti; viene introdotta nella procedura di rilascio dei nulla osta per gli apparecchi senza vincite in denaro (articolo 110, comma 7, del T.U.L.P.S.) una verifica tecnica analoga a quella già prevista per gli apparecchi che consentono vincite in denaro (articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.); viene stabilito che i documenti attestanti i nulla osta di distribuzione e di esercizio degli apparecchi abbiano caratteristiche tali da consentirne la controllabilità a distanza, e che i costi relativi al rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.

Con il comma 28, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2005 delle disposizioni recate dall'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente l'indetraibilità dell'IVA afferente le operazioni aventi per oggetto ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, attualmente prevista fino al 31 dicembre 2004.

Le disposizioni contenute nei commi da 29 a 31, sono dirette a prorogare misure agevolative in materia di IVA, Irpef, Irap.

In particolare, il comma 29 prevede, in materia di riduzione dell'Irpef, l'estensione all'anno 2005 delle disposizione contenuta nell'articolo 2, comma 11,

delle legge 27 dicembre 2002, n. 289, che dispone che i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero in zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

Il comma 30 fissa, per l'anno 2005, in euro 3.615,20, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito da lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse con finalità esclusivamente assistenziali. Si ricorda che lo stesso limite era stato fissato, per gli anni 2003 e 2004, dall'articolo 3, comma 118, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il successivo comma 31, contiene alcune modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale IVA per gli imprenditori agricoli, al fine di consentire a tali soggetti con volume d'affare superiore a 40 milioni di lire, di continuare ad applicare il regime di detrazione forfetario dell'imposta. Gli imprenditori agricoli che esercitano anche attività connesse possono tenere separate l'attività agricola propria dalle altre attività; in tal modo per l'attività agricola propria possono utilizzare il regime di detrazione forfetario, ferma restando la facoltà di applicare il regime di detrazione ordinaria per le altre attività.

Il comma 32 prevede un'ulteriore proroga al 31 dicembre 2005 del termine (prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350) previsto dal comma 3 dell'articolo 43 della legge 1° agosto 2002, n. 166, concernente l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, nonché dalle tasse di concessione governativa relativamente agli atti, contratti, documenti e formalità occorrenti per la ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, danneggiati dal sisma del gennaio 1968.

Con il comma 33 si prorogano al 31 dicembre 2005, al fine della manutenzione e salvaguardia dei boschi, le misure agevolative di cui all'articolo 19,

comma 3, della legge n. 289 del 2002, concernenti l'incentivo, ai fini dell'imposta sul reddito, previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Al comma 34 sono dettate disposizioni agevolative in materia di aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Modificando l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la norma stabilisce, infatti, nella misura dell'1,9 per cento l'aliquota per i sei periodi imposta (anziché cinque) successivi al 1° gennaio 1998 e nella misura del 3,75 per cento l'aliquota per il periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2005.

Con il comma 35 vengono prorogate al 31 dicembre 2005 le agevolazioni fiscali per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadine previste dall'articolo 70, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Il comma 36 reca la proroga per l'anno 2005 delle agevolazioni fiscali e previdenziali a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera previste dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

Il comma 37 contiene le disposizioni miranti a prorogare, a decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino al 31 dicembre 2005, alcune agevolazioni riguardanti particolari impieghi di alcuni prodotti energetici.

In particolare, la lettera a) stabilisce, fino al 31 dicembre 2005, favorevoli aliquote di accisa stabilite, per le emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua in misura variabile dal 12 al 15 %, così come già disposto dall'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, provvedendo a renderle coerenti con quanto stabilito dalla direttiva 2003/96/CE in materia di aliquote minime comunitarie.

Inoltre, per il periodo sopraindicato, viene prorogata anche per la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, relativo alle suddette emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua, prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per gli usi di autotrazione e di combustione.

La lettera b) del medesimo comma 37, proroga, invece, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, la riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sul gas metano per usi industriali, per gli utilizzatori che registrino consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno, prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

La disposizione contenuta nella lettera c) concerne le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali. In particolare, viene prorogata, fino al 31 dicembre 2005, la disposizione di cui all'articolo 5 del decreto legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, relativa all'incremento, pari a lire 50 (0,0258 €) per litro di gasolio e a lire 50 (0,0258 €) per chilogrammo di GPL, della riduzione minima di costo, stabilita dall'articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

La lettera d) proroga fino al 31 dicembre 2005, la disposizione di cui all'articolo 6 del decreto legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, che prevede l'aumento di lire 30 (0,0155 €) dello sconto previsto per ogni kWh di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o da energia geotermica, che si aggiunge a quello, inizialmente stabilito nella misura di lire 20 per kWh di calore fornito, dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

La lettera e) proroga, fino al 31 dicembre 2005, le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, relativamente alle

tariffe “T2 fino a 250 mc” e “altri usi civili”, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti la determinazione delle aliquote per i consumi di gas metano per combustione per usi civili, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F, di cui alla lettera c), comma 10, dell’articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998.

La lettera f) proroga, fino al 31 dicembre 2005, le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL, di cui al comma 2 dell’articolo 13 della citata legge n. 448 del 2001, che estendono l’ambito di applicazione dei benefici di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998, ai consumi, dei medesimi prodotti energetici, effettuati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, limitatamente alle parti del territorio comunale individuate da apposita delibera consiliare, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale.

La lettera g) proroga, fino al 31 dicembre 2005, il regime agevolato di cui al comma 6 dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di alcuni comuni della provincia di Udine, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1993.

La lettera h) stabilisce l’applicazione, fino al 31 dicembre 2005, delle disposizioni in materia di accisa, di cui all’articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra.

Il comma 38 sospende, per l’anno 2004, l’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto, dall’articolo 8, comma 5, della legge n. 448 del 1998, quale strumento per determinare gli aumenti intermedi delle aliquote di accisa sugli oli minerali e su altri specifici prodotti, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote di accisa, decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi del comma 4, dell’articolo 8 della stessa legge n. 448 del

1998. Tale disposizione entrerà in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Il comma 39 stabilisce l'abrogazione del comma 4, dell'articolo 8 della legge n. 448 del 1998. Tale comma dispone che, dal 1° gennaio 2005, le aliquote di accisa, relative agli oli minerali di cui all'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, quelle relative ai prodotti di cui al numero 11 della Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonché quelle sul carbone, sul coke di petrolio e sul bitume di origine naturale emulsionato con acqua, impiegati negli impianti di combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE, sono rideterminate nelle misure stabilite nell'allegato 1 alla medesima legge n. 448 del 1998.

Il comma 40, in conformità con le disposizioni della direttiva 2003/96/CE del 27 ottobre 2003 (allegato II, paragrafo 1, punto 8), prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, la riduzione di euro 33,21391 per mille litri, dell'aliquota di accisa prevista, nell'allegato I al citato decreto legislativo n. 504 del 1995, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Il medesimo comma stabilisce, al fine di non superare le limitazioni previste in materia dalla citata direttiva 2003/96/CE, che, la riduzione di aliquota di accisa relativamente al menzionato periodo, è limitata ad euro 16,03656 per mille litri, per i soggetti che si avvalgono anche del beneficio di cui all'articolo 7, comma 15, della legge n. 448 del 1998.

Il comma 41 stabilisce le categorie di soggetti per i quali si applica la riduzione prevista al precedente comma 40, primo periodo, riproducendo le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16.

Il comma 42 stabilisce la procedura per ottenere il rimborso di quanto spettante ai sensi dei commi 40 e 41, riproducendo il dettato del comma 4

dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 452 del 2001, e fissa, al 30 giugno 2005, il termine per la presentazione della relativa dichiarazione.

Il comma 43 modifica il comma 6 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 504 del 1995, stabilendo, così come consentito dall'articolo 16 della direttiva 2003/96/CE, l'applicazione al biodiesel di un'esenzione dall'accisa nell'ambito di un programma della durata di sei anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2005 fino al 30 giugno 2010, nell'ambito di un contingente annuo pari a 300.000 tonnellate.

Sono inoltre inseriti, dopo il comma 6, gli ulteriori commi 6.1 e 6.2. In particolare il comma 6.1 prevede che i Ministeri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali comunichino annualmente, entro il 1° settembre, al Ministero dell'economia e delle finanze, i dati relativi ai costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati dalle stesse Amministrazioni nell'anno solare precedente. Ciò al fine di rideterminare, eventualmente, la misura dell'agevolazione in questione, per evitare, come prescrive l'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva sopra menzionata, una sovracompensazione dei costi addizionali di produzione. E' previsto che l'eventuale rideterminazione in parola avvenga con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali. Il comma 6.2 prevede, invece, al fine di un razionale impiego di tutte le risorse economiche disponibili, la possibilità di ripartire agli operatori, per ciascun anno di validità del programma, i quantitativi di biodiesel che risultassero non immessi in consumo alla fine di ciascun anno. A tal proposito è stabilito che tali quantitativi siano assegnati agli operatori proporzionalmente ai quantitativi loro assegnati per l'anno in questione; i quantitativi in parola dovranno essere immessi in consumo entro il successivo 30 giugno.

Il comma 44 specifica che l'efficacia delle disposizioni di cui al precedente comma 43, sia subordinata alla preventiva approvazione degli Organismi comunitari

in conformità a quanto previsto dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Il comma 45, modificando l'articolo 11, comma 1, lettera a) del regolamento di cui DPR 158 del 1999, fissa in sei anni (anziché cinque) il termine entro il quale gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani realizzando il passaggio dal regime della tassa sui rifiuti solidi urbani a quello della tariffa.

TITOLO IV

NORME FINALI

Con l'articolo 37 vengono quantificate, al comma 1, le dotazioni dei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007 e, al comma 2, le somme da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennale 2005-2007 in relazione a leggi di spesa a carattere permanente i cui stanziamenti annui sono determinati con la legge finanziaria su base triennale (con aggiornamento annuale per scorrimento).

Il quadro complessivo di tali quantificazioni è esposto in termini analitici nella Tabella C. Per rendere trasparente e di immediata evidenza il processo di impostazione di tale tabella, negli allegati n. 1 e n. 2 viene dato conto delle variazioni tra gli stanziamenti che si propongono e quelli iscritti nel progetto di bilancio a legislazione vigente, in relazione alla corrispondente Tabella C approvata con la legge finanziaria 2002.

Con il successivo comma 3, allo scopo di evitare una caduta o una interruzione dell'intervento pubblico in settori di particolare rilievo economico e sociale, viene fatto ricorso alla facoltà di rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese di conto capitale, secondo quanto consentito dalle innovazioni già indicate in premessa.

L'individuazione degli interventi cui si intende assicurare in tal modo il necessario finanziamento per il triennio 2005-2007 e i relativi importi, sono evidenziati in dettaglio nella Tabella D.

Con il comma 4 viene previsto il definanziamento di autorizzazioni di spesa come indicato nella Tabella E, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 468/1978.

Con il comma 5 viene prevista la rimodulazione delle quote annuali delle leggi di spesa a carattere pluriennale, singolarmente individuate nell'apposita Tabella F,

che determina gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni del triennio 2005-2007. In tale tabella le leggi autorizzative di spese pluriennali sono raggruppate per settori omogenei di intervento, in modo da consentire, in sede di approvazione parlamentare, il puntuale apprezzamento delle rimodulazioni proposte. Nell'allegato n. 5 le medesime leggi sono riportate secondo l'ordine cronologico.

La prospettata rimodulazione di talune quote annuali di spesa, previste nel bilancio a legislazione vigente, si ricollega alla esigenza di apprestare, laddove si rivelino necessari, gli opportuni correttivi.

Sulla base di tali presupposti, alla luce di una aggiornata valutazione degli effettivi andamenti che si registrano in sede di attuazione delle singole leggi di spesa a carattere pluriennale, si è ritenuto di dover procedere ad una riconsiderazione di numerosi stanziamenti inseriti nei documenti di bilancio.

In proposito, va sottolineato che le modifiche proposte tengono conto dell'esigenza di non determinare in alcun caso rinunce o ritardi, rispetto agli andamenti dei programmi di spesa, nel perseguimento delle realizzazioni originariamente previste dal legislatore. In effetti, trattandosi di correzioni riferite a programmi di intervento per i quali si registra la presenza di un cospicuo volume di residui di stanziamento (o di giacenze di tesoreria), le modificazioni proposte non sono suscettibili di alterare o compromettere la prosecuzione dei programmi già avviati.

Per quanto riguarda invece le leggi che prevedono il trasferimento di risorse in favore di altri soggetti pubblici titolari della spesa, l'insussistenza di residui di stanziamento nel bilancio dello Stato non costituisce di per sé indizio certo che i relativi programmi d'attuazione siano effettivamente operanti, dovendosi evidentemente in tali casi fare riferimento ai dati di contabilità dei competenti centri autonomi di spesa.

Da questa rideterminazione delle cadenze dei programmi di spesa pubblica, ricalibrate sulla base di una più realistica valutazione delle capacità di realizzazione

degli interventi, consegue l'effetto di assicurare una copertura temporalmente più estesa e operativamente più equilibrata delle esigenze di sostegno e di promozione che si pongono nei diversi settori.

Nell'allegato n. 6 sono anche evidenziati in apposite colonne i residui di stanziamento in essere alla data del 30 giugno scorso, nonché le eventuali giacenze di tesoreria accertate alla medesima data, relativamente a quelle norme che prevedono la gestione finanziaria di interventi attraverso contabilità speciali o conti di tesoreria, nonché gli impegni assunti alla medesima data sulla dotazione dell'esercizio in corso e degli esercizi successivi.

Giova peraltro ribadire che le rideterminazioni proposte trovano in ogni caso un efficace contemperamento nella facoltà, che con il comma 6 viene riconosciuta per taluni interventi alle competenti amministrazioni, di assumere impegni a carico degli esercizi futuri. I limiti di impegnabilità delle relative somme sono indicati nella Tabella F in maniera differenziata, sulla base delle specifiche esigenze proprie di ciascun intervento.

L'articolo 38 detta disposizioni in materia di copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.

In ossequio al disposto del comma 1 dell'articolo 11 bis della detta legge 468/78, qui di seguito si espongono brevi note illustrative, distinte per Ministeri circa il contenuto degli accantonamenti di cui alle tabelle A e B.

TABELLA A

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

L'accantonamento si rende necessario per le misure di sostegno ai comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, per le modifiche all'articolo 288 del codice di procedura civile, per la disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante e di morte inaspettata del feto, per disposizioni in materia di cambiali finanziarie, per le pensioni FF.SS. per misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane, inserite nella lista del patrimonio mondiale poste sotto la tutela dell'UNESCO, per norme per la concessione di contributi statali alle associazioni combattentistiche e per l'Avvocatura generale dello Stato.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

L'accantonamento è finalizzato alla riforma dell'ordinamento giudiziario, alle pensioni FF.SS. agli incentivi all'occupazione, agli ammortizzatori sociali, a misure di sostegno dell'occupazione e di assunzioni a tempo indeterminato, nonché a contributi in favore dei minorati della vista.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento è diretto a consentire la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al R.D. n. 12/1941 e disposizioni in materia di organico della Corte di Cassazione, e per l'attuazione della decisione 2002/187/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 28/2/2002 che istituisce l'EUROJUST per la lotta alle forme gravi di criminalità.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento è preordinato per far fronte agli oneri derivanti dalla programmata ratifica ed applicazione di accordi internazionali, per le disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e per la delega al Governo in materia di incentivi all'occupazione, di ammortizzatori sociali, per le misure concernenti l'internazionalizzazione delle imprese e per interventi a favore degli italiani all'estero.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento si rende necessario per le disposizioni in materia di società e associazioni sportive dilettantistiche e per l'istituzione del museo della moda.

MINISTERO DELL'INTERNO

L'accantonamento si rende necessario per il finanziamento di provvedimenti in corso di esame parlamentare, nonché per l'istituzione del poliziotto di quartiere, per la lotta all'immigrazione clandestina, per gli ufficiali collegamento, per il progetto AENEAS, per i vigili del fuoco, ecc. e per le misure urgenti per il personale appartenente ai ruoli degli ispettori delle forze di polizia.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

L'accantonamento è preordinato al riordino, al coordinamento e all'integrazione della legislazione in materia ambientale, all'istituzione del Parco Nazionale del subappennino Dauno e alla ratifica della convenzione sugli inquinamenti organici e pesticidi.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento si rende necessario per interventi in materia di beni e attività culturali e di sport.

MINISTERO DELLA DIFESA

L'accantonamento si rende necessario per l'istituzione del profilo di docente della scuola di lingue estere dell'esercito nell'ambito delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa e misure urgenti per i dirigenti delle forze armate.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

L'accantonamento si rende necessario, per la valorizzazione dei territori montani, per la disciplina dell'apicoltura, per l'istituzione del parco nazionale subappennino Dauno e per la promozione, la tutela e la valorizzazione dell'agriturismo e delle risorse culturali e naturali nei territori rurali collinosi e montani.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L' accantonamento è preordinato alla legge quadro sulla qualità architettonica, alla equiparazione ai cimiteri di guerra dei monumenti sacrali di Leonessa (Rieti) e Medea (Gorizia), all'istituzione del museo di storia contemporanea Giacomo Matteotti e ad interventi in materia di beni e attività culturali e di sport.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento si rende necessario per la nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati, per borse di studio per i medici specializzandi, per le disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale, nonché per le modifiche all'art. 3 della legge 25 febbraio 1992, n.210, concernenti la soppressione dei termini per l'ottenimento dell'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati e per interventi vari.

TABELLA B**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

L'accantonamento è rivolto a consentire la partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostruzione delle risorse di Fondi internazionali, gli interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale, le misure speciali di tutela e valorizzazione delle città italiane inserite nella lista del patrimonio mondiale, poste sotto la tutela dell'UNESCO, l'istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi sulle carte di pagamenti, ad assicurare un contributo straordinario all'Unione Italiana Ciechi per la realizzazione di un centro polifunzionale di alta specializzazione, la stabilizzazione dell'area balcanica e lo scrutinio elettronico.

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'accantonamento si rende necessario, per l'internazionalizzazione delle imprese e per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'accantonamento si rende necessario per far fronte agli interventi di adeguamento della legge 626.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

L'accantonamento si rende necessario per la ristrutturazione delle sedi all'estero.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

L'accantonamento è rivolto a realizzare interventi a favore dell' Università di Messina, di Cassino e dell' Università Pontina.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

L'accantonamento è preordinato all'attuazione della delega al Governo per il riordino e il coordinamento della legislazione in materia ambientale nonché alla ratifica ed esecuzione della convenzione di Stoccolma sugli inquinamenti organici e pesticidi fatto a Stoccolma il 22 maggio 2002.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

L'accantonamento è preordinato agli interventi in materia di programmazione dello sviluppo economico e sociale.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

L'accantonamento è rivolto ad assicurare interventi in materia di programmazione dello economico e sociale, la legge quadro sulla qualità architettonica, interventi in materia di beni e attività culturali e di sport, nonché per interventi vari.

MINISTERO DELLA SALUTE

L'accantonamento si rende necessario per interventi vari.

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

ALLEGATO N. 1. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 2. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2005-2007 A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 3. - VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2005 PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA F, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 4. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA E, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N. 5. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA F)

ALLEGATO N. 6. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F), CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO, DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI (ART. 11, COMMA 3, LETTERA C E ART. 11-QUATER, COMMA 4, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978, COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

ALLEGATO N.7 - EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO, DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005

ALLEGATO N.8 - QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2005 A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2004

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 1

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI
LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA
LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA d, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(art. 11, comma 3, lettera d) della legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 362 del 1988)

Allegato 1

	2005			2006	2007
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI					
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE					
LEGGE N.195 DEL 1958: E LEGGE N. 1198 DEL 1967; NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (3.1.5.19 - Consiglio superiore della magistratura - CAP.2195)	27.858	-1.065	26.793	26.793	26.793
LEGGE N.17 DEL 1973:AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CAP.2192)	15.302	142	15.444	15.444	15.444
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974:DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOR)	27.768	-577	27.191	27.191	27.191
(3.1.2.11 - Consob - CAP.1560)					
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.701 DEL 1977:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"	11.026	-187	10.839	10.839	10.839
(12.1.2.15 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - CAP.5217)					
LEGGE N.385 DEL 1978:ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO	50.000	-	50.000	50.000	50.000
(4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - CAP.3026)					
LEGGE N.468 DEL 1978 : RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO	137.145	182.855	320.000	-	-
- ART. 9: TER. FONDO DI RISEVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE					
(4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP.3003)					
LEGGE N.16 DEL 1980:E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO	25.823	516	26.339	26.339	26.339
(3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7256)					
LEGGE N.146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):	150.198	-	150.198	150.198	150.198
- ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP.1680)					
LEGGE N.67 DEL 1987:RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA	475.119	5.000	480.119	480.119	480.119
(3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.2183					
3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.7442)					
LEGGE N.440 DEL 1989:RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988	286	-	286	286	286
(3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - CAP.1539)					

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2005			2006	2007
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)</p> <p>LEGGE N.225 DEL 1992 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.</p> <p>- ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.2184)</p> <p>- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7447)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.</p> <p>- ART. 4: ISTITUZIONE CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CAP.1707/P)</p> <p>LEGGE N.20 DEL 1994 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.</p> <p>- ART. 4: AUTONOMIA FINANZIARIA CORTE DEI CONTI (3.1.5.10 - Corte dei Conti - CAP.2160)</p> <p>LEGGE N.109 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.</p> <p>- ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - CAP.1702)</p> <p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1613</p> <p>LEGGE N.675 DEL 1996:TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - CAP.1733)</p>	154.937	50.000	204.937	204.937	204.937
	81.217	-	81.217	81.217	81.217
	41.648	4.550	46.198	46.198	46.198
	555.884	-	555.884	555.884	555.884
	18.886	-243	18.643	18.643	18.643
	237.114	-4.813	232.301	232.301	232.301
	20.895	-391	20.504	20.504	20.504
	2.214	-48	2.166	2.166	2.166
	10.018	-208	9.810	9.810	9.810

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

	2005			2006	2007
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI					
<p>LEGGI N. 94 DEL 1997 : MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO:</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - CAP.1321)</p> <p>LEGGI N.249 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - CAP.1575)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>- ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC.(REGOLAZIONE DEBITORIA) (4.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP.2701)</p> <p>LEGGI N.128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.</p> <p>- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - CAP.1723)</p> <p>LEGGI N.230 DEL 1998 : FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE</p> <p>- ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA. (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - CAP.2185)</p> <p>LEGGI N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (3.2.3.38 - SVIMEZ - CAP.7330)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 1999: E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - CAP.1525)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1999: RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (12.1.2.12 - FORMEZ - CAP.5200)</p>	<p>10.173</p> <p>24.230</p> <p>-</p> <p>4.554</p> <p>119.239</p> <p>-</p> <p>4.461</p> <p>121.000</p> <p>-</p> <p>1.753</p> <p>250.425</p> <p>13.706</p>	<p>-215</p> <p>-444</p> <p>473.100</p> <p>-93</p> <p>121.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-5.212</p> <p>-</p>	<p>9.958</p> <p>23.786</p> <p>473.100</p> <p>4.461</p> <p>240.239</p> <p>1.753</p> <p>245.213</p> <p>13.706</p>	<p>9.958</p> <p>23.786</p> <p>-</p> <p>4.461</p> <p>240.239</p> <p>1.753</p> <p>245.213</p> <p>13.706</p>	<p>9.958</p> <p>23.786</p> <p>-</p> <p>4.461</p> <p>240.239</p> <p>1.753</p> <p>245.213</p> <p>13.706</p>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2005			2006	2007
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59"</p> <p>(6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - CAP.3935)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO) (6.1.1.2.9 - Agenzia del Demanio - CAP.3901)</p> <p>- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL TERRITORIO) (6.1.1.2.10 - Agenzia del Territorio - CAPP.3911 ,3912 6.2.3.6 - Agenzia del Territorio - CAP.7779;)</p> <p>- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE DOGANE) (6.1.1.2.11 - Agenzia delle Dogane - CAPP.3920 ,3921 6.2.3.7 - Agenzia delle Dogane - CAP.7781;)</p> <p>- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DELLE ENTRATE) (6.1.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - CAPP.3890 ,3891 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - CAP.7775;)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.303 DEL 1999:ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - CAP.2115)</p> <p>LEGGE N.205 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.</p> <p>- ART. 20: AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALIAMMINISTRATIVI REGIONALI. (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali - CAP.2170)</p> <p>LEGGE N.353 DEL 2000:LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (4.1.2.14 - Intervent. diversi - CAP.2820)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 74 COMMA 1: PREVIDENZA COMPLEMENTARE (3.1.1.5.9 - Previdenza complementare - CAP.2156)</p> <p>LEGGE N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA</p> <p>- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP.7513/P)</p>	<p>4.650</p> <p>139.030</p> <p>486.233</p> <p>565.164</p> <p>2.584.470</p> <p>314.610</p> <p>166.225</p> <p>10.329</p> <p>154.937</p> <p>5.000</p>	<p>12.716</p> <p>-2.018</p> <p>-5.658</p> <p>-1.467</p> <p>-34.950</p> <p>12.936</p> <p>-3.261</p> <p>-212</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>17.366</p> <p>137.012</p> <p>480.575</p> <p>563.697</p> <p>2.549.520</p> <p>327.546</p> <p>162.964</p> <p>10.117</p> <p>154.937</p> <p>5.000</p>	<p>17.366</p> <p>135.737</p> <p>468.949</p> <p>553.342</p> <p>2.510.683</p> <p>327.546</p> <p>162.964</p> <p>10.117</p> <p>154.937</p> <p>5.000</p>	<p>17.366</p> <p>135.737</p> <p>468.949</p> <p>553.342</p> <p>2.510.683</p> <p>327.546</p> <p>162.964</p> <p>10.117</p> <p>154.937</p> <p>5.000</p>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2005			2006	2007
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 2001 : NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.</p> <p>- ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - CAP.5223)</p>	4.098	-81	4.017	4.017	4.017
<p>MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>LEGGE N.287 DEL 1990 : NCRME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - CAP.2275)</p> <p>LEGGE N.292 DEL 1990:ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (3.1.2.2 - Ente Nazionale Italiano per il Turismo - CAP.2270)</p> <p>LEGGE N.282 DEL 1991:DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA (4.2.3.4 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - CAP.7630)</p> <p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2280</p> <p>LEGGE N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 1 PUNTO A: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5101)</p> <p>- ART. 8 COMMA 1 PUNTO B: ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5102)</p>	6.902.164	801.672	7.703.836	6.848.643	6.848.643
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP.1990)</p>	24.230	-	24.230	24.230	24.230
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2280</p> <p>LEGGE N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 1 PUNTO A: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5101)</p> <p>- ART. 8 COMMA 1 PUNTO B: ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5102)</p>	24.244	511	24.755	24.755	24.755
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP.1990)</p>	201.855	-436	201.419	201.419	201.419
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP.1990)</p>	32.968	-729	32.239	32.239	32.239
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP.1990)</p>	111.784	-	111.784	111.784	111.784
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP.1990)</p>	73.034	-	73.034	73.034	73.034
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP.1990)</p>	468.115	-654	467.461	467.461	467.461
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP.1990)</p>	2.277	-46	2.231	2.231	2.231

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2005			2006	2007
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGGI N. 448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 80 COMMA 4: FORAZIONE PROFESSIONALE. (2.1.1.2.5 - Contributi ed enti ed altri organismi - CAP.1395)</p> <p>LEGGI N. 328 DEL 2000 : LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.</p> <p>- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (3.1.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - CAP.1711)</p> <p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>- ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALIA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI IETENUTI. (4.1.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - CAP.1768)</p> <p>LEGGI N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -1.1.1.2.1 - Contributi ed enti ed altri organismi - CAP.1160</p> <p>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</p> <p>LEGGI N. 1612 DEL 1962 : RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMOICO PER L'OLTREMARRE, CON SEDE IN FIRENZE</p> <p>- ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP.2201)</p> <p>LEGGI N. 794 DEL 1966:RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (16.1.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.4131)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.200 DEL 1967:DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI E SUI POTERI CONSOLARI (11.1.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.3105)</p>	<p>2.277</p> <p>1.252.333</p> <p>1.256.887</p> <p>5.678</p> <p>137</p> <p>5.815</p> <p>3.132</p> <p>2.559</p> <p>2.744</p>	<p>-46</p> <p>24.307</p> <p>24.215</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-51</p> <p>-57</p>	<p>2.231</p> <p>1.276.640</p> <p>1.281.102</p> <p>5.678</p> <p>137</p> <p>5.815</p> <p>3.132</p> <p>2.508</p> <p>2.687</p>	<p>2.231</p> <p>1.276.640</p> <p>1.281.102</p> <p>5.678</p> <p>137</p> <p>5.815</p> <p>3.132</p> <p>2.508</p> <p>2.687</p>	<p>2.231</p> <p>1.276.640</p> <p>1.281.102</p> <p>5.678</p> <p>137</p> <p>5.815</p> <p>3.132</p> <p>2.508</p> <p>2.687</p>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2005			2006	2007
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGE N. 883 DEL 1977: APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (13.1.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 3749)</p> <p>LEGE N. 140 DEL 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (15.1.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 4052)</p> <p>LEGE N. 7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (9.1.1.0 - Funzionamento - CAPP. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170 ; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAPP. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)</p> <p>LEGE N. 960 DEL 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N. 73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - CAPP. 4061, 4063)</p> <p>LEGE N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI - 2.1.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 1163</p> <p>LEGE N. 299 DEL 1998: FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11, COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA. (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - CAP. 4534)</p> <p>LEGE N. 58 DEL 2001: ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SVILUPPO UMANITARIO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP. 2210)</p>	944	-	944	944	944
<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGE N. 407 DEL 1974: RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO (4.2.3.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - CAP. 7291)</p> <p>LEGE N. 394 DEL 1977: POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (4.1.2.14 - Altri interventi per le Università statali - CAP. 1709)</p>	273	-	273	273	273
	616.516	12.330	628.846	628.846	628.846
	2.733	-	2.733	2.733	2.733
	7.216	-141	7.075	7.075	7.075
	4.968	-	4.968	4.968	4.968
	2.582	-	2.582	2.582	2.582
	643.667	12.081	655.748	655.748	655.748
	4.648	93	4.741	4.741	4.741
	7.830	156	7.986	7.986	7.986

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2005			2006	2007
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGGES N.181 DEL 1990: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.</p> <p>(7.1.2.3 - Interventi diversi - CAP.2193)</p>	373	-	373	373	373
<p>LEGGES N.245 DEL 1990: NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'universita' - CAP.1690)</p>	121.724	834	122.558	122.558	122.558
<p>LEGGES N.243 DEL 1991: UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (4.1.2.10 - Universita' ed istituti non statali - CAP.1692)</p>	124.149	274	124.423	124.423	124.423
<p>LEGGES N.147 DEL 1992: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (4.1.2.12 - Diritto allo studio - CAP.1695)</p>	144.208	2.884	147.092	147.092	147.092
<p>LEGGES N.537 DEL 1993 : INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.</p> <p>- ART. 5 COMMA 1: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA' (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle universita' statali - CAP.1694)</p>	6.553.000	130.900	6.683.900	6.683.900	6.683.900
<p>LEGGES N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-4.1.2.7 - Ricerca scientifica - CAP.1679</p>	20.000	370	20.370	20.370	20.370
<p>LEGGES N.440 DEL 1997: LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - CAP.1270/P)</p>	198.723	9	198.732	198.732	198.732
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.204 DEL 1998: DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (4.2.3.4 - Ricerca scientifica - CAP.7236)</p>	1.641.222	11.378	1.652.600	1.652.600	1.652.600
<p>LEGGES N.338 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP.7273/P)</p>	30.987	620	31.607	31.607	31.607
<p>MINISTERO DELL'INTERNO</p>	8.846.864	147.518	8.994.382	8.994.382	8.994.382
<p>LEGGES N.451 DEL 1959: ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2674)</p>	24.842	-	24.842	24.842	24.842

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

	2005			2006	2007
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI					
<p>LEGGE N. 968 DEL 1969: E DECRETO-LEGGE N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.1916)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE. PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2668 5.1.1.1.4 - Potenziamento - CAP.2815;)</p> <p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1286</p>	19.873	-	19.873	19.873	19.873
<p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</p> <p>LEGGE N. 979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (2.1.2.5 - Difesa del mare - CAPP.1644 ,1646/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N.2 DEL 1953: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1388 ,1389)</p> <p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>-2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1551</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI. (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.3621 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.5831;)</p>	47.696	-579	47.117	47.117	47.117
	48.215	-	48.215	48.215	48.215
	58.852	-1.001	57.851	57.851	57.851
	93.216	-711	92.505	92.505	92.505
	200.012	-2.291	197.721	197.721	197.721

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2005			2006	2007
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>LEGGE N. 721 DEL 1954: ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI PORTO (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 2661)</p> <p>LEGGE N. 267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARIITIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARIITIMA</p> <p>- 6.1.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - CAP. 2719</p> <p>LEGGE N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>- 4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP. 2032</p> <p>DECRETO LEGGE N. 535 DEL 1996: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRIM."</p> <p>(4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - CAP. 2098)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N. 250 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)</p> <p>(4.1.2.13 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP. 2161)</p> <p>LEGGE N. 431 DEL 1998: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1)</p> <p>(3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP. 1690)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 136 DEL 2003 : REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE, I COMPITI ED IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO ITALIANO DIGHE RID A NORMA DELL'ARTICOLO 91 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N. 112</p> <p>- ART. 12: REGISTRO ITALIANO DIGHE RID</p> <p>(1.1.1.3 - Registro italiano dighe - CAP. 1050)</p> <p>MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p>REGIO DECRETO N. 263 DEL 1928 : APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI:</p> <p>- ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA</p> <p>(3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 1253)</p> <p>- ART. 17 COMMA 1: ARMA DEI CARABINIERI</p> <p>(7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP. 4840)</p>	<p>4.968</p> <p>1.495</p> <p>409</p> <p>727</p> <p>63.441</p> <p>246.010</p> <p>7.812</p> <p>324.862</p>	<p>-</p> <p>-582</p> <p>-12</p> <p>-</p> <p>-1.322</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-1.916</p>	<p>4.968</p> <p>913</p> <p>397</p> <p>727</p> <p>62.119</p> <p>246.010</p> <p>7.812</p> <p>322.946</p>	<p>4.968</p> <p>913</p> <p>397</p> <p>727</p> <p>62.119</p> <p>246.010</p> <p>7.812</p> <p>322.946</p>	<p>4.968</p> <p>913</p> <p>397</p> <p>727</p> <p>62.119</p> <p>246.010</p> <p>7.812</p> <p>322.946</p>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2005			2006	2007
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1352</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA.</p> <p>(3.1.2.8 - Agenzia Industrie Difesa - CAP.1360 3.2.3.6 - Agenzia Industrie Difesa - CAP.7145;)</p> <p>LEGGE N.267 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (IHO) E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN)</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER GLI STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1354)</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA - IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.1345)</p> <p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA</p> <p>-2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1173 ,1413 ,1414 ,1415 2.1.2.7 - Pesca - CAPP.1476 ,1477 ,1482</p> <p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-3.1.2.8 - Contributi ed enti ed altri organismi - CAP.2200</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.</p> <p>(3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - CAP.2083)</p>	<p>910</p> <p>14.800</p> <p>4.394</p> <p>68</p> <p>81.779</p> <p>19.858</p> <p>6.037</p> <p>94.760</p> <p>120.655</p>	<p>-23</p> <p>-</p> <p>88</p> <p>-</p> <p>65</p> <p>-627</p> <p>-114</p> <p>-</p> <p>-741</p>	<p>887</p> <p>14.800</p> <p>4.482</p> <p>68</p> <p>81.844</p> <p>19.231</p> <p>5.923</p> <p>94.760</p> <p>119.914</p>	<p>887</p> <p>14.800</p> <p>4.482</p> <p>68</p> <p>81.844</p> <p>19.231</p> <p>5.923</p> <p>94.760</p> <p>119.914</p>	<p>887</p> <p>14.800</p> <p>4.482</p> <p>68</p> <p>81.844</p> <p>19.231</p> <p>5.923</p> <p>94.760</p> <p>119.914</p>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2005			2006	2007
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI LEGGE N.190 DEL 1975:NORNE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA (3.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1941) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.805 DEL 1975:ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1261 ,1262 ,1263 ; 3.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1542) LEGGE N.163 DEL 1985:NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO. (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.2641 ,2642 ,2643 ,2644 ,2645 ,2646 ,2647 ; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.8218 ,8219 ,8220 ,8221 ,8222 ,8223) LEGGE N.118 DEL 1987:NORNE RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE (4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2363) LEGGE N.466 DEL 1988:CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI, (3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2052) LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: -3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2100	2.732 6.056 500.000 967 3.188 33.248 546.191	- - -8.962 - -69 1.632 -7.399	2.732 6.056 491.038 967 3.119 34.880 538.792	2.732 6.056 491.038 967 3.119 34.880 538.792	2.732 6.056 491.038 967 3.119 34.880 538.792
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N.1068 DEL 1947: CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - CAP.4320) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.613 DEL 1980:CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - CAP.3453) DECRETO LEGISLATIVO N.50: DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - CAP.3392) DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA', (3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanita' - CAP.3443) DECRETO LEGISLATIVO N.268 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO. (3.1.2.17 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - CAP.3447)	19.631 34.467 206.809 95.532 68.302	393 689 4.136 - 6.698	20.024 35.156 210.945 95.532 75.000	20.024 35.156 210.945 95.532 75.000	20.024 35.156 210.945 95.532 75.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 1

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	2005			2006	2007
	A LEGISLAZIONE VIGENTE	VARIAZIONI	DISEGNO LEGGE FINANZIARIA		
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.3412</p> <p>LEGGE N.434 DEL 1998: FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - CAP.4340)</p> <p>DECRETO LEGGE N.17 DEL 2011: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - CAP.3457)</p> <p>DECRETO LEGGE N.269 DEL 2003 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.</p> <p>- ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - CAPP.3458 ,3459 3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - CAP.7230;)</p>	6.400 4.635 5.829 50.988	-137 - -118	6.263 4.635 5.711 50.988	6.263 4.635 5.711 50.988	6.263 4.635 5.711 50.988
	492.593	11.661	504.254	504.254	504.254
TOTALE GENERALE	19.937.819	984.211	20.922.030	20.066.837	20.066.837

ALLEGATO N. 2

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2005-2007
A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE
DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA
E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA D, DELLA LEGGE N.468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005		2006	2007
	COMPETENZA	CASSA		
<p>MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE</p> <p>LEGGE N.195 DEL 1958; E LEGGE N. 1198 DEL 1967; NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (3.1.5.19 Consiglio superiore della magistratura</p> <p>LEGGE N.17 DEL 1973: AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (3.1.5.18 Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro</p> <p>DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974: DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOP) (3.1.2.11 Consob</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.701 DEL 1977: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"</p> <p>(12.1.2.15 Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione</p> <p>LEGGE N.385 DEL 1978: ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (4.1.5.4 Fondi da ripartire per oneri di personale</p> <p>LEGGE N.468 DEL 1978 : R.FORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO</p> <p>- ART. 9: TER. FONDO DI RISEVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (4.1.5.2 Altri fondi di riserva</p> <p>LEGGE N.16 DEL 1980: E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (3.2.3.29 Accordi ed organismi internazionali</p> <p>LEGGE N.146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980):</p> <p>- ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (3.1.2.27 Istituto Nazionale di Statistica</p> <p>LEGGE N.67 DEL 1987: RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA</p> <p>- 3.1.5.14 Presidenza dei Ministri - Editoria</p> <p>- 3.2.10.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria</p>	<p>-1.065</p> <p>142</p> <p>-577</p> <p>-187</p> <p>-</p> <p>182.855</p> <p>516</p> <p>-</p> <p>5.000</p> <p>-</p>	<p>-1.065</p> <p>142</p> <p>-577</p> <p>-187</p> <p>-</p> <p>182.855</p> <p>516</p> <p>-</p> <p>5.000</p> <p>-</p>	<p>-1.065</p> <p>142</p> <p>-577</p> <p>-187</p> <p>-</p> <p>-137.145</p> <p>516</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-1.065</p> <p>142</p> <p>-577</p> <p>-187</p> <p>-</p> <p>-137.145</p> <p>516</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>

(migliaia di euro)

VARIANZI DA APPORTARE AL BILANCIO TRIENNALE 2003-2005 A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)

DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005		2006	2007
	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGGES N. 440 DEL 1989: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2.8 Ferrovie dello Stato CAP.1539)</p> <p>DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile CAP.7446/P</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile CAP.7446/P</p> <p>LEGGES N.225 DEL 1992 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE.</p> <p>- ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile CAP.2184)</p> <p>- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile CAP.7447)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.</p> <p>- ART. 4: ISTITUZIONE CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A.. (3.1.2.33 Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione CAP.1707/P</p> <p>LEGGES N.20 DEL 1994 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI.</p> <p>- ART. 4: AUTONOMIA FINANZIARIA CORTE DEI CONTI (3.1.5.10 Corte dei Conti CAP.2160)</p> <p>LEGGES N.109 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.</p> <p>- ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici CAP.1702)</p> <p>LEGGES N.549 DEL 1995 : M.SURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.17 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.1613)</p> <p>LEGGES N.675 DEL 1996: TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (3.1.2.42 Ufficio del garante per la tutela della privacy CAP.1733)</p>	<p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>4.550</p> <p>4.550</p> <p>243</p> <p>4.813</p> <p>391</p> <p>391</p> <p>48</p> <p>208</p>	<p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>4.550</p> <p>4.550</p> <p>243</p> <p>4.813</p> <p>391</p> <p>391</p> <p>48</p> <p>208</p>	<p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>4.550</p> <p>4.550</p> <p>243</p> <p>4.813</p> <p>391</p> <p>391</p> <p>48</p> <p>208</p>	<p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>4.550</p> <p>4.550</p> <p>243</p> <p>4.813</p> <p>391</p> <p>391</p> <p>48</p> <p>208</p>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005		2006	2007
	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGGE N. 94 DEL 1997 : MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO:</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (2.1.2.4 Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali CAP.1321)</p> <p>LEGGE N.249 DEL 1997: ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (3.1.2.14 Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni CAP.1575)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE .</p> <p>- ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC. (REGOLAZIONE DEBITORIA) (4.1.2.1 Fondo Sanitario Nazionale CAP.2701)</p> <p>LEGGE N.128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA.</p> <p>- ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (3.1.2.37 Agenzia nazionale per la sicurezza del volo CAP.1723)</p> <p>LEGGE N.230 DEL 1998 : FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE</p> <p>- ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA. (3.1.5.16 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale CAP.2185)</p> <p>LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (3.2.3.38 SVIMEZ CAP.7330)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 1999: E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (3.1.2.7 Agenzia per le erogazioni in agricoltura CAP.1525)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1999: RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (12.1.2.12 FORMEZ CAP.5200)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (6.1.2.13 Scuola superiore dell'economia e delle finanze CAP.3935)</p>	-215	-215	-215	-215
	473.100	473.100	121.000	121.000
	-444	-444	-	-
	-93	-93	121.000	121.000
	-	-	-	-
	-5.212	-5.212	-5.212	-5.212
	-	-	-	-
	12.716	12.716	12.716	12.716

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005		2006	2007
	COMPETENZA	CASSA		
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO) (6.1.2.9 Agenzia del Demanio</p> <p>- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL TERRITORIO) - 6.1.2.10 Agenzia del Territorio</p> <p>- 6.2.3.6 Agenzia del Territorio</p> <p>- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE DOGANE) - 6.1.2.11 Agenzia delle Dogane</p> <p>- 6.2.3.7 Agenzia delle Dogane</p> <p>- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DELLE ENTRATE) - 6.1.2.8 Agenzia delle Entrate</p> <p>- 6.2.3.4 Agenzia delle Entrate</p>	<p>-2.018</p> <p>-5.658</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-1.467</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-34.950</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>12.936</p>	<p>-2.018</p> <p>-5.658</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-1.467</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-34.950</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>12.936</p>	<p>-2.018</p> <p>-5.658</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-1.467</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-34.950</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>12.936</p>	<p>-2.018</p> <p>-5.658</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-1.467</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-34.950</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>12.936</p>
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.301 DEL 1999:ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A. NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p>LEGGE N.205 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.</p> <p>- ART. 20: AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI. (3.1.5.11 Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali</p> <p>LEGGE N.353 DEL 2000:LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (4.1.2.14 Interventi diversi</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 74 COMMA 1: PREVIDENZA COMPLEMENTARE (3.1.5.9 Previdenza complementare</p>	<p>12.936</p> <p>-3.261</p> <p>-212</p>	<p>-3.261</p> <p>-212</p>	<p>12.936</p> <p>-3.261</p> <p>-212</p>	<p>12.936</p> <p>-3.261</p> <p>-212</p>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005		2006	2007
	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGGES N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA</p> <p>- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (4.2.3.12 Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome CAP.7513/P</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 2001 : NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.</p> <p>- ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (12.1.2.16 Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni CAP.5223)</p>	-81	-81	-81	-81
<p>MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>LEGGES N.287 DEL 1990 : NGRME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO</p> <p>- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (3.1.2.3 Autorita' garante della concorrenza e del mercato CAP.2275)</p> <p>LEGGES N.292 DEL 1990:ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (3.1.2.2 Ente Nazionale Italiano per il Turismo CAP.2270)</p> <p>LEGGES N.282 DEL 1991:E DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA (4.2.3.4 Ente Nazionale Energia e Ambiente CAP.7630)</p> <p>LEGGES N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.4 Contributi ed enti ed altri organismi CAP.2280)</p> <p>LEGGES N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 1 PUNTO A: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (5.1.2.2 Istituto Commercio Estero CAP.5101)</p> <p>- ART. 8 COMMA 1 PUNTO B: ATTIVITA' PROMOZIONALE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE (5.1.2.2 Istituto Commercio Estero CAP.5102)</p>	801.672	801.672	3.572	3.572
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGGES N.335 DEL 1995 : R:FORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (3.1.2.19 Vigilanza sui fondi pensione CAP.1990)</p>	-46	-46	-46	-46

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005		2006	2007
	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGGE N.140 DEL 1980: PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (15.1.2.5 Accordi ed organismi internazionali</p> <p>CAP.4052)</p>	-	-	-	-
<p>LEGGE N.7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO.</p> <p>- 9.1.1.0 Funzionamento</p> <p>CAP.2150</p> <p>CAP.2152</p> <p>CAP.2153</p> <p>CAP.2160</p> <p>CAP.2161</p> <p>CAP.2162</p> <p>CAP.2164</p> <p>CAP.2165</p> <p>CAP.2166</p> <p>CAP.2168</p> <p>CAP.2169</p> <p>CAP.2170</p>	-	-	-	-
<p>- 9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo</p> <p>CAP.2180</p> <p>CAP.2181</p> <p>CAP.2182</p> <p>CAP.2183</p> <p>CAP.2184</p> <p>CAP.2195</p>	12.330	12.330	12.330	12.330
<p>LEGGE N.960 DEL 1982: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA</p> <p>- 15.1.2.2 Collettività italiana all'estero</p> <p>CAP.4061</p> <p>CAP.4063</p>	-	-	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005		2006	2007
	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (2.1.1.2.2 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.1163)</p> <p>LEGGE N.299 DEL 1998:FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESCE (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11.COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA.</p> <p>(20.1.2.1 Accordi ed organismi internazionali CAP.4534)</p> <p>LEGGE N.58 DEL 2001:ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO (9.1.2.2 Paesi in via di sviluppo CAP.2210)</p>	-141	-141	-141	-141
<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGGE N.407 DEL 1974:RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO</p> <p>(4.2.3.7 Accordi internazionali per la ricerca scientifica CAP.7291)</p> <p>LEGGE N.394 DEL 1977:POTenziAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (4.1.2.14 Altri interventi per le Università' statali CAP.1709)</p> <p>LEGGE N.181 DEL 1990:RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPRA (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988.</p> <p>(7.1.2.3 Interventi diversi CAP.2193)</p> <p>LEGGE N.245 DEL 1990:NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1985-1990 (4.1.2.9 Piani e programmi di sviluppo dell'universita' CAP.1690)</p> <p>LEGGE N.243 DEL 1991:UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (4.1.2.10 Università' ed istituti non statali CAP.1692)</p> <p>LEGGE N.147 DEL 1992:MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (4.1.2.12 Diritto allo studio CAP.1695)</p> <p>LEGGE N.537 DEL 1993 : INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA.</p> <p>- ART. 5 COMMA 1: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA' (4.1.2.11 Finanziamento ordinario delle Università' statali CAP.1694)</p>	12.081	12.081	12.081	12.081
	93	93	93	93
	156	156	156	156
	834	834	834	834
	274	274	274	274
	2.884	2.884	2.884	2.884
	130.900	130.900	130.900	130.900


XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Seque : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005		2006	2007
	COMPETENZA	CASSA		
<p>LEGE N. 431 DEL 1998: DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1) (3.1.2.1 Sostegno all'accesso alle locazioni abitative CAP.1690)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.136 DEL 2003 : REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE, I COMPITI ED IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO ITALIANO DIGHE RID A NORMA DELL'ARTICOLO 91 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N. 112</p> <p>- ART. 12: REGISTRO ITALIANO DIGHE RID (1.1.1.3 Registro italiano dighe CAP.1050)</p>	-	-	-	-
<p>MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p>REGIO DECRETO N.263 DEL 1928 : APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI:</p> <p>- ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA (3.1.1.1 Spese generali di funzionamento CAP.1253)</p> <p>- ART. 17 COMMA 1: ARMA DEI CARABINIERI (7.1.1.1 Spese generali di funzionamento CAP.4840)</p>	-1.916	-1.916	584	8.084
<p>LEGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.1352)</p>	-23	-23	-23	-23
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.306 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA. - 3.1.2.8 Agenzia Industrie Difesa CAP.1360</p> <p>- 3.2.3.6 Agenzia Industrie Difesa CAP.7145</p>	-	-	-	-
<p>LEGE N.267 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (IHO) E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN)</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER GLI STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE INSEAN (3.1.2.4 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.1354)</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA - IHO (3.1.2.2 Accordi ed organismi internazionali CAP.1345)</p>	88	88	88	88
	65	65	65	65

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005		2006	2007
	COMPETENZA	CASSA		
 <p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA</p> <p>- 2.1.1.0 Funzionamento</p> <p> CAP.1173</p> <p> CAP.1413</p> <p> CAP.1414</p> <p> CAP.1415</p> <p> CAP.1476</p> <p> CAP.1477</p> <p> CAP.1482</p> <p>- 2.1.1.2.7 Pesca</p> <p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.8 Contributi ad enti ed altri organismi</p> <p> CAP.2200)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.</p> <p>(3.1.2.10 Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA)</p> <p> CAP.2083)</p> <p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>LEGGE N.190 DEL 1975:NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA</p> <p>(3.1.1.0 Funzionamento</p> <p> CAP.1941)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.805 DEL 1975:ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI</p> <p>- 2.1.1.1.0 Funzionamento</p> <p> CAP.1261</p> <p> CAP.1262</p> <p> CAP.1263</p> <p> CAP.1942</p> <p>- 3.1.1.1.0 Funzionamento</p> <p>LEGGE N.163 DEL 1985:NOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.</p> <p>- 5.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo</p> <p> CAP.2641</p>	-	-	-	-
	-627	-627	-627	-627
	-	-	-	-
	-114	-114	-114	-114
	-	-	-	-
	-741	-741	-741	-741
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-9	-9	-9	-9

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005		2006	2007
	COMPETENZA	CASSA		
CAP. 2642	-	-	-	-
CAP. 2643	-7	-7	-7	-7
CAP. 2644	-4.285	-4.285	-4.285	-4.285
CAP. 2645	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
CAP. 2646	-1.495	-1.495	-1.495	-1.495
CAP. 2647	-156	-156	-156	-156
CAP. 8218	-	-	-	-
CAP. 8219	-136	-136	-136	-136
CAP. 8220	-611	-611	-611	-611
CAP. 8221	-538	-538	-538	-538
CAP. 8222	-	-	-	-
CAP. 8223	-464	-464	-464	-464
CAP. 2363)	-	-	-	-
CAP. 2052)	-69	-69	-69	-69
LEGGI N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.3 Contributi ed enti ed altri organismi	1.632	1.632	1.632	1.632
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N. 1068 DEL 1947: CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' (4.1.2.10 Organizzazione Mondiale della Sanita'	-7.399	-7.399	-7.399	-7.399
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 DEL 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA (3.1.2.20 Croce Rossa Italiana	393	393	393	393
	689	689	689	689



- 5.2.3.9 Fondo unico per lo spettacolo

LEGGI N. 118 DEL 1987: NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE
(4.1.2.1 Enti ed attivita' culturaliLEGGI N. 466 DEL 1988: CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
(3.1.2.1 Enti ed attivita' culturali

LEGGI N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:

- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI
(3.1.2.3 Contributi ed enti ed altri organismi

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N. 1068 DEL 1947: CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA'
(4.1.2.10 Organizzazione Mondiale della Sanita'DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 613 DEL 1980: CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA
(3.1.2.20 Croce Rossa Italiana

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 2

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005		2006	2007
	COMPETENZA	CASSA		
DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA - ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE (3.1.1.2.10 Ricerca scientifica CAP.3392)	4.136	4.136	4.136	4.136
DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' . (3.1.1.2.16 Istituto Superiore di Sanita' CAP.3443)	-	-	-4.023	-23
DECRETO LEGISLATIVO N.268 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO. (3.1.1.2.17 Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro CAP.3447)	6.698	6.698	6.698	6.698
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.1.2.11 Contributi ad enti ed altri organismi CAP.3412)	-137	-137	-137	-137
LEGGE N.434 DEL 1998:FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFFEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. (4.1.1.2.9 Prevenzione del randagismo CAP.4340)	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.17 DEL 2011:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (3.1.1.2.21 Agenzia per i servizi sanitari regionali CAP.3457)	-118	-118	-118	-118
DECRETO LEGGE N.269 DEL 2003 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.	-	-	-	-
- ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO - 3.1.1.2.22 Agenzia italiana del farmaco CAP.3458 CAP.3459 CAP.7230	-	-	-	-
- 3.2.3.5 Agenzia italiana del farmaco	-	-	-	-
	11.661	11.661	7.638	11.638
TOTALE GENERALE	984.211	984.211	175.105	186.605

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 3

**VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2005
PER IL RIFINANZAMENTO DI NORME RECANTI
INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA
CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA F, DELLA LEGGE N. 468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DA APPORTARE PER L'ANNO 2003 PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA CLASSIFICATE TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TABELLA D)

Allegato 3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005		2005		2005		2006	2007
	a L.V.		L.V.		L.V.			
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE LEGGE FINANZIARIA N.730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984) - ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (SETTORE N.9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005) LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. - ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493/P) LEGGE N.86 DEL 1989: NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. (ARTICOLO 3) (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493 /P) LEGGE N.97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (SETTORE N.19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003) LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA - ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122) LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - ART. 1 COMMA 4: RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' DI TRASPORTO AEREO (SETTORE N.11) (3.2.3.32 - Ricapitalizzazione societa' di trasporto aereo - CAP.7290) LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (SETTORE N.17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)	PREVISIONI ASSEST.2004 (COMPETENZA)	2005	2005	2005	2005	2005	2006	2007
	2.751.000	-	-	-	11.000	11.000	-	-
	2.751.000	2.582.000	2.582.000	2.582.000	400.000	400.000	4.000.000	6.300.000
	-	-	-	-	750.000	750.000	-	-
	670.116	761.119	761.119	761.119	-	-	-	1.000.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSEST. 2004 (COMPETENZA)	2005		2005		2006	2007
		a L.V.		VARIAZIONI			
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
<p>OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO</p> <p>LEGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576)</p> <p>LEGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 4 COMMA 8: PROGETTI STRATEGICI SETTORE INFORMATICO (SETTORE N.27) (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - CAP.7579)</p> <p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (SETTORE N.27) (2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141)</p> <p>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</p> <p>LEGE N.477 DEL 1998:ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE. (SETTORE N.17) (6.2.3.3 - Edilizia di servizio - CAP.7245)</p> <p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (SETTORE N.23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.7304)</p> <p>LEGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>- ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE (SETTORE N.13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7302/P)</p>	-	-	100.000	100.000	100.000	7.800.000	
	3.421.116	3.343.119	3.343.119	1.329.000	1.329.000	5.103.000	19.653.000
	592.166	517.499	517.499	60.000	60.000	60.000	60.000
	592.166	517.499	517.499	60.000	60.000	60.000	60.000
	-	-	-	10.000	10.000	-	-
	-	-	-	10.000	10.000	-	-
	-	-	-	4.430	4.430	-	-
	-	-	-	570	570	-	-

Segue : Allegato 3

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PREVISIONI ASSEST. 2004 (COMPETENZA)	2005		2005		2006	2007
		COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA		
LEGGE FINANZIARIA N. 388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 104 COMMA 4: RICERCA DI BASE (SETTORE N.13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7302/P)	-	-	-	2.000	2.000	-	-
	-	-	-	7.000	7.000	-	-
	4.013.282	3.860.618	3.860.618	1.406.000	1.406.000	5.163.000	19.713.000
TOTALE GENERALE							



ALLEGATO N. 4

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI
AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E)
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA E, DELLA LEGGE N.468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
 LEGISLATIVE DI SPESE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE (TABELLA E) (ART. 11, COMMA 3, LETTERA E, DELLA LEGGE
 468 DEL 1978 COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)

Allegato 4

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005		2006	2007
	COMPETENZA	CASSA		
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (SETTORE N.19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090)	-4.500	-4.500	-4.500	-
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (SETTORE N.27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003)	-93.717	-93.717	-93.717	-
TOTALE GENERALE	-98.217	-98.217	-98.217	-



ALLEGATO N. 5

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI
(CRONOLOGICO) (TABELLA F)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato 5

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI (CRONOLOGICO) (TABELLA F)

(migliaia di euro)		2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO							
<p>LEGGI N. 7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - CAP.7415)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE</p> <p>- ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7301)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 791 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 54 DEL 1982: DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE</p> <p>- ART. 12: FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (LAVORO E POLITICHE SOCIALI: 2.2.3.2 - Formazione professionale - CAPP.7111, 7112)</p> <p>LEGGI N. 979 DEL 1982 : DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE</p> <p>- ART. 7: DIFESA DEL MARE (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N. 730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 1984)</p> <p>- ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005)</p> <p>LEGGI N. 798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N. 448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA:</p> <p>- ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO LAGUNA (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.7 - Interventi per Venezia - CAP.7197)</p> <p>LEGGI N. 26 DEL 1986 : INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1 PUNTO B: FONDO PER TRIESTE. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - CAP.7490)</p> <p>- ART. 6 COMMA 1 PUNTO C: FONDO PER GORIZIA (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - CAP.7380)</p> <p>LEGGI N. 64 DEL 1986: E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989. DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO. (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576 /P)</p>		20.000	52.000	-	-		27
			50.000	-	-		9
		12.746	-	-	-		27
		10.500	-	-	-		19
		3.000	3.000	3.000	-		9
		3.000	3.000	-	-		6
		5.000	-	-	-		6
		5.000	-	-	-		6
		474.685	400.000	100.000	-		4

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>LEGE N.183 DEL 1989: E DECRETO-LEGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090 /P)</p> <p>LEGE N.183 DEL 1989 : E DECRETO-LEGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO.</p> <p>- ART. 12: PIANI DI BACINO DI DIFESA SUOLO (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)</p> <p>LEGE N.433 DEL 1991 : DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP.7451)</p> <p>DECRETO LEGGE N.415 DEL 1992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64. RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p>	200.000	200.000	-	-	-	19
	100.000	-	-	-	-	19
	127.000	100.000	-	-	-	3
	50.000	50.000	-	-	-	3
	700.000	50.000	-	-	-	4

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (a) (LAVORO E POLITICHE SOCIALI: 2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141)</p> <p>LEGE N.36 DEL 1994:DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPEGNO) (AMBIENTE E TERRITORIO: 3.2.3.4 - Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie - CAP.7645)</p> <p>LEGE N.97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003 /P)</p> <p>DECRETO LEGGE N.515 DEL 1994:CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 596 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994. (INTERNO: 2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - CAP.7232)</p> <p>DECRETO LEGGE N.691 DEL 1994 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995: MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE E DAGLI EVENTI ALLUVIONALI NELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994.</p> <p>- ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005/P)</p> <p>LEGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 2 COMMA 32: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)</p> <p>LEGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (a) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)</p>	<p>530.999</p> <p>(b) 20.000</p> <p>31.000</p> <p>116.203</p> <p>100.000</p> <p>2.582</p> <p>2.982.000</p>	<p>110.000</p> <p>20.000</p> <p>-</p> <p>116.203</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>3.257.596</p>	<p>60.000</p> <p>20.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>3.600.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>14.700.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>2007</p>	<p>27</p> <p>19</p> <p>19</p> <p>27</p> <p>9</p> <p>7</p> <p>11</p>

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.
 (b) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7142)	10.329	10.329	10.329	92.963	2016	16
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7143)	10.329	10.329	10.329	92.963	2016	16
DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE. - ART. 19 COMMA 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7144)	38.734	38.734	38.734	451.902	2017	16
LEGGE N.266 DEL 1997: INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 4 COMMA 3: INTERVENTI PER L'INDUSTRIA AERONAUTICA (LIMITE IMPEGNO) (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	(a) 50.000	(b) 100.000	100.000	-	-	2
- ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7302/P)	28.975	-	-	-	-	13
- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7299/P)	38.734	38.734	38.734	-	-	9
- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (ECONOMIA E FINANZE: 1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005/P)	25.823	25.823	25.823	180.759	2006	9

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

(b) DI CUI 50.000 MIGLIAIA DI EURO QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>DECRETO LEGGE N.457 DEL 1997 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N.6 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI</p> <p>- ART. 15 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE REGIONI MARCHE E UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)</p> <p>- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.143 DEL 1998 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.1 - Sace - CAP.7400)</p> <p>DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p>	<p>1.808</p> <p>(a) 15.000</p> <p>18.076</p>	<p>1.808</p> <p>15.000</p> <p>18.076</p>	<p>1.808</p> <p>15.000</p> <p>18.076</p>	<p>1.808</p> <p>-</p> <p>180.760</p>	<p>2008</p> <p>2017</p>	<p>11</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>27</p> <p>3</p>

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	2.066	2.066	2.066	-		3
LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI	750.000	-	-	-		11
- ART. 1 COMMA 4: RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' DI TRASPORTO AEREO (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.32 - Ricapitalizzazione societa' di trasporto aereo - CAP.7290)	100.709	100.709	100.709	402.837	2011	11
- ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)	516	516	516	2.580	2012	11
- ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P)	25.823	25.823	25.823	36.152	2009	11
- ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8164)	975.702	1.400.000	-	-		4
LEGGE N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:						
- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)						
LEGGE N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LENE FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.						
- ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	56.810	56.810	56.810	-		11
- ART. 3: POTENZIAMENTO E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)	129.114	129.114	229.114	-		11

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>LEGE N.362 DEL 1998 : EDILIZIA SCOLASTICA</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: EDILIZIA SCOLASTICA (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.9 - Edilizia scolastica - CAP.7080)</p> <p>LEGE N.398 DEL 1998:DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1), (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 2.2.3.5 - Opere varie - CAP.7156)</p> <p>LEGE N.413 DEL 1998 : RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE.</p> <p>- ART. 11: RISANAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO. (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 4.2.3.7 - Sistemi idroviali - CAP.7900)</p> <p>LEGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INOQUINATI. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p> <p>LEGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 49: PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE. (AMBIENTE E TERRITORIO: 1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090/P)</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (b) (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 PUNTO F: MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI. (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.15 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7528)</p>	(a) 30.987 15.494 (a) 20.000 47.667 100.000 661.119 7.000	30.987 15.494 20.000 14.307 640.000 7.000	30.987 15.494 20.000 - 700.000 7.000	- 170.430 - 3.100.000 -	2018	27 27 16 19 19 17
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						
(b) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)	100.000	100.000	-	-		2
- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (SALUTE: 2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP.7111)	100.000	160.000	-	-		25
LEGE N.477 DEL 1998: ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE. (AFFARI ESTERI: 6.2.3.3 - Edilizia di servizio - CAP.7245)	10.000	-	-	-		17
DECRETO LEGGE N.132 DEL 1999 : INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.						
- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	24.273	24.273	24.273	291.283	2019	3
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	1.549	1.549	1.549	19.110	2019	3
- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	17.043	17.043	17.043	204.517	2019	3
LEGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.						
- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP.7335)	32.817	32.817	32.817	393.804	2019	2
- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-NORD (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7151)	5.165	5.165	5.165	10.328	2009	27
DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 1999 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE, PER LA MOBILITÀ DEI RICERCATORI.						
- ART. 5: FONDO AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP.7254/P 4.2.3.11 - Fondi rotativi - CAP.7308/P;)	40.000	-	-	-		4

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 104 COMMA 4: RICERCA DI BASE (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7302/P)</p> <p>- ART. 144 COMMA 3: SVILUPPO DELL'INDUSTRIA A TECNOLOGIA AVANZATA (LIMITE IMPEGNO) (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7421)</p> <p>- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO (DIPESA: 3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - CAPP.7130 ,7132 ,7140)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 45 COMMA 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' FIERA DI VERONA, FOGGIA E PADOVA (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8168)</p> <p>- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (POLITICHE AGRICOLE: 1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)</p> <p>- ART. 54: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE PER LE OPERE PUBBLICHE E DEGLI ENTI LOCALI. (ECONOMIA E FINANZE: 5.2.3.17 - Fondo progettazione opere pubbliche - CAP.7719)</p> <p>- ART. 55: FONDO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI INTERESSE LOCALE. (ECONOMIA E FINANZE: 5.2.3.18 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7720)</p>	<p>102.000</p> <p>(a) 30.000</p> <p>103.292</p> <p>2.000</p> <p>227.308</p> <p>15.000</p> <p>50.000</p>	<p>30.000</p> <p>30.000</p> <p>103.292</p> <p>2.000</p> <p>227.308</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>30.000</p> <p>103.292</p> <p>2.000</p> <p>26.000</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>103.292</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>13</p> <p>2</p> <p>27</p> <p>16</p> <p>27</p> <p>25</p> <p>27</p>	
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
<p>DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE</p> <p>- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A. (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.48 - Anas - CAP.7372)</p> <p>LEGGI N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>- ART. 13 COMMA 1: REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP.7060)</p> <p>LEGGI N.174 DEL 2002 : NORME PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DESTINATI ALL'AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, IN MILANO, ED ALTRI INTERVENTI</p> <p>- ART. 2 COMMA 1: COMPLETAMENTO DELLA DIGA FORANEA DI MOLFETTA (LIMITE IMPEGNO) (INTERNO: 2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7253)</p> <p>LEGGI N.182 DEL 2002 : AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES (AFFARI ESTERI: 6.2.3.4 - Altri investimenti - CAP.7247)</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE -ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576/P 5.2.3.19 - Aree sottoutilizzate - CAP.7672;</p> <p>-ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAPP.7254 , 7256 4.2.3.11 - Fondi rotativi - CAP.7308/P;</p>	<p>588.360</p> <p>(a) 182.480</p> <p>(c) 2.500</p> <p>4.442</p> <p>3.062.116</p> <p>447.390</p>	<p>500.000</p> <p>(b) 421.695</p> <p>2.500</p> <p>4.442</p> <p>7.359.900</p> <p>100.000</p>	<p>-</p> <p>421.695</p> <p>2.500</p> <p>1.160</p> <p>6.950.000</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1.026</p> <p>6.800.000</p> <p>-</p>	<p>16</p> <p>27</p> <p>27</p> <p>2008</p> <p>4</p> <p>4</p>	
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						
(b) DI CUI 239.215 MIGLIAIA DI EURO QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						
(c) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO VENTENNALE.						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
	-COMUNICAZIONI: 2.2.3.4 - Reti di comunicazione - CAP.7230	10.000	34.780	50.000		
- ART. 62 COMMA 1: INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI (ECONOMIA E FINANZE: 6.2.3.12 - Crediti di imposta - CAPP.7790 ,7791 ,7793)	3.519.506	7.494.680	7.000.000	6.850.000		4
- ART. 94 COMMA 14: ESTENSIONE CREDITO D'IMPOSTA OCCUPAZIONE (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576/P)	1.000.000	1.265.000	-	-		4
DECRETO LEGGE N.269 DEL 2003 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI.	2.000	-	-	-		4
- ART. 4 COMMA 10: FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.50 - Istituto Italliano di Tecnologia - CAP.7380)	51.000	124.000	125.000	700.000	2014	13
LEGGE N.291 DEL 2003 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LO SPORT, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E CONSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARCUS-S.P.A.						
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LA RICERCA E LO SPORT	1.000	-	-	-		27
-ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7561	2.150	-	-	-		27
-ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA: 25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP.8971	5.500	-	-	-		27
-INTERNO: 2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7254	42.479	-	-	-		27
-BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 2.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - CAP.7300 3.2.3.1 - Informatica di servizio - CAP.7404;3.2.3.12 - Patrimonio librario e archivistico statale - CAP.7466 3.2.3.13 - Patrimonio librario e archivistico non statale - CAP.7595; 4.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - CAPP.7832 ,7840 ,7845 ,7848 ,7850 ,7852 ,7853;4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - CAP.7894 5.2.3.12 - Patrimonio culturale non statale - CAP.8248;5.2.3.14 - Impianti sportivi - CAP.8202	500	-	-	-		27
-SALUTE: 3.2.3.2 - Ricerca scientifica - CAP.7214	51.629	-	-	-		27
LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).						
- ART. 4 COMMA 8: PROGETTI STRATEGICI SETTORE INFORMATICO (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - CAP.7579)	130.000	65.000	-	-		27

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 4 COMMA 31: RECUPERO RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPEGNO) (POLITICHE AGRICOLE: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7453)	(a) 50.000	50.000	50.000	(b) 50.000		19
- ART. 4 COMMA 86: TRASFERIMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI ALLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - CAP.7382)	3.500	3.500	-	-		4
- ART. 4 COMMA 91: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI DPR 29/11/2002 (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)	10.000	10.000	10.000	20.000		3
- ART. 4 COMMA 95: PROSECUZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA EAL 7 ALL'11 MAGGIO 1984 (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7445)	1.000	1.000	1.000	-		3
- ART. 4 COMMA 97: RIASETTO IDROGEOLOGICO (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 5.2.3.7 - Calamita' naturali e danni bellici - CAP.7658)	2.000	2.000	2.000	-		19
- ART. 31 COMMA 27: INTEGRAZIONE POLI DI ECCELLENZA OSPEDALIERA (LIMITE IMPEGNO) (SALUTE: 3.2.3.2 - Ricerca scientifica - CAP.7212)	(a) 5.500	5.500	5.500	-		13
- ART. 31 COMMA 28: PROSECUZIONE INTERVENTI GIOCHI OLIMPICI <TORINO 2006> (LIMITE IMPEGNO) (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7366)	(a) 3.500	3.500	3.500	-		24
- ART. 31 COMMA 44: RISANAMENTO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7560)	60.000	60.000	15.000	-		17

NOTE ESPLICATIVE

- (a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE
(b) ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE DECORRENTE DAL 2006 E SLITTATO AL 2008.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
- ART. 4 COMMA 3: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA (BENI E ATTIVITA' CULTURALI: 5.2.3.11 - Enti ed attivita' culturali - CAP. 8242) DECRETO LEGGE N. 79 DEL 2004: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 138 DEL 2004: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GRANDI DIGHE E DI EDIFICI ISTITUZIONALI. - ART. 2 COMMA 2: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 1.2.3.8 - Registro italiano dighe - CAP. 7030)	500	(b) 2.355	2.355	-		27
- ART. 5: TER: SICUREZZA EDIFICI ISTITUZIONALI (ECONOMIA E FINANZE: 4.2.3.33 - Sicurezza edifici istituzionali - CAP. 7588) DECRETO LEGISLATIVO N. 102 DEL 2004: INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38. - ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (POLITICHE AGRICOLE: 3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP. 7439)	(a) 1.570	45.000	-	-		17
- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI (ECONOMIA E FINANZE: 3.2.4.3 - Fondo di solidarieta' nazionale - CAP. 7411) DECRETO LEGGE N. 113 DEL 2004: DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DELL' AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE	100.000	100.000	-	-		21
- ART. 1 COMMA 1: LIMITE DI IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI PARMA (LIMITE IMPEGNO) (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI: 3.2.3.8 - Opere stradali - CAP. 7480)	6.450	6.450	6.450	-		25

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

(b) DI CUI 785 MIGLIAIA DI EURO QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 5

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	SETTORE IN RIF. TAB.
	LEGGE N. 239 DEL 2004 : RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA - ART. 1 COMMA 19: RIORDINO DEL SETTORE ENERGETICO (ATTIVITA' PRODUTTIVE: 4.2.10.2 - Fondo riordino settore energetico - CAP. 7810)	10.000	10.000	-		
TOTALE GENERALE	20.224.971	22.566.527	17.593.651	33.674.014		

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 6

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F),
CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO,
DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI
(ART. 11, COMMA 3, LETTERA C E ART. 11-QUATER, COMMA 4,
DELLA LEGGE N.468 DEL 1978,
COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 362 DEL 1988)**

N. B. I RESIDUI DI STANZIAMENTO E GLI IMPEGNI FORMALI CHE VENGONO EVIDENZIATI DALLE CIFRE TRA PARENTESI, SONO INDICATI SOLO LA PRIMA VOLTA IN CUI SI PRESENTA IL RELATIVO CAPITOLO, ANCHE NEL CASO IN CUI IL CAPITOLO ACCOLGA PIU' AUTORIZZAZIONI DI SPESA

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIMODULAZIONE DELLE SPESE PLURIENNALI (TABELLA F), CON L'INDICAZIONE DEI RESIDUI DI STANZIAMENTO, DELLE GIACENZE DI TESORERIA E DEGLI IMPEGNI (art. 11, comma3, lettera C), e art. 11-quater, comma 4 della legge n. 468 del 1978 come modificata dalla legge n. 362 del 1988). Allegato 6 (migliaia di euro)

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE</p> <p>1. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE N. 358 DEL 2003 : INTERVENTI PER I PORTI DI TERMINI IMERESE E DI PALERMO - ART. 1: CONTRIBUTO PER INTERVENTI NEL PORTO DI TERMINI IMERESE 3.2.3.8 CAP.7148</p> <p>- ART. 2 COMMA 1: AUTORITA' PORTUALE DI PALERMO 4.2.3.3 CAP.7850</p> <p>2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE ECONOMIA E FINANZE LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. 3.2.3.39 CAP.7335</p> <p>ATTIVITA' PRODUTTIVE LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 4 COMMA 3: INTERVENTI PER L'INDUSTRIA AERONAUTICA (LIMITE IMPEGNO) 3.2.3.8 CAP.7420/P</p> <p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. 3.2.3.8 CAP.7420/P</p>	-	-	-	-	-	-	-
	(32.817)	-	-	-	-	-	-
	-	2.621.003	-	-50.000	-	-	-
	-	-	-50.000	-50.000	50.000	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 144 COMMA 3 : SVILUPPO DELL'INDUSTRIA A TECNOLOGIA AVANZATA (LIMITE IMPEGNO) 3.2.3.8 CAP.7421</p>	(48.425)	-	(49.761)	(50.604)	(52.344)	-	
<p>3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI ECONOMIA E FINANZE DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.</p>	(81.242)	2.621.003	-50.000 (49.761)	-100.000 (50.604)	(52.344)	-	
<p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE 3.2.10.3 CAP.7446/P</p>	-	-	-100.000	-100.000	100.000	-	
<p>LEGE N.433 DEL 1991 : DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA</p>	(126.418)	-	-50.000	-50.000	50.000	-	
<p>- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI 4.2.3.1 CAP.7451</p>	-	-	-	-	-	-	
<p>DECRETO LEGGE N.6 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI</p>	-	-	-	-	-	-	
<p>- ART. 15 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE REGIONI MARCHE E UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (LIMITE IMPEGNO) 3.2.10.3 CAP.7443/P</p>	12.460 (186.097)	939.417	-	-	-	-	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>- ART. 21 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E ALLA PROVINCIA DI CROTONE 3.2.10.3 CAP.7443/P</p> <p>DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA</p> <p>- ART. 4 COMMA 5: PIANI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E RILOCAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. 3.2.10.3 CAP.7443/P</p> <p>DECRETO LEGGE N.132 DEL 1999 : INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE.</p> <p>- ART. 4 COMMA 1: CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE REGIONI BASILICATA, CALABRIA E CAMPANIA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI 3.2.10.3 CAP.7443/P</p> <p>- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI PRIVATI. 3.2.10.3 CAP.7443/P</p> <p>- ART. 7 COMMA 1: CONTRIBUTI A FAVORE DELLE REGIONI CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA E TOSCANA COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI. 3.2.10.3 CAP.7443/P</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 4 COMMA 91: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI DPR 29/11/2002 (LIMITE IMPEGNO) 3.2.10.3 CAP.7443/P</p> <p>- ART. 4 COMMA 95: PROSECUZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI DAL SISMA DAL 7 ALL'11 MAGGIO 1984 (LIMITE IMPEGNO) 3.2.10.3 CAP.7445</p>	-	-	-	-	-	-	-
					-10.000	-10.000	20.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>DECRETO LEGGE N.355 DEL 2003 : PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE</p> <p>- ART. 20 COMMA 1 PUNTO A: /BIS:PROROGA E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI E ALTRE CALAMITA' (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>3.2.10.3 CAP.7443/P</p> <p>- ART. 20 COMMA 1: PROROGA E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI E ALTRE CALAMITA' (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>3.2.10.3 CAP.7443/P</p> <p>AMBIENTE E TERRITORIO</p> <p>DECRETO LEGGE N.180 DEL 1998 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO.</p> <p>1.2.3.6 CAP.7090/P</p>	-	-	-	-	-5.000	-5.000	5.000
<p>4. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGE N.64 DEL 1986.E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989. DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO.</p> <p>4.2.3.27 CAP.7576/P</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE</p> <p>4.2.3.27 CAP.7576/P</p>	12.460 (312.515)	939.417	-200.000	-200.000	185.000	-15.000	25.000
	722.539	-	-200.000	-200.000	100.000	100.000	-
	-	-	-1.950.000	-1.950.000	-1.300.000	-3.550.000	6.800.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
5.2.3.19 CAP.7672	12.871 (1.482)	-	-	-	-	-	-
- ART. 62 COMMA 1: INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI 6.2.3.12 CAP.7790	-	-	-160.000	-160.000	160.000	-	-
CAP.7791	-	-	-565.000	-565.000	565.000	-	-
CAP.7793	-	-	-540.000	-540.000	540.000	-	-
- ART. 94 COMMA 14: ESTENSIONE CREDITO D'IMPOSTA OCCUPAZIONE 4.2.3.27 CAP.7576/P	-	-	-	-	-	-	-
ATTIVITA' PRODUTTIVE DECRETO LEGGE N.415 DEL '992 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992: RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO							
- ART. 1 COMMA 2: INTERVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA PRODUTTIVE 3.2.3.8 CAP.7420/P	85.634 (2.289.064)	-	-50.000 (439.271)	-50.000 (326.418)	50.000 (326.418)	- (326.464)	-
LEGGE N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE:							
- ART. 1 COMMA 1: PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. 3.2.3.8 CAP.7420/P	-	-	-1.400.000	-1.400.000	1.400.000	-	-
LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).							
- ART. 4 COMMA 86: TRASFERIMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI ALLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA 3.2.3.15 CAP.7382	-	-	-	-	-	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA							
DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 1999 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE, PER LA MOBILITA' DEI RICERCATORI.	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 5: FONDO AGEVOLAZIONI PER LA RICERCA. 4.2.3.5 CAP.7254/P					50.000		
4.2.3.11 CAP.7308/P	-	-	-50.000	-50.000			
LEGGI FINANZIARIE N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE ANNO 2003)	-	-	-	-			
- ART. 61 COMMA 1: FONDC PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE	-	-	-50.000	-50.000	50.000		
4.2.3.5 CAP.7254/P							
CAP.7256							
4.2.3.11 CAP.7308/P	-	-	-50.000	-50.000	50.000		
COMUNICAZIONI							
LEGGI FINANZIARIE N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIE ANNO 2003)							
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE	-	-	-134.780	-134.780	34.780	50.000	50.000
2.2.3.4 CAP.7230							
	821.044	-	-5.099.780	-5.099.780	1.649.780	-3.400.000	6.850.000
	(2.290.546)		(439.271)	(326.418)	(326.464)		

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE ECONOMIA E FINANZE LEGGE N. 26 DEL 1986 : INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA. - ART. 6 COMMA 1 PUNTO B: FONDO PER TRIESTE. 4.2.3.7 CAP. 7490</p> <p>ATTIVITA' PRODUTTIVE LEGGE N. 26 DEL 1986 : INCENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA. - ART. 6 COMMA 1 PUNTO C: FONDO PER GORIZIA 3.2.3.15 CAP. 7380</p> <p>INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE N. 798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N. 448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA: - ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO LAGUNA 2.2.3.7 CAP. 7197</p>	(5.000)						
<p>7. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA BENI E ATTIVITA' CULTURALI LEGGE N. 549 DEL 1995 : M:SURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 2 COMMA 32: MUTU: AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRERIA 2.2.10.3 CAP. 7370/P</p>	(5.000)						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
9. MEDIO CREDITO CENTRALE ECONOMIA E FINANZE DECRETO LEGGE N. 251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE - ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. 3.2.3.33 CAP.7301 LEGGE FINANZIARIA N.730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984) - ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. 1.2.3.4 CAP.7005 DECRETO LEGGE N.691 DEL 1994 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995: MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE NELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE E DAGLI EVENTI ALLUVIONALI NELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994. - ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI. 1.2.3.4 CAP.7005/P LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI. 3.2.3.33 CAP.7299/P - ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. 1.2.3.4 CAP.7005/P	- (123.000)	630.200	-50.000	-50.000	50.000	-	-
	28.518 (38.734)	1.840.966	-	-	-	-	-
	28.518 (161.734)	2.471.166	-50.000	-50.000	50.000	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>ESTREMI ED OGGETTO DE' PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE</p> <p>11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. 3.2.3.15 CAP.7122</p> <p>DECRETO LEGGE N.457 DEL 1997 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA. 3.2.3.15 CAP.7123/P</p> <p>LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>- ART. 1 COMMA 4: RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' DI TRASPORTO AEREO 3.2.3.32 CAP.7290</p> <p>LEGGE N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LENE FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO. 3.2.3.15 CAP.7123/P</p> <p>- ART. 3: POTENZIALMENTE E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. 3.2.3.15 CAP.7123/P</p>	<p>-</p> <p>(1.321.709)</p> <p>907.517</p> <p>630.185</p>				-5.000.000	-9.700.000	14.700.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI SPANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE 5.2.3.8 CAP.8151/P - ART. 2 COMMA 10: PARCC AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. 5.2.3.8 CAP.8151/P - ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. 5.2.3.9 CAP.8164	(278.887)	-	(278.887)	-	(278.887)	(278.887)	-
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA ECONOMIA E FINANZE DECRETO LEGGE N.269 DEL 2003 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. - ART. 4 COMMA 10: FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA 3.2.3.50 CAP.7380 ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE 4.2.3.8 CAP.7302/P LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001). - ART. 104 COMMA 4: RICERCA DI BASE 4.2.3.8 CAP.7302/P	(1.626.220)	1.537.703	(304.511)	-	-5.000.000 (304.511)	-9.700.000 (304.511)	14.700.000
	(50.000)	54.500	-49.000	-49.000	24.000	25.000	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
SALUTE							
LEGGI FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2004). - ART. 31 COMMA 27: INTEGRAZIONE POLI DI ECCELLENZA OSPEDALIERA (LIMITE IMPEGNO)	-	225.703	-	-	-	-	-
3.2.3.2 CAP.7212							
	(50.000)	280.203	-49.000	-49.000	24.000	25.000	-
16. INTERVENTI PER LA VIABILITA' ORDINARIA, SPECIALE E DI GRANDE COMUNICAZIONE ECONOMIA E FINANZE							
DECRETO LEGGE N.138 DEL 2002 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 178 DEL 2002; INTERVENTI URGENTI IN MATERIA TRIBUTARIA, DI PRIVATIZZAZIONI, DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA E PER IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA NELLE AREE SVANTAGGIATE							
- ART. 7: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELL'ANAS S.P.A.	4.000 (30.987)	42.534					
3.2.3.48 CAP.7372							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGI N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA							
- ART. 2 COMMA 86: COMPLETAMENTO DEL RADDOPPIO DELL'AUTOSTRADA A6 TORINO-SAVONA.							
3.2.3.8 CAP.7142							
- ART. 2 COMMA 87: AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO FIRENZE-BOLOGNA.	(10.329)						
3.2.3.8 CAP.7143							
DECRETO LEGGE N.67 DEL 1997 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.							
- ART. 19 COMMA 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI	(10.329)						
3.2.3.8 CAP.7144							
	(38.734)				(38.734)	(38.734)	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>LEGGES N.413 DEL 1998 : RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMATORIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE.</p> <p>- ART. 11: RISANAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO. (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>4.2.3.7 CAP.7900</p> <p>LEGGES FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 45 COMMA 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' FIERA DI VERONA, FOGGIA E PADOVA (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>5.2.3.9 CAP.8168</p>	(2.582)	-	(23.241)	(23.241)	(23.241)	(23.241)	-
<p>17. EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGES N.448 DEL 1998 : M'SURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA</p> <p>4.2.3.3 CAP.7464</p>	4.000 (93.962)	42.534	(114.621)	(114.621)	(114.621)	(114.621)	-
<p>- ART. 50 COMMA 1 PUNTO F: MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI. (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>4.2.3.15 CAP.7528</p> <p>LEGGES FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGES FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 31 COMMA 44: RISANAMENTO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA</p> <p>4.2.3.21 CAP.7560</p>	(2.354)	-	-	-	-	-	-
	(84.000)	-	-	-	-15.000	15.000	-
	-	-	-100.000	-100.000	-2.700.000	-300.000	3.100.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI SPANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
DECRETO LEGGE N. 79 DEL 2004 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 138 DEL 2004 : DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GRANDI DIGHE E DI EDIFICI ISTITUZIONALI. - ART. 5 : TER: SICUREZZA EDIFICI ISTITUZIONALI 4.2.3.33 CAP. 7588							
AFFARI ESTERI							
LEGGE N. 477 DEL 1998: ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE. 6.2.3.3 CAP. 7245							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE FINANZIARIA N. 910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987): - ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA 3.2.3.7 CAP. 7473			-50.000	-50.000	50.000		
19. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE							
ECONOMIA E FINANZE							
LEGGE N. 183 DEL 1989 : E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. - ART. 12: PIANI DI BACINO DI DIFESA SUOLO 1.2.3.6 CAP. 7003/P			-150.000	-150.000	-2.665.000	-285.000	3.100.000
LEGGE N. 97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE 1.2.3.6 CAP. 7003/P							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). - ART. 4 COMMA 97: RIASSETTO IDROGEOLOGICO (LIMITE IMPEGNO) 5.2.3.7 CAP.7658	-	-	-	-	-	-	-
AMBIENTE E TERRITORIO LEGGE N.979 DEL 1982 : DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE - ART. 7: DIFESA DEL MARE 1.2.3.6 CAP.7090/P	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.183 DEL 1989: E DECRETO-LEGGE N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. 1.2.3.6 CAP.7090/P	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.36 DEL 1994: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPEGNO) 3.2.3.4 CAP.7645	(15.576)	-	(15.576)	-	(15.576)	-	-
LEGGE N.426 DEL 1998 : NOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. 1.2.3.6 CAP.7090/P	-	-	-	-	-	-	-
LEGGE N.448 DEL 1998 : M-SURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 49: PROGRAMMI DI TUTELA AMBIENTALE. 1.2.3.6 CAP.7090/P	-	-	-	-	-	-	-
POLITICHE AGRICOLE LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). - ART. 4 COMMA 31: RECUPERO RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPEGNO) 3.2.3.3 CAP.7453	(1.857)	-	-	-50.000	-50.000	-	50.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA ECONOMIA E FINANZE DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI 3.2.4.3 CAP.7411</p> <p>POLITICHE AGRICOLE DECRETO LEGISLATIVO N.102 DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003, N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI 3.2.3.3 CAP.7439</p>	(17.433)	-	(15.576)	-	-50.000 (15.576)	-50.000 (15.576)	50.000
<p>23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA) ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987): - ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA 4.2.3.9 CAP.7304</p>	(21.582)	-	-	-	-	-	-
	88 (10.717)	-	-	-	-	-	-
	88 (32.299)	-	-	-	-	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
24. IMPIANTISTICA SPORTIVA ECONOMIA E FINANZE LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004). - ART. 31 COMMA 28: PROSECUZIONE INTERVENTI GIOCHI OLIMPICI <TORINO 2006> (LIMITE IMPEGNO) 3.2.3.44 CAP.7366	46.094 (42.608)	-	- (69.722)	-	- (69.722)	- (69.722)	-
25. SISTEMAZIONE AREE URBANE ECONOMIA E FINANZE LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 54: FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE PER LE OPERE PUBBLICHE E DEGLI ENTI LOCALI. 5.2.3.17 CAP.7719	46.094 (42.608)	-	- (69.722)	-	- (69.722)	- (69.722)	-
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DECRETO LEGGE N.166 DEL 1989: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA. (LIMITE IMPEGNO) 3.2.3.3 CAP.7374	- (11.280)	-	- (8.780)	-	- (8.780)	- (8.780)	-
LEGGE N.376 DEL 2003 : FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE - ART. 1: FINANZIAMENTO PER INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE 2.2.3.5 CAP.7162	- (16.000)	-	-	-	-	-	-
3.2.3.9 CAP.7512	- (700)	-	-	-	-	-	-
4.2.3.15 CAP.7980	-	-	-	-	-	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
5.2.3.14 CAP.8220 DECRETO LEGGE N.113 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DELL' AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE - ART. 1 COMMA 1: LIMITE DI IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI PARMA (LIMITE IMPEGNO) 3.2.3.8 CAP.7480 SALUTE LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI 2.2.3.3 CAP.7111	-	-	-	-	-	-	-
27. INTERVENTI DIVERSI ECONOMIA E FINANZE LEGGE N.7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. 3.2.4.4 CAP.7415 LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI. - ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA 4.2.3.8 CAP.7493/P	18 (27.980)	-	(8.780)	(8.780)	(8.780)	(8.780)	-
	-	2.105.051	-	-	-	-	-
	(4.146.050)	10.204.480	-	-	-5.500.000	-100.000	5.600.000



XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
<p>AFFARI ESTERI</p> <p>LEGGE N.182 DEL 2002 : AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES 6.2.3.4 CAP.7247</p> <p>ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</p> <p>LEGGE N.291 DEL 2003 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LO SPORT, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARCUS-S.P.A.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LA RICERCA E LO SPORT 25.2.3.3 CAP.8971</p> <p>INTERNO</p> <p>DECRETO LEGGE N.515 DEL 1994: CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 596 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994.</p> <p>2.2.3.5 CAP.7232</p> <p>LEGGE N.174 DEL 2002 : NORME PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DESTINATI ALL'AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, IN MILANO, ED ALTRI INTERVENTI</p> <p>- ART. 2 COMMA 1: COMPLETAMENTO DELLA DIGA FORANEA DI MOLFETTA (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>2.2.3.6 CAP.7253</p> <p>LEGGE N.291 DEL 2003 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LO SPORT, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARCUS-S.P.A.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LA RICERCA E LO SPORT 2.2.3.6 CAP.7254</p>	8.120 (235)						
			(2.500)		(2.500)	(2.500)	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE							
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI							
LEGGE N.398 DEL 1998:DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1).	(15.494)	11.279	(15.494)	-	(15.494)	(15.494)	-
2.2.3.5 CAP.7156							
LEGGE N.166 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 13 COMMA 1: REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.10.2 CAP.7060							
DECRETO LEGGE N.79 DEL 2004 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 138 DEL 2004:							
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GRANDI DIGHE E DI EDIFICI ISTITUZIONALI.							
- ART. 2 COMMA 2: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE (LIMITE IMPEGNO)	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3.8 CAP.7030							
DIFESA							
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).	(581.350)	-	(527.641)	-	(478.712)	(368.641)	-
- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO	(1.114.328) ²	-	(557.545)	-	(363.692)	(309.936)	-
3.2.3.4 CAP.7130							
CAP.7132							
CAP.7140	959 (187.635)	-	(114.917)	-	(125.338)	(167.851)	-
FULLIGHE AGRICOLE							
LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)	-	-	-13.000	-13.000	-13.000	26.000	-
- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI	-	-	-13.000	-13.000	-13.000	26.000	-
1.2.10.2 CAP.7003/P							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	RESIDUI DI STANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
BENI E ATTIVITA' CULTURALI LEGGE N.291 DEL 2003 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LO SPORT, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARCUS-S.P.A. - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LA RICERCA E LO SPORT 2.2.3.3 CAP.7300	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.1 CAP.7404	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.12 CAP.7466	-	-	-	-	-	-	-
3.2.3.13 CAP.7595	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3.3 CAP.7832	-	-	-	-	-	-	-
CAP.7840	-	-	-	-	-	-	-
CAP.7845	-	-	-	-	-	-	-
CAP.7848	-	-	-	-	-	-	-
CAP.7849	-	-	-	-	-	-	-
CAP.7850	-	-	-	-	-	-	-
CAP.7852	-	-	-	-	-	-	-
CAP.7853	-	-	-	-	-	-	-
4.2.3.4 CAP.7894	-	-	-	-	-	-	-
5.2.3.12 CAP.8248	-	-	-	-	-	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Allegato 6

	RESIDUI DI SPANZIAMENTO E IMPEGNI 24/09/04	GIACENZE DI TESORERIA 24/09/04	2005		2006	2007	2008 E SUCCESSIVI
			COMPETENZA	CASSA			
5.2.3.14 CAP.8202	-	-	-	-	-	-	-
DECRETO LEGGE N.72 DEL 2004 : INTERVENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE TELEMATICA ABUSIVA DI MATERIALE AUDIOVISIVO, NONCHE' A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E DELLO SPETTACOLO	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTO A CINECITTA' HOLDING SPA 5.2.3.11 CAP.8241	-	-	-	-	-	-	-
- ART. 4 COMMA 3: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA 5.2.3.11 CAP.8242	-	-	-	-	-	-	-
SALUTE							
LEGGE N.291 DEL 2003 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LO SPORT, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARCUS-S.P.A.	22.612 (7.995.609)	14.642.503	-63.000 (1.218.096)	-63.000	-5.463.000 (985.735)	-74.000 (864.422)	5.600.000
- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LA RICERCA E LO SPORT 3.2.3.2 CAP.7214	934.834 (12.823.502)	22.534.528	-5.661.780 (2.220.338)	-5.711.780	-11.219.220 (1.875.966)	-13.499.000 (1.756.439)	30.325.000
TOTALE GENERALE							

ALLEGATO N. 7

EFFETTI FINANZIARI, SUL BILANCIO DELLO STATO,
DELL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA 2005

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art.	Co.	A) INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE	Em.	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
				2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
	14-20	Ampliamento platea studi di settore		1.205,0	584,0	660,0	1.205,0	584,0	660,0	1.205,0	584,0	660,0
	21	Precompilazione F24		140,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
	22-33	Riscossione		350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
36	1-8	Cooperative		465,7	255,4	262,3	465,7	255,4	262,3	465,7	255,4	262,3
	9	IVA mensile erogatori pubblici servizi		291,0	0,0	0,0	291,0	0,0	0,0	291,0	0,0	0,0
	11-16	Affrancamento riserve		270,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
	17	Accisa sigarette		500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
	20	Enalotto		120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
	22-27	Videogiochi		17,0	20,1	20,1	17,0	20,1	20,1	17,0	20,1	20,1
36	19	Lotto		348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0	348,0
35		Demanio		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
31	1	Aumento contributo unificato		0,0	0,0	0,0	175,0	70,0	70,0	175,0	70,0	70,0
29	9	Aumento tariffe motorizzazione		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Dismissioni attivi patrimoniali		7.000,0	0,0	0,0	7.000,0	0,0	0,0	7.000,0	0,0	0,0
		Effetti indotti		5,9	-10,3	-10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		IRPEF - IRPEG										
14	1	Contrattazione collettiva nazionale		6,3	6,3	6,3						
2	2	Miglioramento retributivo personale statale		2,5	2,5	2,5						
4	4	Personale non statale		7,2	7,2	7,2						
16	3	Insegnamento lingue straniere		-10,1	-26,3	-26,3						
		TOTALE ENTRATE		12.429,9	3.071,5	3.473,4	12.812,8	3.940,2	4.368,6	12.812,8	3.940,2	4.368,6

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

LEGGI FINANZIARIA 2005 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA												
Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Saldo netto da finanziare (importi in milioni di euro)			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.			
			2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	
		MINORI SPESE CORRENTI	-3.938,0	-3.755,7	-3.804,0	-8.091,5	-9.147,0	-10.679,0	-8.557,0	-9.147,0	-10.179,0	
		Pubblico impiego	-90,0	-234,3	-234,3	-217,0	-150,0	-150,0	-217,0	-150,0	-150,0	
15	1	Limite avvalimento personale a tempo determinato (eff. Netto)	0,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	-160,0	0,0	0,0	
16	3	Insegnamento lingue straniere	-90,0	-234,3	-234,3	-57,0	-150,0	-150,0	-57,0	-150,0	-150,0	
		Spese delle Amministrazioni pubbliche	-1.130,0	-1.130,0	-1.130,0	-2.104,5	-3.227,0	-4.759,0	-2.570,0	-3.227,0	-4.259,0	
3, 4, 5		Spese Bilancio dello Stato	-1.130,0	-1.130,0	-1.130,0	-734,5	-1.000,0	-1.500,0	-1.200,0	-1.000,0	-1.000,0	
6		Patto di stabilità interno - enti territoriali	0,0	0,0	0,0	-1.270,0	-2.057,0	-3.024,0	-1.270,0	-2.057,0	-3.024,0	
7		Altri enti della PA	0,0	0,0	0,0	-100,0	-170,0	-235,0	-100,0	-170,0	-235,0	
24	6	Razionalizzazione processi operativi PA centrali										
		Sanità e Previdenza	-1.163,7	-843,3	-891,6	-4.250,0	-4.250,0	-4.250,0	-4.250,0	-4.250,0	-4.250,0	
19	1	Adeguamento ISTAT pensioni	-663,9	-663,9	-663,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
21		Invalidità civile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
22	1	Interventi settore sanitario	0,0	0,0	0,0	-4.250,0	-4.250,0	-4.250,0	-4.250,0	-4.250,0	-4.250,0	
32	4-6	Revisione classamento: effetti su addizionali	0,0	-0,6	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
32	11	FSN - Spesa sanitaria (Locazioni immobiliari: add.reg.)	-5,8	-9,7	-11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
34	13-20	FSN - Spesa Sanitaria (Maggiore IRAP)	-494,0	-169,0	-214,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Effetti Indotti	-48,2	-48,2	-48,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
14	1	Contrattazione collettiva nazionale										
		Apporto Inpdap	-19,8	-19,8	-19,8							
		Contribuzione aggiuntiva FSN	5,5	5,5	5,5							
		Contribuzione aggiuntiva FSN	-4,8	-4,8	-4,8							
2		Miglioramento retributivo personale statale										
		Apporto Inpdap	-7,8	-7,8	-7,8							
		Contribuzione aggiuntiva FSN	2,2	2,2	2,2							
		Contribuzione aggiuntiva FSN	-1,9	-1,9	-1,9							
4		Personale non statale										
		Apporto Inpdap	-22,6	-22,6	-22,6							
		Contribuzione aggiuntiva FSN	6,3	6,3	6,3							
		Contribuzione aggiuntiva FSN	-5,4	-5,4	-5,4							

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.			
			2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007	
32	4-6	FSN Revisione classamenti: effetti su IRAP	0,0	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	30	Fondi integrativi: addizionale regionale	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36	Pesca costiera - sgravi	33,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	36	FSN - Spesa Sanitaria (minore IRAP)	366,1	-73,1	-47,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Altri interventi	1.865,7	154,2	140,0	215,0	140,0	140,0	215,0	140,0	140,0	140,0
10	1	Università-enti pubblici di ricerca										
16	1	Proroga ex-LSU Scuola	375,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
16	4	E-book										
18	8	Piano programmatico scuola	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0
18	1	Riorganizzazione segreterie tecniche										
27	7	Fondazione Ugo Bordon	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
29	6	Proroga fondo missione di pace	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Contributo IPI	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
		crediti di imposta										
36	29	Pesca costiera (credito imposta)	11,8	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33		Autotrasportatori (credito imposta caro petrolio)	127,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37		Teleriscaldamento con biomasse	11,1	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Effetti indotti	30,5	79,4	79,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	3	Insegnamento lingue straniere										
		Apporto Inpdap	31,7	82,5	82,5							
		Contribuzione aggiuntiva FSN	-8,9	-23,1	-23,1							
		FSN	7,7	19,9	19,9							
		Eccedenza di spesa art.11 c.3 l-quater	3.236,5	242,4	237,4	508,1	150,4	150,4	508,1	150,4	150,4	150,4
		di cui regolazioni debitorie e contabili (oneri progressi)	1.105,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		MAGGIORI SPESE CONTO CAPITALE	424,5	109,5	35,0	221,5	142,5	62,0	69,5	79,5	17,0	17,0
		Investimenti	179,5	14,5	10,0	16,5	27,5	17,0	14,5	24,5	12,0	12,0
16	9	Attrezzature ed Edilizia scolastica	10,0	10,0	10,0	5,0	10,0	12,0	5,0	10,0	10,0	12,0
21	6	Fondo rotativo asili nido	10,0	0,0	0,0	2,0	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27	5	Decoder	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Digitale terrestre	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30	4	Museo della Shoah	15,0	0,0	0,0	5,0	10,0	0,0	5,0	10,0	0,0	0,0
25		Progetto Scegli Italia	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	0,0	0,0
		Altro	245,0	95,0	25,0	205,0	115,0	45,0	55,0	55,0	55,0	5,0

Art.	Co.	B) INTERVENTI IN MATERIA DI SPESA	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno settore statale			Indebitamento netto P.A.		
			2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
13	1	Calamità agricoltura - premi assicurativi	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0
	3	Fondo garanzia ISMEA	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Fondo capitale di rischio imprese agricole	50,0	0,0	0,0	10,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0
26	2	Fondo garanzia corassicurazione	50,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Acciaterie Genova-PCM	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
27	4	Fondo garanzia Innovazione e Tecnologiche	40,0	40,0	20,0	40,0	40,0	20,0	0,0	0,0	0,0
		TOTALE MAGGIORI SPESE	8.782,9	4.309,5	4.298,3	1.025,2	513,5	433,0	873,2	450,5	388,0
		TOTALE GENERALE	3.969,9	-321,2	-330,8	-8.031,3	-10.257,6	-11.131,1	-9.788,8	-9.711,6	-10.726,1
		di cui:									
		SPESE CORRENTI	4.420,4	444,3	459,2	-7.287,8	-8.776,1	-10.308,1	-7.753,3	-8.776,1	-9.808,1
		netto interessi	5.920,4	1.944,3	1.959,2	-5.787,8	-7.276,1	-8.808,1	-6.253,3	-7.276,1	-8.308,1
		SPESE CONTO CAPITALE	-450,5	-765,5	-790,0	-743,5	-1.481,5	-823,0	-2.035,5	-935,5	-918,0

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 8

**QUADRO DI SINTESI DELLE PREVISIONI PER L'ANNO 2005
A RAFFRONTO CON QUELLE ASSESTATE 2004**

Allegato n. 8

Bilancio dello Stato - Quadro di sintesi previsioni 2005 - Competenza(al netto delle regolazioni contabili e debitorie)
(in milioni di euro)

	Ass. 2004	Decreto legge 168/04	Ass. 2004 "emendato"	DLB 2005	Legge finanziaria						Bilancio integrato 2005	
					Articolato	Tab. A e B	Tab. C	Tab. D	Tab. E	Tab. F		Totale
ENTRATE												
<i>Tributarie</i>	339.299	1.604	340.903	348.073	5.082						5.082	353.155
<i>Extratributarie</i>	24.304	0	24.304	23.212	348						348	23.560
<i>Alien. e amm.to, ecc.</i>	7.458	0	7.458	1.942	7.000						7.000	8.942
ENTRATE FINALI	371.061	1.604	372.665	373.227	12.430						12.430	385.657
SPESE												
<i>Spese correnti (netto interessi)</i>	312.283	-1.934	310.349	315.937	5.920	318	502				6.740	322.677
<i>Interessi</i>	74.905	0	74.905	72.702	-1.500						-1.500	71.202
<i>Spese Conto Capitale</i>	46.094	-1.741	44.353	44.887	-451	650	10	1.406	-98	-5.662	-4.145	40.742
SPESE FINALI	433.282	-3.675	429.607	433.526	3.970	968	511	1.406	-98	-5.662	1.095	434.621
Rimborso prestiti	215.520	0	0	173.612							0	173.612
Risparmio pubblico	-23.585	3.538	-20.047	-17.354	1.010	-318	-502	-1.406	98	0	190	-17.164
Saldo netto da finanziare	-62.221	5.279	-56.942	-60.299	8.460	-968	-511	-1.406	98	5.662	11.335	-48.964
Ricorso al mercato	291.023	-5.279	56.942	237.483	-7.120	968	984	1.406	-98	-5.662	-9.522	227.960

RELAZIONE TECNICA

Articolo 2

(Limite di incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni)

L'articolo 2, comma 1, pone un limite all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni per il triennio 2005-2007, dettando la regola che in ciascuno degli anni considerati non si possa superare il 2 per cento di incremento rispetto al dato del precedente esercizio, come risultante dalla relazione previsionale e programmatica.

Gli enti del conto consolidato sono definiti, per l'anno 2005, con riferimento a specifico elenco allegato alla legge e demandato all' ISTAT per l'aggiornamento negli anni successivi.

Il comma 2 specifica le eccezioni alla regola limitate alle spese degli Organi costituzionali, per interessi sui titoli di Stato, per le prestazioni sociali e per i trasferimenti all'U.E. a titolo di risorse proprie.

Il comma 3 rinvia sul piano sostanziale alle specifiche disposizioni successive relative alle amministrazioni pubbliche tenute comunque ad adottare comportamenti coerenti per il rispetto del limite.

Articolo 3

(bilancio dello Stato)

Comma 1. La disposizione prevede che per il triennio 2005 – 2007 gli stanziamenti di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni possono essere incrementate nel limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte per quanto disposto dal D.L. n. 168/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 191/2004.

La medesima disposizione prevede, altresì, l'esclusione di particolari tipologie di spesa con caratteristiche di incomprimibilità nonché particolare metodologia di applicazione per le spese di personale.

Sarà, in sostanza, assicurato il rispetto del limite nel complesso della spesa del bilancio dello Stato avente impatto diretto sui conti pubblici, mediante riquantificazione degli stanziamenti, anche attraverso la rideterminazione delle autorizzazioni di spesa ovvero la rimodulazione delle medesime nei successivi esercizi.

Le categorie economiche di spesa oggetto di tale intervento sono le seguenti:

- a) categoria 2 – consumi intermedi
- b) categoria 5 – trasferimenti correnti a famiglie ed istituzioni sociali private
- c) categoria 6 – trasferimenti correnti a imprese
- d) categoria 21 – investimenti fissi lordi e acquisti di terreni
- e) categoria 23 – contributi agli investimenti ad imprese
- f) categoria 24 – contributi agli investimenti alle famiglie e istituzioni sociali private.

Si sottolinea che risultano escluse dal procedimento in questione le spese connesse a regolazioni contabili, che non rilevano nei conti pubblici.

Per quanto concerne le spese di cui al punto a), l'operazione comporterà una riduzione complessiva quantificata in 1.130 milioni di euro dimostrata dai seguenti

dati, che risultano passibili di più puntuale definizione in sede di nota di variazioni, anche sulla base di diversa dislocazione comunicata dalle Amministrazioni:

Previsioni iniziali 2004 meno manovra	Previsioni iniziali 2004 meno manovra + 2%	DLB 2005	Effetti Finanziaria 2005 (*)	DLB 2005 comprensivo effetti finanziaria	Riduzione da apportare al blv
(a)	(b)=(a)+(a*2%)	©	(d)	(e)=(c+d)	(f)=(b-e)
in milioni di euro					
10.657	10.870	11.610	390	12.000	- 1.130

(*) tabelle C, D, E, F e articolato

Relativamente alle spese di cui ai punti b), c), e) ed f), considerato che gli stanziamenti iniziali dell'anno 2004, al netto della manovra disposta dal D.L. n. 168/2004, incrementati del 2%, risultano lievemente superiori agli stanziamenti 2005 a legislazione vigente comprensivi degli effetti recati dal d.d.l. finanziaria 2005, non si rende necessario effettuare alcun intervento.

Di seguito vengono riportati i dati che dimostrano tale situazione:

Categoria 5:

Previsioni iniziali 2004 meno manovra	Previsioni iniziali 2004 meno manovra + 2%	DLB 2005	Effetti Finanziaria 2005 (*)	DLB 2005 comprensivo effetti finanziaria
in milioni di euro				
2.122	2.164	2.076	1	2.077

Categoria 6:

Previsioni iniziali 2004 meno manovra	Previsioni iniziali 2004 meno manovra + 2%	DLB 2005	Effetti Finanziaria 2005 (*)	DLB 2005 comprensivo effetti finanziaria
in milioni di euro				
5.126	5.228	5.129	- 3	5.126

Categoria 23:

Previsioni iniziali 2004 meno manovra	Previsioni iniziali 2004 meno manovra + 2%	DLB 2005	Effetti Finanziaria 2005 (*)	DLB 2005 comprensivo effetti finanziaria
in milioni di euro				
6.552	6.683	9.066	- 2.564	6.502

Categoria 24:

Previsioni iniziali 2004 meno manovra	Previsioni iniziali 2004 meno manovra + 2%	DLB 2005	Effetti Finanziaria 2005 (*)	DLB 2005 comprensivo effetti finanziaria
in milioni di euro				
38	39	35	0	35

(*) tabelle C, D, E, F e articolato

Gli importi relativi alla categoria 5 risultano nettizzati delle spese per pensioni di guerra, escluse dalla manovra, per mantenimento e assistenza detenuti e per contributi ai patronati di assistenza sociale considerata la particolare natura sociale delle spese.

Con riferimento alla categoria 21, di cui alla predetta lettera d), relativa agli investimenti fissi lordi e acquisti di terreni, si è determinata una riduzione complessiva delle spese per un importo di 800 milioni di euro. Tale riduzione verrà apportata linearmente alle spese che insistono nella categoria aventi carattere discrezionale e, se necessario, su quelle legislativamente predeterminate, salvo diversa indicazione delle Amministrazioni interessate, che, come per i consumi intermedi, sono state rese edotte delle riduzioni di pertinenza.

Di seguito vengono riportati i dati che dimostrano tale situazione:

Previsioni iniziali 2004 meno manovra	Previsioni iniziali 2004 meno manovra + 2%	DLB 2005	Effetti Finanziaria 2005 (*)	DLB 2005 comprensivo effetti finanziaria	Riduzione da apportare al blv
in milioni di euro					
5.269	5.373	6.349	-175	6.174	-800

(*) tabelle C, D, E, F e articolato.

L'elenco delle leggi e i relativi importi che saranno interessati dall'intervento correttivo sarà possibile definirlo soltanto in fase di approntamento della pertinente nota di variazione.

Gli interventi riduttivi che conseguiranno all'applicazione del criterio del 2%, stabilito dalla norma anche per le dotazioni di cassa, sicuramente risulteranno diversi da quelli suesposti, riferiti alla competenza, tenuto conto che le predette dotazioni considerano anche la gestione dei residui.

Comma 2. La disposizione di cui al comma 2 prevede che le variazioni per riassegnazioni di entrate e quelle effettuate mediante utilizzo dei fondi di riserva per le spese impreviste e per le spese obbligatorie e d'ordine non possono essere superiori a quelle dell'anno precedente, incrementate del 2%, per ciascun anno del triennio 2005 – 2007. Ciò consentirà il perseguimento dell'obiettivo dell'incremento del limite del 2% anche alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Art. 4

(limitazione ai pagamenti)

Le disposizioni dell'articolo 4 sono rivolte a consentire il raggiungimento dell'obiettivo fissato nell'articolo 3 per il bilancio dello Stato, e cioè il rispetto, da parte delle Amministrazioni centrali della regola dell'incremento del 2 per cento delle spese di conto capitale aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle PA sia in termini di competenza che di cassa.

Mentre per la maggior parte dei Ministeri la riduzione degli stanziamenti di cassa può ritenersi sufficiente per garantire il rispetto del tetto di spesa, ovviamente accompagnata da un corrispondente monitoraggio da effettuarsi sui prelevamenti dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, per alcuni settori di spesa è necessario, porre un tetto ai pagamenti non essendo sufficiente la semplice riduzione o razionalizzazione delle autorizzazioni di cassa.

Si tratta, infatti di fondi gestiti in parte fuori bilancio e su conti correnti di tesoreria che presentano notevoli giacenze di cassa. In particolare i settori interessati sono:

1. la spesa per le aree sottoutilizzate (FAS);
2. il fondo incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive (UPB - 3.2.3.8);
3. la legge obiettivo.

Il tetto complessivo ai pagamenti per i predetti settori viene stabilito in 7.900 milioni di euro, così suddivisi: 6.550 milioni per il FAS; 1.000 milioni per il Ministero delle attività produttive e 350 milioni per la legge obiettivo. La norma nel fissare i tetti tiene, inoltre conto del fatto che il FAS finanzia a sua volta gli interventi di cui ai punti 2 e 3 (1.850 milioni di euro, di cui 100 per la legge obiettivo e 1.750 milioni per la legge 488/1992 e gli strumenti della programmazione negoziata).

I predetti tetti di spesa potranno, in relazione all'effettivo andamento dei pagamenti essere rideterminati, nel rispetto del limite di spesa complessivo.

I risparmi derivanti in termini di indebitamento netto della PA per il comparto dello Stato sono i seguenti:

	2005	2006	2007
Risparmi di spesa	2.060	950	850

Art. 5

(Disposizioni sulla tesoreria)

Le disposizioni non comportano effetti finanziari quantificabili, ma sono strettamente strumentali al conseguimento degli obiettivi di crescita previsti nel triennio 2005-2007 concorrono alla realizzazione degli obiettivi finanziari stabiliti negli articoli 3 e 4. Le disposizioni, infatti, riproducono in sostanza la disciplina recata dall'art. 8 del decreto-legge 31/12/1996, n. 669, convertito nella legge 28/2/1997, n. 30 e reiterata negli anni proprio perché contribuisce al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Art. 6

(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali)

L'articolo 6 prevede per tutti gli enti territoriali l'applicazione del principio contenuto nell'articolo 2 della presente legge in base al quale la spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche, individuate per l'anno 2005 nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge, inserite nel conto economico consolidato, non può superare il limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del 2004.

L'applicazione di tale regola generale a livello di singoli comparti (Regioni, Province, Comuni e Comunità montane) determina l'obiettivo programmatico per l'anno 2005 in termini di contabilità nazionale.

Evidentemente, per il singolo ente, occorrono disposizioni basate non su previsioni ma su dati certi, quali quelli già realizzatisi nell'esercizio 2003: per questo l'obiettivo programmatico per il 2005, come sopra calcolato, viene rapportato ai risultati 2003 determinando la percentuale di crescita del 4,8% delle spese finali.

Applicando la percentuale del 4,8% ai dati 2003 (calcolati in termini di conto economico) si hanno le seguenti risultanze per singolo comparto:

MANOVRA 2005 PER REGIONI E PROVINCE AUTONOME - Incremento 2% su uscite complessive (al netto personale e sanità) <i>(in milioni di euro)</i>			
<i>Conto economico</i>			
USCITE	2003 (Istat)	2004 (Dpef)	2005 (Dpef)
USCITE COMPLESSIVE	125.495	135.135	139.054
<i>a detrarre:</i>			
Redditi da lavoro dipendente	5.072	5.335	5.461
Sanità	81.324	89.645	92.434
	39.099	40.155	41.159
	incremento 2,0%	803	
		40.958	40.958
		MANOVRA	201
	39.099	4,8%	40.958

MANOVRA 2005 PER PROVINCE E COMUNI - Incremento 2% su uscite complessive (al netto personale) <i>(in milioni di euro)</i>	
---	--

<i>Conto economico</i>			
USCITE	2003 (Istat)	2004 (Dpef)	2005 (Dpef)
USCITE COMPLESSIVE	66.990	69.796	72.280
<i>a detrarre:</i>			
Redditi da lavoro dipendente	16.727	18.160	18.572
	50.263	51.636	53.708
incremento 2,0%		1.033	
		52.669	52.669
		MANOVRA	1.039
	50.263	4,8%	52.669

MANOVRA 2005 PER COMUNITA' MONTANE - Incremento 2% su uscite complessive (al netto personale)			
<i>(in milioni di euro)</i>			
<i>Conto economico</i>			
USCITE	2003 (Istat)	2004 (Dpef)	2005 (Dpef)
USCITE COMPLESSIVE	1.728	1.791	1.845
<i>a detrarre:</i>			
Redditi da lavoro dipendente	452	480	484
	1.276	1.311	1.361
incremento 2,0%		26	
		1.337	1.337
		MANOVRA	24
	1.276	4,8%	1.337

Secondo quanto sopra rappresentato, l'effetto finanziario di manovra che le norme sul patto di stabilità interno hanno in termini di indebitamento netto possono valutarsi, per l'anno 2005, in 1.264 milioni di euro che possono essere prudentemente arrotondati a 1.270 milioni di euro considerando anche l'effetto per gli altri enti locali soggetti alle norme del patto (unioni di comuni, città metropolitane, comunità isolate, consorzi di funzioni cui partecipano enti locali) per i quali non si dispongono dati di riferimento.

Tenuto conto che le voci di spesa considerate ai fini del patto di stabilità hanno in genere, nel conto economico e nel conto di cassa del settore pubblico, andamenti omogenei, si precisa che gli effetti finanziari individuati in termini di indebitamento netto possono essere stimati per uguale importo anche in termini di fabbisogno.

Per gli anni 2006 e 2007, la spesa utile ai fini del patto non può crescere oltre quella programmata per l'anno precedente aumentata del 2%. Pertanto, considerando che la spesa programmata per l'anno 2005 è pari:

per le regioni e province autonome a 40.958 milioni di euro, la spesa programmata per l'anno 2006 non potrà superare il valore di 41.777 milioni di euro e per l'anno 2007 il valore di 42.613 milioni di euro. Confrontando tali obiettivi programmatici con i valori tendenziali sottostanti alle previsioni del DPEF 2005-2008, rispettivamente, pari a 42.029 per l'anno 2006 e a 42.917 milioni di euro per l'anno 2007, l'applicazione della presente norma consente un risparmio di 252 e di 304 milioni di euro;

per le province e i comuni a 52.669 milioni di euro, la spesa programmata per l'anno 2006 non potrà superare il valore di 53.722 milioni di euro e per l'anno 2007 il valore di 54.797 milioni di euro. Confrontando tali obiettivi programmatici con i valori tendenziali sottostanti alle previsioni del DPEF 2005-2008, rispettivamente, pari a 55.474 per l'anno 2006 e a 57.439 milioni di euro per l'anno 2007, l'applicazione della presente norma consente un risparmio di 1.752 e di 2.642 milioni di euro;

per le comunità montane a 1.337 milioni di euro, la spesa programmata per l'anno 2006 non potrà superare il valore di 1.364 milioni di euro e per l'anno 2007 il valore di 1.391 milioni di euro. Confrontando tali obiettivi programmatici con i valori tendenziali sottostanti alle previsioni del DPEF 2005-2008, rispettivamente, pari a 1.407 per l'anno 2006 e a 1.455 milioni di euro per l'anno 2007, l'applicazione della presente norma consente un risparmio di 43 e di 64 milioni di euro.

Complessivamente, la manovra produce per i tre comparti in questione (tenuto altresì conto degli altri enti locali soggetti al patto) effetti che possono valutarsi in 1.270, 2.057 e 3.024 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Articolo 7

(Altri Enti)

La norma prevede che gli Enti pubblici non disciplinati dai precedenti articoli possano incrementare nell'anno 2005 le proprie spese in misura non superiore al 4,5 % rispetto all'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2003.

La predetta percentuale, ove rispettata, determinerà nell'anno 2005 una crescita delle predette spese non superiore al 2 % rispetto a quelle programmatiche considerate nel conto consolidato delle Pubbliche Amministrazioni e coerenti con un indebitamento netto del 2,9 % del pil.

Per gli anni 2006 e 2007 la percentuale di crescita non potrà superare il 2 % annuo.

Tenendo conto del livello complessivo di spesa dei predetti Enti considerato nelle stime tendenziali, i risparmi in termini di fabbisogno ed indebitamento netto sono i seguenti :

		2005	2006	2007
		(in milioni di euro)		
Spesa tendenziale	a	11.600	11.920	12.240
Spesa programmatica	b	11.480	11.710	11.945
Risparmi di spesa	a-b	120	210	295

Articolo 8

(Disposizioni in materia di finanza regionale e locale)

La quantificazione del contributo annuo per la perdita di gettito registrato per gli anni 2003 e successivi dalle regioni a statuto ordinario a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, è pari all'entità del contributo forfetario annuo riconosciuto con riferimento alla perdita di gettito registrata fino all'anno 2002.

L'onere annuo, per il 2005, viene pertanto confermato (comma 1) pari euro 342,583 milioni e quindi nella misura a suo tempo individuata dall'apposito gruppo di lavoro istituito presso la Conferenza Stato-Regioni con riferimento alla perdita di gettito registrata per l'anno 1998 rispetto all'anno 1997.

La norma prevede, poi, che la copertura avvenga nell'ambito della compartecipazione all'IVA delle regioni a statuto ordinario di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

In particolare, il contributo in parola confluisce nell'elenco dei trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto legislativo n. 56/2000, ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva che dovrà essere determinata entro il 31 luglio 2005.

Per gli anni 2006 e 2007 l'onere quindi è quantificabile in euro 356,3 milioni ed euro 369,1 milioni per il 2007 sulla base della dinamica delle imposte indirette evidenziate nel D.P.E.F. 2005/2008.

L'articolo 70 della legge 28 dicembre 201, n. 448 rinvia alla lettera d) dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 il rifinanziamento del fondo per gli asili nido.

La disposizione in esame (comma 2), in armonia con quanto precisato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 370/2003, modifica le modalità di finanziamento degli interventi in favore degli asili nido, garantendone la copertura nell'ambito della compartecipazione all'IVA riconosciuta alle Regioni a statuto ordinario dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.

L'onere può essere quantificato in 125,557 milioni di euro per il 2005, sulla base delle risorse assegnate alle Regioni a statuto ordinario per l'anno 2004, e in 130,6 milioni e 135,3 milioni di euro per gli anni 2006 e 2007, secondo la medesima dinamica già evidenziata.

Il comma 3 non comporta oneri, trattandosi dell'ampliamento delle finalità finanziabili attraverso l'utilizzo delle risorse (33,570 milioni di euro) già stanziati in bilancio, ai sensi dell'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

La disposizione del comma 5 è volta a perseguire una compensazione interregionale delle perdite di entrata derivanti dalla riduzione dell'accisa sulla benzina negli anni dal 1998 al 2002 secondo una Tabella di riparto proposta dalla regioni. La disposizione non comporta oneri per il bilancio statale.

Si evidenzia infine che le disposizioni recate dai commi 6 e 7 — che non comportano oneri — sono volte, in analogia a quanto operato nelle precedenti leggi finanziarie, a disciplinare esclusivamente i criteri di attribuzione dei trasferimenti statali agli enti locali già iscritti nel bilancio dello Stato, in modo da consentire loro di approvare i bilanci di previsione 2005.

Articolo 9
(Aperture di credito)

L'articolo introduce una fonte di finanziamento degli investimenti degli enti territoriali aggiuntiva rispetto ai tradizionali mutui e ai prestiti obbligazionari.

Una stima degli effetti positivi sul debito e sull'indebitamento netto può essere effettuata assumendo che gli enti locali ricorrano ai mutui bancari in una misura annua pari a quella registrata negli ultimi anni di circa 1.000 milioni di euro.

Si ipotizza, qui di seguito, un ricorso alle aperture di credito secondo un'ipotesi minima (pari a 1/3 dei 1.000 milioni) e un'ipotesi massima (pari all'intero importo di 1.000 milioni). Si ipotizza, altresì, che le aperture di credito siano regolate ad un tasso del 4% per 10 anni e che diano luogo, nel 1° anno, ad una erogazione del 25% dell'apertura di credito accordata.

A) Effetti sul DEBITO nell'anno dell'apertura di credito:

<u>ipotesi minima</u> (650 milioni di mutui e 350 milioni di aperture di credito)		
- Debito per mutui relativo all'intero importo		1.000
- Debito per mutui relativo a 650 milioni	650	
- Debito per aperture credito per 350 mln (25% di 400)	85	735
Risparmio debito		265
 <u>ipotesi massima</u> (1.000 milioni di aperture di credito)		
- Debito per mutui relativo all'intero importo		1.000
- Debito per aperture credito per 1.000 (25% di 1.000)		250
Risparmio debito		750

B) Effetti sull'indebitamento:

ipotesi minima

- Quota interessi su mutui per 1.000 mln		40
- Quota interessi per mutui relativi a 650 milioni	26	
Quota interessi su 25% (85 mln) di aperture credito di 350 mln	4	30
Risparmio indebitamento		<u>10</u>
<u>ipotesi massima</u>		
- Quota interessi su mutui per 1.000 mln		40
- Quota interessi su 25% (250 mln) di aperture credito di 1.000 mln		10
Risparmio indebitamento		<u>30</u>

Da quanto sopra riportato si può valutare un effetto sull'indebitamento netto e sul fabbisogno di circa 20 milioni di euro (valore medio tra le due ipotesi esposte) per l'anno 2005 e per gli anni successivi.

Articolo 10

(Rinegoziazione mutui)

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono finalizzate a ridurre gli oneri a carico della finanza pubblica per il costo dell'indebitamento, attraverso la riduzione della spesa per interessi sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dallo Stato e dagli altri enti territoriali, con onere a totale o parziale carico del bilancio dello Stato. Tale norma consente di rimodulare il costo dell'indebitamento allorché le condizioni dei mutui in essere risultino eccessivamente onerose rispetto ai livelli di mercato correnti, conseguendo un risparmio effettivo per il complesso della finanza pubblica.

Art. 11

(contabilizzazione debito e gestione di attivi finanziari)

I primi 3 commi sono diretti a rendere omogenee le regole di contabilizzazione del debito al fine di evitare che regole differenziate possano produrre duplicazioni nelle registrazioni contabili del debito.

La disposizione del comma 4 consentirà di ottenere un risparmio di spesa per interessi netta nell'ordine di 1.500 milioni di euro, infatti a seguito dell'attribuzione al Ministero dell'economia e delle finanze di alcune posizioni attive in seguito alla trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, per l'anno 2005 potranno essere effettuate operazioni di ristrutturazione del profilo finanziario dei flussi associati a dette attività, che consentiranno di ridurre la spesa per interessi netta.

Art. 12

(Superamento della tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie)

Le disposizioni sono sostanzialmente volte a porre le basi affinché il Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) prenda avvio quanto prima e, ciò, per conseguire un monitoraggio in tempo reale degli andamenti della finanza pubblica e consentire eventuali interventi correttivi con la necessaria tempestività.

ART. 13

(in materia di agricoltura)

Il comma 1 non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di incremento di risorse destinate ad incentivi assicurativi del FSN, con corrispondente riduzione di risorse destinate ad interventi compensativi del FSN.

Il comma 2 modifica l'articolo 15 del d.lgs 102/2004 prevedendo che la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), dello stesso decreto legislativo viene incrementata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. f), della 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni (tab. D legge finanziaria annuale), mentre per gli interventi di natura indennizzatoria di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c), del medesimo decreto legislativo si provvede a valere sulle dotazioni finanziarie del Fondo di protezione civile, così come determinato dalla tabella C della legge finanziaria annuale.

Il comma 3 autorizza una maggiore spesa di conto capitale pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2005, destinati alla dotazione del Fondo di riassicurazione rischi di cui all'art.127 c. 3 della legge 388/2000. La disposizione non comporta effetti sul livello di indebitamento, in quanto trattasi di partita finanziaria.

Il comma 4 autorizza una maggiore spesa di conto capitale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2005 per l'incremento della dotazione del Fondo capitale di rischio istituito presso l'ISMEA ai sensi del decreto interministeriale n. 182 del 2004. La disposizione non comporta effetti sul livello di indebitamento, in quanto trattasi di partita finanziaria.

ART. 14

*(Oneri per rinnovi contrattuali)
(in milioni di euro)*

Commi 1, 2 e 3 Risorse aggiuntive derivanti dalla revisione del tasso di inflazione programmato per l'anno 2005 (+0,1%) per il rinnovo dei contratti al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni statali

	Comma 1 (pers. contratt.)	Comma 2 (*) (pers. non contr.)	Totale Amm.ni st.
Anno 2005	56	22	78
Anni 2006-	56	22	78
Anno 2007	56	22	78

(*) Nel comma 2 sono specificate in 20 milioni di euro le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le restanti risorse sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico (carriera prefettizia e diplomatica, dirigenza destinataria della legge n. 216/92 ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio) nonché a quello in ferma volontaria.

Comma 4 Oneri lordi a carico delle amministrazioni del settore pubblico non statale

	Comma 4 Amm.ni non statali
Anno 2005	64
Anno 2006	64
Anno 2007	64

Comma 5 Misure di razionalizzazione della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni

La disposizione prevede la possibilità di integrare le risorse per i rinnovi contrattuali solo in presenza di misure di razionalizzazione, compensative dei maggiori oneri, atte a contenere le spese di personale delle pubbliche amministrazioni nei limiti indicati dall'articolo 2. Nel contesto delle predette misure saranno quantificati i maggiori oneri ed individuati i mezzi di relativa copertura, fermo restando che le dinamiche della spesa di personale dell'intera P.A., nelle sue diverse articolazioni (settore statale e settore pubblico), restano significativamente condizionate dal disallineamento fra momento di effettiva sottoscrizione dei contratti e loro naturale scadenza.

Dati di riferimento (commi 1, 2, 3 e 4)

a) unità di personale

settore Stato..... 1.978.041
settore pubblico non statale.....1.539.766

b) retribuzioni annue lorde pro capite in euro)

settore Stato.....27.781
settore pubblico non statale.....29.553

c) tassi applicati

differenziale inflazione programmata anno 2005 +0,1%

(per il personale docente e ricercatore delle università e per la dirigenza non contrattualizzata è stato stimato il medesimo tasso di crescita)

d) oneri riflessi a carico delle amministrazioni

<i>settore statale</i>	38,38%
<i>settore pubblico</i>	37%

RIEPILOGO ONERI CONTRATTUALI A REGIME DEL BIENNIO 2004-2005

(in milioni di euro e al lordo degli oneri a carico delle amministrazioni inclusa IRAP)

	<i>FIN. 2004 (*)</i>	<i>FIN. 2005</i>	<i>Totale oneri a regime 2005</i>
<i>SETTORE STATO (pers. contratt.)</i>	1.970	56	2.026
<i>SETTORE STATO (pers. non contr.)</i>	1.010	22	1.032 (**)
<i>SETTORE PUBBLICO</i>	2.350	64	2.414
<i>TOTALE</i>	5.330	142	5.472

(*) art. 3, commi 46, 47, 48 e 49 legge n. 350/2003

(**) il totale include le risorse per il personale del comparto sicurezza di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 pari a 910 milioni di euro.

L'effetto, al netto degli oneri riflessi, sul fabbisogno e indebitamento netto derivante dai commi da 1 a 4 è pari a circa 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005.

Art. 15

(Personale a tempo determinato)

Comma 1 – La disposizione consente alle amministrazioni ivi indicate di avvalersi di personale a tempo determinato entro il limite della media della spesa annua sostenuta nel triennio 1999 – 2001. Il periodo temporale di riferimento rimane invariato rispetto alle disposizioni dell'anno precedente ed il valore tendenziale assunto, benché il fenomeno abbia mostrato negli ultimi anni un trend ascendente, è stato ipotizzato in via prudenziale pari alla spesa sostenuta nell'anno 2001. Conseguentemente le economie, previste per il solo anno 2005, risultano essere pari a circa 220 milioni di euro come analiticamente evidenziato nella tabella A seguente. Nel calcolo delle economie è stata ipotizzata una retribuzione media annua pari a 23.000 euro.

TAB. A - PERSONALE A TEMPO DETERMINATO						
COMPARTO	1999	2000	2001	Dato tendenziale 2005	Media triennio 1999 - 2001	Differenza tra dato tendenziale 2005 e media triennio 99-01
MINISTERI E AGENZIE	49.036.000	101.200.000	150.282.000	150.282.000	100.172.667	50.109.333
AZIENDE AUTONOME	24.081.000	25.300.000	27.876.000	27.876.000	25.752.333	2.123.667
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	12.489.000	16.353.000	26.657.000	26.657.000	18.499.667	8.157.333
ISTITUZIONI ED ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	56.350.000	62.422.000	75.624.000	75.624.000	64.798.667	10.825.333
UNIVERSITA'	67.160.000	72.151.000	292.537.000	292.537.000	143.949.333	148.587.667
TOTALE	209.116.000	277.426.000	572.976.000	572.976.000	353.172.667	219.803.333

Nello stesso comma viene confermata per l'anno 2005 la spesa sostenuta per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo Forestale dello Stato nell'anno 2004, per un importo pari a 28 milioni di euro.

Commi 2, 3, 4 e 5 – Le disposizioni prevedono la possibilità di prorogare per l'anno 2005 i contratti a termine già instaurati con le Amministrazioni e gli Enti analiticamente evidenziati nella tabella B seguente. La spesa al lordo, che riguarda il solo anno 2005, è stimata in 175 milioni di euro compresi gli oneri relativi al Corpo

Forestale dello Stato di cui al comma 1. Per quanto riguarda il personale del Ministero degli Affari Esteri la proroga è limitata al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale già autorizzato.

Gli oneri relativi alla proroga dei contratti del personale dell'Inps, dell'Inpdap, dell'Inail, dell'Apat e del Cnipa non sono evidenziati nella tabella B in quanto continuano ad essere posti a carico del bilancio dei predetti enti.

TAB. B - PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO			
Amministrazione	Unità	Costo procapite medio	Spesa annua complessiva
MINISTERO SALUTE	101		2.329.397
Diplomati amministrativi	22	18.931	416.491
Tecnici sanitari	36	19.018	684.633
Laureati amministrativi	22	25.239	555.265
Medici	21	32.048	673.008
BENI ED ATTIVITA' CULTURALI	2.111		43.659.606
Assistenti museali	673	13.524	9.101.652
Addetti sorveglianza	1.432	24.019	34.395.666
Tecnici sanitari	6	27.048	162.288
MINISTERO AFFARI ESTERI	66	16.376	1.080.810
T.A.R. E CONSIGLIO DI STATO	57	23.000	1.311.000
MINISTERO GIUSTIZIA	1.610	27.629	44.482.690
CORPO FORESTALE DELLO STATO	1.007	28.052	28.248.620
AGENZIA DEL TERRITORIO	1.531	35.000	53.585.000
TOTALE	5.353		174.697.123

Comma 7 – Per gli enti ivi indicati sono fatte salve le assunzioni a tempo determinato nonché gli altri contratti per l'attuazione di progetti di ricerca i cui oneri non sono a carico del bilancio di funzionamento o del Fondo di finanziamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.

Comma 8 – La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2005 i comandi presso varie pubbliche amministrazioni del personale della società per azioni Poste Italiane e del Poligrafico e Zecca dello Stato. Le unità interessate sono 349. Nel calcolo degli oneri è stata ipotizzata una retribuzione media annua pari a 25.000 euro per una spesa complessiva pari a circa 9 milioni di euro.

I predetti oneri non incidono su fabbisogno e indebitamento netto in quanto già considerati nei tendenziali di spesa.

Art. 16

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica)

L'articolo 16, **comma 1**, è diretto a consentire, anche per l'anno 2005, alle istituzioni scolastiche l'affidamento dei servizi di pulizia e dei servizi amministrativi (già svolti da lavoratori socialmente utili) ai sensi dell'articolo 78, comma 31, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria 2001).

In proposito è stanziato, per l'anno 2005, l'importo di 375 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa entro il quale deve essere contenuto l'onere complessivo derivante dagli affidamenti per lo stesso anno 2005. L'impatto su fabbisogno e indebitamento è dato dal differenziale di spesa rispetto al consuntivo 2003 pari a circa 75 milioni di euro. La restante parte è già inglobata nei tendenziali di spesa.

comma 2. La previsione normativa del comma 2 dell'articolo 16 è finalizzata a mantenere, per l'anno scolastico 2005/2006, i livelli numerici dell' organico di diritto del personale docente complessivamente determinati per il corrente anno scolastico 2004/2005.

comma 3. La disposizione stabilisce che l'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria, è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti. In tale ottica e tenuto conto anche delle iniziative di formazione del personale docente, che possono essere attivate con gli ordinari stanziamenti di bilancio concernenti la formazione medesima, si stima che a decorrere dall'a.s. 2005/2006, è possibile recuperare all'insegnamento nelle classi circa 7.100 docenti, attualmente impegnati esclusivamente per l'insegnamento della lingua straniera, con una economia di spesa di circa 234,3 milioni di euro in ragione d'anno, determinata con riferimento alla retribuzione annua lorda pro-capite, comprensiva degli oneri riflessi, di euro 33.000. Per l'anno 2005 l'economia ammonta a circa 90 milioni di euro.

commi 4, 5, 6 e 7

La previsione normativa è finalizzata a prevedere la produzione, in via sperimentale, dei libri di testo scolastici nella doppia versione a stampa e “on-line” scaricabile da internet esclusivamente da parte delle scuole. Le caratteristiche tecniche delle due versioni saranno determinate sulla base delle indicazioni da impartirsi con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, assicurando comunque il compenso per il diritto d'autore e la copertura dei costi di produzione.

Si ritiene che dalla citata previsione normativa potrà scaturire una economia di spesa che, comunque, potrà essere quantificata, stante anche il carattere sperimentale della disposizione, soltanto in una successiva fase consuntiva.

comma 8 La disposizione prevede un ulteriore finanziamento di 110 milioni di euro per l'attuazione del piano programmatico previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, concernente la riforma degli ordinamenti scolastici. In particolare il finanziamento è finalizzato all'anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

comma 9 La norma autorizza, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 10 milioni di euro per le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali e per interventi di edilizia.

Articolo 17

(Divieto di estensione dei giudicati ed altre norme processuali)

L'articolo in parola è inteso ad evitare l'insorgenza di maggiori spese derivanti da giudizi in cui è parte la pubblica amministrazione. La norma non consente una quantificazione degli effetti finanziari attesi, in termini di minore spesa, in quanto il primo comma incide su un fenomeno fortemente oscillante, sia per il numero dei potenziali beneficiari sia per l'entità dei benefici, mentre i restanti commi offrono strumenti atti a garantire la possibilità di un più attento monitoraggio delle vicende giudiziali di cui è parte l'amministrazione pubblica, allo scopo di arginare i frequenti e pesanti effetti finanziari che ne scaturiscono anche in ragione del mancato appello di molte sentenze suscettibili di essere riformate in secondo grado. L'impatto derivante dall'applicazione della presente normativa potrà essere rilevato solo in sede di consuntivo.

Articolo 18

(Riorganizzazione delle strutture in materia di inquinamento marino e di energie rinnovabili)

La norma è diretta a razionalizzare e riorganizzare talune strutture amministrative esistenti nell'ambito del ministero dell'ambiente (segreterie tecniche).

Da essa non derivano maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 19
(Gestioni previdenziali)

L'art. 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all'INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Conseguentemente sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2004 dall'art. 3, commi 95, 96 e 97 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, tenendo conto delle variazioni dei prezzi indicate dal quadro macroeconomico tendenziale contenuto nel Dpef 2005-2008, pari al 2,3% per il 2004 e al 2,0% nel 2005.

Conseguentemente, applicando l'incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l'anno 2005 un incremento pari a 532,37 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell'art. 37 della legge 88/89, e di 131,55 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell'art. 59, c. 43 della legge 449/97.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 1.059,08 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed Enpals, pari rispettivamente a 2,36 e 54,78 milioni di euro.

Articolo 20
(Trasferimenti all'INPS)

Comma 1

Premessa

La norma prevede che, ai fini del finanziamento dei maggiori oneri accertati dal bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2003, si provveda attraverso la compensazione con alcuni trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS che — in base allo stesso consuntivo 2003 — risultano di importo superiore rispetto alle effettive esigenze dell'Istituto. I complessivi effetti contabili delle predette compensazioni sulle diverse gestioni dell'INPS sono definiti, come previsto al comma 2, con conferenza di servizi.

Occorre premettere che la disposizione costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS, intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto istituto; risulta quindi evidente che essa **non ha alcun effetto sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto tutte le prestazioni interessate alla compensazione sono considerate, nel medesimo Conto, secondo il loro effettivo ammontare** (infatti, sia le prestazioni che con la norma in esame si intende rifinanziare, sia quelle per le quali è stabilita la corrispondente riduzione dei trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS, sono già considerate, nel Conto economico delle Amministrazioni Pubbliche, nel loro effettivo importo).

° ° °

In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie accertate dall'INPS, la norma prevede di utilizzare le seguenti risorse trasferite all'INPS, in base al citato consuntivo 2003 dell'Istituto, in misura eccedente rispetto alle effettive esigenze:

- per un importo massimo di 5.700 milioni di euro, le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali;

- per 307,51 milioni di euro, le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (al netto delle somme da trasferire al fondo nazionale per le politiche sociali, ai sensi del decreto legge 14 marzo 2003, n. 73, convertito in legge 10 giugno 2003, n. 133).

A tali risorse si aggiungono quelle risultanti, nella contabilità dell'INPS, accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di oneri futuri:

- per le prestazioni per la tubercolosi, pari a 804,98 milioni di euro;
- per i pensionamenti anticipati, pari a 457,71 milioni di euro;
- per l'assistenza ai portatori di handicap grave, pari a 300,66 milioni di euro;
- per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, pari a 10,97 milioni di euro).

I predetti fondi si riferiscono a prestazioni per le quali i trasferimenti correnti previsti dal bilancio dello Stato risultano sufficienti – come risulta dalle serie storiche riferite agli esercizi precedenti e dalle previsioni di spesa per il prossimo triennio - a coprire i relativi oneri.

In sintesi, le risorse utilizzate per le compensazioni sono le seguenti:

1) Anticipazioni sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali	5700,00
2) Trasferimenti eccedenti a consuntivo 2003	307,51
3) Fondo per l'assistenza ai portatori di handicap grave	300,66
4) Fondo per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria	10,97
5) Fondo per le prestazioni per la tubercolosi	804,98
6) Fondo per i pensionamenti anticipati	457,71
TOTALE	7581,83

D'altra parte, le somme per le quali la norma prevede il rifinanziamento sono le seguenti:

- 1) Per circa 4.635 milioni di euro sono riferite a prestazioni per le quali l'INPS richiede il rimborso in base ai risultati di consuntivo, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che prevede l'assunzione, a carico dello Stato, degli oneri per il finanziamento della Gestione degli interventi assistenziali e del sostegno alle gestioni previdenziali;
- 2) Per circa 2.947 milioni di euro sono riferite al rifinanziamento della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112.

In particolare, la somma di 4.635 milioni di euro per la copertura del finanziamento della GIAS appare composta da un insieme di richieste di rimborso di diversa entità, riferite ad oneri accertati nell'esercizio 2003 e negli esercizi precedenti; tra esse si segnalano:

- 1) Sgravi per il Mezzogiorno (articolo 3, comma 5, legge n. 448/98), per 2.722 milioni di euro;
- 2) Contributo dello Stato a favore della GIAS per l'integrale copertura degli oneri di cui all'articolo 37 della legge 88/89, riferibile ad oneri per agevolazioni contributive per particolari categorie e settori produttivi, per 1.660 milioni di euro;
- 3) Sgravi contributivi a favore degli artigiani e commercianti, di cui all'art. 3, comma 9, della legge 448/98, per 164 milioni di euro;
- 4) Oneri per l'applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 261/1991, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n.151/93 (relativa a sgravi contributivi su retribuzioni non assoggettate a contribuzione sulla disoccupazione involontaria), per 68 milioni di euro.

Alle predette richieste di rimborso, per complessivi 4.614 milioni di euro, se ne aggiungono numerose altre, per importi di minore entità, per le quali si prevede la compensazione per un importo complessivo di 21 milioni di euro.

Dopo avere ribadito, come affermato nella premessa, che il rifinanziamento delle predette disposizioni non determina alcun effetto sui conti delle pubbliche Amministrazioni, si segnala che, in particolare per quanto riguarda gli sgravi nel Mezzogiorno di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 448/98, complessivamente il maggiore ricorso al regime degli sgravi rispetto alle originarie previsioni è da ascrivere in parte anche all'effetto di "attrazione" verso l'istituto a seguito della cumulabilità con il beneficio del c.d. credito di imposta per nuovi assunti introdotto con legge n. 388/2000.

Per quanto riguarda le esigenze di rifinanziamento della gestione degli invalidi civili, occorre rilevare che, in modo particolare negli anni 2002 e 2003, si è verificata un'accelerazione gestionale delle nuove liquidazioni, con le relative spettanze arretrate, anche per effetto della progressiva operatività delle convenzioni che alcune Regioni hanno stipulato con l'INPS per la fase concessiva (la fase erogativa è per la generalità delle Regioni attribuita all'INPS). Ciò ha portato a registrare un elevato tasso di incremento della spesa, notevolmente superiore rispetto al precedente andamento della spesa per le predette prestazioni. Tale tasso di incremento risulta in fase di contenimento nell'anno 2004, considerati gli elementi di monitoraggio a tutto il mese di agosto (considerando i dati di Contabilità nazionale la predetta spesa ha registrato incrementi per gli anni 2002 e 2003 pari rispettivamente al 23,4% e al 9,1%, nel mentre per l'anno 2004, considerando i pagamenti a tutto il mese di agosto 2004 si registra un incremento rispetto al periodo omologo dell'anno precedente pari al 2,5%)

Comma 3

Anche per le compensazioni previste al comma 3, come detto nella premessa alla relazione tecnica relativa al comma 1, **la disposizione non ha alcun effetto sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto tutte le prestazioni interessate dalla norma sono già considerate, negli aggregati del medesimo Conto, secondo il loro effettivo ammontare.**

Come detto alla fine del paragrafo precedente, anche per effetto della progressiva operatività delle convenzioni che alcune Regioni hanno stipulato con l'INPS, si è verificato uno smaltimento di pratiche arretrate, con conseguente consistente incremento — in particolare negli anni 2002 e 2003 — della spesa per invalidità civile.

Nell'anno 2004 si prevede, sia pure con i predetti segnali di una dinamica più contenuta, un livello di spesa per invalidità civile di dimensione tale da determinare l'esigenza di un rifinanziamento del relativo capitolo di bilancio per un importo valutato in 1.326 milioni di euro, per effetto derivante in buona parte dal trascinarsi dei maggiori oneri 2003 e 2003 per l'incremento delle pratiche liquidate.

A tale rifinanziamento concorrono, per un importo di 780 milioni di euro, riduzioni di trasferimenti all'INPS previsti su altri capitoli di spesa. In particolare:

	(milioni di euro)
1) Assistenza ai portatori di handicap grave	100
2) Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati	245
3) Prestazioni economiche per la tubercolosi	70
4) Contribuzione figurativa in favore invalidi	60
5) Oneri per pensionamenti anticipati	305
TOTALE	780

Per i rimanenti 546 milioni di euro è invece previsto il rifinanziamento ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*, della legge 468/78.

Nel 2005 e negli anni successivi la dinamica della spesa per invalidità civile dovrebbe invece risultare attenuata rispetto agli anni precedenti (e in particolare agli anni 2002 e 2003), anche per effetto del progressivo operare di regime della maggiore efficienza nel procedimento concessivo dell'INPS, in particolare con riferimento alle Regioni che hanno stipulato le relative convenzioni con l'Istituto.

Conseguentemente, le esigenze di rifinanziamento dovrebbero essere contenute in 827 milioni di euro annui; per il predetto rifinanziamento si prevede la riduzione di trasferimenti all'INPS previsti su altri capitoli di spesa. In particolare:

	(milioni di euro)
1) Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati	245
2) Prestazioni economiche per la tubercolosi	277
3) Oneri per pensionamenti anticipati	305
TOTALE	827

Le risorse finanziarie individuate nell'ambito del bilancio dello Stato si riferiscono a prestazioni per le quali i trasferimenti rideterminati al netto delle predette risorse eccedenti risultano sufficienti – come risulta dalle serie storiche riferite agli esercizi precedenti e degli elementi di monitoraggio - a coprire i relativi effettivi oneri.

Art 21

(*Asili nido aziendali*)

La norma prevede il rifinanziamento del Fondo Rotativo per la realizzazione di asili nido presso i luoghi di lavoro, per un ammontare di 10 milioni di Euro per l'anno 2005.

La norma non ha impatto sull'indebitamento in quanto si tratta di partite finanziarie.

Articolo 22

(Interventi nel settore sanitario)

Commi da 1 a 7 - Il livello di finanziamento cui concorre lo Stato per l'anno 2004, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 risulta pari a 81.287 mln di euro cui sono stati aggiunti con la legge finanziaria 2004, per il medesimo anno, 550 mln a titolo di concorso per i rinnovi contrattuali, di cui 275 mln per arretrati. Il presente articolo, al comma 1, stabilisce che il livello di finanziamento cui concorre lo Stato per l'anno 2005 sia elevato a 88.200 mln, incrementato di 50 mln a titolo di ulteriore concorso al finanziamento dell'Ospedale Pediatrico "Bambin Gesù". La disposizione prevede che per gli anni successivi il livello di finanziamento sia incrementato applicando la regola del 2% al livello di finanziamento dell'anno precedente.

Nell'ambito del Conto delle PA, la spesa sanitaria complessiva per l'anno 2005 è stimata in circa 92.500 mln. Nella disposizione si prevede che ai fini di ricondurre il livello di spesa in linea con il livello di finanziamento programmato, si definisca un'Intesa Stato-Regioni che vincoli l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato ad una serie di adempimenti da parte delle regioni.

In particolare, in tale Intesa debbono prevedersi: la conferma degli adempimenti previsti dalla legislazione vigente, tra cui quello relativo per la quota (40 per cento) a loro carico riguardante la spesa farmaceutica (tetto del 13% per la spesa farmaceutica territoriale, e complessivo del 16% inglobante la spesa farmaceutica ospedaliera); l'introduzione del vincolo della crescita del 2% dei costi di produzione; l'obbligo in capo alle regioni di garantire, in coerenza con gli obiettivi di indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni, l'equilibrio economico-finanziario sia in sede di preventivo annuale sia in sede di consuntivo, prevedendo, in assenza di adozione di misure correttive, anche l'ipotesi di decadenza dei direttori generali delle proprie aziende sanitarie. Infine, si disciplina il procedimento dell'attivazione del potere sostitutivo da parte del Governo, qualora le regioni, in presenza di un disavanzo, alla chiusura dell'esercizio, non attivino i provvedimenti necessari per la copertura.

Concorre al rispetto del livello di finanziamento programmato l'adozione da parte dell'Agenzia del farmaco delle misure a proprio carico (60 per cento) nel settore farmaceutico.

Conclusivamente, nel presupposto che le Regioni nel loro complesso, anche sulla base dei vincoli stringenti introdotti dalla norma in esame, sottoscrivendo la specifica Intesa, mantengono la crescita della spesa entro il livello di finanziamento programmato, si determina rispetto agli andamenti tendenziali un contenimento della spesa di circa 4.250 mln per l'anno 2005, di cui 2.000 mln circa da realizzarsi nel settore farmaceutico da parte dell'Agenzia del farmaco e da parte delle Regioni medesime.

Comma 8 - La norma è diretta a prevedere la possibilità da parte dello Stato di corrispondere anticipazioni sul dovuto nel settore sanitario parametrate al 95 per cento delle risorse spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario quale risulta dalla deliberazione del CIPE, al netto delle entrate proprie regionali, per le regioni a statuto ordinario, e al netto delle entrate proprie regionali e delle partecipazioni regionali, per le regioni a statuto speciale (Sicilia e Sardegna). Dalla disposizione non derivano finanziariamente conseguenze particolari, tenuto conto che le anticipazioni sono autorizzate nei limiti delle previste dotazioni di competenza e cassa.

Art. 23

*(Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e
riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle
sanzioni medesime)*

Con l'articolo in esame viene anzitutto introdotto un incremento delle misure sanzionatorie previste dalla citata legge n. 3/2003 ; viene prevista una ripartizione di metà dei maggiori proventi conseguiti per effetto dell'aumento predetto, dall'accertamento delle infrazioni, con assegnazione di detti aumenti per il potenziamento della attività degli organi ispettivi e di controllo e la lotta contro il tabagismo.

La norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

ART. 24

(Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale)

L'articolo prevede misure per la razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale, con l'obiettivo di accrescere l'efficienza operativa nelle amministrazioni medesime e negli enti pubblici non economici, mediante interventi volti rispettivamente:

- a standardizzare le procedure informatiche di supporto ai processi di funzionamento (ad esempio, gestione del personale, sistemi di contabilità, controllo di gestione, mandato e protocollo informatico, dematerializzazione della carta, ecc.);
- a razionalizzare le infrastrutture di base (ad esempio, accorpamento dei centri di calcolo, semplificazione delle reti, costituzione dei centri di backup, adozione della telefonia su internet, ecc.).

I costi derivanti da tale attività vengono coperti per l'anno 2005, sulla base del comma 6, mediante corrispondente utilizzazione delle risorse iscritte nell'ambito del fondo per i progetti strategici nel settore informatico, di cui all'articolo 27, comma 2 della legge n. 3 del 2003, iscritto al capitolo 7579/Economia.

La misura ha finalità ed effetti soprattutto finanziari, ed ulteriori riflessi operativi: si stima, infatti, in linea di massima ed in via prudenziale, che fin dal 2005 possano ottenersi risparmi per 75 milioni di euro, dovuti esclusivamente ai minori costi per i servizi informatici, che i risparmi ottenibili per il 2006 siano complessivamente di 350 milioni di euro, mentre quelli previsti a regime siano di 700 milioni di euro che si registreranno a consuntivo.

ARTICOLO 25

(Disposizioni in materia ambientale e culturale)

Il Comma 1 prevede un'autorizzazione di spesa di 4,5 milioni di euro per gli anni 2005 e 2006 per la realizzazione del progetto "Scegli Italia".

Le restanti disposizioni non comportano maggiori oneri.

Articolo 26*(Disposizioni in materia di protezione civile)*

Comma 1 la disposizione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non sono quantificabili gli eventuali effetti finanziari positivi sulla spesa pubblica derivanti dal nuovo regime per le seguenti motivazioni:

non è possibile prevedere le calamità che si verificheranno né si possono correlare gli stati di emergenza passati con quelli futuri;

l'intervento dello Stato sugli edifici privati in caso di calamità non è obbligatorio e viene autorizzato con specifiche disposizioni in relazione alle risorse disponibili da destinare allo scopo secondo criteri di priorità stabiliti in ogni singola emergenza dalla Protezione civile;

inoltre la disposizione prevede un regime transitorio di cui allo stato non si possono conoscere durata ed effetti anche per l'impatto sul sistema assicurativo.

Comma 2 la disposizione comporta maggiori oneri di conto capitale pari a 50 milioni di euro, per l'anno 2005, destinati alla dotazione di apposito Fondo di garanzia gestito da CONSAP Spa. La disposizione non comporta effetti sul livello di indebitamento.

Comma 3 la disposizione prevede una spesa quindicennale di conto capitale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per contributi pluriennali destinati alla prosecuzione di interventi su territori colpiti da calamità naturali per i quali è stato già dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della legge 225/92.

Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze di protezione civile riservando una quota del 5% alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia.

Comma 4 la disposizione prevede un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005 per la ricostruzione dell'area di Genova – Cornigliano, cui si provvede con il fondo per gli interventi straordinari istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che a tal fine viene integrato di pari importo.

Articolo 27

(Rifinanziamento misure a sostegno innovazione tecnologica)

Comma 1

L'adesione al rinnovo del Programma " PC ai giovani", calcolata sulla base delle precedenti esperienze, è dell'ordine del 10% dei potenziali beneficiari e pertanto il costo prevedibile è di circa 20 milioni di euro. La disponibilità attuale del fondo istituito presso il Dipartimento, al netto dei prevedibili esborsi per i progetti 2004 in itinere, è di circa 33 milioni di euro, che consentono di finanziare la proposta proroga, senza necessità di stanziare ulteriori fondi a carico del bilancio. Si è tuttavia, per motivi di cautela, introdotto un dispositivo per sospendere il progetto in caso di esaurimento delle risorse.

Commi 2 e 3

Le agevolazioni previste dai commi 2 e 3 non comportano oneri per la finanza pubblica, analogamente a quanto verificatosi per il progetto attivato nel 2004 per gli insegnanti, in quanto non sono previsti contributi di alcun genere da parte dello Stato, ma solo sconti e facilitazioni di pagamento da parte dei venditori, E' da prevedere anzi un beneficio per il bilancio dello Stato in termini di maggiore gettito IVA.

Comma 4

La dotazione finanziaria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2 c. 100 lett.a) è integrata di 40 ml euro per il 2005 e per il 2006 e di 20 meuro per il 2007 consente l'attivazione di investimenti non inferiori a 2 miliardi di euro, incentivando circa 10.000 imprese. L'onere è da considerare quale tetto massimo di spesa per la finanza pubblica.

Comma 5

L'ammontare delle risorse destinate al rifinanziamento dell'iniziativa volta a favorire l'acquisto di decoder è pari a quello già autorizzato dalla legge n. 350/2003, e con il quale, sulla base delle agevolazioni concesse in vigenza della precedente disposizione, sarà possibile far fronte ad analogo numero di richieste. La spesa proposta pari a 110 meuro, costituisce il limite massimo di onere per il bilancio.

Comma 6

Anche in questo caso, come per il comma 5, trattasi dello stesso ammontare di risorse assegnate in precedenza, in relazione anche alla spesa finora effettuata, configurandosi comunque come limite massimo di impegno per il bilancio dello Stato.

Comma 7

Con il contributo proposto al comma 7 la Fondazione Bordoni potrà proseguire la meritoria attività di supporto all'Amministrazione vigilante nel campo tecnico-scientifico, in particolare nella rilevazione dell'emissione di onde elettromagnetiche derivanti dagli impianti di radiodiffusione terrestre. Trattasi anche in questo caso di onere massimo per il bilancio statale.

Art. 28

(Gestioni liquidatorie)

Le proposte di modifica dell'art. 9, comma 1 bis e 1 ter del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Rimane infatti invariato, nella misura prevista dalla L. 112/02, il corrispettivo per l'espletamento dell'attività da parte della società di cui al comma 1 bis, lett. c) del sopra citato art. 9.

Riguardo poi, alla trasformazione in facoltà dell'obbligo della società di cui sopra di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, si configura una compensazione in rapporto all'onerosità dell'attività svolta dall'Avvocatura stessa.

La soppressione dell'ufficio Stralcio di cui all'art. 119 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e del D.P.C.M. 24 marzo 1979 comporta un beneficio per il bilancio dello Stato sia diretto, grazie alla cancellazione degli oneri di cui al capitolo 2651 dello stato di previsione del MEF – Tab. 2 recante uno stanziamento, per l'anno 2004, di € 51.646, sia indiretto in relazione ai costi dell'ufficio medesimo che attualmente gravano sul Dipartimento RGS – Ispettorato generale per gli enti disciolti.

Articolo 29

(Disposizioni varie)

I **commi 1, 2, 3, 4, e 5**, non comportano oneri finanziari a carico della finanza pubblica, in quanto rivolti a razionalizzare e semplificare procedure previste da norme in essere.

Comma 6 La norma conferma anche per l'anno 2005 il Fondo destinato al finanziamento delle missioni internazionali di pace. Lo stanziamento è determinato nel medesimo ammontare dell'anno 2004 (1.200 milioni di Euro).

La norma non determina impatto sui conti pubblici in quanto già inglobato nei tendenziali di spesa.

Il comma 7.

L'ammontare delle risorse che si intende destinare all'IPI a decorrere dal 2005 è stato determinato sulla base della serie storica dei contributi attribuiti all'Istituto negli ultimi dieci anni, opportunamente aggiornati.

Con il proposto contributo, che costituisce comunque il limite massimo di onere per il bilancio dello Stato, l'IPI potrà proseguire a svolgere l'attività di supporto tecnico in favore del MAP mediante interventi che comprendono essenzialmente incentivi alle imprese ed azioni di supporto per le restanti funzioni dell'Amministrazione.

Le attività previste nel programma per gli anni 2005 e seguenti comprendono:

Interventi riguardanti Programmi a cofinanziamento comunitario	Euro	1.760.000
Interventi connessi a strumenti di Programmazione negoziata	"	2.846.000
Interventi riguardanti la legge 488/92 (aree depresse)	"	3.059.000
Interventi in materia di innovazione, gestione e controllo di incentivazione alle attività produttive	"	3.500.000
Attuazione di interventi in materia di Accordi di Programma Quadro	"	1.700.000
Supporto alla definizione di politiche e attuazione di interventi, a livello regionale, nazionale e internazionale in materia di industria, servizi e		
Protezione dei consumatori	"	12.135.000
	Totale annuo	"
25.000.000		

La copertura dell'onere suddetto continuerà ad essere assicurata, a decorrere dal 2005, sulle disponibilità del Fondo unico per gli incentivi alle imprese (legge n. 448/98 art. 52) e del Fondo istituito presso il Ministero delle attività produttive finalizzato alla gestione delle iniziative e delle attività di assistenza tecnica afferenti la legge n. 488/92 e la Programmazione negoziata (legge n. 289/02, art. 60, c.3).A tal fine le suddette autorizzazioni di spesa verranno ridotte rispettivamente dell'importo di 16,5 e di 8,5 milioni di euro per il triennio 2005-2007 e per gli anni successivi.

Comma 8. La norma è intesa a riconoscere la speciale indennità prevista per il personale di magistratura dall'art.3 della legge 19.2.1981, n.27, anche durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità e ciò per eliminare una ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla generalità delle lavoratrici madri delle pubbliche amministrazioni con riferimento al trattamento accessorio fisso e continuativo.

La quantificazione dell'onere annuo, valutato in 1.207.600 euro, è stata effettuata sulla base delle unità di personale che usufruisce mediamente dell'astensione obbligatoria (n.200 considerando oltre la magistratura ordinaria anche le altre magistrature) nonché dell'importo mensile della speciale indennità (910 euro) per 5 mesi incrementato del 32,70% per oneri riflessi.

$$\text{n.200 x euro 6.038} = \text{euro 1.207.600}$$

Comma 9 La norma prevede un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge n. 870/1986 – da stabilirsi con decreto interministeriale MIT – MEF – che assicuri maggiori entrate annuali per 24 milioni di Euro a decorrere dal 2005. Viene previsto inoltre che una quota di tali maggiori entrate (20 milioni per il 2005 e 12 milioni per il 2006) sia utilizzata per far fronte agli oneri connessi all'attività di istruttoria e monitoraggio delle opere infrastrutturali strategiche di cui alla “ legge obiettivo “. La norma determina un miglioramento di fabbisogno e indebitamento pari a 4 milioni di Euro per l'anno 2005 e 12 milioni di Euro a decorrere dall'anno 2006.

Articolo 30

(Conservazione dei beni culturali e museo della Shoah)

Commi 1, 2, e 3 Alcuni beni culturali sia immobili che mobili si trovano nella improcrastinabile necessità di interventi di conservazione. La carenza delle risorse finanziarie disponibili a tal fine consente di attuare soltanto lavori di primo intervento per evitare la loro perdita totale.

Al fine di reperire risorse private da destinare alla conservazione dei beni in questione, la norma consente di concedere in uso ai privati i beni da sottoporre a conservazione ; interventi di conservazione da realizzare su precise indicazioni degli organi preposti alla tutela e previa quantificazione del relativo onere che sarà portato a scomputo del canone di concessione. L'atto di concessione dovrà, inoltre, prevedere le modalità di fruizione da parte del pubblico, del bene così restaurato.

I criteri per individuare i beni che possono formare oggetto della suddetta procedura sono individuati dall'autorità preposta alla tutela, al fine di non permetterne un uso distorto.

La norma consente, pertanto, di risparmiare prevedibili oneri futuri che si sarebbero resi necessari per la conservazione dei predetti beni.

Comma 4 Il comma 4 , stabilisce uno stanziamento di 15 milioni di Euro per la realizzazione della sede del Museo della Shoah già finanziato con la legge n° 91 del 2003.

Art. 31

(Interventi in materia di giustizia)

Commi 1 – 5. Le norme in esame prevedono la corresponsione di un contributo unificato, pari a 30 euro, per i processi di valore inferiore ad euro 1.100, per i quali attualmente nulla è dovuto, ed il contestuale incremento del 10% degli importi dei contributi dovuti per gli scaglioni più bassi e del 20 % per gli scaglioni più alti. Il maggior gettito che ne deriva, quantificato in euro 59.386.280, è dimostrato nell'allegato prospetto.

Comma 6. La norma prevede l'introduzione di un tetto massimo delle indennità percepite dai giudici di pace in considerazione del fatto che il nuovo sistema di pagamento e rimborso della spese di giustizia delineato dal D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) ha comportato che lo stanziamento iscritto in bilancio per le tale spesa costituisce, contrariamente al passato, un limite non più superabile.

Appare, pertanto, necessario prevenire il più possibile le indennità percepite dai giudici di pace che gravano sul capitolo delle spese di giustizia (cap. 1360 art. 01 denominato "compensi alla magistratura onoraria"). Attualmente, infatti, non essendo fissato un tetto massimo, i giudici di pace possono percepire somme anche molte alte essendo i compensi commisurati alle udienze (per le quali c'è un tetto massimo di 110 udienze annue) ed al numero dei provvedimenti emessi (per le quali non esiste alcun limite numerico).

Si è ritenuto di tenere fuori dal tetto massimo previsto le indennità che i giudici di pace percepiscono per la funzione di coordinamento (art. 15 L. n. 374/91), in considerazione del fatto che tale compenso, che concerne un numero limitato di giudici (soltanto i coordinatori), è ancorato a criteri fissi (organico dell'ufficio) ditalché è facilmente quantificabile l'importo massimo erogabile nell'anno.

La norma, pertanto, in relazione a quanto sopra descritto, concorre a contenere le spese di giustizia nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Commi da 8 a 17 Gli accertamenti compiuti in sede ispettiva presso gli uffici giudiziari hanno evidenziato che spesso i corpi di reato, affidati in custodia a terzi e costituiti nella stragrande maggioranza dei casi da veicoli, rimangono sottoposti a vincolo anche molto tempo dopo la definizione del giudizio, con la conseguenza che permangono gli oneri di custodia a carico dell'erario anche quando sono cessate le esigenze processuali.

La norma consente l'avvio di un programma di eliminazione delle giacenze di autoveicoli presso le depositerie.

Le linee guida seguite nella predisposizione dell'articolato sono le seguenti:

- a) si è sottolineato che il procedimento di alienazione dei veicoli sequestrati presenta caratteri di straordinarietà: a tal fine sono state previste norme in deroga alla disciplina vigente, le quali, peraltro, risulteranno applicabili soltanto a situazioni di fatto maturate prima dell'entrata in vigore del Testo Unico n. 115/2002;
- b) si è provveduto a fissare dei criteri di individuazione dei veicoli interessati dal procedimento, tali da garantire che siano distrutti soltanto quei reperti la cui giacenza è inutilmente onerosa. In particolare, si è fissato normativamente il presupposto in virtù del quale, una volta che l'Autorità giudiziaria abbia ritenuto che non sussistano più le esigenze che motivarono l'adozione del sequestro, il bene deve essere distrutto o alienato;
- c) si è salvaguardato il diritto del legittimo proprietario alla restituzione del bene;
- d) sono stati stabiliti, analogamente a quanto previsto nella normativa emanata su impulso del Ministero dell'Interno, dei forti abbattimenti tariffari per la liquidazione dei compensi ai custodi, prevedendosi, inoltre, che questi siano corrisposti in cinque ratei a partire dall'anno 2006, al fine di contenere, nell'immediato, eventuali aumenti di spesa sul capitolo delle spese di giustizia;
- e) sono state attribuite ad apposite commissioni istituite, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso i tribunali ed i tribunali per i minorenni le concrete attività di dismissione;
- f) è stato previsto che il procedimento abbia una fase di impulso riferita alla cancelleria o segreteria giudiziaria ed una di necessaria collaborazione

riferita ai custodi, invitati a dichiarare i reperti giacenti presso la propria struttura, in possesso delle caratteristiche necessarie per l'alienazione.

Ai custodi viene proposto un procedimento abbreviato che valga a liberare le depositerie dai reperti obsoleti, dei quali si prevede la cessione ai custodi medesimi, e che consenta di operare una compensazione tra quanto dovuto dall'Erario a titolo di custodia e quanto gravante sui custodi a titolo di prezzo per l'acquisto dei rottami e degli altri veicoli.

Comma 18 L'art. 82 del Testo Unico, nel disciplinare le spese e l'onorario spettante al difensore dell'imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, prevede, tra l'altro, che l'onorario e le spese al difensore sono liquidate dalla Autorità giudiziaria previo parere del Consiglio dell'Ordine.

L'obbligatorietà dell'acquisizione del parere presso il Consiglio dell'Ordine e l'inserimento dello stesso nel procedimento di liquidazione rendono evidente che si tratta di un passaggio necessario al fine del completamento dell'*iter* di liquidazione; conseguentemente, le spese sostenute dal difensore per ottenere il visto di congruità devono essere imputate tra quelle sostenute nell'espletamento del mandato difensivo e sono soggette a liquidazione a carico dello Stato.

La norma prevede l'abolizione di tale visto di congruità - così favorendo un contenimento delle spese di giustizia - nella considerazione che la disposizione di cui all'art. 82 T.U. prevede che la liquidazione è disposta dalla Autorità giudiziaria nell'osservanza della tariffa professionale, in tal modo gli importi non possono risultare superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità.

Commi 19 e 20 La norma propone l'adeguamento dell'importo forfettizzato di cui all'art. 30 T.U., che la parte che si costituisce in giudizio deve versare per le notificazioni eseguite dal funzionario di cancelleria a richiesta d'ufficio.

Ipotizzando una media di due notificazioni e considerato pure che il costo vivo di una raccomandata eccede la somma di 4 euro, si può pienamente cogliere l'assoluta inadeguatezza degli importi - fermi dall'anno 1979 - attualmente previsti dalla tabella n. 1 allegata al Testo Unico, che vanno da un minimo di euro 2,46 (per

il processo dinanzi al giudice di pace) ad un massimo di euro 4,93 (per il processo di esecuzione dinanzi al tribunale).

La norma propone di stabilire una misura unica per il diritto in parola, aumentandolo sino alla somma di almeno 8 euro.

L'abrogazione della tabella contenuta nell'allegato n. 1 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 è una conseguenza diretta della nuova disciplina contenuta nel comma 19.

Eccedenze di spesa

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**FEDERALISMO AMMINISTRATIVO**

L'eccedenza di spesa complessiva di 77,405 mln di euro deriva:

- a) per 77,387 mln di euro, dal confronto tra l'onere complessivamente rendicontato dalle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di salute umana (situazione al 31 dicembre 2002) ai sensi del decreto legislativo 112 del 1998, pari a 500,120 mln di euro, e le risorse complessivamente attribuite dal Ministero dell'economia e delle finanze a tale titolo negli anni 2001, 2002 e 2003, pari a complessivi 422,733 mln di euro (di cui 419,091 mln di euro già erogati);
- b) per 0,018 mln di euro, da variazioni di bilancio predisposte nell'esercizio finanziario 2003 in favore del capitolo 2856/MEF, ma perfezionate alla Corte dei Conti soltanto nel mese di gennaio 2004. Detto ritardo non ha consentito di assumere i relativi impegni entro il 31 dicembre 2003 ai fini della conseguente assegnazione in favore delle regioni delle risorse relative ai Servizi Tecnici Nazionali.

Federalismo – Compartecipazione IVA

Il decreto legislativo 56 del 2000 – che ha istituito la compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'IVA – ha previsto, al comma 2 dell'articolo 2, la rideterminazione della compartecipazione medesima per ciascun anno sulla base del gettito IVA complessivo realizzato nel penultimo anno precedente a quello in considerazione, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE.

In applicazione della predetta normativa, con DPCM del 7 maggio 2004, l'aliquota dell'IVA di che trattasi è stata rideterminata nella misura del 38,69 per cento per l'anno 2003, sulla base del gettito IVA affluito sul cap. 1203 dello stato di previsione dell'Entrata, emergente dai dati di consuntivo dell'anno 2002.

La citata percentuale corrisponde ad un importo della compartecipazione in parola di euro 32.522.220.000, con un maggior onere di euro 740.010.000 rispetto alle assegnazioni di bilancio per le medesime finalità nell'ambito dello stanziamento del capitolo 2862/Economia per l'anno 2003, pari ad euro 31.782.210.000. Tale importo differenziale può essere considerato una eccedenza da includere nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2005, ai sensi dell'art. 11 comma 3, lett. i-quater della legge 468/78 e successive modifiche.

IPOST

L'articolo 71, comma 6, della legge 71 del 1994, ha previsto che gli squilibri gestionali relativi al trattamento di quiescenza dei dipendenti di Poste italiane andati in pensione a decorrere dal 1° agosto 1994, vengano posti, oltre alle quote a carico di INPDAP e IPOST, anche a carico dello Stato, in misura proporzionale alla durata del servizio prestato presso l'amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni e l'Ente Poste italiane.

Per tali finalità, oltre alle risorse stanziare in bilancio dalla citata normativa, pari a 54 milioni di euro annui, sono state destinate 2004, in applicazione dell'articolo 4, comma 246 della legge finanziaria 2003 (e dell'allegato 1 alla medesima legge, ai sensi dell'art. 1 comma 1, lett. i-quater della legge 468/78) risorse aggiuntive per euro 214 milioni per l'anno 2004 e 40 milioni per gli anni 2005 e 2006 ed esercizi successivi, iscritte sul cap. 1688/Economia.

Tuttavia, tenuto conto del fabbisogno comunicato dal Commissario liquidatore dell'IPOST, nell'ordine di 319,8 milioni per l'anno 2004 e di 170 milioni per l'anno 2005, con un trend in diminuzione per gli anni successivi, si è ritenuto di dover includere, anche per l'anno 2005, le relative eccedenze rispetto ai predetti stanziamenti di bilancio, nell'ambito delle misure correttive previste dal disegno di legge finanziaria (ai sensi del citato art. 1 comma 1, lett. i-quater della legge 468/78).

In tale situazione, si è ritenuto altresì di dover includere anche ulteriori occorrenze manifestatesi nel corso dell'anno 2004, che non hanno trovato capienza nella dotazione ordinaria di bilancio, per un importo quantificato in 51,8 milioni di euro.

Dopo attenta riconsiderazione delle predette problematiche, il richiamato fabbisogno derivante dall'applicazione dell'articolo 7, comma 6, della legge 71 del 1994 è stato valutato in 127,8 milioni di euro per l'anno 2004 (di cui 51,8 milioni di euro relativi al fabbisogno 2004 e 76 milioni al 2005) ed in 71 e 66 milioni per

ciascuno degli anni successivi, da aggiungersi agli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.

Compensi concessionari(6.1.1.1 – cap. 3555)

- Esigenze anni pregressi: 238.477 (migliaia di euro)
- 2005 (compresi anni pregressi) : 238.477
- 2006: <<
- 2007: <<

L'esigenza di spesa di 238,4 milioni di euro, prevista per il solo anno 2005, è necessaria al pagamento ai concessionari del servizio nazionale della riscossione del saldo dei compensi dovuti per l'anno 2001.

Tale eccedenza deriva dall'insufficiente dotazione assegnata nel 2001 al relativo capitolo di spesa (1577).

Infatti, il compenso per i concessionari da erogare ai sensi degli artt. 58, comma 2 del d.lgs. 112/99 e 77 della legge 342/2000 era pari a circa 1.200 miliardi di lire, mentre, per presumibili esigenze di bilancio, l'assegnazione sul pertinente capitolo di spesa per il 2001 fu pari a 723 miliardi di lire (si ricorda che per l'anno 2000 la dotazione del capitolo 3458 fu pari a 1321 miliardi di lire, sufficienti per il pagamento integrale dei compensi).

- D.P.R. 43 del 1988 – (6.1.1.1 – cap. 3557)

Rimborso concessionari procedure esecutive

- Esigenze anni pregressi: 51.600 (migliaia di euro)
- 2005 (compresi anni pregressi) : 103.158
- 2006: 51.558
- 2007: 51.558

L'esigenza di spesa è correlata alla necessità di dotare adeguatamente il pertinente capitolo di spesa (nel 2004 lo stanziamento è di soli 41.763 euro), al fine di corrispondere ai concessionari il rimborso delle spese per procedere esecutive infruttuose, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 112/99.

La spesa annua stimata a tale titolo (51,6 milioni di euro) è pari agli oneri quantificati dal decreto ministeriale 11 novembre 2000, concernente la fissazione della misura dei rimborsi spese in argomento.

Nell'anno 2005 l'esigenza di spesa copre anche i rimborsi maturati fino all'anno 2004, e non ancora erogati, tenuto conto del termine del 1° ottobre 2004 fissato, ai sensi dell'articolo 59, comma 4-ter, lettera d) e comma 4-quater, del d.lgs. 112./99 per la presentazione delle relative comunicazioni da parte dei concessionari.

- Legge 178 del 2002, art. 3, comma 4, punto b)
(6.1.1.1 - cap. 3565) – Compensi ai concessionari

- Esigenze anni pregressi:	39.500 (migliaia di euro)
- 2005 (compresi anni pregressi) :	39.500
- 2006:	<<
- 2007:	<<

Lo stanziamento previsto nell'anno 2003 per il pagamento della componente variabile della remunerazione spettante ai concessionari per l'anno 2002 (da erogarsi, ai sensi dell'art. 3, comma 4, lett. b) del d.l. 138/2002, nell'anno successivo a quello di riferimento) è risultato insufficiente rispetto all'aggio calcolato a consuntivo sulle somme effettivamente riscosse.

Infatti, la dotazione iniziale del capitolo 3565, di 468 milioni di euro era destinata per 335 milioni al pagamento dell'indennità fissa per l'anno 2003¹, di cui al comma 4, lett. a) del predetto articolo 3 del d.l. 138/2002 e per la restante parte (133 milioni) al pagamento della quota variabile anno 2002.

¹ Successivamente portata a complessivi 550 milioni di euro, ai sensi dell'art. 3 del d.l. 24 giugno 2003, n. 143

L'esigenza di spesa è quindi pari alla differenza tra i predetti 133 milioni di euro e l'effettiva necessità rilevata a consuntivo, pari a 39,5 milioni di euro.

Coni

L'articolo 4 del decreto legge 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 178 del 2002, prevede che le fonti di finanziamento dell'Ente Coni sono costituite dalle somme versate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, corrispondenti ad una quota dei prelievi su giochi e scommesse, nonché da eventuali risorse aggiuntive a carico dello Stato, volte a soddisfare le necessità finanziarie dell'Ente.

In tale situazione, il Dipartimento del Tesoro ha manifestato l'esigenza, nel corso dell'anno 2004, di provvedere al ripiano del corrispondente disavanzo finanziario di CONI per l'anno 2003, per un importo valutabile in 68,3 milioni di euro, a saldo delle risorse aggiuntive a carico dello Stato per lo stesso esercizio.

Al riguardo, è da ritenere che le richiamate risorse aggiuntive da destinare al CONI per l'anno 2003 possano essere considerate quali eccedenze rispetto allo stanziamento di 120 milioni di euro, assegnato sul citato capitolo 1895 con apposito decreto di prelevamento dal fondo per i contratti di programma nel corso medesimo esercizio, quale fonte di finanziamento ulteriore rispetto ai richiamati prelievi su giochi e scommesse, ai sensi del predetto articolo 4 del DL 138/2002.

Tali maggiori esigenze, alle quali corrispondono crediti per 68.284.253 vantati dal CONI verso lo Stato, inseriti nel bilancio consuntivo dell'Ente per l'anno 2003, si ritiene debbano essere incluse nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2005, ai sensi dell'art. 11 comma 3, lett. i-quater della legge 468/78 e successive modifiche.

Agevolazioni tariffarie Poste Italiane Spa

Le risorse da assegnare a Poste italiane Spa per il rimborso delle spese sostenute in relazione ad obblighi tariffari disciplinati dalla normativa vigente derivano dalle agevolazioni concesse, rispettivamente, in favore delle imprese editrici e delle organizzazioni non profit (iscritte nell'ambito del fondo editoria di cui al cap. 2183/Economia), nonché a seguito di consultazioni elettorali (iscritti sul cap. 1496/Economia).

Per quanto riguarda le predette agevolazioni all'editoria, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legge 353/2003, convertito dalla legge 46/2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al rimborso in favore della menzionata società della somma corrispondente all'ammontare delle riduzioni tariffarie complessivamente applicate, nei limiti dei fondi stanziati sugli appositi capitoli del bilancio autonomo della Presidenza medesima.

La citata normativa, fissando espressamente un limite di spesa alle agevolazioni tariffarie editoriali, determina l'impossibilità dell'insorgenza di nuovi oneri per il bilancio dello Stato derivanti dalla concessione delle agevolazioni, tenuto conto che, in base al comma 1-bis del predetto articolo 3 del decreto legge 353/2003, con decreto del Ministro delle comunicazioni sono determinate le procedure per il monitoraggio dell'andamento degli oneri ai fini del rispetto del medesimo limite di spesa.

Analogamente, per quanto riguarda le agevolazioni tariffarie elettorali, lo stanziamento del richiamato capitolo 1496, destinato al rimborso degli oneri sostenuti in applicazione della legge n. 515 del 1993 e successive modifiche, determinato in euro 15.493.707 annui, costituisce un tetto di spesa ai sensi delle

vigenti disposizioni di cui al decreto-legge 194 del 2002, convertito dalla legge 246 del 2002.

In tale contesto normativo, sono pervenute le segnalazioni del competente Dipartimento del Tesoro in ordine a maggiori oneri sostenuti da Poste Italiane per le predette agevolazioni, rispetto ai corrispondenti rimborsi statali, iscritti a credito nel proprio bilancio, per gli importi rispettivamente di 34,5 milioni di euro e di 46 milioni di euro per agevolazioni all'editoria concesse negli anni 2003 e 2004, nonché a 39.504.000 euro per le agevolazioni elettorali concesse nell'anno 2004.

In ordine alle predette richieste, è da ritenere che le richiamate risorse aggiuntive da destinare a Poste italiane per gli anni 2003 e 2004 possano essere considerate quali eccedenze di spesa rispetto ai citati stanziamenti iscritti sui capp. 2183 e 1496.

Tali maggiori esigenze, alle quali corrispondono crediti per vantati da Poste italiane verso lo Stato, iscritti nel bilancio della società, si ritiene debbano essere incluse nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2005, ai sensi dell'art. 11 comma 3, lett. i-quater della legge 468/78 e successive modifiche.

Immigrati regolarizzati

L'articolo 3, comma 142 della Legge finanziaria per l'anno 2004 ha affidato al Tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria costituito in attuazione dell'Accordo tra Governo, regioni e le province autonome dell'8 agosto 2001, l'analisi degli effetti finanziari derivanti dalla legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari prevista dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222. Le risultanze del predetto monitoraggio sono state sottoposte all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Nella riunione del 23 settembre 2004, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha approvato la relazione del predetto Tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria, dalla quale emerge che a conclusione dei lavori è stato ritenuto congruo un importo pari a 579 milioni di euro, per l'anno 2004.

Pertanto, la predetta somma è da includersi nelle eccedenze di spesa da coprire, per l'anno 2004, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera i-quater della legge n. 468 del 1978.

A decorrere dal 2005 l'onere corrispondente è inglobato nel livello di spesa complessivo, cui concorre lo Stato, di cui al comma 1 dell'articolo 22.

MINISTERO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Si tratta di spese relative all' adeguamento della quota di partecipazione italiana, non determinata per legge, ai seguenti Organismi internazionali:

- integrazione di euro 413.734 del contributo annuale all' Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi, determinato in euro 656.469 per l' anno 2004, considerato che, a legislazione vigente, sull' apposito capitolo 1600 "Partecipazione per il mantenimento dell' Ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi", dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, risultano stanziati 242.735 euro;
- integrazione di euro 26.109 del contributo annuale all' Organizzazione internazionale di metrologia legale in Londra, determinato in 56.064 euro per l'anno 2004, considerato che, a legislazione vigente, sull' apposito capitolo 1601 "Partecipazione al mantenimento della organizzazione internazionale di metrologia legale", dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, risultano stanziati 29.955 euro.

MINISTERO DEL LAVORO**Rimborsi INAIL**

I dati del consuntivo dell'INAIL evidenziano che il predetto Istituto ha erogato, agli aventi diritto, in eccedenza a quanto stanziato nell'anno 2000 sul capitolo 2030 (ex capitolo 1961) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la somma di euro 34.805 milioni (cifra arrotondata), connesse alle particolari provvidenze di cui agli artt. 1 e 5 della legge 1115/62 e dell'art. 23bis del decreto legge 30 giugno 1972, n. 262 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, riconosciute, rispettivamente, a favore dei lavoratori colpiti da silicosi associata o no ad altre forme morbose contratta nelle miniere di carbone in Belgio e rimpatriati nonché a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia. Essendo somme già corrisposte ai beneficiari, i nuovi stanziamenti corrispondono a regolazioni contabili e non impattano sui saldi di finanza pubblica.

Prestazioni da erogare alla gestione degli invalidi civili

Come risulta dalla relazione tecnica all'articolo 20 (trasferimenti all'INPS), cui si rinvia per il dettaglio sulle valutazioni relative alla dinamica della spesa prevista per le prestazioni erogate agli invalidi civili, nell'anno 2004 si prevede un livello di spesa per le predette prestazioni di dimensione tale da determinare l'esigenza di un rifinanziamento dei trasferimenti all'INPS relativi a tale finalità per un importo valutato complessivamente in 1.326 milioni di euro.

Al predetto finanziamento si prevede, per un importo pari a 780 milioni, attraverso le modalità di cui al citato articolo 20, comma 3.

Per l'importo residuo di 546 milioni di euro, relativi alla spesa per prestazioni erogate nell'anno 2004, è invece necessario il rifinanziamento ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*, della legge 468/78. Il maggior stanziamento non ha effetto sui saldi di finanza pubblica.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
SPESE DI GIUSTIZIA

La insufficienza dello stanziamento iscritto nel bilancio dell'anno 2003 ha determinato la formazione di un cospicuo debito per spese di giustizia pari, allo stato, a 365 milioni di euro, così come risulta dai dati comunicati dai funzionari delegati alla gestione delle spese di giustizia e relativi sia al rimborso delle anticipazioni effettuate da Poste Italiane spa., sia alle ritenute ed alle imposte rimaste da versare nel medesimo periodo (artt. 183-186 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, D.P.R. n. 115/02).

Spese di giustizia anticipate nell'anno 2003 da <u>Poste Italiane spa</u>	596.000.000
Ritenute ed imposte nell'anno 2003	60.763.922
Spese di giustizia sostenute nell'anno 2003 comprensive delle ritenute e delle imposte.	656.763.922
Stanziamento iscritto in bilancio per l'anno 2003	291.763.922
Anticipazioni per spese di giustizia rimaste da rimborsare a Poste Italiane spa nell'esercizio 2003 e ritenute ed imposte rimaste da versare nel medesimo periodo sulla base dei dati comunicati dai funzionari delegati.	365.000.000

Le ritenute le imposte afferenti i pagamenti effettuati per spese di giustizia a partire dal 1 luglio 2002 – data rientrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia – DPR 115/02 – vengono versate direttamente dai funzionari delegati alla gestione delle spese di giustizia (art.184 del citato DPR). Ciò comporta che le ritenute e le imposte rimaste da versare nel secondo semestre dell'anno 2002 non possono essere imputate al capitolo 1361 "somme dovute per l'estinzione delle anticipazioni effettuate per spese di giustizia da Poste Italiane spa", Appositamente istituito, nel corrente esercizio, per consentire l'estinzione del debito pregresso formatosi verso Poste Italiane spa fino al 31/12/02.

Dai dati comunicati dai funzionari delegati risulta che sono rimaste da versare nel secondo semestre dell'anno 2002 ritenute ed imposte per un importo complessivo di euro 8.500.000.

Tale esigenza, peraltro, non trova capienza negli attuali stanziamenti, in conto competenza, del capitolo 1360 "spese di giustizia".

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI - INTERNO

Concessione contributo al centro internazionale studi agronomici del mediterraneo

Trattasi di spese derivanti dall'applicazione di accordi internazionali alla cui copertura si provvede con legge di ratifica. I maggiori oneri sono dovuti all'oscillazione delle spese connesse all'applicazione degli accordi stessi che prevedono, tra l'altro, l'erogazione di contributi ad enti ed organismi internazionali la cui quantificazione è determinata annualmente in relazione ai bilanci degli enti medesimi.

Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'ONU per lo sviluppo industriale

Trattasi di spese derivanti dall'applicazione di accordi internazionali alla cui copertura si provvede con legge di ratifica. I maggiori oneri sono dovuti all'oscillazione delle spese connesse all'applicazione degli accordi stessi che prevedono, tra l'altro, l'erogazione di contributi ad enti ed organismi internazionali la cui quantificazione è determinata annualmente in relazione ai bilanci degli enti medesimi.

Ratifica ed esecuzione della convenzione delle nazioni unite nei Paesi colpiti da siccità in particolare in Africa

Trattasi di spese derivanti dall'applicazione di accordi internazionali alla cui copertura si provvede con legge di ratifica. I maggiori oneri sono dovuti all'oscillazione delle spese connesse all'applicazione degli accordi stessi che prevedono, tra l'altro, l'erogazione di contributi ad enti ed organismi internazionali la cui quantificazione è determinata annualmente in relazione ai bilanci degli enti medesimi.

Concessione di un contributo per le spese di funzionamento all'ICGEB

Trattasi di spese derivanti dall'applicazione di accordi internazionali alla cui copertura si provvede con legge di ratifica. I maggiori oneri sono dovuti all'oscillazione delle spese connesse all'applicazione degli accordi stessi che prevedono, tra l'altro, l'erogazione di contributi ad enti ed organismi internazionali la cui quantificazione è determinata annualmente in relazione ai bilanci degli enti medesimi.

Ratifica ed esecuzione del consiglio d'Europa

Trattasi di spese derivanti dall'applicazione di accordi internazionali alla cui copertura si provvede con legge di ratifica. I maggiori oneri sono dovuti all'oscillazione delle spese connesse all'applicazione degli accordi stessi che prevedono, tra l'altro, l'erogazione di contributi ad enti ed organismi internazionali la cui quantificazione è determinata annualmente in relazione ai bilanci degli enti medesimi.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Introiti contravvenzioni 7,5%

Ai fini del calcolo dell'eccedenza di spesa determinata dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 – come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo 15.1.2002, n. 9 – occorre considerare che la predetta norma prevede la destinazione al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca del **7,5 per cento** dei proventi delle sanzioni per violazioni al codice della strada.

Tenuto conto che la quota corrispondente al **15 per cento** di tali proventi (riassegnabile al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in base alla legislazione vigente) è risultata nell'esercizio 2003 pari a circa 31 milioni di euro, si valuta che l'ammontare annuo da destinare al M.I.U.R. (7,5 %) sia pari alla metà di tale importo, vale a dire **15 milioni di euro**.

Nel 2005, anno in cui occorre assegnare anche le risorse relative al 2004, l'onere da sostenere risulta ovviamente doppio, e cioè pari a 30 milioni di euro.

MINISTERO AMBIENTE —

Convenzione Biodiversità (u.p.b.2.1.2.4 cap 1618)

Le maggiori risorse finanziarie per l'esecuzione della Convenzione sulla Biodiversità fatta a Rio de Janeiro il 5 luglio 1992 di cui alla legge 14 febbraio 1994, n.124 sono necessarie per assolvere agli impegni riguardanti principalmente la conservazione e l'uso sostenibile del patrimonio italiano della diversità biologica, l'instaurazione di una rete nazionale di informazioni e tutto ciò che attiene all'integrazione ed alla conservazione, in accordo con i recenti sviluppi sia a livello internazionale che globale, del patrimonio ambientale nazionale.

Finanziamento del PAM (u.p.b.4.1.2.2 cap 2215)

Le maggiori risorse sono indispensabili per il pagamento del contributo obbligatorio riguardante l'impegno assunto dal Governo italiano nei confronti delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) in applicazione della legge 12 aprile 1995, n. 113 concernente " Concessione dei contributi ordinari al Piano d'Azione per il Mediterraneo (PAM) e di un contributo straordinario all'Istituto latino americano".

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Società del Gruppo Tirrenia

Fabbisogno finanziario per il triennio 2005-2007 - Richieste per eccedenze di spesa

Nell' esercizio 2003 è stata accertata una spesa complessiva, corrispondente al fabbisogno finanziario delle Società del Gruppo Tirrenia, di € 181.900.000 superiore, di € 26.900.000, rispetto allo stanziamento iscritto nel Cap. 2041 – UPB 4.1.2.2, pari ad € 155.000.000.

L'eccedenza di spesa da iscriverne nei Bilanci 2006 – 2007 ammonta, pertanto, ad € 26.900.000 per ciascuno annuo, mentre per l'anno 2005 l'eccedenza ammontante ad € 80.700.000 tiene, invece, conto del maggior fabbisogno relativo allo stesso anno, nonché della quota di sovvenzione, di pari importo, non corrisposta negli anni 2003 e 2004 per insufficienza dello stanziamento.

L'incremento della spesa annuale, come sopra quantificato in € 26.900.000, è stato valutato in maniera costante in considerazione del fatto che è in corso di definizione una proposta della Società Tirrenia di contenimento dei costi del servizio il quale dovrebbe compensare gli ulteriori incrementi di fabbisogno dalla stessa Società preventivati.

MINISTERO DELLA DIFESA

Armonizzazione del trattamento economico del personale Forze Armate con quello delle Forze di Polizia

Dai relativi dati di spesa è emerso che le somme stanziare per tali esigenze non sono risultate adeguate agli effettivi oneri recati dalla legge stessa. Alla quantificazione dell'onere aggiuntivo si è pervenuti sulla base dell'effettivo numero degli ufficiali che, avendo un'anzianità di servizio pari o superiore ai 15 o 25 anni, risultano in godimento del trattamento economico, rispettivamente previsto per il grado di colonnello o brigadiere generale, nonché delle misure delle indennità operative loro spettanti.

Articolo 32
Redditi immobiliari. Lotta al sommerso

Commi 4 - 6

**Revisione di classamenti per adeguamenti per adeguamento a situazioni di fatto
significativamente variate per singole unità immobiliari e/o per zone territoriali**

La norma ipotizzata prevede la possibilità di intervenire, su richiesta dei Comuni interessati, su una revisione parziale in termini di variazione del classamento conseguita o per singolo immobile o per aree territoriali contigue, delimitate nelle microzone comunali ai sensi del DPR 138/98. Tale norma si articola in due modalità di intervento, ciascuna rivolta a meglio soddisfare le necessità perequative dell'ente locale interessato, in funzione della diversa dimensione ed organizzazione dello stesso.

La prima modalità di intervento, infatti, prevede una nuova procedura per la rettifica del classamento, fondata sulla possibilità offerta ai Comuni di notificare direttamente agli interessati la richiesta di provvedere alle dichiarazioni in catasto per le situazioni di fatto significativamente diverse rispetto a quanto censito nel catasto medesimo. In caso di inadempienza del soggetto interessato dalla notifica, subentra l'Agenzia del territorio che verifica la situazione, attua il provvedimento e recupera gli oneri a carico dell'interessato. In questo modo si ritiene possibile recuperare situazioni di significativa sperequazione agendo puntualmente per singolo immobile. Si tratterebbe, infatti, di intervenire prevalentemente su unità immobiliari destinate ad abitazione, incluse originariamente nelle categorie A3, A4 e A5 (economiche, popolare e ultrapopolare) e commerciali (ad esempio, magazzini e autorimesse trasformate in negozi), ovvero di fabbricati (ex-rurali) censiti nel catasto terreni, che la modifica dell'assetto tipologico intrinseco, nonché del tessuto urbano in cui sono inserite, ha rese di fatto di categoria più elevata. Ulteriori effetti positivi, quanto a contrasto dell'evasione e dell'elusione, potrebbero derivare dalla possibilità di individuare immobili mai dichiarati in catasto e di procedere al loro censimento con le medesime modalità.

Per favorire la dichiarazione spontanea può essere previsto l'inasprimento della sanzione per la mancata o tardiva presentazione in catasto delle dichiarazioni di nuova costruzione, ovvero di variazione delle unità immobiliari già censite che abbiano subito mutamento nello stato, consistenza e destinazione.

Questa modalità di intervento, sebbene utilizzabile da tutti i comuni, è particolarmente adatta per i Comuni di piccola-media dimensione, i quali, di norma, hanno una conoscenza diretta del proprio territorio, in particolare per quanto concerne lo sviluppo edilizio.

La seconda modalità di intervento, invece, prevede una nuova procedura per la revisione parziale su porzioni di territorio omogenee (microzone comunali), fondata, anche in questo caso, su specifica iniziativa del Comune. In particolare, l'Ente locale verifica se sussiste per qualche microzona uno scostamento tra i valori catastali ed i valori di mercato, di immobili omogenei per destinazione funzionale, significativamente più elevato e sperequato rispetto alle altre microzone comunali. In tal caso, si attiva la procedura per la revisione dei classamenti, limitatamente alla microzona ritenuta anomala e particolarmente sperequata. Al riguardo, si tratta di definire - a seguito della necessaria norma primaria di principio, che dovrà prevedere il coinvolgimento e la collaborazione tra Comuni e Agenzia del territorio - una norma regolamentare per individuare le modalità per attivare la revisione e la metodologia tecnica-operativa del classamento. E' evidente che tale intervento potrà interessare soltanto i Comuni che abbiano articolato il proprio territorio in più microzone e quindi ben si adatta a quelle realtà comunali di maggiore dimensione ed organizzazione.

La norma proposta può consentire, fino all'auspicata riforma del sistema estimativo catastale, di "recuperare" i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità e di riclassare un buon numero di unità immobiliari, conseguendo un obiettivo anche, seppure parziale e sulle situazioni di maggiore discrasia, di equità fiscale.

Elementi di valutazione di impatto sui gettiti tributari

Prima modalità di intervento

La stima degli effetti sul gettito ha richiesto una serie di ipotesi circa:

- a) le unità immobiliari suscettibili di trovarsi in un classamento incongruo e la percentuale di queste operativamente individuabili nel triennio;
- b) la nuova collocazione delle unità immobiliari nelle diverse categorie e classi.

La valutazione delle u.i.u. potenzialmente revisionabili è stata condotta sulla base delle sperimentazioni condotte nell'ambito del progetto di nuovo processo di revisione degli estimi. Infatti le verifiche condotte nell'ambito di alcune realtà territoriali (un comune per ogni regione e per ogni comune almeno una microzona significativa) hanno evidenziato le percentuali di ogni categoria catastale la cui rendita/valore catastale differisce significativamente rispetto ai valori di mercato. Le u.i.u. potenzialmente revisionabili assommerebbero a circa 2.500.000. Prudenzialmente

si è utilizzata una ulteriore percentuale di abbattimento per quelle operativamente revisionabili che assommerebbero a poco più di 1.000.000.

Sulla base dei differenziali di rendita media tra le diverse categorie (e per quanto concerne le unità di categoria C anche dei diversi moltiplicatori – C1 ha moltiplicatore 34 e le altre categorie hanno moltiplicatore 100) è possibile stimare gli incrementi di base imponibile e di gettito per ICI, IRPEF e addizionali, nonché per l'imposta di registro sulle compravendite immobiliari, tenendo ovviamente conto della rivalutazione del 5% delle rendite.

Sono inoltre state adottate le seguenti ipotesi:

- a) il profilo temporale della messa a regime dei nuovi classamenti (per tener conto di frizioni organizzative, dei problemi connessi alla notifica della rendita, ecc.) in base al prospetto che segue:

Prospetto 1: cumulata nuovi classamenti

2005	2006	2007
30%	90%	100%

- b) per l'ICI si è assunta l'aliquota dello 0,6%;
- c) per l'IRPEF si è ipotizzato che per il 69% delle unità immobiliari, essendo abitazioni principali (51% = 21,7 famiglie x 0,7 famiglie proprietarie di abitazione / 29,6 stock di abitazioni – in milioni) e/o abitazioni locatate (18%), non si produce alcun effetto di maggior gettito (per la restante parte si è tenuto conto dell'incremento di 1/3 della rendita, in quanto considerata abitazione a disposizione); inoltre si è considerato che il 90% delle unità immobiliari di categoria C (negozi, laboratori, ecc.) sia locato e che pertanto solo per il residuo 10% possono esservi effetti positivi di gettito derivante dalla variazione nel classamento e quindi nella rendita;
- d) le aliquote dell'IRPEF e delle addizionali adottate sono le seguenti:

Prospetto 2: aliquote adottate

IRPEF	addIRPEF regionale	addIRPEF comunale
27%	0,9%	0,31%

- e) per l'imposta di registro si è tenuto conto dei seguenti parametri:
- normalmente circa il 2,64% dello stock immobiliare di negozi e il 2,05% delle abitazioni è oggetto di compravendita;
 - il 51% delle abitazioni sono abitazione principale e sconta l'aliquota del 3% anziché del 7%;

Si fa notare che prudenzialmente non sono stati quantificati gli effetti sulle imposte ipotecarie e catastali connesse al trasferimento a titolo oneroso del bene immobiliare.

Di seguito si riporta:

1. la tabella 1 concernente il numero di unità immobiliari ipotizzate oggetto di intervento;
2. la tabella 2 contenente le ipotesi di trasformazione dei classamenti da categoria attuale a nuova categoria;
3. la tabella 3 contenente le rendite medie utilizzate (aggiornate a luglio 2004).

Tabella 1: n. unità immobiliari oggetto di intervento

Categoria attuale	n. uiu	n. uiu potenzialmente revisionabili	n. uiu operativamente revisionabili
A3	10.410.394	312.312	104.104
A4	5.730.317	859.548	286.516
A5	1.311.786	655.893	327.947
C2	4.822.904	48.229	12.057
C6	12.421.553	124.216	31.054
Totale	34.696.954	2.000.197	761.677
fabbr. Rurali	5.000.000	500.000	250.000
Totale generale	39.696.954	2.500.197	1.011.677

Tabella 2: ipotesi di trasformazione da categoria attuale a nuova categoria catastale

Categoria attuale	Categorie nuove					TOT
	A2	A3	A4	A7	C1	
A3	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
A4	30,0%	70,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%
A5	10,0%	20,0%	70,0%	0,0%	0,0%	100,0%
C2	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
C6	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
fabbr. rurali	0,0%	0,0%	70,0%	30,0%	0,0%	100,0%

Tabella 3: rendite medie a luglio 2004 per categoria catastale

rendita media per catasto urbano	A2	A3	A4	A5	A7	C1	C2	C6
	647	435	226	90	887	1.675	137	87

in euro

Le analisi di massima condotte sulla prima modalità d'intervento, tenuto conto dei meccanismi di versamento di saldo e acconto delle imposte dirette, portano alla seguente valutazione degli effetti sul gettito *in termini di cassa* (vedi tabella 4 e tabella 5).

Tabella 4: maggiore gettito per tributo¹

Riepilogo	2005	2006	2007
ICI	56,43	169,30	188,10
IRPEF	-	18,11	46,58
Addlrpef reg	-	0,34	1,04
Addlrpef com	-	0,12	0,36
Imposta registro	11,10	33,30	37,00
TOTALE	67,53	221,17	273,08

milioni di euro

Tabella 5: maggiore gettito per ente destinatario

	2005	2006	2007
Stato	11,10	51,41	83,58
Regione	-	0,34	1,04
Comune	56,43	169,42	188,46
TOTALE	67,53	221,17	273,08

milioni di euro.

Seconda modalità di intervento

Sulla seconda modalità di intervento si deve operare in via ancor più prudentiale in quanto l'intervento è soggetto alla duplice alea connessa alla operatività dei comuni e alla trasformazione dei classamenti attuali in nuovi classamenti.

In ogni caso, le analisi di massima condotte sulla seconda modalità d'intervento portano alla seguente valutazione dell'incremento della base imponibile sia a fini IRPEF (e delle relative addizionali) che ICI e quindi del relativo gettito. Prudenzialmente non sono state stimati effetti né sull'imposta di registro, né sulle imposte ipotecarie e catastali.

Le ipotesi di base partono dalla consistenza delle attuali microzone comunali che assommano complessivamente a circa 15.000; in esito alle sperimentazioni condotte nell'ambito del progetto del nuovo processo di revisione degli estimi, si ritiene che le microzone nelle quali si potrà intervenire siano circa 2.000.²

In dette microzone il numero di unità immobiliari che potrebbe essere oggetto di rivalutazione, con un incremento medio della rendita di circa il 30%, è prudenzialmente stimato nel 50% delle unità

¹ Vedi paragrafo 1.2.3.

² Corrispondenti a circa 5.000 zone dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'AdT.

appartenenti alle categorie dei gruppi A (abitazioni) e C (attività commerciali), che costituiscono circa il 90% del patrimonio immobiliare.

Il numero di unità immobiliari, distinto per categorie catastali, potenzialmente interessato dalla norma in esame assommerebbe a circa 3.950.000. Quelle operativamente revisionabili assommerebbero a circa 1.970.000. Si è così calcolato l'incremento di rendita media per ciascuna categoria catastale e successivamente, *applicando le ipotesi ed i parametri utilizzati al par.1.2.1*, è stato stimato l'incremento della base imponibile e del gettito relativamente all'ICI e all'IRPEF.

Premesso quanto sopra, la maggiore base imponibile si valuta come di seguito:

Tabella 6: maggiore base imponibile

	Incremento rendita complessiva	incremento base ICI	incremento base IRPEF
TOTALE	395	35.460	130

milioni di euro.

E' da evidenziare come detto incremento di gettito sia stato stimato in base a criteri prudenziali in ragione sia della limitazione dell'area di intervento che della circostanza che il processo può essere attivato solo dagli Enti locali interessati.

Gli effetti sul gettito, tenendo conto del meccanismo di saldo e acconto per le imposte dirette, sono così stimati:

Tabella 7: maggiore gettito per tributo

Riepilogo	2005	2006	2007
ICI	63,8	191,5	212,8
IRPEF	-	18,48	47,52
Addlrpef reg	-	0,34	1,06
Addlrpef com	-	0,12	0,36
TOTALE	63,8	210,44	261,74

milioni di euro

Tabella 8: maggiore gettito suddiviso per Ente territoriale destinatario

	2005	2006	2007
Stato	-	18,48	47,52
Regione	-	0,34	1,06
Comune	63,80	191,62	213,16
TOTALE	63,80	210,44	261,74

milioni di euro

Effetti complessivi sul gettito

Gli effetti complessivi sul gettito tributario delle due modalità di intervento non si sommano, in quanto è ovvio che dove il riclassamento avviene in un modo non avviene nell'altro. Poiché le stime di gettito sulla seconda modalità di intervento sono state effettuate ipotizzando un intervento su 2.000 microzone rispetto alle 15.000 dell'intero territorio nazionale, si può ipotizzare che il maggiore gettito relativo alla prima modalità di intervento deve essere ridotto ed essere pari, sommariamente, ai 13/15 di quello stimato nella

Tabella 4 e nella Tabella 5, escludendo da tale riduzione gli effetti sull'imposta di registro che non sono stati stimati prudenzialmente per la seconda modalità di intervento.

Tenendo conto che l'imposta di registro è deducibile ai fini delle imposte dirette (IRPEF/IRES) e dell'IRAP, e considerando che la quota di imposta gravante sulle imprese è circa del 23%, e che l'aliquota media IRES/IRPEF è del 27%, quella IRAP del 4,25% e che gli acconti sono pari al 75% per le Imposte dirette e all'85% per l'IRAP si ha per il triennio 2005-2007:

	2005	2006	2007
Imposta di registro	11,1	33,3	37,0
Perdita IRES/IRPEF	-	- 1,2	- 3,1
Perdita IRAP	-	- 0,2	- 0,5
Effetto netto	11,1	31,9	33,4

Gli effetti complessivi sul gettito delle due modalità di intervento ipotizzate si possono così riepilogare:

Tabella 9: riepilogo generale effetti di gettito per tributi

Riepilogo	2005	2006	2007
ICI	112,71	338,23	375,82
IRPEF/IRES	-	32,98	84,79
Addlrpef reg	-	0,63	1,96
Addlrpef com	-	0,22	0,67
IRAP	-	-0,2	-0,5
Imposta registro	11,10	33,30	37,00
TOTALE	123,81	405,16	499,74

milioni di euro

Tabella 10: riepilogo per ente destinatario

	2005	2006	2007
Stato	11,10	66,28	121,79
Regione	-	0,43	1,46
Comune	112,71	338,45	376,49
TOTALE	123,81	405,16	499,74

*milioni di euro***Considerazioni finali**

Si ritiene importante fare osservare come la prima modalità operativa, proposta in norma, richieda un intervento limitato da parte dell'Agenzia del Territorio, in quanto sarebbe circoscritto principalmente alla ricezione di nuovi atti di aggiornamento catastale (pari a circa l'80% del flusso ordinario annuale) - ed alla predisposizione in proprio di una quota parte (presumibilmente il 25%) di aggiornamenti, nei casi in cui i privati non adempiano all'invito loro rivolto dai Comuni. Le risorse umane previste ammontano a circa 800.000 ore, ivi compreso il tempo per l'accertamento d'ufficio in caso di inadempienza dei privati (500.000 ore). Queste ultime risorse, peraltro, potrebbero essere recuperate, previa imputazione dei relativi oneri ai privati stessi (cfr. D.P.R. 650/72 art. 12).

Di contro, l'altro intervento ipotizzato, mirato ad azioni locali di revisione parziale, richiede un più rilevante impegno in termini di risorse dell'Agenzia, in quanto trattasi di rivisitare il classamento di circa 3,5 milioni di unità immobiliari, ancorché con procedure semi-automatiche.

Dette risorse straordinarie, per un monte ore stimato, in linea di massima, in circa 1.500.000 (ivi compresa la notifica degli esiti agli interessati) devono essere rese disponibili attraverso la elaborazione e la programmazione di specifici interventi (progetti incentivanti la produttività, sinergie con i Comuni, ecc.), nell'arco dei tempi previsti.

Comma 9**Modifica normativa Tarsu**

Si consente ai comuni di recuperare evasione mediante il controllo delle superfici dichiarate, da realizzare attraverso il confronto con le superfici dichiarate nelle planimetrie catastali depositate.

L'andamento del gettito di cassa per i comuni, tenuto conto anche dell'adeguamento previsto dall'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, è stimato in:

2005	2006	2007
165	220	165

Dati in Milioni di Euro

Il maggior gettito verrà, comunque, in parte attenuato dalla perdita che si avrà ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP dovuta alla maggiore deducibilità per le imprese dell'onere tributario in questione.

Pertanto, dopo elaborazioni sui dati relativi alla TARSU ed ipotizzando una incidenza delle imprese pari al 15% del gettito, ad una aliquota media IRE-IRES del 27% e IRAP del 4,25%, si è ottenuto quanto segue:

CASSA IRE e IRES	2005	2006	2007
Saldo 2005		- 6,7	
Acconto 2006		- 5,0	+ 5,0
Saldo 2006			- 8,9
Acconto 2007			- 6,7
TOTALE		- 11,7	- 10,6
CASSA IRAP			
Saldo 2005		- 1,1	
Acconto 2006		- 0,9	+ 0,9
Saldo 2006			- 1,4
Acconto 2007			- 1,2
TOTALE		- 2,0	- 1,7
Perdita		- 13,7	- 12,3
Netto TARSU	165	206,3	152,7

Dati espressi in milioni di Euro

Comma 10**Locazioni immobiliari**
- limiti all'accertamento ai fini del registro -

Con l'introduzione dell'articolo 52-bis nel DPR n. 131/86 (Testo Unico dell'imposta di registro) viene fissato un limite, per i contratti di locazione, oltre il quale è precluso l'accertamento da parte dell'ufficio.

Infatti, "la liquidazione dell'imposta complementare (omissis) è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione (omissis) risulti dal contratto in misura non inferiore al dieci per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 52, comma 4."

La norma, quindi, tende a far emergere ulteriore base imponibile ai fini della registrazione dei contratti di locazione, dovuta all'incentivo legato al mancato accertamento, da parte degli uffici, qualora il canone stesso rientri nella misura indicata, con conseguente recupero di gettito ai fini dell'imposta di registro.

Si è ipotizzato che la norma comporti un aumento del valore dei canoni iscritti nei contratti di locazione registrati, con conseguente aumento dell'imposta pagata, pari al 5%.

Per stimare gli effetti sul gettito, sono stati presi in considerazione i dati di gettito relativo all'imposta di registro versata per contratti di locazione per prima annualità e quella versata per l'intero periodo (questa ultima riferita all'imposta che viene pagata in unica soluzione per l'intero periodo di locazione):

Imposta di registro	
- Prima annualità	103
- Intero periodo	42
Totale	145

Importi in milioni di euro

L'emersione di base imponibile con conseguente aumento del gettito dell'imposta di registro avrà un andamento differente a seconda che si stia considerando l'effetto sulle registrazioni delle prime annualità o di quelle relative all'intero periodo.

Infatti, nel primo caso, l'emersione del 5% si avrà, a partire dal 2005, con una progressione dell'1,25% annuo, nell'ipotesi che i contratti vengano rinnovati ogni quattro anni:

	2005	2006	2007	2008
2005 - prime annualità	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
2006 - prime annualità	-	1,25%	1,25%	1,25%
2007 - prime annualità	-	-	1,25%	1,25%
2008 - prime annualità	-	-	-	1,25%

Nel secondo caso, invece, l'emersione del 5% si presenterà ogni anno, in quanto legato alla presentazione, con il relativo pagamento di imposta, del contratto all'inizio di periodo di locazione:

	2005	2006	2007	2008
Intero periodo	5%	5%	5%	5%

Applicando le percentuali indicate sopra ai relativi dati di gettito (107 mln di €, per le prime annualità e 42 mln di €, per l'intero periodo) si avrà il seguente andamento coincidente per cassa e competenza:

	2005	2006	2007	2008
2005 - prime annualità	1,3	1,3	1,3	1,3
2006 - prime annualità	-	1,3	1,3	1,3
2007 - prime annualità	-	-	1,3	1,3
2008 - prime annualità	-	-	-	1,3
Totale	1,3	2,6	3,9	5,2

Importi in milioni di euro

	2005	2006	2007	2008
Intero periodo	2,1	2,1	2,1	2,1

Importi in milioni di euro

Oltre agli effetti dovuti all'incremento della base imponibile, si devono considerare gli effetti indotti dalle misure semplificative per l'invio della comunicazione di occupazione di immobili alla Polizia, nonché delle nuove informazioni che devono essere acquisite ed inviate all'anagrafe tributaria in occasione di stipula o di rinnovo di contratti relativi alla fornitura di acqua, gas ed energia elettrica presso le abitazioni.

Si ipotizza, quindi, che potranno emergere nuovi contratti, in termini annuali, il cui ammontare è pari al 5% dei valori attualmente dichiarati:

	2005	2006	2007	2008
Nuovi contratti	5%	5%	5%	5%

Tale percentuale deve essere applicata al valore totale dell'attuale imposta di registro pagata per i contratti di locazione sia registrati come prima annualità che come intero periodo (103 mln € + 42 mln € = 145 mln €). L'andamento di cassa e competenza sarà quindi il seguente:

	2005	2006	2007	2008
Nuovi contratti	7,3	7,3	7,3	7,3

Importi in milioni di euro

Nel complesso, quindi, si stima che il maggior gettito prodotto dalla norma in esame possa essere il seguente:

	2005	2006	2007	2008
Prime annualità	1,3	2,6	3,9	5,2
Intero periodo	2,1	2,1	2,1	2,1
Emersione nuovi contratti	7,3	7,3	7,3	7,3
Totale	10,7	12,0	13,3	14,6

Importi in milioni di euro

Comma 11**Locazioni immobiliari
- limiti all'accertamento ai fini imposte dirette -**

La modifica normativa proposta prevede che al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 venga aggiunto l'art. 41-ter, nel quale si dispone l'esclusione dell'accertamento, ai fini delle Imposte Dirette, sui redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del quindici per cento, e il 10 per cento del valore dell'immobile. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello dell'accertamento.

Ai fini della valutazione della variazione di gettito IRPEF conseguente all'introduzione della modifica normativa in oggetto, si ipotizza che tale norma abbia come effetto un'emersione di base imponibile relativa alle locazioni attualmente dichiarate pari al 5% totale, con una progressione, ipotizzando che i contratti di locazione vengano rinnovato ogni quattro anni, pari all'1,25% annuo. Per quanto riguarda le nuove locazioni, considerando anche gli effetti indotti dalle misure previste per l'invio delle comunicazioni di occupazione di immobili alla Polizia e di nuovi contratti di energia elettrica, gas e acqua all'Anagrafe Tributaria, si ipotizza che la norma introdotta comporti un'emersione di base imponibile pari al 5% nel primo anno di applicazione e che tale nuovo ammontare rimanga costante negli anni successivi.

In base ai dati relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2000, risulta un ammontare di redditi da locazione, aggiornato al 2005, pari a circa 15.500 milioni di euro. Nelle ipotesi sopraddette si avrebbe quindi un'emersione di base imponibile pari a:

- nel caso di nuove locazioni: circa 775 milioni di euro (15.500 * 5%);
- nel caso di locazioni già dichiarate (milioni di euro):

	2005	2006	2007	2008
Emersione di base imponibile	+194	+388	+581	+775

Applicando un'aliquota marginale media del 29% alla quota di base imponibile emersa, si stima quindi un recupero di gettito IRPEF di competenza annua, pari a:

- nel caso di nuove locazioni: circa +225 milioni di euro ($775 * 29\%$);
- nel caso di locazioni già dichiarate (milioni di euro):

	2005	2006	2007	2008
IRPEF - competenza	+56	+112	+168	+224

Ai fini della valutazione dell'andamento di cassa, in conseguenza dell'effetto di contrasto all'evasione causato dalla parte normativa che prevede la presunzione, in caso di accertamento di omessa registrazione del contratto di locazione, dell'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello dell'accertamento, si ipotizza che già nel 2005 i contribuenti effettuino la dichiarazione di redditi in oggetto con conseguenti versamenti IRPEF pari, nel caso di locazioni già dichiarate, a 56 milioni di euro (coincidente con l'importo stimato di competenza 2005) e, nel caso di nuove locazioni, pari a 112 milioni di euro (50% dell'importo stimato a regime).

In base a tali ipotesi, l'andamento del gettito di cassa, tenuto conto dell'autotassazione, sarà il seguente (in milioni di euro):

	2005	2006	2007	2008	2009
IRPEF	+294	+365	+379	+435	+491
– locazioni esistenti	+98	+56	+154	+210	+266
– locazioni nuove	+196	+309	+225	+225	+225
Addizionale	+5,8	+9,7	+11,7	+13,6	+15,6

regionale					
– locazioni esistenti	+1,9	+1,9	+3,9	+5,8	+7,8
– locazioni nuove	+3,9	+7,8	+7,8	+7,8	+7,8
Totale	+299,8	+374,7	+390,7	+448,6	+506,6

Articolo 33
Contrasto all'evasione in materia di IVA

Le disposizioni previste dal presente articolo costituiscono un insieme di provvedimenti finalizzati a rendere più efficace l'azione di controllo con particolare riferimento al settore IVA per quanto attiene ai fenomeni di frode (frodi carosello; abuso del regime del margine; irregolare utilizzo dei depositi IVA; etc).

Sono state individuate specifiche misure che da un lato incrementano e velocizzano i flussi informativi (elenchi clienti e fornitori; comunicazioni della presentazione delle lettere di intenti per gli acquisti in sospensione IVA; monitoraggi degli autoveicoli oggetto di acquisti intracomunitari) e, dall'altro, individuano la responsabilità solidale tra gli operatori IVA in particolari ipotesi di compravendite di specifici beni, nell'ipotesi di evasione del tributo.

L'insieme dei provvedimenti consentono di stimare in circa **190 milioni di euro** annui la maggiore imposta riscossa, pari al 5% circa dell'imposta accertata (all'attualità prevista in 3,8 MLD di euro).

Articolo 34 Accertamento e riscossione

Commi 1-20

Pianificazione fiscale concordata e studi di settore

Con la presente disposizione è introdotta la possibilità, finora prevista per il solo primo anno di applicazione degli studi ed, eccezionalmente, per tutti i contribuenti, per i periodi d'imposta 2001 e 2002, di adeguare in dichiarazione i ricavi e compensi ai valori di congruità determinati sulla base dell'applicazione degli studi stessi.

Tale norma è strettamente collegata con le altre disposizioni dell'articolo che ampliano significativamente l'efficacia degli studi di settore quale strumento di accertamento.

In particolare:

- I commi 14 e 15 consentono gli accertamenti sulla base degli studi di settore/parametri senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice con riferimento ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo, nonché ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- Il comma 18 consente l'accertamento nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria, anche per opzione, e dei professionisti. Sino ad oggi tali accertamenti erano nei fatti inibiti;
- Il comma 13 consente un più incisivo controllo in ordine alla veridicità dei dati strutturali dichiarati dai contribuenti, per effetto dell'afflusso in via telematica al sistema informativo di ulteriori dati rilevanti ai fini della conduzione delle attività economiche.

Si osserva che per il periodo d'imposta 2002 si sono adeguati agli studi di settore il 41% dei contribuenti non congrui (tale platea era di 970.396 soggetti su c.a. 2.918.833 di contribuenti cui si applicavano gli studi) pari a circa 400.000 contribuenti.

In dettaglio, sui soggetti non congrui in contabilità ordinaria e professionisti la percentuale di adeguamento è stata pari al 28%; viceversa sui non congrui in contabilità semplificata la percentuale di adeguamento è stata pari al 52%³.

³ I dati sono riferiti ad annualità (periodo d'imposta 2002) per la quale era consentito a tutti i contribuenti l'adeguamento in dichiarazione.

Se si considera che la platea dei contribuenti assoggettabili agli studi di settore nell'anno 2005 e successivi è incrementata fino a circa 3.071.000 di soggetti, e che circa 260.000 contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo non rientrano in questa platea, l'applicazione dei dati storici conduce ad ipotizzare un numero di contribuenti non congrui pari a circa 924.000.

Di questi, come visto, a normativa vigente, circa il 41% si adegua ed il 59% non si adegua.

L'illustrato rafforzamento dei poteri di accertamento determinerà conseguentemente l'incremento della platea dei soggetti che si adeguano alla congruità richiesta dagli studi di settore.

Tale incremento è ragionevolmente stimabile nel 20% c.a. della platea dei soggetti non congrui e non adeguati in dichiarazione, pari a circa 109.000 contribuenti.

Attribuendo a tale platea di contribuenti l'importo di 20,91 migliaia di euro (prudenzialmente pari al 85% del maggior ricavo medio richiesto dall'applicazione degli studi alla platea dei contribuenti non congrui del periodo d'imposta 2002), si perviene ad una maggior base imponibile pari a 2,280 MLD di euro.

In termini di competenza, applicando un'aliquota marginale media IRE/IRES del 22,2%, un'aliquota IRAP del 4,25% ed un'aliquota media IVA del 14%, si perviene ad un maggior gettito nel 2005 pari ad 868 milioni di euro, che prudenzialmente si riduce del 20% negli anni successivi, ipotizzando che una parte dei contribuenti si adegui naturalmente in corso d'anno.

Si è infine effettuata la stima in termini di cassa, ipotizzando un acconto IRES/IRE del 75% ed un acconto IRAP dell'85%.

La tabella seguente riporta i risultati ottenuti in miliardi di euro.

COMPETENZA	2005	2006	2007
IRES IRE	0,506	0,405	0,405
IRAP	0,097	0,078	0,078
IVA	0,319	0,255	0,255
TOTALE	0,922	0,738	0,738
CASSA	2005	2006	2007
IRES IRE	0,886	0,329	0,405
IRAP	0,180	0,062	0,078
IVA	0,319	0,255	0,255
TOTALE	1,385	0,646	0,738

Le analisi condotte evidenziano l'esistenza di una dinamica della crescita a prezzi correnti dei ricavi teorici derivanti dall'applicazione degli studi di settore tra il 1998 ed il 2003 inferiore di circa 6 punti percentuali rispetto alla variazione percentuale della produzione ai prezzi di mercato in euro correnti rilevato dall'ISTAT, mentre il differenziale medio ponderato del periodo 1998-2002 rispetto al 2003 è pari al 4,36%.

Al fine di assicurare all'evoluzione degli studi settore maggiore aderenza con le dinamiche economiche, con l'articolo 1, comma 7 è introdotta la previsione della revisione degli studi di settore ogni quattro anni e dell'aggiornamento degli stessi ogni anno in base alla variazione economica del settore.

L'applicazione del predetto dettato normativo comporterà una attività di selettiva manutenzione degli studi finalizzata ad intercettare per ciascun settore di attività le dinamiche effettive di sviluppo o anche di crisi.

In ragione di ciò e considerate le osservate relazioni di andamento fra ricavi teorici da studi di settore, pari nel 2002 a poco più di 500 miliardi di euro, e produzione a prezzi di mercato correnti è stimabile un incremento dei primi di 20,64 MLD di euro.

Inoltre, si deve considerare che, a fronte del suddetto incremento dei ricavi teorici, si è calcolato che circa il 14,5% dei contribuenti complessivi passerà dalla condizione di congruità naturale ad una situazione di non congruità.

Partendo da questi assunti, si è stimato che, a partire dall'anno 2005, anno di prima applicazione della nuova disciplina riferita all'anno d'imposta 2004, i soggetti non congrui, di norma, come già visto, pari a circa il 33% della platea, ed ora elevati prudenzialmente di un solo 5,8% (pari al 40 per cento del 14,5% sopra indicato), per adeguarsi ai nuovi valori teorici dovrebbero adeguare in dichiarazione i propri ricavi dichiarati per circa 7,7 miliardi di euro. Tuttavia, prudenzialmente, considerando la percentuale storica di adeguamento intorno al 40%, incrementata al 52% per effetto delle norme già esaminate, si perviene ad un incremento dei ricavi dichiarati per effetto dell'adeguamento in dichiarazione ai nuovi ricavi teorici aggiornati in base alle variazioni del PIL intervenute nel periodo 1998-2003, pari a circa 3,99 miliardi di euro.

Partendo dalle stesse ipotesi precedentemente assunte, si possono ricostruire gli effetti in termini di competenza e di cassa come riportati, in miliardi euro, nella tabella che segue:

COMPETENZA	2005	2006	2007
IRES IRE	0,886	0,709	0,709
IRAP	0,170	0,136	0,136
IVA	0,559	0,447	0,447
TOTALE	1,615	1,292	1,292
CASSA	2005	2006	2007
IRES IRE	1,550	0,576	0,709
IRAP	0,314	0,107	0,136
IVA	0,559	0,447	0,447
TOTALE	2,423	1,130	1,292

Ulteriore possibile maggiore gettito, che prudenzialmente non viene stimato, dovrebbe derivare dai commi da 1 a 11, dove si introduce l'istituto della pianificazione fiscale concordata che prevedendo un nuovo rapporto tra contribuenti e fisco consente l'anticipata definizione, per un triennio, del reddito caratteristico dell'attività svolta.

L'istituto si rivolge ad una platea di contribuenti coincidente con quella degli studi di settore e tra gli elementi essenziali da tenere a base per l'accordo figurano le risultanze derivanti dall'applicazione degli studi stessi.

Ai fini delle quantificazioni di maggiore gettito, prudenzialmente, non si è tenuto conto dei possibili incrementi derivanti da una più efficace azione di contrasto all'evasione che trova fondamento nell'introduzione nell'ordinamento di più efficaci norme per l'accertamento in grado di rendere più agevole l'azione dell'amministrazione finanziaria e avvicinare i tempi della riscossione. Pertanto le maggiori somme, in termini di cassa ed in milioni di euro, complessivamente ritraibili dall'insieme delle norme sull'accertamento possono così essere sintetizzate:

	2005	2006	2007 e segg.
II.DD + IVA	3.314	1.607	1.816
IRAP	494	169	214
Totale	3.808	1.776	2.030

Comma 21**Precompilazione F24**

La disposizione prevede l'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate, unitamente con la comunicazione dell'imposta dovuta sui redditi soggetti a tassazione separata, del modello F24 precompilato. Il contribuente dovrà effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'introduzione di tale nuova procedura, oltre che semplificare le modalità di pagamento, comporta un vantaggio in termini di cassa per l'Erario, in quanto i relativi versamenti vengono incassati con un anno di anticipo.

L'ammontare degli importi richiesti ogni anno come tassazione separata risulta pari a c.a. 280 milioni di euro. Considerato che mediamente solo il 50% circa dell'importo richiesto viene incassato, si stima che il provvedimento in esame comporti un anticipo in termini di cassa per il solo anno 2005 pari a **140 milioni di euro**.

Commi 22-33**Riscossione**

Le disposizioni di cui ai commi 21-32 del presente articolo introducono un insieme di modifiche all'attuale normativa, finalizzate a rafforzare la capacità e celerità nella riscossione delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Amministrazione, ampliando altresì la possibilità per il concessionario di porre in essere azioni conservative a tutela del credito erariale; le medesime norme sono altresì finalizzate all'obiettivo di ridurre i tempi intercorrenti tra l'accertamento e la riscossione nonché di accelerare quest'ultima.

Per tali motivi gli effetti delle predette disposizioni normative possono stimarsi in una maggiore riscossione annua di **350 milioni di euro** in termini di cassa.

Articolo 35 (Demanio e patrimonio pubblico)

Comma 1

Le ipotesi contemplate da tale comma interessano lo Stato in quanto titolare di quote immobiliari acquisite a seguito di comunioni c.d. incidentali derivanti da debito di imposta o eredità giacenti. Si tratta in gran parte di terreni o abitazioni di scarsa rilevanza in termini di superfici e di valore in ordine ai quali si configurano solo oneri per lo Stato in quanto l'assenza della disponibilità totale del bene ne compromette la gestione e l'utilizzo. Analogo discorso vale per gli immobili della medesima provenienza gravati da diritti reali ovvero per i fondi interclusi.

Per tali fattispecie si riscontrano, stante la particolarità della situazione, difficoltà di collocazione sul mercato dei diritti spettanti alla proprietà statale e pertanto si sostanziano esclusivamente in un onere per lo Stato sia fiscale sia gestionale.

Sebbene il fenomeno non assuma dimensioni quantitative ragguardevoli tuttavia si reputa necessario, in considerazione di quanto sopra detto, *introdurre disposizioni normative che contemplino vendite in blocco a soggetti terzi a trattativa privata ad un prezzo stimato complessivamente in ragione della particolare condizione giuridica e difficile commerciabilità dei beni con la previsione di deroghe ad eventuali titolari di diritti sui medesimi.*

Impatto normativo

La norma non introduce significative novità ma si inserisce in un quadro normativo in cui sono presenti analoghe disposizioni. Rappresenta dunque un fattore di continuità sebbene di carattere eccezionale e mirato, volto a garantire una più elevata efficienza gestionale attraverso la dismissione di cespiti o diritti di scarsa rilevanza economica che comportano solo oneri per l'amministrazione.

Commi 2 - 5

Sussistono numerose ipotesi in cui i Comuni territorialmente competenti hanno provveduto spontaneamente e a proprie spese ad eseguire opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o parcheggio, ecc.) e/o secondaria (asili nido, scuole dell'obbligo, mercati di quartiere ecc.) – vedi art. 4 legge n. 847/1964 - su aree di proprietà dello Stato.

Per tali fattispecie si propone di cedere agli stessi enti locali le aree interessate da tali interventi ad un prezzo contenuto da quantificarsi in modo automatico (in analogia con le

previsioni di cui all'art. 5 bis della legge n. 212/2003) sulla base di valori tabellari da aggiornarsi per ogni anno successivo al 2005 nella misura dell'8 per cento annuo.

Le aree così trasferite andrebbero a far parte del patrimonio indisponibile dei Comuni con il vincolo di inalienabilità.

Adottando tale soluzione si evitano inutili e dispendiosi contenziosi con gli enti locali che nell'esperienza del passato non hanno mai realizzato alcun ritorno economico per l'Erario anche perché trattasi di aree la cui destinazione ormai irreversibile incide anche sul loro valore.

Impatto normativo

La norma si limita a disciplinare situazioni di fatto esistenti e irreversibili, nel quadro di un ordinamento giuridico che ha sempre adottato in materia delle soluzioni di favore nei confronti degli enti locali.

Commi 6 - 8

Per l'alienazione ordinaria dei beni immobili dello Stato residuali rispetto a quelli coinvolte dalle procedure speciali di vendita previste dalle leggi n. 410/2001 e 326/2003, è rimasta sostanzialmente vigente la procedura prevista dalla legge n. 783/1908 e relativo regolamento attuativo che comportano attività complesse ed ampiamente superate dai nuovi indirizzi gestionali del patrimonio immobiliare dello Stato improntati a criteri di economicità e di redditività.

Pertanto è necessario adeguare i limiti per il ricorso alla trattativa privata, indicativamente quantificabili in euro 200.000, fermo restando per importi superiori l'adozione dell'asta pubblica. Qualora quest'ultima vada deserta è necessario prevedere il ricorso alla trattativa privata garantendo in ogni caso ampia trasparenza di procedura assicurabile anche mediante sistemi informatici.

Sempre in tema di procedure di alienazione si propone altresì di introdurre dei limiti di valore a partire dai quali sia esercitabile il diritto di prelazione in favore degli enti locali territoriali previsto dal comma 113 dell'art. 3 della legge n. 662/1996. La necessità di regolamentare l'esercizio di tale diritto collegandolo altresì alla tipologia e al valore degli immobili nasce dalla considerazione che l'interesse degli enti si appunta su quei cespiti che possono consentire un uso per finalità istituzionali con determinati requisiti e dimensioni.

Relativamente agli immobili *non destinati ad uso abitativo* si suggerisce altresì di estendere il diritto di prelazione all'acquisto di cui all'art. 3, comma 99 della legge n. 662/1996, così come

modificato dal comma 15 dell'art. 43 della legge n. 388/2000, anche ai meri detentori degli immobili purché in regola con il saldo delle debenze pregresse.

Impatto normativo

La norma mira ad attualizzare i limiti per il ricorso alla trattativa privata già presenti nell'ordinamento giuridico rispondendo sia ad esigenze connesse all'andamento del mercato immobiliare sia ad obiettivi di semplificazione delle procedure in coerenza con il valore delle operazioni poste in essere, ferma restando la trasparenza assicurata da idonee forme di pubblicità nella scelta del contraente.

Ciò in un'ottica volta ad incoraggiare i rapporti tra soggetti terzi e Amministrazione superando formalità di carattere burocratico.

Impatto economico finanziario delle disposizioni contenute nei commi dall'1 all'8

Tali disposizioni agevolano l'alienazione dei cespiti di non rilevante valore economico ed insuscettibili di uso pubblico che altrimenti graverebbero sulla gestione statale favorendo la realizzazione di un ritorno economico certo ma anche una razionalizzazione del patrimonio immobiliare statale. Da una stima di massima è possibile prevedibile un ritorno economico pari ad euro 105.000.000.

Comma 9

La legislazione vigente (vedi legge n. 390/1986) consente tra gli altri agli Enti territoriali la possibilità di utilizzare immobili di proprietà dello Stato a canone agevolato per finalità istituzionali. Nell'ambito di un contesto caratterizzato da una sempre più rilevante autonomia anche sotto il profilo finanziario degli enti locali si ritiene corretto *prevedere condizioni di reciprocità qualora siano Amministrazioni dello Stato ad utilizzare per finalità governative immobili di proprietà degli enti locali. Tale soluzione è altresì estesa anche agli enti pubblici e privati beneficiari di agevolazioni nell'uso di immobili di proprietà dello Stato.*

Impatto normativo

L'introduzione della condizione di reciprocità non impatta a livello normativo in modo rilevante ma è dettata dalla necessità di assicurare condizioni di equità tra Stato e altri enti.

Impatto economico finanziario

E' prevedibile come stima prudenziale un ritorno economico pari ad euro 180.000.000.

Comma 10

Per quanto riguarda la Permuta il regio decreto 10 settembre 1923 convertito in legge 17.4.1925 n. 273 reca la disciplina della "Permuta di immobili demaniali ad uso di

Amministrazioni governative con altri immobili da destinare agli stessi o ad analoghi usi". Come più volte affermato dall'Organo Legale tale normativa può ritenersi superata di fatto da nuovi strumenti quali Accordi di Programma, Conferenze di servizi che maggiormente si prestano a soddisfare interessi ed esigenze comuni che interessano più soggetti. Pur tuttavia la mancata espressa abrogazione della norma in esame del tutto incoerente con il nuovo quadro normativo (vedi in particolare legge n. 326/2003 e legge n. 410/2001) limita l'azione e rende difficile il coordinamento a livello normativo: per questo motivo che se ne richiede l'espressa abrogazione.

Impatto normativo

La norma mira a riordinare organicamente la materia espungendo espressamente dal quadro normativo disposizioni di fatto superate da norme di legge e da prassi amministrative, con effetto di semplificazione delle procedure.

Impatto economico finanziario

L'abrogazione della norma comporta una riduzione dei costi di gestione per l'amministrazione.

Comma 11

Tale disposizione rivisita le norme di cui *all'art. 2 della legge n. 449/1997 e successive modificazioni* relative al trasferimento gratuito in proprietà, a richiesta, ai Comuni ovvero agli enti gestori alloggi e relative pertinenze di proprietà dello Stato costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche.

Lo scopo della norma era quello di riunificare a livello locale la titolarità e l'intera gestione dell'edilizia residenziale pubblica stante le competenze pressoché esclusive al riguardo di Regioni e Comuni. L'esperienza ha evidenziato che non tutti i Comuni si sono avvalsi di tale possibilità e anche laddove è stata avanzata la richiesta questa ha riguardato parte e non la totalità degli alloggi esistenti nel territorio. Di conseguenza non solo la finalità della norma è stata vanificata ma si è accentuata la frammentarietà nella gestione di tali immobili con gravi ripercussioni sulla proficuità del loro utilizzo.

Si propone pertanto, nel rispetto delle finalità perseguite dal legislatore, un intervento normativo che preveda il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, ope legis degli alloggi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano ai Comuni competenti per territorio.

Da tale previsione restano comunque esclusi gli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 137/1952 in quanto sottratti alle disposizioni di cui all'art. 2 della legge n. 449/1997 per essere alienati direttamente agli aventi diritto (cfr. art 4, commi 223-224-225 della legge n. 350/2003).

Impatto normativo

La norma non impatta a livello normativo poiché utilizza strumenti già esistenti nell'ordinamento limitandosi ad aggiornarne i contenuti.

Impatto economico finanziario

E' ragionevole prevedere un ritorno economico per lo Stato pari ad euro 47.500.000 (tenuto conto del numero degli alloggi considerati - circa 40.000 -) in termini di risparmio degli oneri sostenuti a fronte del pagamento dell'ICI ai Comuni, nonché delle spese di manutenzione.

Comma 12

La norma, integrativa dei commi 13 e 13 bis dell'art. 27 della legge n. 326/2003, mira a contemperare le esigenze di valorizzazione e gestione produttiva degli immobili di proprietà dello Stato con le esigenze finanziarie manifestate dal Ministero della Difesa, tenuto conto della tipologia degli immobili considerati dai citati commi.

Impatto normativo

La norma si inserisce nell'ambito di disposizioni di legge già esistenti, con l'intento di facilitarne ed accelerarne l'attuazione e le effettive finalità.

Impatto economico finanziario

La norma in esame si presenta neutrale per il bilancio dello Stato, in quanto le somme di cui è prevista l'anticipazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti saranno rimborsate alla stessa, unitamente ai relativi oneri, utilizzando gli introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili in questione. Inoltre, le somme anticipate saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate alla spesa del Ministero della Difesa.

Comma 13

La norma integra l'art. 29 della legge n. 28/1999, consentendo alla Guardia di Finanza di utilizzare le risorse ad essa attribuite per le finalità di ammodernamento anche attraverso il ricorso alla locazione finanziaria, ampliando in tal modo le modalità di impiego.

Comma 14

Si ritiene di proporre l'abrogazione dell'art. 17 comma 65 della legge 15 maggio 1997 n. 127 concernente l'acquisizione gratuita da parte dei Comuni dei beni del demanio dello Stato

essendo ormai superata alla luce della più recente legislazione in materia (legge n. 136/2001; legge n. 410/2001).

Impatto normativo

La norma mira ad espungere dal contesto normativo disposizioni di fatto superate da normative più recenti con effetti di semplificazione delle procedure.

Impatto economico finanziario

L'abrogazione della norma non incide sull'Erario in termini economico-finanziari.

Commi 15 – 17

Trattasi di questione nota in quanto sull'argomento è intervenuta nel 2003 una specifica circolare emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e rivolta a tutti i Ministeri che allo scopo di razionalizzare ed ottimizzare la spesa pubblica nel settore degli interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, aveva dettato regole di carattere procedurale che consentissero una programmazione omogenea ed un monitoraggio costante degli interventi, ferme restando le competenze attribuite in materia ai vari Ministeri.

Nonostante l'importanza di tali intenti è da rilevare ad ormai oltre un anno di distanza come le Amministrazioni destinatarie delle indicazioni contenute nella Circolare non abbiano nella loro totalità provveduto agli adempimenti ivi prescritti vanificandone gli scopi. La natura secondaria della fonte normativa ha reso possibile tale comportamento, pertanto *si ritiene, tenuto conto della attualità delle finalità perseguite dalla circolare, che il contenuto di questa venga recepito in una norma di rango primario con la previsione dei seguenti obblighi e scadenze temporali:*

- I Ministeri e le Agenzie fiscali comunicano all'Agenzia del Demanio, tramite il supporto informatico messo loro a disposizione:
 - entro il 30 ottobre, gli schemi di programma e l'elenco annuale dei lavori, di cui al D.M. n.898/IV del 22 giugno 2004 emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - entro il 30 aprile, i programmi e gli elenchi annuali approvati, di cui al D.M. n.898/IV del 22 giugno 2004;
 - con cadenza periodica, i risultati di consuntivo relativi sia agli interventi effettuati di cui sopra, sia ai lavori di ammontare inferiore alla soglia minima prevista dalla legge 109/94.

- L’Agenzia del Demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, relaziona al Ministro dell’Economia e delle Finanze sullo stato di attuazione degli interventi edilizi oggetto della programmazione e consuntivazione.
- Con l’intento di razionalizzare l’utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, le Amministrazioni in questione trasmettono all’Agenzia del Demanio, entro il 31 ottobre, i fabbisogni annuali programmati di nuovi spazi, strumentali allo svolgimento dell’attività istituzionale, e i rilasci annuali pianificati degli spazi non più funzionali all’esecuzione della predetta attività.
- Per consentire la puntuale e corretta attuazione degli adempimenti suesposti, vengono emanate le istruzioni operative di dettaglio, mediante successive disposizioni.

Impatto normativo

La norma non ha alcun impatto a livello normativo perché non incide sulle competenze ma svolge una mera funzione di coordinamento, monitoraggio e razionalizzazione in materia di interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato.

Impatto economico finanziario

L’impatto della norma è soprattutto in termini economici in quanto ogni manovra come quella ivi contemplata comporta una inevitabile riduzione dei costi. E’ ragionevole prevedere un ritorno economico pari ad euro 70.000.000.

Comma 19

Le dismissioni sul fronte immobiliare sono previste in almeno 4 miliardi di euro, da realizzarsi in forma diretta o mediante altri strumenti quali i fondi immobiliari o le cartolarizzazioni.

L'esatta allocazione delle cessioni tra i singoli strumenti è attualmente di difficile determinazione perché funzione della ricettività del mercato per ciascuno di essi, dell'esatta qualità e quantità degli immobili disponibili, nonché della performance ottenuta dagli strumenti precedentemente collocati. In generale però, si ipotizzano uno o più fondi immobiliari ex art 4 (su immobili dello Stato e su immobili di altri enti) ed ulteriori cartolarizzazioni SCIP di immobili ad uso residenziale.

Per quanto attiene ai fondi immobiliari sui soli immobili dello Stato, si ricorda che, successivamente al collocamento del fondo immobiliare attualmente in fase di strutturazione, saranno disponibili immobili ad uso governativo per un totale di oltre 20 miliardi di euro tra i quali identificare quegli immobili che non abbiano particolare pregio architettonico o rilevante valore storico o simbolico.

La rete viaria principale si estende per circa 168 mila Km sul territorio nazionale, di questi il 3,8% sono tratti autostradali, il 27,8% Strade Statali e il 68,4% Strade Provinciali

La distribuzione delle infrastrutture autostradali sul territorio nazionale è piuttosto disomogenea nel nord d'Italia la rete autostradale rappresenta il 5,5% della rete viaria, nell'Italia meridionale insulare lo stesso indicatore è pari al 2,7% e per l'Italia centrale si registra una quota del 3,6%. Per quanto riguarda le Strade Statali si rileva una incidenza maggiore nell'Italia meridionale e insulare (29,2% rispetto ad una media nazionale del 27,8%).

A seguito del trasferimento della rete viaria alle Regioni e agli Enti Locali, allo Stato fanno capo 20.590 Km di rete viaria ordinaria, gestita da ANAS, che comprende, accanto ai 20.200 Km circa di Strade Statali, 370 Km circa di raccordi autostradali, il 94% dei quali classificati come autostrade senza pedaggio.

Oltre ai 20.590 Km di strade, ANAS gestisce direttamente circa 869 Km di rete autostradale sulla quale gli utenti transitano a titolo gratuito:

il GRA di Roma

l'autostrada che collega Roma all'aeroporto di Fiumicino

la A3 Salerno – Reggio Calabria

la A19 Palermo – Catania

la A29 Palermo – Mazzara del Vallo

L'ipotesi di pedaggio potrebbe riguardare in prospettiva circa 1.500 Km di strade Statali tra quelle in esercizio e quelle in costruzione.

Per stimare l'introito derivante dalla vendita delle strade si assume una concessione quarantennale analoga a quella del Gruppo Autostrade con un ricavo medio da pedaggio per Km pari a circa 0,68, ipotizzando un rendimento del capitale investito per la società acquirente intorno all' 7,5% si ottiene un introito per lo Stato di circa 3 mld di Euro.

Articolo 36
Regimi speciali e disposizioni varie

Commi 1 - 8

Cooperative

Legislazione vigente

L'articolo 12 della Legge del 16 dicembre 1977, n. 904, dispone che “ non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, <...>”.

In via generale, in riferimento alla disciplina fiscale vigente degli utili a riserve indisponibili, si evidenzia che in base a quanto chiarito dalla Amministrazione⁴, sussistono i seguenti punti fermi:

- Il comma 1 dell'articolo 6 del Dl 63/2002, che dispone l'esclusione dal reddito imponibile della quota minima di utili netti destinati a riserva legale, è una norma a carattere generale⁵, che appartiene già al “corpus” normativo destinato a diventare definitivo con la riforma del diritto societario.
- In particolare, per le banche di credito cooperativo la misura minima del predetto accantonamento è fissata dall'articolo 37 del D.lgs. n. 385/93 nel 70% degli utili netti annuali mentre per le altre cooperative è pari al 30%.
- Il comma 4, al contrario, ha rivestito natura temporanea, al fine di consentire un avvicinamento graduale alle norme destinate a dare attuazione alla legge n. 366/2001.
- Lo stesso comma 4, infatti, ha previsto l'assoggettamento a tassazione di una quota di utili accantonata a riserve indisponibile, per la parte eccedente la percentuale minima prevista dalla legge ed oggetto di trattazione specifica all'articolo 6.

Pertanto il disposto di cui all'articolo 12 della Legge n. 904/77, alla luce dei principi ispiratori della riforma del regime tributario delle Cooperative, sembra – a legislazione vigente - scindersi in due differenti fattispecie: la prima riguarda la definitiva acquisizione del principio della intassabilità della quota minima di utili netti destinati a riserva legale; la seconda si riferisce al progressivo

⁴ Circolare del 18/6/2002 n. 53, Agenzia delle Entrate

⁵ *Ibidem*, premessa

assoggettamento a tassazione della quota di utili in precedenza imputati a riserva indisponibile, per la parte eccedente la percentuale minima prevista dalla legge.

Ne consegue che, sempre a legislazione vigente, dal 2004 l'articolo 12 della Legge del 16 dicembre 1977, n. 904, per le cooperative senza mutualità prevalente si applica soltanto agli utili destinati a riserva obbligatoria nel limite del 30%; inoltre è escluso da imposizione - per tutte le cooperative - il 3% (1% per le BCC) degli utili destinati al fondo mutualistico.

Per le cooperative a mutualità prevalente (comprese le BCC) si applica al 100% degli utili destinati a riserve indivisibili.

Legislazione proposta

La norma proposta prevede al primo comma (punti *a*) e *b*)) l'individuazione di quote differenziate di riduzione della deducibilità fiscale - ai sensi articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 - degli utili destinati a riserve indivisibili eccedenti la quota minima di utili netti destinati a riserva legale (tenuto conto dell'accantonamento al fondo mutualistico) per le società cooperative a mutualità prevalente, la cui applicazione produce il seguente risultato:

- una quota di indeducibilità del **20%** degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi e delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;
- una quota di indeducibilità del **30%** degli utili netti annuali delle altre cooperative, escluse le cooperative sociali e loro consorzi.

Ai commi 2 e 3 viene riproposto il regime transitorio relativo agli articoli 10 e 11 D.P.R. n. 601/73, così come indicato dall'articolo 6, comma 4 del decreto legge del 15 aprile 2002, n. 63.

Il comma 4 conferma, per le cooperative di produzione e lavoro, l'esenzione di cui all'articolo 11 D.P.R. n. 601/73 ai fini IRES limitatamente all'imponibile derivante dalla indeducibilità dell'IRAP.

Il comma 5 conferma l'agevolazione per le quote di utili destinati a fondi mutualistici.

Il comma 6 chiarisce l'esclusione delle agevolazioni, ai fini dell'IRES, per le cooperative senza mutualità prevalente, limitando l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, esclusivamente con riferimento alla quota di utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria.

Il comma 7 riguarda gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, che risultano essere indeducibili per la quota che supera la misura degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi (attualmente pari all'1,60%) aumentata di 0,9 punti percentuali. Infine il comma 8 sancisce l'entrata in vigore delle norme a partire dal periodo d'imposta 2004.

Utili a riserva indivisibile

La proposta esposta è conforme ai principi ispiratori della Riforma, per ciò che riguarda le cooperative a mutualità prevalente (comprese le banche di credito cooperativo), in quanto fa concorrere alla formazione del reddito imponibile, per le cooperative diverse dalle cooperative agricole e della piccola pesca il 30% (per le cooperative agricole e della piccola pesca il 20%) della quota di utili imputati a riserva indivisibile, mantenendo salva la percentuale minima prevista dalla legge (30%) e quella destinata al fondo mutualistico (3%); per quanto riguarda le banche di credito cooperativo si recupera a tassazione una quota di utili che va parzialmente ad intaccare la quota di utili netti annuali destinati a riserva obbligatoria (70%) e al fondo mutualistico (1%).

Pertanto la deducibilità fiscale resta sancita dall'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, nella misura che segue, alla luce della norma in oggetto:

- a) una quota complessiva del 70% degli utili netti annuali destinati alle riserve indivisibili, dalle società cooperative e dai loro consorzi a mutualità prevalente, mentre la quota di deducibilità raggiunge l' 80% in caso di cooperative agricole, della piccola pesca, sempre a mutualità prevalente;
- b) solo la quota di utili annuali destinati a riserva obbligatoria e ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 59/1992 per le cooperative senza mutualità prevalente (come già previsto nella legislazione vigente), vale a dire il 33%.

In relazione alla deducibilità degli utili destinati a riserve indivisibili, la proposta genera un recupero di gettito sulla quota che eccede il 70% (80% per le cooperative agricole e della piccola pesca) di tali utili per le cooperative a mutualità prevalente. Per quanto riguarda le cooperative senza mutualità prevalente viene mantenuta la deducibilità già prevista nella legislazione vigente non generando quindi alcun recupero di gettito.

In base ai dati delle dichiarazioni UNICO2003 società di capitali ed enti commerciali, estrapolate al 2004 per tenere conto delle modifiche introdotte dall'IRES, il recupero di gettito

massimo teorico di competenza da parte di tutte le cooperative (escludendo come da norma le cooperative sociali), conseguente alla parziale imposizione degli utili a riserva indivisibile, è risultato pari a circa 212 milioni di Euro da parte di circa 9.400 contribuenti: di questi, circa 124,8 milioni di euro sono attribuibili alle BCC (470 soggetti), tenuto conto per queste ultime anche del tasso di crescita esposto nella Relazione della Banca di Italia per il 2003 (circa + 18% rispetto al 2002) e per le altre dell'andamento medio stimato del valore aggiunto 2004 – 2002 (+ 7,7%).

Ipotizzando che la totalità delle banche di credito cooperativo rientri nella mutualità prevalente e che nel 75% dei casi le altre cooperative abbiano le caratteristiche per rientrare nella stessa categoria, il recupero di gettito di competenza, in via cautelativa, può essere ridotto a circa $(124,8 + 66) = 191$ milioni di euro: di cassa, con un acconto del 75% e tenendo conto anche dell'incremento temporaneo di tre punti percentuali previsto dall'IRES per il solo acconto 2005, nel 2005 il gettito sarà pari a circa 339,3 milioni di euro, a circa 186 milioni nel 2006 e pari a circa 191 milioni di euro dal 2007.

Art. 10 e art. 11 D.P.R. n. 601/73

La proposta in esame ripropone il regime transitorio introdotto dal decreto legge n. 63/2002, comma 4. In base ai dati delle dichiarazioni UNICO2003 società di capitali ed enti commerciali – primo anno di imposta nel quale erano in vigore le norme transitorie che si intende reintrodurre - si evidenzia che circa 3.000 cooperative presentavano nel 2002 un reddito esente inferiore a quello del 2001. Ipotizzando che la reintroduzione delle disposizioni limitative della portata degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. n. 601/73 comporti un recupero di materia imponibile (sotto forma di minore reddito esente) in misura pari a quanto avvenuto nel 2002 rispetto al precedente periodo di imposta, si ottiene una stima di recupero di gettito di competenza pari a circa 34,5 milioni di euro da parte di 2.079 cooperative: di cassa, con un acconto del 75% e tenendo conto anche dell'incremento temporaneo di tre punti percentuali previsto dall'IRES per il solo acconto 2005, nel 2005 il gettito sarà pari a circa 61 milioni di euro, a circa 33,6 milioni nel 2006 e pari a circa 34,5 milioni di euro dal 2007.

Indeducibilità interessi

La norma in oggetto rende ineducibili in capo alle società cooperative, per la quota che supera la misura degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi (attualmente 1,60%) aumentata di 0,9 punti percentuali, gli interessi sulle somme che i soci versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del DPR 601/1973.

In base ai dati delle dichiarazioni UNICO2003 società di capitali ed enti commerciali, quadro RZ, rigo RZ15, l'ammontare di interessi corrisposti ai propri soci persone fisiche residenti da società cooperative, nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel corso del 2002, è stato pari a circa 159,2 milioni di euro da parte di 1.830 cooperative.

In via prudenziale si stima che esista una quota di interessi che supera la misura minima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata di 0,9 punti percentuali (quindi pari al 2,5%) di importo pari alla somma in precedenza evidenziata. Ne consegue che, rendendo indeducibili al 100% tali interessi eccedenti, sussisterebbe un recupero di gettito di competenza annuo, tenendo conto di una capienza del 70%, di circa $(159,2 \times 70\% \times 33\%) = 36,8$ milioni di euro: di cassa, con un acconto del 75% e tenendo conto anche dell'incremento temporaneo di tre punti percentuali previsto dall'IRES per il solo acconto 2005, nel 2005 pari a circa 65,4 milioni di euro, a circa 35,8 milioni nel 2006 e a circa 36,8 milioni di euro dal 2007.

Si stima che il presente articolo potrebbe generare un recupero di gettito complessivo di competenza pari a circa 262,3 milioni di euro (191 + 34,5 + 36,8); si evidenzia l'andamento del gettito stimato di cassa nel quadriennio, con un acconto del 75% (milioni di Euro):

CASSA	2005	2006	2007
Riserve indivisibili	+ 339,3	+ 186	+ 191
Art. 10 e art. 11	+ 61	+ 33,6	+ 34,5
Interessi indeducibili	+ 65,4	+ 35,8	+ 36,8
Recupero di gettito	+ 465,7	+ 255,4	+ 262,3

Comma 9**Liquidazione IVA mensile per soggetti erogatori di pubblici servizi**

La proposta in oggetto prevede la non applicabilità delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali n 370 e n 366 del 24 ottobre 2000 per i soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato IVA per un importo superiore ai 2 milioni di euro.

In particolare si elimina la possibilità data a quei soggetti che effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento urbano, nonché per operazioni relative al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, di fognatura e depurazione, di essere autorizzati con decreto ministeriale ad eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici trimestralmente anziché mensilmente come indicato nel DPR 633/72 al comma 1 dell'articolo 73 e al comma 4 dell'articolo 74.

La normativa vigente stabilisce che, coloro che si avvalgono della suddetta agevolazione, effettuino i versamenti a febbraio, maggio, agosto e novembre a differenza di coloro che effettuano i versamenti trimestrali per opzione (DPR 100/98) che pagano nei mesi di marzo, maggio, agosto e novembre.

Sono stati estrapolati, quindi, tutti quei contribuenti con codice attività rientrante nelle tipologie suindicate e che abbiano versato l'IVA del quarto trimestre a febbraio dell'anno successivo (cod tributo 6034), ed i cui versamenti annui per il 2003 siano risultati superiori ai 2 milioni di euro.

Si sono così ottenuti i seguenti risultati:

COD TRIB	Versamento
6034 - VERSAMENTO IVA QUARTO TRIMESTRE	336
6035 - VERSAMENTO IVA ACCONTO	797

Dati in milioni di euro

Per ottenere la stima relativa al maggior gettito derivante dalla modifica in oggetto, si è proceduto nel seguente modo.

Il totale dei versamenti relativi al 4° trimestre è dato dalla somma dei codici tributo 6034 e 6035 (acconto e saldo) ed è pari a $336 + 797 = 1.133$ mln euro.

Nell'ipotesi che i versamenti siano distribuiti in modo uniforme, per i mesi di ottobre novembre e dicembre questi saranno pari a 378 milioni di euro mensili.

Ne deriva che nella proposta di obbligo al versamento mensile le entrate saranno pari a

Mese	Versamento
Ottobre 2005	378
Novembre 2005	378
Acconto Dicembre 2005 ⁶	332
Saldo Gennaio 2006	45
Totale versato 2005	1.088
Totale versato	1.133

Dati in milioni di euro

Considerando che le entrate relative all'acconto sono 797 milioni di euro, l'incremento di gettito di cassa relativo all'anno 2005 sarà circa pari a:

$$1.088 - 797 = 291 \text{ milioni di euro.}$$

Anno	2005	2006	2007
Cassa	+291	0	0

Dati in milioni di Euro

⁶ L'acconto relativo a Dicembre è stato stimato come l'88% del totale del versamento mensile

Commi 11 - 16**Affrancamento riserve in sospensione d'imposta**

Nei bilanci delle imprese italiane sono ancora iscritti significativi importi di riserve del patrimonio netto che si trovano nel cosiddetto regime della sospensione d'imposta. Infatti non tutte le società si sono avvalse dei provvedimenti normativi che in passato hanno consentito di affrancare tali riserve, anche in considerazione del costo previsto per detto affrancamento. Con l'introduzione dell'Ires e la conseguente abolizione del credito d'imposta sui dividendi è, però, venuta meno l'esigenza di prevedere un significativo onere per l'affrancamento delle riserve (in precedenza l'attribuzione del credito d'imposta ai soci comportava un rilevante effetto negativo per le entrate erariali) ed è, dunque, possibile riproporre il provvedimento con aliquote più basse rispetto al passato. Ciò dovrebbe favorire l'adesione anche delle società che in precedenza non si sono avvalse della facoltà di liberare le riserve in sospensione.

Con la previsione di due aliquote ridotte del 4% e del 10%, le imprese potranno quindi affrancare, ad un costo contenuto, le riserve ancora iscritte in bilancio che diventeranno liberamente distribuibili ai soci, con l'ulteriore effetto di contribuire al disinquinamento fiscale del bilancio. D'altra parte l'Erario acquisisce delle entrate che altrimenti non avrebbe avuto, infatti il recupero a tassazione si sarebbe verificato solo all'atto della distribuzione delle riserve ai soci e, quindi, in casi molto rari (le imprese distribuiscono ovviamente le altre riserve diverse da quelle in sospensione d'imposta).

Dal provvedimento restano escluse le riserve per ammortamenti anticipati, poiché la loro liberazione non può avvenire senza un conseguente incremento del costo fiscale dei beni su cui sono stati calcolati i maggiori ammortamenti (il suddetto incremento comporterebbe il diritto di dedurre nuovamente gli ammortamenti con un rilevante effetto negativo sul gettito erariale) e, d'altra parte, le stesse riserve sono destinate a sparire già dal bilancio relativo al 2004, in conseguenza della normativa sul disinquinamento del bilancio.

Analogamente l'affrancamento delle altre riserve non può comportare il riconoscimento di maggiori valori dei beni posseduti dalle imprese.

Inoltre l'affrancamento delle riserve di rivalutazione monetaria non dà ovviamente diritto a recuperare, sotto forma di credito d'imposta, l'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata al momento della rivalutazione.

In definitiva a fronte del pagamento di aliquote ridotte le imprese potranno liberare le riserve in sospensione e potranno liberamente distribuirle ai soci, ma non sarà possibile ottenere ulteriori benefici di natura tributaria.

L'aliquota del 4% è riservata alle sole riserve di rivalutazione (in quanto l'impresa ha già pagato il 19% in sede di rivalutazione), mentre il 10% riguarda tutte le altre riserve in sospensione d'imposta (escluse – come detto – quelle per ammortamenti anticipati).

Utilizzando gli ultimi dati disponibili in dichiarazione (quadro RY) relativi all'ammontare delle riserve in sospensione di imposta affrancate in sede di rivalutazione volontaria, è stato stimato che l'ipotesi di riproposizione del provvedimento, tenendo conto che con aliquote più basse rispetto al passato si avrà una maggiore convenienza fiscale e quindi potenzialmente una adesione maggiore al provvedimento, dovrebbe portare ad un incremento di gettito di cassa, derivante dall'imposta sostitutiva, dell'ordine di **270 milioni di Euro** nel 2005.

Comma 17**Accisa sigarette**

La disposizione prevede l'aumento dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati con provvedimento direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Tale incremento deve essere tale da assicurare un maggior gettito erariale per l'anno 2005 pari a **500 milioni di euro**.

Comma 19**Lotto**

La disposizione in esame, innalzando le percentuali delle ritenute previste dall'articolo 2, c. 9, della legge 6 agosto 1967, n. 669 e dall'articolo 17, c. 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, incrementa, complessivamente, di sette punti la percentuale delle ritenute sulle vincite del Lotto.

Attualmente sulle vincite di detto gioco grava una ritenuta complessiva pari al 3% del valore delle stesse; tale ritenuta affluisce al capo V, del capitolo 2328 del Bilancio di entrata dello Stato.

Per l'anno 2003, la raccolta complessiva del gioco del Lotto si è attestata intorno ai 6,940 miliardi di euro e le vincite sono state pari a circa 4,320 miliardi di euro. Ne è derivato che sono affluiti al capitolo 2328 di cui sopra, circa 130 milioni di euro.

Per l'anno in corso, la situazione al 30 giugno, evidenzia una raccolta pari a circa 4,425 miliardi di euro; conseguentemente si stima che alla fine dell'anno la raccolta raggiunga il valore complessivo di circa 9,000 miliardi di euro anche e soprattutto per l'elevato numero di ritardatari che si è presentato in tale anno. Proprio in virtù della particolare situazione presentatasi nel 2004, ai fini della stima della presente norma, si ipotizza per gli anni futuri una raccolta pari a 8,000 miliardi di euro e la medesima incidenza delle vincite sulla raccolta rilevata per l'anno 2003.

In siffatte ipotesi, l'innalzamento delle percentuali produrrà, a partire dal 1° gennaio 2005 un maggior gettito pari a circa **+348** milioni di euro.

Comma 20**Istituzione terza estrazione settimanale enalotto**

Il comma 20 dell'articolo in esame implica l'adozione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di provvedimenti per lo svolgimento di una ulteriore estrazione settimanale del concorso Enalotto, anche non abbinata ad altra corrispondente estrazione del gioco del Lotto.

Attualmente il volume di gioco di una singola estrazione del "SuperEnalotto" risulta mediamente pari a circa 20 milioni di euro. Si assume, prudenzialmente, che una terza estrazione settimanale produca un volume di gioco pari a circa il 25% del volume medio precedentemente citato.

Nelle ipotesi sopradescritte, si avrà quindi un maggior volume di gioco, afferente alla terza estrazione, pari a circa 260 milioni di euro, cui corrisponde un maggior gettito per l'Erario pari a circa 135 milioni di euro. L'introduzione di una terza estrazione settimanale, date le basse probabilità di vincita per detto gioco, contribuirà all'innalzamento del jackpot; d'altro canto, soprattutto per quei concorsi per i quali non risulterà presente un jackpot elevato, è presumibile che la nuova estrazione possa causare fenomeni di erosione nei confronti delle restanti due estrazioni settimanali. In siffatte ipotesi si assume, quindi, un maggior gettito annuo pari a circa **+120** milioni di euro.

Commi 22-27**Videogiochi**

La norma consente l'installazione di apparecchi da divertimento ed intrattenimento in appositi spazi dedicati, anche collegati agli stessi nei quali si svolge il gioco del Bingo.

Al fine di valutare gli effetti della predetta norma si prevede che, nel corso del 2005, vengano installati 8 apparecchi, comma 6, per ciascuna delle attuali sale esistenti (oltre 250) ovvero che si raggiunga, a partire da 1.000 installazioni nel mese di gennaio a complessivi 2.000 apparecchi nel corso del primo quadrimestre del prossimo anno. Si stima, inoltre, data la particolare localizzazione, che detti apparecchi conseguano un volume di gioco pari a circa 75.000 euro annuo, superiore di circa il 25% di quello adottato in sede di nota tecnica del DL 269/2003.

Si ipotizza inoltre che si installino ulteriori 300 apparecchi, comma 7 (15% di 2.000), prudenzialmente non si assumono ulteriori installazioni nel corso degli anni successivi.

Relativamente agli apparecchi comma 6, questi dovranno versare, nell'anno 2005, complessivi 17 milioni di euro. Negli anni successivi detti apparecchi, adottando sempre le medesime ipotesi, daranno un maggior gettito di circa 20 milioni di euro.

Per quanto concerne le ulteriori installazioni di apparecchi senza vincita in danaro gli effetti sul gettito, per l'anno 2005, risultano trascurabili. Negli anni successivi, i 300 apparecchi comma 7 produrranno un maggior gettito complessivo (IVA + ISI) pari a circa 0,1 milioni di euro⁷.

Complessivamente gli effetti sul gettito (in milioni di euro) saranno i seguenti:

	2005	2006	2007
Apparecchi nelle sale Bingo	17	20,1	20,1

Si segnala l'effetto incentivante della norma relativamente alla apertura di nuove sale Bingo, con effetti positivi sul gettito derivanti sia dall'incremento del numero degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento sia dalla raccolta del Bingo. Prudenzialmente detti effetti non vengono valutati.

⁷ 300 apparecchi x 1.800 imponibile x 18% (10% IVA + 8% ISI)

Comma 28**Indetraibilità IVA ciclomotori ed autoveicoli**

L'art. 19-bis1 del DPR 26/10/72 n. 633 dispone al comma 1, lettera c) l'esclusione della detrazione IVA per l'acquisto o l'importazione, la manutenzione e riparazione, canoni di locazione finanziaria o noleggio di ciclomotori, motocicli ed autovetture non adibiti ad uso pubblico e che non formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, salvo che per gli agenti ed i rappresentanti di commercio.

La presente nota intende valutare gli effetti di gettito derivanti dalla proroga, per il solo anno d'imposta 2005, di una detrazione IVA pari al 10% dell'imposta assolta sull'acquisto di ciclomotori, motocicli ed autovetture.

I canoni di locazione finanziaria seguono, in ogni caso, la disciplina prevista per l'acquisto o l'importazione del bene oggetto del contratto.

Acquisto di autovetture, moto e motocicli

L'analisi dei dati delle dichiarazioni IVA non consente di trarre informazioni esaustive al riguardo in quanto, pur essendo presente un campo del quadro VF denominato "Acquisti ed importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta", questo comprende tutti gli acquisti indetraibili menzionati nell'art. 19-bis1, comma 1.

E' stato quindi utilizzato il dato ISTAT di Contabilità Nazionale relativo alla spesa per investimenti di imprese in *autovetture* per l'anno 2003, pari a 13,34 miliardi di Euro.

Da tale cifra occorre escludere gli acquisti relativi a quei settori che, per loro natura, sono da considerare alla stregua di consumatori finali e quindi non goderebbero in ogni caso del diritto alla detrazione:

- Enti pubblici e privati. Da una precedente indagine statistica sugli atti del Pubblico Registro Automobilistico risulta una spesa per autovetture attribuibile a detti Enti pari a circa 190 milioni di Euro.
- Banche, assicurazioni, taxi, ospedali ed altri settori esenti con IVA non detraibile. La relativa spesa è stata valutata in 182 milioni di Euro sulla base dei dati delle dichiarazioni relativi agli acquisti indetraibili e supponendo che l'intero importo sia riferibile alle autovetture.

Sono ancora da sottrarre gli acquisti effettuati da agenti e rappresentanti di commercio che, invece, sono già esclusi dalla limitazione del diritto a detrazione di cui all'articolo 19-bis1, comma1, lett.c).

Partendo dal numero complessivo dei soggetti in questione (circa 315.000), ipotizzando un costo medio per autovettura pari a €. 18.076 ed un rinnovo ogni 4 anni si ha:

$$315.000 \times 18.076 \times 25\% = 1.423 \text{ mln di Euro.}$$

Inoltre non devono essere considerati gli acquisti delle imprese di noleggio ed autoscuole per una spesa complessivamente stimata in 66 milioni di Euro, perché pienamente detraibili.

L'ultima esclusione riguarda gli autoveicoli di cui alla lettera d) della Tabella B allegata al DPR 633/72: questi, infatti, non rientrano nella tipologia di beni inclusi nella lettera c) dell'art. 19-bis1, ma sono invece menzionati nella lettera b) dello stesso articolo.

Trattasi di autovetture con motore di cilindrata superiore a 2.000 c.c. e quelle con motore diesel superiore a 2.500 c.c.

Sulla base dei dati statistici sulle immatricolazioni distinte per "segmento", è stato possibile stimare la quota di spesa relativa a questa tipologia di autovetture in un 15%.

In sintesi, l'ammontare della spesa per l'acquisto di autovetture indicate nell'art. 19-bis1, comma 1, lettera c) è dato da:

• Spesa complessiva per investimenti in autovetture	13.340 mln.
• Spesa di Enti pubblici e privati	- 190 mln.
• Spesa di settori esenti con IVA non detraibile	- 182 mln.
• Spesa di agenti e rappresentanti di commercio	- 1.423 mln.
• Spesa di autoscuole	- 66 mln.
	11.479 mln.
• Spesa per autovetture di cilindrata mag. di 2.000 c.c. (11.479 x 15%)	- 1.722 mln.
• Autovetture di cui all'art. 19-bis1, comma 1, lett. c)	9.757 mln. €

L'IVA relativa alla spesa lorda sopra calcolata è data da:

$$9.757 : 1,20 \times 20\% = 1.626 \text{ milioni.}$$

Nell'ipotesi di una detrazione del 10%, l'IVA detraibile sarebbe pari a **163 milioni di Euro.**

Per ciò che riguarda i *ciclomotori ed i motocicli*, in mancanza di informazioni dettagliate sugli acquisti da parte di imprese, sono stati utilizzati i dati dell'indagine campionaria ISTAT sui consumi delle famiglie con l'ipotesi che il rapporto esistente tra la spesa in ciclomotori – motocicli e quella in autovetture (7,2%) sia simile a quella delle imprese.

Applicando questa percentuale direttamente ai risultati finali del calcolo relativo all'acquisto delle autovetture si ottiene:

- Ciclomotori e motocicli $1.626 \times 7,2\% = 117$ milioni

Che corrisponde, con un'IVA detraibile al 10%, a circa **12 milioni di Euro**.

Non si ritiene necessario affrontare un discorso specificamente riferito alla detraibilità dei *canoni di locazione e leasing*, in quanto i veicoli oggetto di questo tipo di contratti sono già stati considerati nell'ammontare totale degli acquisti delle imprese. Si può infatti supporre che l'ammontare annuo dei canoni percepiti dalle imprese che concedono autovetture in locazione e leasing sia paragonabile alla spesa annua per l'acquisto dei veicoli. L'IVA assolta dai concedenti per l'acquisto delle autovetture, che a normativa vigente è già detraibile in quanto costituiscono l'oggetto dell'attività, è quindi compensata dall'IVA sui canoni versata dai conduttori.

Complessivamente l'IVA detraibile per l'acquisto di autovetture, motocicli e ciclomotori ammonta a **175 milioni di Euro**.

Occorre, tuttavia, valutare l'effetto erariale positivo di una minore deducibilità ai fini delle II.DD. della quota di imposta divenuta detraibile ai fini I.V.A.

Considerando un'aliquota media del 27%, la competenza annuale, tenendo conto delle quote di ammortamento per l'acquisto delle autovetture (12,5% per il primo anno e 25% negli anni successivi), è pari a:

	2005	2006	2007	2008
Acquisti autovetture (175 x 27% = 47 mln.)	5,9 (12,5%)	11,8 (25%)	11,8 (25%)	11,8 (25%)
Totale	5,9	11,8	11,8	11,8

Importi in milioni di Euro

In termini di cassa, con un acconto del 75%, l'effetto complessivo è esposto nella tabella seguente:

	2005	2006	2007	2008
I.V.A.	-175			
II.DD. saldo 2005		+ 5,9		
II.DD. acc. 2006		+ 4,4	- 4,4	
II.DD. saldo 2006			+ 11,8	
II.DD. acc. 2007			+ 8,8	- 8,8
II.DD. saldo 2007				+ 11,8
II.DD. acc. 2008				+ 8,8
TOTALE	- 175	+ 10,3	+ 16,2	+ 11,8

Importi in milioni di Euro

Comma 29**Proroga al 2005 dell'esenzione dall'IRPEF di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prodotti in zone frontaliere**

La legislazione vigente prevede che i redditi prodotti nelle zone di frontiera ed in Paesi limitrofi da cittadini italiani, per l'anno 2004, concorrono a formare il reddito complessivo solo per l'importo eccedente 8.000 euro.

La proposta normativa in esame dispone una proroga della legislazione vigente per l'anno 2005.

In base ai dati statistici pubblicati nello studio "I lavoratori frontaliere nell'Unione Europea" redatto dalla Direzione Generale degli Studi dell'Unione Europea, risulta che il numero di lavoratori interessati dalla modifica normativa in esame, escludendo quindi i frontaliere con la Svizzera e con lo Stato del Vaticano, già esenti da imposizione in Italia, è pari a circa 11.000.

Ipotizzando un reddito medio pro-capite pari a circa 20.000 euro, considerando l'esenzione di 8.000 euro determinata dalla norma in esame, si determina una differenza media di gettito IRPEF pari a circa -2.500 euro per ogni lavoratore frontaliere. Nelle ipotesi prevista dalla proposta normativa in oggetto, si stima quindi una perdita di gettito IRPEF, competenza 2005, pari a circa -28 milioni di euro (2.500 * 11.000).

L'andamento sul gettito di cassa, tenuto conto dell'autotassazione, sarà il seguente (in milioni di euro):

2005	2006	2007
-	-49	+21

Comma 30

**Deducibilità contributi fondi integrativi
Elevazione limiti di deducibilità per il 2005**

La norma in oggetto propone la seguente modifica all'art. 51, comma 2 lettera a) del TUIR: l'elevazione a 3.615,20 euro, per l'anno d'imposta 2005, dei limiti di deducibilità dal reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivo fine assistenziale in conformità a contratto o ad accordo aziendale.

La norma attualmente in vigore prevede per gli anni di imposta 2005 e 2006 un limite di deducibilità, per i suddetti fondi, pari rispettivamente a 5 milioni e 4,5 milioni di lire. Tra tutti gli iscritti ai principali fondi sanitari integrativi, sono valutati in circa 10.000 i soggetti che contribuiscono ai fondi in oggetto per un ammontare superiore a 3.615,20 euro.

Si perviene così alla determinazione di una minore base imponibile (in milioni di euro) calcolata come segue:

		2005	2006
Limite vigente	- mgl euro - (a)	2,58	2,32
Soggetti interessati	(b)	10.000	10.000
Limite proposto	- mgl euro - (c)	3,6152	2,32
Minore base imponibile ((c-a)*b)	- mln euro -	10,3	0,0

Per valutare la contrazione di gettito attribuibile alla proposta in esame si applica a detta minore base imponibile un'aliquota marginale IRPEF del 45%, adeguata a rappresentare la realtà di reddito medio-alto a cui tali fondi fanno riferimento, e l'aliquota dell'addizionale regionale; si ottiene così la seguente perdita di gettito di competenza su base annua (in milioni di euro):

	2005	2006
Minor gettito IRPEF	-4,7	0,0
Minor gettito addizionale regionale	-0,1	0,0
TOTALE in milioni di euro	-4,8	0,0

L'andamento del gettito di cassa (in milioni di euro) risulterà quindi il seguente:

	2005	2006	2007
IRPEF	-3,3	-1,8	+0,4
Addizionale regionale	-	-0,1	-
Totale	-3,3	-1,9	+0,4

Comma 31**Proroga regime speciale IVA agricoltura**

Il provvedimento in esame prevede la proroga della non attuazione della limitazione del regime speciale agricolo per i contribuenti con volume d'affari superiori ai 20.658,28 euro come disposto dal comma 3° dell'articolo 34.

La perdita erariale è stata stimata nel seguente modo.

Dalle ultime dichiarazioni IVA disponibili (A.I. 2001) sono stati estrapolati i soggetti che compilano il prospetto relativo al regime speciale dell'Agricoltura (Quadro G sez. 5) e che hanno dichiarato un volume d'affari superiore ai 40 milioni di vecchie lire (20.658,28 €).

Per tali soggetti si è provveduta a calcolare la teorica imposta derivante dall'applicazione del regime normale come differenza fra IVA sulle cessioni e IVA sugli acquisti.

Quindi si è calcolata la differenza della stessa rispetto all'ammontare incassato con l'applicazione del regime speciale, ottenendo un ammontare di circa **242 milioni di euro** che si stima essere la **perdita di gettito** in termini di cassa e competenza dovuta alla proroga della non attuazione del comma 3 dell'articolo 34 del DPR 633/72.

Comma 32**Agevolazioni per la ricostruzione Valle del Belice**

La norma proroga anche per l'anno 2005 le agevolazioni concernenti l'esenzione dall'imposta di registro relativamente alla ricostruzione di immobili nella valle del Belice; si stima un onere in termini di gettito erariale non superiore a **1,5 milioni di euro**.

Comma 33**Proroga della detrazione del 36% agli interventi in campo boschivo**

Si intende prorogare, a tutto il 2005, le agevolazioni fiscali, già introdotte dall'art. 9, co. 6, della Legge n. 448/2001, in materia di salvaguardia dei boschi, consistenti in una detrazione ai fini delle imposte dirette, pari al 36% delle spese sostenute per la realizzazione di opere tese a salvaguardare il patrimonio boschivo.

Si stima, quindi, che gli effetti possano essere gli stessi già calcolati nella R. T. per la Finanziaria 2002.

Considerando la possibilità di ripartire in 5 anni tale detrazione, si ottiene, con un acconto del 75%, il seguente effetto di cassa:

	2005	2006	2007
Saldo 2005	-	- 0,6	
Acconto 2006	-	- 0,4	+ 0,4
Saldo 2006			- 0,6
Acconto 2007			- 0,4
TOTALE	-	- 1	- 0,6

Importi in milioni di euro

Comma 34**Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive
per il settore agricolo (1,9% nel 2004 e 3,75% nel 2005)****Legislazione vigente**

Con riferimento alla determinazione della imposta IRAP dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi attualmente, l'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato da ultimo dall'articolo 2 comma 1 della Legge n. 350/2004, prevede l'applicazione di una imposta IRAP pari al 3,75% nel 2004 e al 4,25% a partire dal 2005.

Legislazione proposta

Modificando l'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 si propone di ridurre l'aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca, stabilendola nella misura del **1,9% nel 2004** e nel **3,75% nel 2005**, destinata a convergere con quella ordinaria del 4,25% a partire dal 2006.

Effetti sul gettito

Al fine dell'analisi degli effetti finanziari della proposta in esame è stato utilizzato il Modello previsionale IRAP, la cui base dati è costituita dall'universo delle dichiarazioni dei redditi Unico 2003 di tutti i contribuenti IRAP privati (società di capitali, società di persone, persone fisiche titolari di partita IVA ed enti non commerciali).

Tale base dati è stata estrapolata al 2004 e 2005 sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT (per l'anno 2003) ed in base alle previsioni 2004 e 2005 della R.P.P. 2004. La stima è stata condotta tenendo conto, in capo ad ogni singolo contribuente, delle modifiche normative all'IRAP intervenute successivamente all'anno di imposta 2002, ed in particolare:

- L'articolo 5, comma 2, lettera a) della Legge n. 289/02, ha elevato dal 70% al 100% la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione lavoro (articolo 11, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/97);
- L'articolo 5, comma 2, lettera d) della Legge n. 289/02, ha elevato la deduzione prevista dall'articolo 11, comma 4 bis del D.Lgs. n. 446/97 da 10 milioni di lire a 7.500 euro;

- L'articolo 5, comma 2, lettera e) della Legge n. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003), inserendo il comma 4 bis-1 all'articolo 11 del D.Lgs. del 15/12/1997 n. 446, ha disposto che a tutti contribuenti IRAP di cui all'articolo 3 (lettere da a) ad e)), escluse le Amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis), con componenti positivi IRAP non superiori a 400.000 euro, compete una deduzione dalla base imponibile IRAP pari a 2.000 euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di cinque. Per gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e, la deduzione spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali;
- L'articolo 2, comma 1, della Legge n. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004), modificando l'articolo 45 del D.Lgs. n. 446/97, ha ridotto l'aliquota IRAP per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi a 1,9% nel 2003 e 3,75% nel 2004;
- In base all'articolo 16 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97, a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del decreto dell'IRAP (a partire dall'anno di imposta 2001), le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota ordinaria IRAP fino ad un massimo di un punto percentuale. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.

Dall'elaborazione puntuale in capo ad ogni singolo contribuente è emerso che la proposta in esame produrrebbe una perdita di gettito di competenza pari a **208,7 milioni di euro** nel 2004 e a **56,4 milioni di euro** nel 2005.

L'andamento di cassa della variazione di gettito, con un acconto dell'85%, in milioni di euro, sarà il seguente:

	2005	2006	2007
Saldo Irap 2004	- 208,7		
Acconto Irap 2005	- 177,4	+ 177,4	
Saldo Irap 2005		- 56,4	
Acconto Irap 2006		- 47,9	+ 47,9
Totale	- 386,1	+ 73,1	+ 47,9

Comma 35**Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice**

La norma in oggetto proroga, le agevolazioni fiscali previste per l'accorpamento della proprietà coltivatrici (formazione e arrotondamento della proprietà contadina) – ultima proroga al 31.12.2004, prevista dall'articolo 52, comma 2, L 448/2001.

Le agevolazioni riguardano l'applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale in misura dell'1%.

Da elaborazioni effettuate su ultima annualità disponibile riguardo la compravendita di terreni agricoli, risultano essere stati registrati 22.782 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l'arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a 1.076 milioni di €.

Per determinare gli effetti di gettito occorre scorporare i trasferimenti che sono stati posti in essere per i terreni rientranti nelle comunità montane e stimati pari al 30%, sia del valore trasferito che della relativa numerosità.

In mancanza di agevolazioni tali trasferimenti sarebbero assoggettati ad imposta di registro dell'8%, ad imposta ipotecaria del 2% ed imposta catastale dell'1% con un gettito di:

$$1.076 \text{ mln.} \times 70\% \times 11\% = 83 \text{ milioni di €.}$$

La proroga delle agevolazioni, invece, produrrebbe gettito per:

$$22.782 \times 70\% \times \text{€} . 258,22 + 1.076 \text{ mln} \times 70\% \times 1\% = 12 \text{ milioni di €.}$$

Concludendo, la proroga al 31 dicembre 2005 delle agevolazioni per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina produrrà una perdita di gettito, in termini sia di competenza che di cassa, pari a:

$$83 \text{ milioni} - 12 \text{ milioni.} = \mathbf{71 \text{ milioni di €.}}$$

Comma 36**Agevolazioni fiscali a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera
nelle acque interne e lagunari***Legislazione vigente*

Gli articoli 4 e 6 del Decreto Legge n. 457 del 30/12/1997 prevedono, per i soggetti che esercitano l'attività produttiva di reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale, le seguenti agevolazioni:

- Credito di imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi;
- Il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- Le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 codice navale ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.

L'articolo 11 della Legge n. 388 del 23/12/2000 (Finanziaria 2001), per la salvaguardia della gente di mare, ha esteso per gli anni 2001, 2002 e 2003 e nel *limite del 70%*, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del Decreto Legge n. 457 del 30/12/1997 alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

L'articolo 2, comma 5, della Legge n. 350 del 24/12/2003 (Finanziaria 2004) ha prorogato per l'anno 2004 le agevolazioni di cui sopra.

Legislazione proposta

Per l'anno 2005 si propone di prorogare le agevolazioni previste dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per le imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari.

Effetti sul gettito

Al fine della stima della variazione di gettito conseguente alla proposta in esame si è proceduto come segue:

- sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 delle società di capitali, società di persone e persone fisiche esercenti l'attività di pesca in acque marine e lagunari (codice '05.01.1') o l'attività di pesca in acque dolci (codice '05.01.2');
- si è simulato in capo ad ogni singolo contribuente la legislazione IRES/IRE vigente nel 2005 e si è proceduto ad estrapolare i dati al 2005 sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT (per l'anno 2003) ed in base alle previsioni 2004 e 2005 della R.P.P. 2004;
- sono state considerate solo le tipologie di contribuenti aventi reddito di impresa in contabilità ordinaria o semplificata e le attività sopra indicate alla luce della circolare n. 87 del 2/10/2001 della Agenzia delle Entrate e delle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi.

Dalla elaborazione sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti interessati dalle agevolazioni che si intende prorogare, è emerso quanto segue:

- il reddito imponibile 2005 positivo, tenuto conto della detassazione del 56% del reddito, è dell'ordine di 81,1 milioni di euro;
- l'ammontare di reddito che usufruirebbe nel 2005 dell'esclusione dalla tassazione è dell'ordine di 51,2 milioni di euro;
- il monte retributivo complessivo da parte dei lavoratori del settore della pesca costiera o appartenenti a cooperative di piccola pesca dell'ordine di 160 milioni di Euro, con una retribuzione media a dipendente di circa 7.000 euro annui.

Per quanto riguarda la stima dell'esclusione dal reddito delle persone fisiche e delle società di un ammontare pari al 56% del reddito stesso (80% X 70%) si è proceduto a simulare in capo a tutti i contribuenti il beneficio fiscale derivante dall'agevolazione stessa.

Poiché l'ammontare di reddito escluso dalla tassazione viene riportato nel rigo della contabilità ordinaria e semplificata denominato "reddito esente", si è proceduto a scomputare da tale

ammontare il reddito detassato per effetto dell'articolo 4 della Legge n. 383/2001 e, per le sole società di capitali, l'ammontare del reddito esente ai fini IRPEG per le cooperative della piccola pesca, ottenendo così l'ammontare di reddito escluso dalla tassazione per effetto dell'agevolazione in esame.

La proroga per il 2005 della esclusione dalla tassazione del 56% del reddito produrrà una perdita di gettito di competenza 2005 pari a circa **14,2 milioni di euro**, così ripartiti:

- 0,6 milioni di euro per le società di capitali;
- 7 milioni di euro per le persone fisiche;
- 6,6 milioni di euro per le società di persone.

Tenuto conto dell'ammontare di retribuzioni medie e della legislazione IRE 2005, si è applicata una aliquota media netta IRE per i lavoratori dipendenti del settore pari al 12,5% e, per quanto riguarda l'aliquota contributiva INPS, INAIL e IPSEMA sono state applicate le stesse aliquote utilizzate in sede di R.T. (Finanziaria 2004) di stima della proroga dell'agevolazione per il 2004.

Il Credito di imposta corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, ipotizzando che le retribuzioni di tutto il personale diano luogo all'agevolazione e considerando il limite del 70%, sarà pari a circa **14 milioni di euro** ($160 \times 12,5\% \times 70\%$); mentre si avrà un esonero contributivo stimato in circa **39 milioni di euro**.

La perdita di gettito di cassa, tenuto conto che le retribuzioni e i contributi previdenziali e assistenziali sono versati entro il 15 del mese successivo e quindi per il 2005 si considerano solo 11/13 del credito di imposta e dell'esonero contributivo, e considerando un acconto IRES/IRE del 75%, è la seguente (in milioni di euro):

<i>CASSA</i>	2005	2006	2007
Credito di imposta	- 11,8	- 2,2	
Esonero contributivo	- 33	- 6	
Saldo IRE/IRES 2005		- 14,2	
Acconto IRE/IRES 2006		- 10,7	+ 10,7
TOTALE	- 44,8	- 33,1	+ 10,7

Comma 37**Proroga di accise****a) Emulsioni stabilizzate**

La norma proroga, per l'anno 2005, il trattamento fiscale previsto per le emulsioni stabilizzate con oli da gas ovvero olio combustibile denso con acqua di cui all'art.24, c.1, della legge 23/12/2000 n.388, nonché la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1 bis, del D.L. 452/2001 convertito in legge 16/2002.

La disposizione, inoltre, proroga per il medesimo periodo il trattamento fiscale previsto per i prodotti di cui sopra anche alle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15% in peso prodotte dal medesimo soggetto che le utilizza per usi di trazione e di combustione, limitatamente ai quantitativi necessari al fabbisogno personale.

Il costo delle predette misure è stimabile nell'anno 2005 in complessivi **9,95 mln di euro**.

b) Metano usi industriali

La norma mira a prorogare, per l'anno 2005, la riduzione del 40% dell'aliquota d'accisa prevista per il gas metano per combustione per uso industriale, laddove si verificano consumi superiori a 1,2 milioni di mc per anno.

Il costo è stimabile, in termini di accisa, in **88,76 milioni di euro**.

c) Gasolio riscaldamento zone montane

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2005, per particolari zone geografiche del Paese (zone montane) la riduzione di prezzo per litro di gasolio e per kg di gpl utilizzati come combustibile per riscaldamento.

L'onere derivante dalla proroga dell'incremento della riduzione minima di prezzo ammonta a complessivi **54,9 milioni di euro**.

d) Teleriscaldamento con biomasse**Legislazione vigente**

L'articolo 8, comma 10, lettera f) ha previsto un credito d'imposta pari a 20 lire per ogni chilowattora di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei Comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al D.P.R. n. 412/1993.

L'articolo 60 della Legge n. 342 del 21/11/2000 ha esteso l'agevolazione alle reti di teleriscaldamento alimentato da energia geotermica.

L'articolo 6 del D.L. n. 356 del 1/10/2001, per il periodo dal 1/10/2001 al 30/6/2003, ha aumentato il predetto credito di imposta di 30 lire per ogni chilowattora di calore fornito.

L'articolo 17, comma 1, del D.L. n. 269 del 30/9/2003 ha esteso l'agevolazione in oggetto fino al 31/12/2004.

Legislazione proposta

Si propone di prorogare fino al 31/12/2005 le disposizioni in materia di accisa concernenti l'agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa o energia geotermica, di cui all'articolo 6 del D.L. n. 356/2001.

Effetti sul gettito

Al fine della stima della variazione di gettito conseguente alla proroga in esame, sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 delle persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali relativamente al quadro RU dei crediti di imposta ed in particolare la sezione relativa al teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica.

Dalla elaborazione è emerso quanto segue:

- un ammontare di credito di imposta spettante nel periodo di imposta 2002 pari a circa 15,4 milioni di euro;
- il credito di imposta utilizzato in compensazione nel Mod. F24 è stato pari a 12,6 milioni di euro, di cui 5,2 milioni di euro relativi al credito di imposta residuo della precedente dichiarazione e 7,4 milioni di euro relativi al credito di imposta sorto nell'esercizio 2002;
- degli 8 milioni di euro (15,4 – 7,4) di credito di imposta sorto nel periodo, non compensati sul Mod. F24, 4,1 milioni sono stati richiesti a rimborso e 3,9 milioni costituiscono il residuo da riportare nelle dichiarazioni successive.
- la quasi totalità degli ammontari si riferisce alle società di capitali.

Dai dati relativi al versamento sul Mod. F24 (aggiornati con i versamenti di agosto 2004) relativi ai codici tributo 6737 e 6768 relativi al credito di imposta in esame, confrontando il periodo gennaio – agosto 2002 con lo stesso periodo del 2004, è emerso un incremento di circa il 50% dell'utilizzo del credito stesso.

Nell'ipotesi che nel 2005 la dinamica dell'utilizzo del credito di imposta sia simile a quella riscontrata nelle dichiarazioni dell'anno di imposta 2002, la proroga dell'agevolazione per il 2005 produrrebbe una perdita di gettito di competenza 2004 pari a circa 23,1 milioni di euro (15,4 X 150%).

Di cassa si avrà una perdita di gettito pari a **11,1 milioni di euro** nel 2005 (7,4 X 150%) e **12 milioni di euro** nel 2006 (8 X 150%).

e) Gas metano per usi civili

La disposizione conferma per l'anno 2005, le particolari aliquote d'accisa gas metano per combustione ad uso individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per altri usi civili, nelle province con il 70% dei comuni nella zona climatica F (Aosta, Belluno, Bolzano e Trento).

Il costo complessivo è stimabile in **17,71 milioni di euro**.

f) Agevolazioni su gasolio e gpl per riscaldamento impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate – zona climatica E

La norma prevede la proroga della agevolazione sul prezzo del gasolio uso riscaldamento e gpl uso combustione impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E di cui all'art. 13, comma 2, legge 448/2001.

Il costo per l'erario viene stimato per l'anno 2005 in complessivi **19,13 mln euro**.

g) Esenzione accisa gasolio autotrazione utilizzato nelle province di Trieste ed Udine

La norma dispone la proroga per l'anno 2005 del regime agevolativo per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno delle province di Trieste e Udine (individuato da appositi d.m. che stabiliscono un contingente pari a 23 milioni di litri per Trieste e 5 milioni per Udine).

Il costo per l'erario è stimabile in complessivi **13,55 milioni di euro**.

h) Esenzione accise per il gasolio da riscaldamento serra

La norma in esame propone l'esenzione da accise per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, per l'anno 2005.

Già in precedenza l'articolo 2, comma 4, della legge 350/2003 (Legge Finanziaria 2004) aveva stabilito, per l'anno in corso, l'azzeramento delle accise nel settore delle coltivazioni di cui sopra.

La disposizione in oggetto, in pratica, ripropone quindi nuovamente tale agevolazione, che si concretizzerà nell'escludere tale settore dalle aliquote sul carburante previste dall'attuale legislazione (10% per le serre florovivaistiche e 22% per le altre serre).

Dagli ultimi dati disponibili (fonte Agenzia delle Dogane), si evince un consumo del gasolio agricolo per serre dell'ordine di 322 milioni di litri per il florovivaismo e di 106 milioni di litri per le altre serre), che, dopo aver sviluppato i relativi calcoli, comporteranno una contrazione di gettito annua pari a circa **26,8 milioni di Euro** (22,3 mln. € per minore introito accise e 4,5 mln. € per minore introito IVA).

Commi 38 e 39**Carbon tax**

La norma stabilisce che per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del DPCM previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Come è noto l'articolo ha stabilito aumenti intermedi delle aliquote di accisa per gli oli minerali e della imposta di consumo di taluni altri prodotti energetici per il raggiungimento delle c.d. aliquote obiettivo.

Tale decreto è stata applicato solo per l'anno 1999.

Anche per l'anno 2004 si procede alla sospensione del suddetto provvedimento in considerazione del trend di crescita dei prezzi dei prodotti petroliferi.

La disposizione non produce effetti finanziari, atteso che le maggiori entrate che deriverebbero dalla adozione del DPCM sarebbero comunque destinate, per effetto di quanto stabilito nel comma 10 della stessa norma, alle misure ivi indicate.

Il presente comma, inoltre, stabilisce l'abrogazione del comma 4, dell'articolo 8 della legge n. 488/98 che prevedeva l'aumento delle aliquote di accisa per gli oli minerali e della imposta di consumo su taluni altri prodotti energetici a partire dall'anno 2005.

La disposizione non produce effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, in quanto la norma originaria prevedeva che le maggiori entrate sarebbero comunque destinate, per effetto di quanto stabilito nel comma 10 della stessa norma, alle misure ivi indicate.

Comma 40**Riduzione accisa autotrasportatori****Versione conforme a direttiva 2003/96/ce e ad accordo Ecofin 20/03/03****Proroga a tutto il 2004 del credito di imposta per caro petrolio****Legislazione vigente**

Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sul prezzo al consumo del gasolio per autotrazione derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, con appositi D.L. è stata stabilita la riduzione dell'aliquota di accisa per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate, da enti e imprese pubbliche di trasporto, da esercenti autoservizi e trasporti a fune (art. 1 D.L. n.265/00 convertito dalla Legge n.343/00; art.25 Legge n.388/00).

Tale riduzione dell'aliquota di accisa per il gasolio per autotrazione è stata nella misura di:

- 171.000 lire per mille litri di prodotto per il periodo 1/9/2000 – 31/12/2000 (D.L. n.265/00, convertito dalla Legge n.343/00; D.M. 19/3/01);
- 112.000 lire per mille litri di prodotto (pari a 57,84317 €) per il periodo 1/1/2001 – 30/6/2001 (art. 25 Legge 388/00, modificato dal D.L. n.356/01, convertito dalla Legge n.418/01; D.M. 9/10/2001);
- 83.800 lire per mille litri di prodotto (pari a 43,27908 €) per il periodo 1/7/2001 – 31/12/2001 (art. 1 D.L. n.246/01, convertito dalla Legge n.330/01, modificato dall'art.8 del D.L. n.356/01; D.M. 1/2/2002);
- tali 83.800 lire per mille litri di prodotto (pari a 43,27908 €) sono state confermate anche per il periodo 1/1/2002–31/7/2002 e 1/8/2002-31/12/2002 (art. 5 D.L. n.452/01, convertito dalla Legge n.16/02; art. 1, comma 4-bis D.L. n.138/02, modificato dalla Legge n.178/02) e per il periodo di imposta 2003 dall'articolo 16 comma 1 del D.L. n. 269 del 30/09/2003.

Legislazione proposta

Per l'anno 2004, in linea con la direttiva 2003/96/CE e l'accordo Ecofin del 20/03/2003, la riduzione dell'aliquota di accisa per il gasolio per autotrazione è stabilita nella misura di 33,21391 € per mille litri di prodotto, e si prevede altresì che tale credito di imposta non concorra alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile dell'IRAP.

Effetti sul gettito

Al fine della stima della perdita di gettito conseguente alla proroga del credito di imposta in esame, sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 delle persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali ed in particolare il quadro RU nella sezione relativa al credito di imposta per caro petrolio, dalle quali è emerso un credito di imposta concesso nel periodo di imposta 2002 dell'ordine di 166,5 milioni di euro.

Nell'anno di imposta elaborato, il credito di imposta era concesso nella misura di 43,27908 € per mille litri di prodotto.

Nell'ipotesi che il consumo di gasolio nel periodo di imposta 2004 sia simile a quello che ha generato il credito di imposta nel 2002, la perdita di gettito di competenza 2004 sarà pari a **127,8 milioni di euro** ($166,5 / 43,27908 * 33,21391$).

Trattandosi di un credito di imposta, la variazione di gettito di cassa dovrebbe coincidere temporalmente con quella di competenza. In questo caso, però, si ritiene che gli effetti di cassa si avranno nel 2005, vista la procedura, prevista dal DPR del 09/06/2000 n. 277, per il contribuente di avvalersi dell'agevolazione: per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati, gli interessati presentano apposita dichiarazioni ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane secondo le modalità e con gli effetti previsti dal citato decreto. Decorso 60 giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione mediante Mod. F24, qualora ne abbia fatto richiesta.

Modifica per il 2004 al credito di imposta per carbon tax**Legislazione vigente**

L'articolo 8, comma 10, lettera e) della Legge n. 448/98, al fine di compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, prevede prevede la concessione di un'agevolazione anche mediante credito d'imposta, pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione.

Il D.P.R. n. 277/00 ha dettato le norme di attuazione della disposizione in esame ed ha stabilito che *a decorrere* dal 16 gennaio 1999, la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di autotrasporto merci prevista dal citato articolo 8 della Legge n. 448/98, è determinata in un ammontare pari agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione rapportata ai consumi di tale prodotto nei periodi di riferimento.

Il credito derivante da tale riduzione, semprechè di importo non inferiore a 25 euro, può essere utilizzato dal beneficiario in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero riconosciuto al medesimo mediante rimborso della relativa somma, secondo le modalità stabilite dal D.P.R. citato.

Il DPCM del 15/01/1999 ha disposto, con effetto dal 16/01/1999, il primo incremento di accisa sul gasolio per autotrazione di 17,177 € per ogni 1.000 litri di prodotto.

Per effetto dell'articolo 2 del DL n. 268/00, dell'articolo 2 del DL n. 356/01, dell'articolo 21, comma 7, della Legge n. 289/02 e dell'articolo 17, comma 2, del DL n. 269/03, non si è fatto luogo all'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 e di conseguenza non vi è stato alcun ulteriore aumento intermedio delle accise sui prodotti interessati dalla cosiddetta carbon tax.

Legislazione proposta

Per l'anno 2004, in linea con la direttiva 2003/96/CE e l'accordo Ecofin del 20/03/2003, la riduzione dell'aliquota di accisa per il gasolio per autotrazione per la carbon tax è stabilita nella misura di 16,03656 € per mille litri di prodotto, e si prevede altresì che tale credito di imposta non concorra alla formazione del reddito imponibile né della base imponibile dell'IRAP.

Effetti sul gettito

Per l'anno di imposta 2004, per effetto della disposizione in esame, il credito di imposta concesso passerebbe da 17,177 € a 16,03656 € per ogni mille litri di prodotto, con conseguente incremento di gettito.

Al fine della stima del recupero di gettito conseguente alla disposizione in esame, sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 delle persone fisiche, società di persone, società di capitali ed enti non commerciali ed in particolare il quadro RU nella sezione relativa al credito di imposta per carbon tax, dalle quali è emerso un credito di imposta concesso nel periodo di imposta 2002 dell'ordine di 92,5 milioni di euro.

Nell'ipotesi che il consumo di gasolio nel periodo di imposta 2004 sia simile a quello che ha generato il credito di imposta nel 2002, il recupero di gettito di competenza 2004 sarà pari a **6,1 milioni di euro** ($92,5 - 92,5 / 17,177 * 16,03656$).

Trattandosi di un credito di imposta, la variazione di gettito di cassa dovrebbe coincidere temporalmente con quella di competenza. In questo caso, però, si ritiene che gli effetti di cassa si avranno nel 2005, vista la procedura, prevista dal DPR del 09/06/2000 n. 277, per il contribuente di avvalersi dell'agevolazione: per il recupero di quanto spettante sui consumi effettuati, gli interessati presentano apposita dichiarazioni ai competenti uffici dell'Agenzia delle Dogane secondo le modalità e con gli effetti previsti dal citato decreto. Decorso 60 giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione mediante Mod. F24, qualora ne abbia fatto richiesta.

Commi 41-43**Biodiesel**

La norma prevede l'esenzione d'accisa, nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2010, per il biodiesel, puro o miscelato, nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate.

Si stima a tal proposito un onere pari a **173,84 milioni di euro** su base annua.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

*(Risultati differenziali del bilancio
dello Stato)*

1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 5.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 298.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005.

2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 275.000 milioni di euro ed in 230.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello

massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

SPESE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ART. 2.

(Limite all'incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni)

1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005 - 2007 la spesa complessiva delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate per l'anno 2005 nell'elenco n. 1 allegato alla presente legge e per gli anni successivi dall'ISTAT

con proprio provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle spese per gli Organi costituzionali, per interessi sui titoli di Stato, per prestazioni sociali in denaro connesse a diritti soggettivi e per trasferimenti all'Unione europea a titolo di risorse proprie.

3. Le amministrazioni di cui al comma 1, oltre ad applicare le specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, adottano comportamenti coerenti con quanto previsto nel comma 1.

ART. 3.

(Bilancio dello Stato)

1. Al fine di assicurare il concorso del bilancio dello Stato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, per il triennio 2005 - 2007 gli stanziamenti iniziali di competenza e di cassa delle spese aventi impatto diretto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, tranne quelli di cui al comma 2 dell'articolo 2 nonché quelli connessi ad accordi internazionali già ratificati, a limiti di impegno già attivati e a rate di ammortamento mutui, possono essere incrementati entro il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del precedente esercizio ridotte ai sensi del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa anche mediante rimodulazione nei successivi esercizi. Per gli stanziamenti relativi ad oneri di personale si fa riferimento alla dinamica tendenziale complessiva dei relativi livelli di spesa.

2. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di entrate e l'utilizzo dei fondi di

riserva per spese obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono essere superiori a quelli del precedente esercizio incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare necessità e urgenza, il predetto limite può essere superato, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

3. Le dotazioni indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono rideterminate, nella medesima tabella, in coerenza con i limiti di cui al presente articolo.

ART. 4.

(Limitazione ai pagamenti)

1. Per l'anno 2005, il concorso al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, per i settori di intervento di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, è garantito anche mediante la limitazione dei pagamenti a favore dei soggetti beneficiari negli ammontari indicati:

a) strumenti di intervento finanziati con i fondi di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, 6.550 milioni di euro, ivi compresi gli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)* per complessivi 1.850 milioni di euro;

b) fondo investimenti-incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive, 2.750 milioni di euro, ivi comprese le risorse erogate dal Fondo innovazione tecnologica e gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera *a)*;

c) interventi della legge obiettivo finanziati dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, articolo 13, comma 1, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 450 milioni di euro, ivi inclusi gli interventi finanziati con gli strumenti di cui alla lettera *a)*.

2. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma 1, i soggetti che gestiscono le risorse ivi indicate trasmet-

tono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento politiche di sviluppo e di coesione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni sull'ammontare delle somme erogate per singolo strumento e intervento aggiornando le previsioni relative ai trimestri successivi.

3. Fermo restando il limite complessivo dei pagamenti di cui al comma 1, pari a 7.900 milioni di euro, al fine di garantire gli obiettivi di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate per l'intero territorio nazionale, di cui alla revisione di metà periodo del Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per le regioni dell'obiettivo 1, prevista dall'articolo 14 del Regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999, i predetti limiti settoriali possono essere modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione all'andamento dei pagamenti. Per le stesse finalità le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare al Mezzogiorno almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma.

ART. 5.

(Disposizioni sulla tesoreria).

1. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 32, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per il triennio 2005-2007 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato — fatta eccezione per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, le società Poste Italiane Spa e Ferrovie Spa, i conti intestati all'Unione europea e quelli riguardanti inter-

venti di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i conti istituiti nell'anno precedente quello di riferimento — non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento.

2. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite; nelle more del riassorbimento possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 6.

(Patto di stabilità interno per gli enti territoriali).

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concorrono, in armonia con i principi recati dall'articolo 2, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 con il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, il complesso delle spese

correnti e delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 3, di ciascun ente di cui al comma 1 non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese dell'anno 2003 incrementato del 4,8 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale d'incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese correnti e in conto capitale determinate per l'anno precedente in conformità agli obiettivi stabiliti dal presente articolo.

3. Il complesso delle spese di cui al comma 2 è calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che sono disciplinate dall'articolo 22;

c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti;

d) spese per trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dell'articolo 2.

4. Gli enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dal comma 2 solo per spese di investimento e nei limiti delle maggiori entrate derivanti da maggiorazioni di aliquote e tariffe delle imposte e tasse locali. Resta ferma per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di destinare le nuove o maggiori entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.

5. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in contabilità nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle

finanze — Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema *web* appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e l'ISTAT.

6. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono tenuti a predisporre entro il mese di febbraio una previsione di cassa cumulata e articolata per trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 3 coerente con l'obiettivo annuale, che comunicano, le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti al Ministero dell'economia e delle finanze attraverso il sistema *web*, e i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, il rispetto dell'obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l'obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà comunicazione sia all'ente che al Ministero dell'economia e delle finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema *web*, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le comunità montane predispongono, entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'ente. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli enti sono tenuti nel trimestre, o semestre, successivo a riassorbire lo sco-

stamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma 3, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti. Restano ferme per il mancato conseguimento degli obiettivi annuali le disposizioni recate dai commi 7, 8, 9 e 10.

7. Per gli enti locali di cui al comma 1, l'organo di revisione economico-finanziaria di cui all'articolo 234 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, verifica il rispetto degli obiettivi annuali del patto, sia in termini di competenza che di cassa, ed in caso di mancato rispetto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno sulla base di un modello e con le modalità che verranno definiti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Gli enti locali di cui al comma 1 che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno stabiliti per l'anno precedente non possono a decorrere dall'anno 2006:

a) effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è accertato il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ovvero, ove l'ente sia risultato sempre inadempiente, in misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10 per cento. Per gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno dall'anno 2005 il limite è commisurato, in sede di prima applicazione, al livello delle spese dell'anno 2003;

b) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo;

c) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti.

9. La disposizione di cui al comma 8 si applica anche nel 2005 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2004.

10. A decorrere dall'anno 2006, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere dagli enti di cui al comma 1 con istituzioni credi-

tizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non possono procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione, che deve essere acquisita anche per l'anno 2005 con riferimento agli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

11. Gli enti di cui al comma 1 di nuova istituzione nell'anno 2005, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del presente articolo dall'anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare gli incrementi di spesa stabiliti al comma 2.

12. Attraverso le loro associazioni, le province, i comuni e le comunità montane concorrono al monitoraggio sull'andamento delle spese. Pertanto le comunicazioni previste dai commi 5, 6 e 7 sono trasmesse anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEN).

13. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

14. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato ed integrato dagli articoli 1-*quater* e 1-*quinquies* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2003, n. 116, limitatamente alle regole del patto di stabilità interno previsto per gli enti territoriali per gli anni 2005 e successivi e le altre disposizioni in materia non compatibili con le disposizioni recate dalla presente legge.

ART. 7.

(Altri enti).

1. Per il triennio 2005-2007, gli enti indicati nell'elenco n. 1 di cui al comma 1

dell'articolo 2, ad eccezione delle Casse di previdenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, e 10 febbraio 1996, n. 103, e successive modificazioni, delle altre associazioni e fondazioni di diritto privato e degli enti del sistema camerale, possono incrementare per l'anno 2005 le proprie spese, al netto delle spese di personale, in misura non superiore all'ammontare delle spese dell'anno 2003 incrementato del 4,5 per cento. Per gli anni 2006 e 2007 si applica la percentuale di incremento del 2 per cento alle corrispondenti spese determinate per l'anno precedente con i criteri stabiliti dal presente articolo. Per le spese di personale si applica la specifica disciplina di settore. Agli enti indicati negli articoli 3, 6 e 22, nonché nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica la disciplina ivi prevista.

ART. 8.

(Disposizioni in materia di finanza regionale e locale).

1. Con riferimento alla perdita di gettito realizzata dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2003 e successivi, a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche, come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene riconosciuto l'importo di euro 342,583 milioni. Detto importo è ripartito tra le regioni entro il 30 aprile 2005, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e integra i trasferimenti soppressi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, come, da ultimo, modificato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, ai fini dell'aliquota definitiva da determinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del medesimo

decreto legislativo n. 56 del 2000, entro il 31 luglio 2005. Il decreto è predisposto sulla base della proposta delle regioni da presentare in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini della determinazione dell'aliquota definitiva di cui al comma 1 si tiene altresì conto dei trasferimenti attribuiti per l'anno 2004 alle regioni a statuto ordinario in applicazione dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il fondo di cui al citato articolo 70 è soppresso.

3. Il Fondo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è utilizzato anche per l'esercizio delle funzioni conferite agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

4. Sulla base di quanto disposto dai commi 21 e 22 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'inizio ovvero la ripresa della decorrenza degli effetti, nel primo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2004, concerne anche quelle maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive che siano state deliberate dalle regioni, antecedentemente al 31 dicembre 2003, in difformità rispetto a quanto previsto dalla normativa statale. Resta ferma, altresì, l'applicazione del predetto comma 22 dell'articolo 2 della legge n. 350 del 2003 alle disposizioni regionali in materia di IRAP diverse da quelle riguardanti la maggiorazione dell'aliquota, nonché, unitamente al comma 23 del medesimo articolo, alle disposizioni regionali in materia di tassa automobilistica; le regioni possono modificare tali disposizioni nei soli limiti dei poteri loro attribuiti dalla normativa statale di riferimento ed in conformità con essa.

5. Sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di ciascuna regione, connessi alle perdite di entrata realizzate dalle stesse per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, indicate, solo a questo fine, nella tabella di riparto approvata con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della proposta presentata dalle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale compensazione sarà effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in quattro rate annuali di eguale importo a partire dall'esercizio 2005.

6. I trasferimenti erariali per l'anno 2005 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

7. Per l'anno 2005, l'incremento delle risorse, pari a 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è attribuito, quanto ad euro 260 milioni, a favore degli enti locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e quanto ad 80 milioni di euro in favore dei comuni di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERAZIONI FINANZIARIE

ART. 9.

(Aperture di credito).

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42, comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari »;

b) all'articolo 204, comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

« a) l'ammortamento non può avere durata inferiore ai cinque anni;

b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In alternativa, la decorrenza dell'ammortamento può essere posticipata al primo luglio seguente o al primo gennaio dell'anno successivo e, per i contratti stipulati nel primo semestre dell'anno, può essere anticipata al primo luglio dello stesso anno »;

c) dopo l'articolo 205 è aggiunto il seguente:

« ART. 205-*bis* (*ContraZIONE di aperture di credito*) — 1. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre aperture di credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.

2. Le spese per investimenti finanziate con il contratto di apertura di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto stesso e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi finanziati; alla chiusura dell'esercizio le somme oggetto del contratto di apertura di credito costituiscono residui attivi.

3. Il ricorso alle aperture di credito è possibile solo se sussistono le condizioni di cui all'articolo 203, comma 1, e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 204, comma 1, calcolati con riferimento all'importo complessivo dell'apertura di credito stipulata.

4. L'utilizzo del ricavato dell'operazione è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.

5. I contratti di apertura di credito devono, a pena di nullità, essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni:

a) la banca è tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali, dell'importo del contratto in base alle richieste di volta in volta inoltrate dall'ente e previo rilascio da parte di quest'ultimo delle relative

delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 206. L'erogazione dell'intero importo messo a disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito ha luogo nel termine massimo di tre anni ferma restando la possibilità per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;

b) gli interessi sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli importi erogati. L'ammortamento di tali importi deve avere una durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal primo gennaio o dal primo luglio successivi alla data dell'erogazione;

c) le rate di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo anno, della quota capitale e della quota interessi;

d) unitamente alla prima rata di ammortamento delle somme erogate devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento, gravati degli ulteriori interessi decorrenti dalla data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata;

e) deve essere indicata la natura delle spese da finanziare e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto o dei progetti definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;

f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

6. Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme di indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nei termini e modalità previsti dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

1° dicembre 2003, n. 389. I modelli per la comunicazione delle caratteristiche finanziarie delle singole operazioni di apertura di credito sono pubblicati in allegato al decreto di cui alla lettera *f*) del comma 5 »;

d) all'articolo 207, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis*. A fronte di operazioni di emissione di prestiti obbligazionari effettuate congiuntamente da più enti locali, gli enti capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria riferita all'insieme delle operazioni stesse. Contestualmente gli altri enti emittenti rilasciano garanzia fideiussoria a favore dell'ente capofila in relazione alla quota parte dei prestiti di propria competenza. Ai fini dell'applicazione del comma 4, la garanzia prestata dall'ente capofila concorre alla formazione del limite di indebitamento solo per la quota parte dei prestiti obbligazionari di competenza dell'ente stesso ».

2. Per la gestione del fondo di ammortamento del debito di cui all'articolo 41, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, non si applica il principio di accentramento di ogni deposito presso il tesoriere stabilito dagli articoli 209, comma 3, e 211, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3 All'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono soppresse le parole: « e contrarre mutui » e le parole: « o dell'accensione ».

ART. 10.

(Rinegoiazione mutui)

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono tenuti a provvedere, se consentito dalle clausole contrattuali, alla conversione dei mutui con oneri di ammortamento anche parzialmente a carico dello Stato in titoli obbligazionari di nuova emissione o alla rinegoiazione, anche con altri istituti, dei mutui stessi, in presenza di condizioni di rifinanziamento che con-

sentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. Nel valutare la convenienza dell'operazione di rifinanziamento si dovrà tenere conto anche delle commissioni che non potranno in nessun caso essere comprese nel piano di ammortamento. In caso di mutuo a tasso fisso, per la verifica delle condizioni di rifinanziamento, lo Stato o l'ente pubblico interessato osservano regolarmente i tassi di mercato e si attivano allorché il tasso *swap* con scadenza pari alla vita media residua del mutuo sia inferiore al tasso del mutuo di almeno un punto percentuale.

2. Gli stanziamenti di bilancio previsti per il pagamento dei mutui con oneri integralmente o parzialmente a carico dello Stato sono proporzionalmente adeguati ai nuovi piani di ammortamento conseguenti alla conclusione delle operazioni di conversione o rinegoziazione dei mutui di cui al comma 1.

3. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito dai commi 1 e 2 l'ente pubblico è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dal perfezionamento delle operazioni di cui al comma 1, all'amministrazione statale interessata, la relativa documentazione contrattuale, compresi i piani di ammortamento o di rimborso.

4. In caso di nuove emissioni di titoli obbligazionari con rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, è necessario che al momento dell'emissione venga costituito un fondo di ammortamento del debito o conclusa una operazione di *swap* per l'ammortamento dello stesso, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389.

ART. 11.

(Contabilizzazione debito e gestione di attivi finanziari).

1. Al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita le rate di ammorta-

mento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 e con riferimento agli enti pubblici diversi dallo Stato, il debito derivante dai mutui è iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa. L'amministrazione pubblica beneficiaria del mutuo, nel caso in cui le rate di ammortamento siano corrisposte agli istituti finanziatori da un'amministrazione pubblica diversa, iscrive il ricavato del mutuo nelle entrate per trasferimenti in conto capitale con vincolo di destinazione agli investimenti. L'istituto finanziatore, contestualmente alla stipula dell'operazione di finanziamento, ne dà notizia all'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento che, unitamente alla contabilizzazione del ricavato dell'operazione tra le accensioni di prestiti, provvede all'iscrizione del corrispondente importo tra i trasferimenti in conto capitale al fine di consentire la regolazione contabile dell'operazione.

3. Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle nuove operazioni finanziarie.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, procede alla gestione delle nuove posizioni finanziarie attive di sua competenza.

ART. 12.

(Superamento della tesoreria unica e altre disposizioni finanziarie).

1. Al fine di sperimentare gli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza unificata di cui al-

l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua con proprio decreto una regione, tre province, tre comunità montane, sei comuni e tre università nei quali durante l'anno 2005, i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesoriери degli enti. L'individuazione degli enti, salvo che per la regione, viene effettuata assicurando la rappresentatività per aree geografiche; gli enti sono comunque individuati tra quelli che possono collegarsi, tramite i loro tesoriери, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con il predetto decreto vengono altresì definiti i criteri, le modalità e i tempi della sperimentazione. In relazione ai risultati registrati la sperimentazione può essere estesa, nel corso dello stesso anno 2005, ad altri enti.

2. L'articolo 213 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

« ART. 213 (*Gestione informatizzata del servizio di tesoreria*) — 1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria può essere gestito con modalità e criteri informatici e con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione informatici, in luogo di quelli cartacei, le cui evidenze informatiche valgono a fini di documentazione, ivi compresa la resa del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.

2. La convenzione di tesoreria di cui all'articolo 210 può prevedere che la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese possano essere effettuati, oltre che per contanti presso gli sportelli di tesoreria, anche con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.

3. Gli incassi effettuati dal tesoriere mediante i servizi elettronici interbancari danno luogo al rilascio di quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore; le somme rivenienti dai predetti incassi sono versate alle casse dell'ente, con rilascio della quietanza di

cui all'articolo 214, non appena si rendono liquide ed esigibili in relazione ai servizi elettronici adottati e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di tesoreria ».

3. Ai fini della razionalizzazione e della semplificazione della attività amministrativa, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri emana disposizioni per la semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all'estero.

ART. 13.

(Disposizioni in materia di assicurazioni contro i rischi in agricoltura a seguito di calamità naturali).

1. Al fine di incentivare il passaggio dal sistema contributivo-indennizzatorio per danni all'agricoltura al sistema assicurativo contro i danni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, viene ridotta di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 e il corrispondente importo è destinato agli interventi agevolativi per la stipula di contratti assicurativi contro i danni in agricoltura alla produzione e alle strutture, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi.

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *a)*, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Per la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori,

destinato agli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettere *b*) e *c*), si provvede a valere sulle risorse del Fondo di protezione civile, come determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, nel limite stabilito annualmente dalla legge finanziaria ».

3. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l'anno 2005, la dotazione del Fondo per la riassicurazione dei rischi, istituito presso l'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di euro 50 milioni.

4. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, è incrementata per il 2005 di 50 milioni di euro.

CAPO III

INTERVENTI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 14.

(Oneri contrattuali).

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 56 milioni di euro.

2. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a decorrere dall'anno 2005, di 22 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro per il

personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

4. Per il personale dipendente dalle amministrazioni diverse da quelle statali trova applicazione l'articolo 3, comma 49, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

5. In aggiunta a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4, con successivo provvedimento potranno essere riconosciuti ulteriori incrementi ove siano individuate, contestualmente, le corrispondenti misure di contenimento dei fattori incrementali della spesa di personale delle pubbliche amministrazioni.

ART. 15.

(Personale a tempo determinato).

1. Per l'anno 2005, le amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. La spesa per il personale a tempo determinato in servizio presso il Corpo forestale dello Stato nell'anno 2005, assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, non può superare quella sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2004. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti del personale infermieristico

del Servizio sanitario nazionale. Le limitazioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali. Gli enti locali che per l'anno 2004 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno non possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

2. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2005 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

3. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2005 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'INPS, dall'INPDAP e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2005, del personale in servizio nell'anno 2004 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2004 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio dell'Agenzia. Il Centro nazionale per l'in-

formatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2005, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2004. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio del Centro.

5. Al fine di consentire il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, i rapporti di impiego a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, possono proseguire nell'anno 2005 fino al completamento dell'ultimo rinnovo semestrale autorizzato ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 122.

6. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2005.

7. Per l'anno 2005 per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

8. I comandi del personale delle Poste Italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui dall'articolo 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

ART. 16.

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).

1. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di 375 milioni di euro.

2. Per l'anno scolastico 2005-2006, la consistenza numerica della dotazione del personale docente in organico di diritto, non potrà superare quella complessivamente determinata nel medesimo organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005.

3. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola primaria è impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso dei requisiti richiesti. Possono essere attivati posti di lingua straniera da assegnare a docenti specialisti, solo nei casi in cui non sia possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine di realizzare quanto previsto dal presente comma, sono attivati corsi di formazione, nell'ambito delle annuali iniziative di formazione in servizio del personale docente, la cui partecipazione è obbligatoria per tutti i docenti privi dei requisiti previsti per l'insegnamento della lingua straniera.

4. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, al fine di ampliare la disponibilità e fruibilità a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici, da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, i libri di testo scolastici possono essere prodotti in via sperimentale al fine della loro adozione nelle scuole del primo ciclo dell'istruzione di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e negli istituti di istruzione secondaria superiore, nella doppia versione, a stampa, e « *online* » scaricabile da INTERNET.

5. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle indicazioni nazionali dei piani di studio e sono realizzati in fascicoli o in sezioni tematici a sé stanti corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e possibilità di successivi arricchimenti e aggiornamenti. Essi sono composti in materiali leggeri, in modo da ridurre il peso trasportato dagli alunni.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca determina, con decreto non avente natura regolamentare, le caratteristiche tecniche dei libri di testo ed il prezzo massimo dei libri stessi nelle due versioni di cui al comma 4, assicurando comunque il compenso per il diritto d'autore e la copertura dei costi di produzione.

7. A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006, i dirigenti scolastici adottano le disposizioni organizzative idonee a consentire la conservazione, presso la scuola, di libri e del restante materiale didattico in uso agli studenti.

8. Per l'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 2003, n. 53, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, l'ulteriore spesa complessiva di 110 milioni di euro per i seguenti interventi: anticipo delle iscrizioni e generalizzazione della scuola dell'infanzia, iniziative di formazione iniziale e continua del personale, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto-dovere di istruzione e formazione.

9. Per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è autorizzata a decorrere dall'anno 2005 la spesa di 10 milioni di euro.

ART. 17.

(Divieto di estensione dei giudicati ed altre norme processuali).

1. Per il triennio 2005-2007 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbli-

che di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

2. All'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze l'esistenza di controversie relative ai rapporti di lavoro dalla cui soccombenza potrebbero derivare oneri aggiuntivi significativamente rilevanti per il numero dei soggetti direttamente o indirettamente interessati o comunque per gli effetti sulla finanza pubblica. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può intervenire nel processo ai sensi dell'articolo 105 del codice di procedura civile ».

3. Dopo l'articolo 63 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

« ART. 63-*bis*. (*Intervento dell'ARAN nelle controversie relative ai rapporti di lavoro*). – 1. L'ARAN può intervenire nei giudizi innanzi al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, aventi ad oggetto le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, al fine di garantire la corretta interpretazione e l'uniforme applicazione dei contratti collettivi. Per le controversie relative al personale di cui all'articolo 3, derivanti dalle specifiche discipline ordinamentali e retributive, l'intervento in giudizio può essere assicurato attraverso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ».

ART. 18.

(Riorganizzazione delle strutture in materia di tutela dall'inquinamento marino e di energie rinnovabili).

1. Al fine di assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la partecipazione costante ed efficiente a livello nazionale ed internazionale in materia di lotta all'inquinamento marino accidentale la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è soppressa e sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dalla Segreteria tecnica per le azioni nazionali ed internazionali in materia di inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione. La Segreteria dura in carica quattro anni e i membri possono essere rinnovati.

2. La Segreteria tecnica opera presso la competente Direzione protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed è composta da un numero massimo di dieci esperti in materia di lotta all'inquinamento marino e sicurezza della navigazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. La Segreteria fornisce il supporto tecnico alle politiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per quanto concerne la fissazione degli *standard* normativi, di metodi e tecnologie di sviluppo sostenibile e per la partecipazione del Ministero alle varie commissioni, gruppi di studio e di lavoro istituiti in esecuzione ovvero in preparazione della stipula di accordi internazionali riguardanti le medesime materie. Fornisce, altresì, al competente Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elementi tecnici in merito alle attività di sorveglianza, monitoraggio e disinquinamento del mare territoriale.

3. Nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia.

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

ART. 19.

(Gestioni previdenziali).

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2005:

a) in 532,37 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 131,55 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2005 in 15.740,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 3.889,53 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto

1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 1.059,08 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,36 milioni di euro e di 54,78 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

ART. 20.

(Trasferimenti all'INPS).

1. Ai fini della copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione, a carico del bilancio dello Stato, del finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, riferiti agli esercizi finanziari precedenti l'anno 2004, per un importo pari a 7.581,83 milioni di euro, sono utilizzate:

a) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo non superiore a 5.700 milioni di euro;

b) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2003, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ivi comprese le somme trasferite in eccedenza per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 49, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e fatto salvo quanto previsto dal decreto-legge 14 aprile 2003, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge

10 giugno 2003, n. 133, per un ammontare complessivo pari a 307,51 milioni di euro;

c) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2003 del predetto Istituto, in quanto non utilizzate per i seguenti scopi:

1) finanziamento delle prestazioni economiche per la tubercolosi di cui all'articolo 3, comma 14, della citata legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 804,98 milioni di euro;

2) finanziamento degli oneri per pensionamenti anticipati di cui all'articolo 8 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo pari a 457,71 milioni di euro;

3) finanziamento degli oneri per l'assistenza ai portatori di *handicap* grave di cui all'articolo 80, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per un ammontare complessivo pari a 300,66 milioni di euro;

4) finanziamento degli oneri per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria previsti da disposizioni diverse, per un ammontare complessivo pari a 10,97 milioni di euro.

2. Il complesso degli effetti contabili delle disposizioni di cui al comma 1 sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 1.326 milioni di euro per l'esercizio 2004 e 827 milioni di euro a decorrere dal 2005:

a) per l'esercizio 2004, concorrono, per un importo complessivo di 780 milioni di euro, le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 38 della legge 28

dicembre 2001, n. 448, concernente incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente prestazioni economiche per la tubercolosi, per un ammontare complessivo pari a 70 milioni di euro;

3) i minori oneri accertati nell'attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernenti rispettivamente assistenza ai portatori di *handicap* grave e contribuzione figurativa in favore di sordomuti ed invalidi, per un ammontare complessivo pari a 160 milioni di euro;

4) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415, e dalla legge 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un ammontare complessivo pari a 305 milioni di euro;

b) a decorrere dall'anno 2005, sono utilizzate le risorse derivanti da:

1) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 245 milioni di euro;

2) i minori oneri accertati nell'attuazione del citato articolo 3, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per un ammontare complessivo pari a 277 milioni di euro;

3) i minori oneri, rispetto alla somma di 872,8 milioni di euro prevista dalle citate leggi 31 dicembre 1991, n. 415, e 23 dicembre 1992, n. 500, per il finanziamento della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, accertati nell'attuazione delle norme in materia di pensionamenti anticipati, per un am-

montare complessivo pari a 305 milioni di euro.

ART. 21.

(Asili nido aziendali).

1. Il Fondo di rotazione per gli asili nido aziendali, di cui all'articolo 91, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è incrementato, per l'anno 2005, di 10 milioni di euro.

CAPO V

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

ART. 22.

(Interventi nel settore sanitario).

1. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2005-2007 il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, è determinato in 88.250 milioni di euro per l'anno 2005, 90.014 milioni di euro per l'anno 2006 e 91.813 milioni di euro per l'anno 2007. I predetti importi comprendono anche quello di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale « Bambino Gesù ».

2. Resta fermo l'obbligo in capo all'Agenzia del farmaco di garantire per la quota a proprio carico, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il livello della spesa farmaceutica stabilito dalla legislazione vigente. Nell'ambito delle annuali direttive del Ministro della salute al Direttore dell'Agenzia è incluso il conseguimento dell'obiettivo del rispetto del predetto livello della spesa farmaceutica.

3. L'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da

quanto disposto al comma 1, rispetto al livello di cui all'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, è subordinato alla stipula di un specifica intesa tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che contempra ai fini del contenimento della dinamica dei costi:

a) gli adempimenti già previsti dalla vigente legislazione;

b) ulteriori adempimenti per migliorare il monitoraggio della spesa sanitaria nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario;

c) la prosecuzione del processo di razionalizzazione delle reti strutturali dell'offerta ospedaliera e della domanda ospedaliera, anche mediante rimodulazioni tariffarie che favoriscano il passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, nonché la programmazione di interventi volti alla prevenzione coerentemente con il Piano sanitario nazionale;

d) il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione, con esclusione di quelli per il personale cui si applica la specifica normativa di settore, secondo modalità che garantiscono che, complessivamente, la loro crescita non sia superiore, a decorrere dal 2005, al 2 per cento annuo rispetto ai dati previsionali indicati nel bilancio dell'anno precedente, al netto di eventuali costi di personale di competenza di precedenti esercizi;

e) in ogni caso, l'obbligo in capo alle regioni di garantire in sede di programmazione regionale, coerentemente con gli obiettivi sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, l'equilibrio economico-finanziario delle proprie aziende sanitarie, aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sia in sede di preventivo annuale che di conto consuntivo, realizzando forme di verifica trimestrale della coerenza degli andamenti con gli obiettivi dell'indebita-

mento netto delle amministrazioni pubbliche e prevedendo l'obbligatorietà dell'adozione di misure per la riconduzione in equilibrio della gestione ove si prospettassero situazioni di squilibrio, nonché l'ipotesi di decadenza del direttore generale.

4. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi 30 giorni il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, approva il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione ed adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento.

5. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma 3 è precluso l'accesso al maggiore finanziamento previsto per gli anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle somme eventualmente erogate.

6. La regione interessata, nelle ipotesi indicate ai commi 4 e 5, anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, procede ad una ricognizione delle cause ed elabora un programma operativo di riorganizzazione, di riqualificazione o di potenziamento del Servizio sanitario regionale, di durata non superiore al triennio. I Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e la singola regione stipulano apposito accordo che individui gli interventi necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e degli adempimenti di cui alla

intesa prevista dal comma 3. La sottoscrizione dell'accordo è condizione necessaria per la riattribuzione alla regione interessata del maggiore finanziamento anche in maniera parziale e graduale, subordinatamente alla verifica della effettiva attuazione del programma.

7. Con riferimento agli importi indicati al comma 1, relativamente alla somma di 1.000 milioni di euro per l'anno 2005, 1.200 milioni di euro per l'anno 2006 e 1.400 milioni di euro per l'anno 2007, il relativo riconoscimento alle regioni resta condizionato, oltre che agli adempimenti di cui al comma 3, anche al rispetto da parte delle regioni medesime dell'obiettivo per la quota a loro carico sulla spesa farmaceutica previsto dall'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in particolare, per il 50 per cento dei predetti importi, al rispetto dell'obiettivo da parte della singola regione e per il restante 50 per cento, al rispetto dell'obiettivo da parte delle regioni nel loro complesso.

8. Al fine di consentire in via anticipata l'erogazione dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato:

a) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli anni 2005, 2006 e 2007, è autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme indicate al comma 1, al netto di quelle indicate al comma 7, da accreditare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute alle regioni a statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario, quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie regionali;

b) per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle regioni Sicilia

e Sardegna anticipazioni nella misura pari al 95 per cento delle somme dovute a tali regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta quale risulta dalla deliberazione del CIPE per i corrispondenti anni, al netto delle entrate proprie e delle partecipazioni delle medesime regioni;

c) all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o al ripristino del livello di finanziamento previsto dall'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto 2001 per l'anno 2004, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005, nei confronti delle singole regioni si provvede a seguito della verifica degli adempimenti di cui ai commi 3 e 7;

d) nelle more della deliberazione del CIPE e della proposta di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nonché della stipula dell'intesa di cui al comma 3, le anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base alla deliberazione CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua a decorrere dal 2005;

e) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi che dovessero rendersi necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi successivi.

ART. 23.

(Rideterminazione della misura delle sanzioni per infrazioni al divieto di fumare e riassegnazione a singole amministrazioni per scopi predeterminati dei proventi delle sanzioni medesime).

1. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare, previste dall'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono aumentate del 10 per cento.

2. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare inflitte, a norma dell'articolo 51, comma 7,

della legge 16 gennaio 2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per effetto degli aumenti di cui al comma 1, ad appositi capitoli di spesa del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di controllo, come pure per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad esso correlate.

3. Resta ferma l'autonoma, integrale disponibilità da parte delle singole regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma e 29, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma 1, accertate dagli organi regionali, come tali ad esse direttamente attribuiti.

CAPO VI

FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI

ART. 24.

(Razionalizzazione dei processi operativi nella pubblica amministrazione centrale).

1. Al fine di migliorare l'efficienza operativa della pubblica amministrazione e per il contenimento della spesa pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le applicazioni informatiche e i servizi per i quali si rendono necessarie razionalizzazioni ed eliminazioni di duplicazioni e sovrapposizioni. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione stipula contratti-quadro per l'acquisizione di applicativi informatici e per l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici con modalità che riducano gli oneri derivanti dallo sviluppo, manutenzione e gestione.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute ad avvalersi, uniformando le procedure e le

prassi amministrative in corso, degli applicativi e dei servizi di cui al comma 1, salvo i casi in cui possano dimostrare, in sede di richiesta di parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 dello stesso decreto legislativo, che la soluzione che intendono adottare, a parità di funzioni, risulti economicamente più vantaggiosa.

3. Ai fini di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati interventi di razionalizzazione delle infrastrutture di calcolo, telematiche e di comunicazione delle amministrazioni di cui al comma 2.

4. Le pubbliche amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 2 possono avvalersi dei servizi di cui al medesimo comma 2, secondo modalità da definire in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Ai fini della copertura delle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 2, possono essere assegnati al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione finanziamenti a carico del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 20 gennaio 2003, n. 3.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cedolini per il pagamento delle competenze (buste paga) del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, purché sia già in possesso di caselle di posta elettronica fornite dall'amministrazione, sono trasmessi esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli uffici cassa delle amministrazioni, anche periferiche, dello Stato sono organizzati sulla base di procedure amministrative informatizzate. Tutti i contatti con il personale dipendente e con gli uffici, anche di altra

amministrazione, avvengono utilizzando modalità di trasmissione telematica dei dati. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono emanate le relative norme attuative.

ART. 25.

(Attività in materia ambientale e culturale).

1. Per la realizzazione, a cura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Dipartimento dell'innovazione e le tecnologie, del progetto Scegli-Italia è autorizzata la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

2. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo — Arcus Spa ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino all'entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, a decorrere dall'anno 2005 la percentuale di cui al citato articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aumentata di un ulteriore 2 per cento, da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione e la fruizione dei beni culturali.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per lo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, al decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, e alle leggi 1° gennaio 1963, n. 366, 3 agosto

1998, n. 267, 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, e, in particolare, per il superamento delle situazioni di dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, si avvale di Società per azioni già esistente, controllata direttamente o indirettamente dallo Stato, con la quale stipula apposita convenzione.

5. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4, e di uniformare le relative procedure di spesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite procedure per l'utilizzo delle predette risorse finanziarie.

6. All'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: « , attraverso il finanziamento » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « . La ripartizione dei predetti limiti di impegno è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'utilizzo di tali risorse avviene mediante accordi di programma quadro per la tutela delle acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritti nell'ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tale fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio concorre con contributi quindicennali al finanziamento degli interventi contenuti nei predetti accordi di programma quadro e realizzati da soggetti privati attuatori ».

7. Per l'utilizzo dei limiti d'impegno quindicennali di cui all'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di risorse idriche, iscritti a decorrere dall'anno 2005 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sono applicate le procedure di cui all'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 6.

8. I vincoli totali o parziali delle riserve idriche disposti in attuazione del piano regolatore generale degli acquedotti, di competenza statale ai sensi delle vigenti disposizioni, sono prorogati fino all'aggiornamento dello stesso piano regolatore ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

9. Per l'anno finanziario 2005 e successivi, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è autorizzato a provvedere con propri decreti alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, delle somme da versare in entrata per revoche ed economie dei finanziamenti di cui alla legge 8 ottobre 1997, n. 344, adottate con provvedimento del Ministero competente, e con lo stesso destinate alla realizzazione di interventi finalizzati allo stesso progetto strategico inseriti negli accordi di programma quadro da stipulare con le regioni territorialmente interessate.

10. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: « , a seguito dell'approvazione » fino a: « delle aree » sono soppresse e dopo le parole: « gli interventi della bonifica » sono inserite le seguenti: « di interesse pubblico ». Dopo il comma 1-ter del medesimo articolo 2 è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Per l'attuazione della bonifica di cui al primo comma si applica la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471 e di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e al regolamento di cui al decreto e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 ».

ART. 26.

(Disposizioni in materia di protezione civile).

1. Al fine di garantire adeguati, tempestivi ed uniformi livelli di soddisfacimento delle esigenze di riparazione e ri-

costruzione di beni immobili privati destinati ad uso abitativo, danneggiati o distrutti da calamità naturali, rientranti nelle tipologie di cui alla lettera *b*) del presente comma, con regolamento emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, sono dettate disposizioni dirette a prevedere l'introduzione di un regime assicurativo rispondente ai predetti obiettivi e a definirne le forme, le condizioni e le modalità di attuazione, sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione obbligatoria della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle nuove polizze che garantiscono i fabbricati privati destinati ad uso abitativo contro l'incendio, nonché graduale estensione dell'obbligo assicurativo del medesimo rischio alle polizze incendio già in atto, con esclusione dei fabbricati abusivi;

b) copertura dei rischi derivanti dalle seguenti tipologie di calamità naturali: terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni, fenomeni vulcanici;

c) copertura dei danni che presentino le caratteristiche di catastroficità stabilite per ciascuna delle tipologie di cui alla lettera *b*) dal Dipartimento della protezione civile sulla base delle proposte formulate dalla Commissione nazionale dei grandi rischi;

d) correlazione dei premi assicurativi anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio nei diversi settori;

e) definizione dei parametri cui fare riferimento per la determinazione del valore di ricostruzione a nuovo degli immobili da assicurare, sulla base di metodo-

logie di calcolo elaborate da organismi specializzati e già in uso per l'assicurazione di rischi relativi agli immobili;

f) previsione di franchigie e limiti di indennizzo;

g) esclusione dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati non assicurati, appartenenti a persone giuridiche private, ovvero a persone fisiche con reddito ai fini IRPEF superiore a soglie da determinare allo scopo;

h) definizione delle modalità per la coriassicurazione dei rischi, prevedendo, in via transitoria, in ragione della particolare rilevanza degli interessi nazionali coinvolti e della innovatività della disciplina, nonché in considerazione della peculiare natura dei rischi, la costituzione di un unico consorzio coriassicurativo tra le compagnie di assicurazione nel quale confluiscono i premi raccolti dagli assicuratori aderenti al consorzio e riferiti ai rischi di cui alla presente disposizione;

i) previsione delle modalità di intervento del consorzio riassicurativo;

l) previsione delle modalità di intervento dello Stato a garanzia delle attività consorzio riassicurativo;

m) incentivazioni di natura fiscale nel rispetto del principio dell'invarianza del gettito;

n) previsione di un regime applicativo transitorio.

2 Per i fini di cui al comma 1, lettera l), è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un apposito fondo di garanzia, la cui gestione è affidata alla CONSAP spa.

3. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Le modalità di utilizzo dei contri-

buti sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, destinando il 5 per cento delle risorse complessive alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3279/2003. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per 15 anni, a decorrere dall'anno 2005.

4. Per la ricostruzione, riconversione e bonifica dell'area delle acciaierie di Genova-Cornigliano, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è autorizzata la concessione di contributi in favore dei soggetti competenti, a carico del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che viene a tale fine integrato dell'importo annuo di 5 milioni di euro per 15 anni a decorrere dall'anno 2005.

ART. 27.

(Rifinanziamento di misure a sostegno dell'innovazione e delle tecnologie, inclusi la diffusione della televisione digitale, l'accesso a larga banda ad INTERNET e lo sviluppo delle comunicazioni).

1. Il Fondo di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri denominato « PC ai giovani », diretto ad incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono sedici anni nel

2005, nonché la loro formazione, fino all'esaurimento delle disponibilità del Fondo stesso. Le modalità di attuazione del progetto, nonché di erogazione degli incentivi stessi, sono disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, emanato ai sensi dell'articolo 27, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. I benefici di cui all'articolo 4, comma 11, della legge 26 dicembre 2003, n. 350, concessi ai docenti con le modalità di cui al relativo decreto attuativo, sono prorogati a tutto l'anno 2005.

3. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono acquistare un *personal computer* usufruendo di una riduzione di costo ottenuta in esito ad una apposita selezione di produttori o distributori operanti nel settore informatico, esperita, previa apposita indagine di mercato, dalla Concessionaria servizi informatici pubblici (CONSIP Spa).

4. La sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2004, è integrata della somma di 40 milioni di euro per l'anno 2005, 40 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro per l'anno 2007.

5. L'intervento di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 110 milioni di euro. La misura del contributo è fissata in euro 120,00.

6. L'intervento di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato, per l'anno 2005, per l'importo di 30 milioni di euro. Il contributo si applica ai contratti stipulati a decorrere dal 1° dicembre 2004 nella misura di euro 50,00, elevata ad euro 75,00 qualora l'accesso alla rete fissa da parte dell'utente ricada all'interno delle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) 1260/1999, del Consiglio, del 21 giugno 1999.

7. Il contributo dello Stato alla Fondazione Ugo Bordoni (FUB) previsto dal comma 5 dell'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è rinnovato, per il triennio 2005-2007, per l'importo di 5 milioni di euro annui.

CAPO VII

ALTRI INTERVENTI

ART. 28.

(Gestioni liquidatorie).

1. Gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *a*), del decreto-legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ivi compresi quelli individuati dal Decreto dirigenziale del 10 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 1° luglio 2003, possono essere alienati anche nell'ambito dell'attività di gestione della liquidazione già affidata a società direttamente controllata dallo Stato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera *c*), del medesimo decreto-legge.

2. All'articolo 9 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis* lettera *c*), all'inizio del secondo periodo, le parole: « La società si avvale », sono sostituite dalle seguenti: « La società può avvalersi anche »;

b) al comma 1-*bis*, lettera *c*), dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « È, altresì, facoltà della società di procedere alla revoca dei mandati già conferiti ».

3. Con riguardo a tutte le liquidazioni di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 9 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, la società, direttamente controllata dallo Stato, di cui al comma 1-*bis*, lettera *c*), del medesimo articolo 9 del citato decreto-legge n. 63 del

2002, esercita ogni potere finora attribuito all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti e può procedere alla revoca degli incarichi di Commissario liquidatore in essere.

4. L'ufficio stralcio di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 31 marzo 1979, è soppresso; le residue funzioni passano definitivamente alle regioni interessate.

ART. 29.

(Disposizioni varie).

1. Il comma 40 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:

« 40. Le somme di cui al comma 38, lettera *b*), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti ».

2. Le risorse statali da destinare alle Agenzie fiscali sono stanziare su un unico capitolo nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base.

3. L'articolo 2, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dal seguente:

« 5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali ».

4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono complessivamente destinate alle attività previste ai commi 61, 68, 76 e 77 del citato articolo 4 della legge

n. 350 del 2003, nonché alle attività di cui al comma 8. Il relativo riparto è stabilito con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Le risorse del fondo possono essere utilizzate anche per la formazione, in materia di internazionalizzazione, di studenti italiani e stranieri. A tale fine il Ministero delle attività produttive può promuovere protocolli di intesa con le università e le associazioni imprenditoriali di categoria e può avvalersi della collaborazione dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

6. Per l'anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

7. Al fine di assicurare l'efficace svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d'intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono determinati, a decorrere dall'anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all'articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro.

8. All'articolo 3, primo comma, della legge 19 febbraio 1981, n. 27, le parole: « di assenza obbligatoria o facoltativa previsti negli articoli 4 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 » sono sostituite dalle seguenti: « di assenza facoltativa previsto dall'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ».

9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l'anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall'anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. È abrogato il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.

ART. 30.

(Disposizioni in materia di conservazione dei beni culturali e Museo della Shoah).

1. I beni culturali immobili dello Stato, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in uso a soggetti privati con pagamento di un canone fissato dal competente organo periferico preposto alla tutela. Il concessionario si impegna a realizzare a proprie spese gli interventi di restauro e conservazione indicati dal predetto ufficio.

2. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro entro il limite massimo del canone stesso. Il concessionario è obbligato a rendere fruibile il bene da parte del pubblico con le modalità e i tempi stabiliti nell'atto di concessione o in apposita convenzione unita all'atto stesso.

3. I beni culturali che possono formare oggetto di tali concessioni sono individuati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Direttore regionale competente. L'individuazione del concessionario avviene mediante procedimento ad evidenza pubblica.

4. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2005 per la realizzazione della sede del Museo della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.

ART. 31.

(Interventi in materia di giustizia).

1. All'articolo 10, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « il processo di valore inferiore a euro 1.100 » sono soppresse.

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono sostituiti dal seguente:

« 1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 170 per i processi di valore superiore a 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 340 per i processi di valore superiore a 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 500 per i processi di valore superiore a 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000 ».

3. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro

200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120,00.

4. L'articolo 46, comma 1, della legge 30 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

« 1. Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ».

5. Le somme derivanti dal maggior gettito di cui ai precedenti commi sono versate al bilancio dello Stato, per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia per il pagamento di debiti pregressi nonché per l'adeguamento delle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

6. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 4-ter. Le indennità previste dal presente articolo non possono superare in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui ». La disposizione del presente comma si applica anche ai giudici tributari.

7. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni, le parole: « nove anni », sono sostituite dalle seguenti: « undici anni ».

8. I veicoli giacenti presso i custodi a seguito dell'applicazione di provvedimenti di sequestro dell'autorità giudiziaria, anche se non confiscati, sono alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito ove ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano ritenute cessate, con provvedimento dell'autorità giudiziaria da comunicarsi all'avente diritto alla restituzione, le esigenze che avevano motivato l'adozione del provvedimento di sequestro;

b) siano immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e siano privi di interesse storico e collezionistico;

c) siano comunque custoditi da oltre due anni alla data del 1° luglio 2002;

d) siano trascorsi sessanta giorni dalla comunicazione all'avente diritto alla restituzione dell'ordinanza di cui alla lettera a) senza che questi abbia provveduto al ritiro.

9. La cessione è disposta, anche in assenza di documentazione in ordine allo stato di conservazione, sulla base di elenchi predisposti dalla cancelleria o dalla segreteria nei quali i veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello ed il numero di targa o di telaio.

10. All'alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procede una commissione costituita presso i tribunali e presso i tribunali dei minorenni, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero della giustizia di concerto con le altre amministrazioni interessate.

11. L'alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al custode acquirente del provvedimento, eventualmente relativo ad elenchi di veicoli, dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'ufficio giudiziario competente.

12. Il provvedimento di alienazione è comunicato all'autorità giudiziaria che aveva disposto il sequestro.

13. Il provvedimento è altresì comunicato al pubblico registro automobilistico competente, il quale provvede, senza oneri, all'aggiornamento delle relative iscrizioni.

14. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe previste dagli articoli 59 e 276 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, un importo complessivo forfettario, comprensivo del trasporto, determinato, per ciascuno degli anni di custodia, nel modo seguente:

a) euro 6,00 per ogni mese o frazione di esso per i motoveicoli ed i ciclomotori;

b) euro 24,00 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, per le macchine agricole ed operatrici;

c) euro 30,00 per ogni mese o frazione di esso per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate.

15. Gli importi sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni anno o frazione di esso successivo al primo di custodia del veicolo, salva l'eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute.

16. Le somme complessivamente dovute sono corrisposte in cinque ratei annui costanti a decorrere dall'anno 2006.

17. Alle procedure di alienazione o rottamazione già avviate e non ancora concluse ed alle relative istanze di liquidazione dei compensi, comunque presentate dai custodi, si applicano, qualora esse concernano veicoli in possesso dei requisiti cui al comma 8, le disposizioni che precedono.

18. All'articolo 82, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: « e previo parere del consiglio dell'ordine » sono soppresse.

19. L'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

« 1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l'assegnazione o la vendita di beni pignorati, anticipa i diritti, le indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione eseguita su richiesta del funzionario addetto all'ufficio, in modo forfettizzato, nella misura di euro 8,00, eccetto che nei processi previsti dall'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 319, come sostituito dall'articolo 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533, e in quelli in cui si applica lo stesso articolo ».

20. La tabella di cui all'allegato n. 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è abrogata.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

ART. 32.

(*Redditi immobiliari. Lotta al sommerso*).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, primo comma:

1) dopo la lettera *e*) è inserita la seguente:

« *e-bis*) denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia rilasciato dai comuni ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente ai soggetti dichiaranti, agli esecutori ed ai progettisti dell'opera »;

2) nella lettera *g-ter*), dopo le parole: « contratti di somministrazione di energia elettrica », sono inserite le seguenti: « di servizi telefonici, di servizi idrici e del gas, »;

b) all'articolo 7:

1) nel primo comma, le parole: « riguardanti gli atti di cui alla lettera *g*) dell'articolo 6 » sono sostituite dalle seguenti: « contenuti negli atti di cui alle lettere *e-bis*) e *g*) del primo comma dell'articolo 6 »;

2) nel quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine dell'emersione delle attività economiche, con particolare riferimento all'applicazione dei tributi erariali e locali nel settore immobiliare, gli stessi soggetti devono comunicare i dati catastali identificativi dell'immobile presso cui è attivata l'utenza »;

3) il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Le banche, la società Poste italiane spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dalla lettera *g-quater*) del primo comma dell'articolo 6 per i soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto od effettui qualsiasi operazione di natura finanziaria »;

4) l'undicesimo comma è sostituito dal seguente:

« Le comunicazioni di cui ai commi dal primo all'ottavo del presente articolo sono trasmesse esclusivamente per via telematica. Le modalità e i termini delle trasmissioni nonché le specifiche tecniche del formato dei dati sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate »;

5) nel dodicesimo comma, le parole: « il Ministro delle finanze » sono sostituite dalle seguenti: « il Direttore dell'Agenzia delle entrate ».

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, quinto comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, come modificato dal numero 2) della lettera *b*) del comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2005 le aziende, gli istituti, gli enti e le società richiedono i dati identificativi catastali all'atto della sottoscrizione dei relativi contratti; per i contratti in essere le medesime informazioni sono acquisite dai predetti soggetti solo in occasione del rinnovo ovvero della modificazione del contratto stesso.

3. Con provvedimento di concerto dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, sono stabilite le informazioni analitiche che individuano univocamente le unità immobiliari, da acquisire con riferimento ai contratti di cui al comma 9.

4. La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il

valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Per i calcoli di cui al precedente periodo, il valore medio di mercato è aggiornato secondo le modalità stabilite con il provvedimento di cui al comma 8. L'Agenzia del territorio, esaminata la richiesta del comune e verificata la sussistenza dei presupposti, attiva il procedimento revisionale con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

5. I comuni, constatata la presenza di immobili non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non coerenti con i classamenti catastali, richiedono ai titolari di diritti reali sulle unità immobiliari interessate, la presentazione di atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. La richiesta, contenente gli elementi constatati, tra i quali, qualora accertata, la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, è notificata ai soggetti interessati e comunicata, con gli estremi di notificazione, agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio. Se i soggetti interessati non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla notificazione, gli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con oneri a carico dell'interessato, alla iscrizione in catasto dell'immobile non accatastato ovvero alla verifica del classamento delle unità immobiliari segnalate, notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita. Si applicano le sanzioni previste per le violazioni dell'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

6. Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite a seguito della notificazione della richiesta del comune di cui

al comma 5, producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, indicata nella richiesta notificata dal comune, ovvero dal 1° gennaio dell'anno di notifica della richiesta del comune.

7. Gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificati dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, sono elevati rispettivamente a euro 258,00 e a euro 2.066,00.

8. Con provvedimento del Direttore della Agenzia del territorio, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite, previa intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le modalità tecniche ed operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

9. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono aggiunti i seguenti periodi: « A decorrere dal 1° gennaio 2005, per gli immobili censiti nel catasto fabbricati, la superficie di riferimento non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138; per gli immobili già denunciati, i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale a seguito di incrocio con i dati forniti dall'Agenzia del territorio, secondo modalità d'interscambio stabilite con provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentita la conferenza Stato-Città e autonomie locali. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione

della superficie catastale, i soggetti di cui all'articolo 63, se intestatari catastali, provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all'Ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, secondo le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per l'eventuale conseguente modifica, al comune, della consistenza di riferimento ».

10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo l'articolo 52 è aggiunto il seguente:

« Art. 52-bis. — (*Liquidazione dell'imposta derivante dai contratti di locazione*) — 1. La liquidazione dell'imposta complementare di cui all'articolo 42, comma 1, è esclusa qualora l'ammontare del canone di locazione relativo ad immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, risulti dal contratto in misura non inferiore al dieci per cento del valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, e successive modificazioni. Restano comunque fermi i poteri di liquidazione dell'imposta per le annualità successive alla prima ».

11. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo l'articolo 41-bis è inserito il seguente:

« Art. 41-ter. — (*Accertamento dei redditi di fabbricati*) — 1. Le disposizioni di cui agli articoli 32, comma 1, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dal contratto ridotto del quindici per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.

2. In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antece-

denti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni ».

12. Le disposizioni degli articoli 52-*bis* del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e 41-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotti, rispettivamente, dai commi 10 e 11, non trovano applicazione nei confronti dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

13. Il modello per la comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, approvato con decreto interdirigenziale del Ministero dell'interno e della Agenzia delle entrate, è reso disponibile gratuitamente, in modalità telematica, dalla predetta Agenzia; la comunicazione è effettuata, anche avvalendosi degli intermediari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché degli uffici dell'Agenzia delle entrate, con la compilazione in formato elettronico del relativo modello e con la sua trasmissione, in modalità telematica, alla predetta Agenzia, che provvede, con la medesima modalità, a dare avviso di ricevimento. L'Agenzia delle entrate, secondo intese con il Ministero dell'interno, ordina i dati contenuti nelle comunicazioni per la loro successiva trasmissione telematica al predetto Ministero. La presentazione per la registrazione degli atti di cessione di cui al predetto articolo 12 del decreto-legge n. 59 del 1978 tiene luogo

della comunicazione di cui al medesimo articolo 12.

14. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 13 trova applicazione anche nei riguardi dei soggetti che esercitano abitualmente attività di intermediazione nel settore immobiliare; la comunicazione è dovuta per le cessioni di cui i predetti soggetti hanno diretta conoscenza, per avervi concorso ovvero assistito in ragione della loro attività, e, relativamente a quelle diverse dalle cessioni in proprietà, anche per le cessioni di durata inferiore al mese. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, si applica la sanzione amministrativa di cui al quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191; in caso di seconda violazione, il sindaco del comune in cui operano i soggetti di cui al primo periodo, su segnalazione dell'Agenzia delle entrate, dispone nei riguardi dei medesimi soggetti la sospensione per un mese della loro attività.

15. I contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento, di unità immobiliari ovvero di loro porzioni, comunque stipulati, sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non sono registrati.

ART. 33.

(Contrasto all'evasione in materia di IVA).

1. Nell'articolo 3, comma 2, primo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: « a lire 50 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « ad euro 10.000 ».

2. All'articolo 8-*bis* del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Entro il termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti titolari di

partita IVA nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono state ricevute fatture. Per ciascun soggetto deve essere indicato l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con la evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente comma i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dal presente comma nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi »;

b) il comma 6, è sostituito dal seguente:

« 6. Per l'omissione della comunicazione ovvero degli elenchi, nonché per l'invio degli stessi con dati incompleti o non veritieri restano applicabili le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ».

3. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, come modificato dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 224, dopo il comma 1-*bis* è aggiunto il seguente:

« 1-*ter*. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 ottobre 1993, n. 427, i soggetti di imposta trasmettono attraverso lo sportello telematico dell'automobilista di cui al comma 1, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto, il numero identificativo intracomunitario o, in presenza di successivi passaggi interni precedenti l'immatricolazione, il codice fiscale del fornitore, nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. La comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di quin-

dici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli ».

4. Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui al comma 3.

5. Con la convenzione prevista dell'articolo 1, comma 1-*bis*, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, è definita la procedura di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle informazioni inviate dai soggetti di imposta ai sensi del comma 3.

6. Nell'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: « Nella prima ipotesi, il cedente o prestatore deve comunicare all'Agenzia delle entrate, esclusivamente per via telematica entro il giorno 16 del mese successivo, i dati contenuti nella dichiarazione ricevuta ».

7. Ai fini del necessario coordinamento delle attività di controllo, da attuare secondo quanto disposto dall'articolo 63, secondo e terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia delle entrate condivide con gli altri organi preposti ai controlli in materia di imposta sul valore aggiunto le informazioni risultanti dalle dichiarazioni, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

8. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-*bis*. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, o la invia con dati incompleti o inesatti ».

9. Chiunque omette di inviare, nei termini previsti, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, inserito dal comma 6, o la invia con dati incompleti o inesatti, è responsabile in solido con il soggetto acquirente dell'imposta evasa correlata all'infedeltà della dichiarazione ricevuta.

10. Il Direttore dell'Agenzia delle entrate determina, con suo provvedimento, i contenuti e le modalità della comunicazione di cui al comma 6.

11. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 60, è inserito il seguente:

« ART. 60-bis — (*Solidarietà nel pagamento dell'imposta*). — 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta degli organi competenti al controllo, sulla base di analisi effettuate su fenomeni di frode, sono individuati i beni per i quali operano le disposizioni dei commi 2 e 3.

2. In caso di mancato versamento dell'imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale, il cessionario, soggetto agli adempimenti ai fini del presente decreto, è obbligato solidalmente al pagamento della predetta imposta.

3. L'obbligato solidale di cui al comma 2 può tuttavia documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta ».

ART. 34.

(*Accertamento e riscossione*).

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005, è introdotto l'istituto della pianificazione fiscale con-

cordata cui possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni. L'adesione alla pianificazione fiscale determina la definizione preventiva, per un triennio, della base imponibile caratteristica dell'attività svolta e comporta la limitazione dei poteri di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria.

2. Non possono aderire alla pianificazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che:

a) si sono avvalsi dei regimi forfetari di determinazione dell'imponibile o dell'imposta, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003;

b) non erano in attività al 1° gennaio 2002;

c) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.164.569,00 euro nel periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003. A tal fine non si tiene conto dei ricavi e dei compensi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

d) hanno ommesso la presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 e al 31 dicembre 2003.

3. L'adesione alla pianificazione fiscale si perfeziona con l'accettazione di importi, proposti ad ogni contribuente dall'Agenzia delle entrate, che definiscono per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario.

4. La proposta individuale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra

informazione disponibile riferibile al contribuente.

5. L'adesione alla proposta è comunicata dal contribuente entro trenta giorni dal suo ricevimento; nel medesimo termine, la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare una evidente infondatezza della stessa, sulla base dell'esistenza di:

a) significative variazioni degli elementi strutturali nell'esercizio dell'attività rispetto a quelli presi a base per la formulazione della proposta;

b) dati ed elementi presi a base per la formulazione della proposta divergenti sensibilmente, all'atto della definizione.

6. Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione, relativamente al reddito caratteristico d'impresa o di arti o professioni:

a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

b) esclusa l'aliquota del 23 per cento, quella marginale applicabile ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali, per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito;

c) è esclusa l'applicazione dei contributi previdenziali per la parte di reddito dichiarato eccedente quello definito; resta salva la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria.

7. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad

imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.

8. Per i periodi d'imposta oggetto di pianificazione sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

9. In caso di mancato rispetto della pianificazione, da comunicare nella dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto dell'accordo nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base dell'accordo, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

10. L'inibizione dei poteri di cui al comma 6, lettera *a*), e 8 non opera qualora sia constatata l'emissione o l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Nei confronti dei medesimi soggetti non operano i benefici di cui al comma 6, lettere *b*) e *c*).

11. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, trova applicazione la pianificazione fiscale concordata, sono definite le modalità di attuazione dei criteri di cui al comma 4 e sono emanate le relative norme di attuazione; con il medesimo regolamento, ai fini della progressiva entrata a regime della pianificazione fiscale concordata, sono altresì individuate le categorie di contribuenti che possono definire i redditi mediante la esclusiva accettazione

degli importi proposti per uno o due periodi d'imposta.

12. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.

13. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soggetti a revisione, sentite le associazioni professionali e di categoria ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 62-bis, entro il quarto anno successivo a quello di entrata in vigore dello studio di settore ovvero dell'ultima revisione del medesimo; in ogni caso le risultanze degli studi di settore sono aggiornate ogni anno, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sulla base delle elaborazioni dell'ISTAT che individuano, in relazione ai dati di contabilità nazionale, indici differenziati per settore, territorio e dimensione dei soggetti interessati. Tali indici sono forniti dall'ISTAT alla Agenzia delle entrate entro il mese di gennaio di ciascun anno; il provvedimento del Direttore della predetta Agenzia, sentite le associazioni professionali e di categoria, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo dello stesso anno ed ha effetto con riferimento ai redditi del periodo di imposta in corso al 31 dicembre dell'anno precedente.

14. Negli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate, rispettivamente, le seguenti modificazioni:

a) al citato articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, al primo comma, numero 5), dopo le parole: « richiedere », « possono essere richiesti » e « devono essere fornite » sono inserite le seguenti: « anche telematicamente »; al primo comma, numero 7),

dopo le parole: « richiedere », « possono essere richiesti » e « deve essere inviata » sono inserite le seguenti: « anche telematicamente »;

b) al citato articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, al secondo comma, numero 5), dopo le parole: « richiedere », « possono essere richiesti » e « devono essere fornite » sono inserite le seguenti: « anche telematicamente »; al secondo comma, numero 7), dopo le parole: « richiedere », « possono essere richiesti » e « deve essere inviata » sono inserite le seguenti: « anche telematicamente ».

15. Al fine di una maggiore efficienza, efficacia ed effettività dell'istituto della pianificazione fiscale concordata, nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni:

a) le parole da: « gli uffici delle imposte » a « delle imposte dirette » sono sostituite dalle seguenti: « i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni, e verifiche nonché dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali »;

b) dopo le parole: « non spettanti » sono inserite le seguenti: « nonché l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter*, possono limitarsi »;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ».

16. Nel quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni:

a) le parole da: « l'ufficio dell'imposta » a: « indirette sugli affari » sono sostituite dalle seguenti: « i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dagli accessi, ispezioni, e verifiche nonché dalle

segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione Regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali »;

b) dopo le parole: « l'esistenza di corrispettivi » sono inserite le seguenti: « o di imposta »;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché l'imposta o la maggiore imposta non versata, escluse le ipotesi di cui all'articolo 54-bis, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 ».

17. Nel comma 181 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, primo periodo dell'alea, le parole: « alle altre categorie reddituali » sono sostituite dalle seguenti: « alle medesime o alle altre categorie reddituali, nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ».

18. All'articolo 70 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « alle categorie reddituali diverse da quelle che hanno formato oggetto degli accertamenti stessi » sono sostituite dalle seguenti: « alle medesime o alle altre categorie reddituali nonché con riferimento ad ulteriori operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto »;

b) al comma 2, le parole da: « qualora » a « indipendentemente » sono sostituite dalle seguenti: « indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi e ».

19. I commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. La disposizione del periodo precedente ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004.

20. All'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

31 maggio 1999, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) le parole: « il primo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « i periodi »;

2) le parole: « nella dichiarazione dei redditi » sono sostituite dalle seguenti: « nelle dichiarazioni di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, »;

3) le parole: « per adeguare i ricavi o i compensi » sono sostituite dalle seguenti: « per adeguare gli stessi, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, »;

b) al comma 2:

1) le parole da: « Per il primo periodo d'imposta » a « revisione del medesimo, » sono sostituite dalle seguenti: « Per i medesimi periodi d'imposta di cui al comma 1, »;

2) le parole: « può essere » sono sostituite dalla seguente: « è »;

3) le parole: « di presentazione della dichiarazione dei redditi » sono sostituite dalle seguenti: « del versamento a saldo dell'imposta sul reddito; i maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro il suddetto termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e riportati nella dichiarazione annuale ».

21. In esecuzione dell'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'Agenzia delle entrate comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai contribuenti l'esito dell'attività di liquidazione, effettuata ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La relativa imposta o la maggiore imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001, è versata mediante modello di pagamento, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, precompilato dall'Agenzia. In caso di mancato pagamento

entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione si procede all'iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di cui all'articolo 20 del predetto decreto n. 602 del 1973, a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della predetta comunicazione.

22. Ai commi 2 e 1, rispettivamente, degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, con riferimento alle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 1999, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione ».

23. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ART. 10-bis. — (*Omesso versamento di ritenute certificate*). — 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta ».

24. All'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: « costituisce titolo esecutivo » sono aggiunte le seguenti: « ; il concessionario può altresì promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore ».

25. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo le parole: « alla consegna del ruolo ovvero, »

sono inserite le seguenti: « per i ruoli straordinari, entro il secondo mese successivo, nonché, »;

b) al comma 4, dopo le parole: « di segnalare azioni cautelari ed esecutive » sono inserite le seguenti: « nonché conservative ed ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore ».

26. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, dopo la parola: « contribuente, » sono aggiunte le seguenti: « la specie del ruolo, »;

b) all'articolo 19, comma 4-*bis*, le parole: « ad espropriazione forzata » sono sostituite dalle seguenti: « alla riscossione coattiva »; nel medesimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto »;

c) all'articolo 25, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a pena di decadenza, entro l'ultimo giorno del quinto mese successivo a quello di consegna del ruolo, ovvero entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna se la cartella è relativa ad un ruolo straordinario ».

27. Al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, comma 2, terzo periodo, le parole: « garanzia con le modalità di cui all'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: « idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria »; al medesimo articolo 8, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3-*bis*. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio

dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante »;

b) all'articolo 15, comma 2, le parole: « commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 2, 3 e 3-bis ».

28. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: « garanzia secondo le modalità di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 » sono sostituite dalle seguenti: « garanzia mediante polizza fidejussoria o fideiussione bancaria »; al medesimo articolo 48, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante ».

29. Le disposizioni del comma 25, lettera a), e del comma 26, lettere a) e c), si applicano con riferimento ai ruoli resi esecutivi successivamente al 1° gennaio 2005.

30. Ferme restando le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nonché quelli previsti dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato da notificare al contribuente con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto n. 600 del 1973. La disposizione del periodo precedente non si applica alle atti-

vità di recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, e all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

31. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

32. La competenza all'emanazione degli atti di cui al comma 30, emessi prima del termine per la presentazione della dichiarazione, spetta all'ufficio nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto per il precedente periodo d'imposta.

33. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 17, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati al 31 dicembre 2006 per le dichiarazioni presentate nell'anno 2003.

34. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento dell'imposta comunale sugli immobili si esegue utilizzando esclusivamente il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione, nonché le modalità di rendicontazione e di riversamento.

35. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 è inserito il seguente:

« ART. 75-bis. — (*Dichiarazione stragiudiziale del terzo*). — 1. Il concessionario, prima di procedere ai sensi dell'articolo 543 e seguenti del codice di procedura civile, può chiedere a soggetti terzi, debi-

tori del soggetto che è iscritto a ruolo, di indicare per iscritto, anche solo in modo generico, le cose e le somme da loro dovute al creditore ».

36. È effettuato mediante ruolo il recupero delle somme dovute, per inadempimento, dall'incaricato del servizio di intermediazione all'incasso ovvero dal garante del debitore di entrate riscosse ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

37. La durata delle concessioni del servizio nazionale della riscossione e degli incarichi di commissario governativo, delegato provvisoriamente alla riscossione, è prorogata al 31 dicembre 2005.

ART. 35.

(Demanio e patrimonio pubblico).

1. Nell'ambito delle attività volte al riordino, alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, l'Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, a vendere a trattativa privata, anche in blocco, le quote indivise di beni immobili, i fondi interclusi nonché i diritti reali su immobili, dei quali lo Stato è proprietario ovvero comunque è titolare. Il prezzo di vendita è stabilito secondo criteri e valori di mercato, tenuto conto della particolare condizione giuridica dei beni e dei diritti. Il perfezionamento della vendita determina il venir meno dell'uso governativo, delle concessioni in essere nonché di ogni altro eventuale diritto spettante a terzi in caso di cessione.

2. Le aree che appartengono al patrimonio e al demanio dello Stato, sulle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni hanno realizzato le opere di urbanizzazione di cui all'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono trasferite in proprietà, a titolo oneroso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, al patrimonio

indisponibile del comune che le richiede, con vincolo decennale di inalienabilità.

3. La richiesta di trasferimento di cui al comma 2 è presentata alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalle planimetrie e dagli atti catastali che identificano le aree oggetto di trasferimento.

4. Il corrispettivo del trasferimento di cui al comma 2 è determinato secondo i parametri fissati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I parametri sono aggiornati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura dell'8 per cento.

5. Le somme dovute dai comuni per l'occupazione delle aree di cui al comma 2, non versate fino alla data di stipulazione dell'atto del loro trasferimento, sono corrisposte, contestualmente al trasferimento, in misura pari a un terzo degli importi di cui all'elenco 2 allegato alla presente legge, per ogni anno di occupazione, nei limiti della prescrizione quinquennale. Con il trasferimento delle aree si estinguono i giudizi pendenti, promossi dall'amministrazione demaniale e comunque preordinati alla liberazione delle aree di cui al comma 2, e restano compensate fra le parti le spese di lite.

6. I beni immobili che non formano oggetto delle procedure di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, di valore non superiore ai 200.000 euro, individuati con i decreti di cui all'articolo 1, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 351 del 2001, possono essere alienati direttamente dall'Agenzia del demanio a trattativa privata, se non aggiudicati in vendita, al prezzo più alto, a seguito di procedura di invito pubblico ad offrire, di durata non inferiore al mese, esperito telematicamente attraverso il sito *internet* della medesima Agenzia.

7. Le alienazioni di cui al comma 6 non sono soggette alla disposizione di cui al comma 113 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali territoriali. Non sono altresì soggette alla disposizione di cui al periodo precedente le

alienazioni effettuate direttamente dalla Agenzia del demanio a trattativa privata, a seguito di asta pubblica deserta, aventi ad oggetto immobili di valore inferiore a 500.000 euro; in caso di valore pari o superiore al predetto importo, il diritto di prelazione è esercitato dall'ente locale entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della determinazione a vendere, e delle relative condizioni, da parte dell'Agenzia del demanio.

8. Relativamente agli immobili di cui al comma 6 è fatto salvo il diritto di prelazione in favore dei concessionari, dei conduttori nonché dei soggetti che si trovano comunque nel godimento dell'immobile oggetto di alienazione, a condizione che gli stessi abbiano soddisfatto tutti i crediti richiesti dall'Amministrazione competente.

9. Le disposizioni agevolative previste dalla normativa vigente in favore di enti locali territoriali e di enti pubblici e privati, in materia di utilizzo di beni immobili di proprietà statale sono applicate in regime di reciprocità in favore delle Amministrazioni dello Stato che a loro volta utilizzano, per usi governativi, immobili di proprietà degli stessi enti.

10. Il regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, è abrogato.

11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione agli alloggi realizzati in favore dei profughi ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 marzo 1952, n. 137.

12. Dopo il comma 13-*bis* dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono inseriti i seguenti:

« 13-ter. In sede di prima applicazione dei commi 13 e 13-bis, il Ministero della difesa, Direzione generale dei lavori e del demanio, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua entro il 31 gennaio 2005 beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della difesa, non più utili ai fini istituzionali, da dismettere e, a tal fine, consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, all'Agenzia del demanio.

13-quater. Gli immobili individuati e consegnati ai sensi del comma 13-ter entrano a far parte del patrimonio disponibile dello Stato per essere assoggettati alle procedure di valorizzazione e di dismissione di cui al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e di cui ai commi da 6 a 8. Gli immobili individuati sono stimati a cura dell'Agenzia del demanio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

13-quinquies. Una quota fino al 100 per cento del valore determinato ai sensi del comma 13-quater è finalizzata al soddisfacimento delle esigenze del Ministero della difesa. A tale fine la Cassa depositi e prestiti concede al Ministero della difesa, entro trenta giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 13-ter, anticipazioni finanziarie della quota come sopra determinata, pari al valore degli immobili individuati, e comunque per un importo complessivo non superiore a 954 milioni di euro. Le condizioni generali ed economiche delle anticipazioni sono stabilite in conformità con le condizioni praticate sui finanziamenti della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al rimborso delle somme anticipate e dei connessi oneri finanziari a valere sui proventi delle dismissioni degli immobili.

13-sexies. Le anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti, entro il limite di cui al comma 13-quinquies, in relazione al valore degli immobili conferiti all'Agenzia del demanio dal Ministero della difesa, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate

al medesimo Dicastero su appositi fondi relativi ai consumi intermedi e agli investimenti fissi lordi, da ripartire, nel corso della gestione sui capitoli interessati, con decreto del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.

13-*septies*. A valere sulle somme riassegnate al Ministero della difesa a seguito delle procedure di valorizzazione e dismissione dei beni immobili della difesa non più utili ai fini istituzionali, previste dai commi 13-*bis* e 13-*ter*, la somma di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2009 è destinata all'ammodernamento ed alla ristrutturazione degli arsenali della Marina militare di Augusta, La Spezia e Taranto ».

13. Le finalità di cui all'articolo 29 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, possono essere conseguite anche attraverso il ricorso alla locazione, anche finanziaria, con l'utilizzo delle risorse non ancora impegnate alla data del 31 dicembre 2004.

14. Il comma 65 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è abrogato.

15. Per conseguire obiettivi di contenimento, razionalizzazione, ottimizzazione e programmazione della spesa pubblica destinata ad interventi edilizi sul patrimonio immobiliare dello Stato, fermo restando il quadro normativo vigente, ed in particolare le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni dello Stato e le Agenzie fiscali, ad eccezione degli organi costituzionali e degli organismi di sicurezza, provvedono, ai fini del coordinamento, del monitoraggio e della ottimale gestione del patrimonio dello Stato a comunicare all'Agenzia del demanio:

a) entro il 30 ottobre di ogni anno, gli schemi di programma triennali e gli elenchi annuali redatti ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti 22 giugno 2004, n. 898/IV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 2004, relativi all'esecuzione di interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *e1)*, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, su immobili di proprietà dello Stato;

b) i programmi triennali e gli elenchi annuali definitivi, di cui alla lettera *a)*, entro un mese dalla data della loro approvazione da parte dei competenti organi, secondo i rispettivi ordinamenti. Identica comunicazione è dovuta in tutti i casi di variazione apportata ai programmi triennali e agli elenchi annuali dei lavori;

c) ogni tre mesi, il consuntivo relativo allo stato di realizzazione degli interventi previsti negli elenchi annuali nonché ai lavori di importo inferiore alla soglia prevista dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, eventualmente eseguiti nell'anno considerato;

d) entro il 31 ottobre di ogni anno, le previsioni in ordine ai fabbisogni annuali di nuovi spazi allocativi, necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nonché le previsioni in ordine alle superfici il cui utilizzo è ritenuto non più necessario all'esecuzione delle predette finalità.

16. L'Agenzia del demanio elabora linee guida tecnico-operative per la formazione o l'aggiornamento dei programmi triennali degli interventi, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, e fornisce alle amministrazioni di cui al comma 15, il supporto informatico per la redazione e la trasmissione dei programmi triennali e degli elenchi annuali.

17. L'Agenzia del demanio, entro il 30 aprile di ogni anno, presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sulle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui al comma 16.

18. I piani di investimento immobiliare, deliberati dall'INAIL, sono approvati dal

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e gli investimenti sono orientati alle finalità annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, avvia programmi di dismissioni immobiliari da realizzare tramite cartolarizzazioni, costituzioni di fondi immobiliari o cessioni dirette. In coerenza con quanto previsto dal primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, possono essere trasferiti, a prezzo di mercato, a società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, tratti della rete stradale nazionale di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, suscettibili di assoggettamento a tariffa. Il prezzo è fissato con le modalità concordate tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le società interessate. Si applicano il secondo e il terzo periodo dell'articolo 7, comma 1-*bis*, del citato decreto-legge n. 138 del 2002.

20. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 36.

(Regimi speciali e disposizione varie).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, commi 1, 2, e 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, non si applica alle società cooperative e loro consorzi a mutualità prevalente di cui al libro V, titolo VI, capo I, sezione I, del codice civile, e

alle relative disposizioni di attuazione e transitorie, e che sono iscritti all'Albo delle cooperative sezione cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 223-*sexiesdecies* delle disposizioni di attuazione del codice civile:

a) per la quota del 20 per cento degli utili netti annuali delle cooperative agricole e loro consorzi di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi;

b) per la quota del 30 per cento degli utili netti annuali delle altre cooperative e loro consorzi.

2. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, non si applica limitatamente alla lettera a) del comma 1.

3. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica, limitatamente al reddito imponibile derivante dall'indeducibilità dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Le previsioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. Resta, in ogni caso, l'esenzione da imposte e la deducibilità delle somme previste dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

6. Per le società cooperative e loro consorzi diverse da quelle a mutualità prevalente resta ferma l'applicabilità dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, esclusivamente con riferimento alla quota di utili netti annuali destinata a riserva minima obbligatoria, a condizione che lo statuto preveda la indivisibilità della predetta riserva.

7. Gli interessi sulle somme che i soci persone fisiche versano alle società cooperative e loro consorzi alle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono indeducibili per la parte che supera l'ammontare calcolato con riferimento alla misura minima degli interessi

spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi, aumentata dello 0,90.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano a decorrere dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2005, le disposizioni che disciplinano le modalità di liquidazione e di versamento dell'imposta sul valore aggiunto contenute nei regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze del 24 ottobre 2000, n. 370, e n. 366, non si applicano ai soggetti che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un importo superiore a 2 milioni di euro.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di eseguire le annotazioni relative alle operazioni effettuate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

11. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2004, possono essere assoggettati, in tutto o in parte, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 10 per cento. La disposizione del precedente periodo non si applica alle riserve per ammortamenti anticipati.

12. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e 21 novembre 2000, n. 342, compresi quelli costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è ridotta al 4 per cento.

13. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 e i saldi attivi di cui al comma 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società e dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma

5, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

14. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al comma 11 ed è versata, in unica soluzione, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio.

15. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

17. Per l'anno 2005, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 500 milioni di euro.

18. Per il perseguimento di obiettivi di tutela e di difesa della salute pubblica, con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto conto anche dell'andamento del mercato e delle variazioni dei prezzi di vendita al dettaglio delle sigarette, possono essere individuati criteri e modalità di determinazione di un loro prezzo minimo di vendita al pubblico.

19. Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, comma 4, della

legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del dieci per cento.

20. È istituita una ulteriore estrazione settimanale del concorso Enalotto, anche non abbinato all'estrazione del Lotto; con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le disposizioni attuative occorrenti per l'eventuale estrazione non abbinata a quella del Lotto.

21. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato possono essere istituite ulteriori estrazioni settimanali del gioco del Lotto.

22. All'articolo 110, comma 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la lettera *b*) è abrogata.

23. All'articolo 39, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: « non possono consentire il prolungamento o la ripetizione della partita e, » sono abrogate.

24. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma *7-bis* è aggiunto il seguente:

« *7-ter*. La sanzione di cui alla lettera *c*) è applicata al gestore di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 7, lettere *a*) e *c*), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, in tutti i casi nei quali i predetti apparecchi, installati presso esercizi pubblici, risultino non conformi alle prescrizioni normative ed alle regole tecniche definite ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

25. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 3 ed al comma 4 le parole: « comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 6 e 7 ».

26. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i commi 1 e 2 sono abrogati.

27. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce i requisiti tecnici dei documenti attestanti il rilascio dei nulla osta di cui all'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tali da assicurarne la controllabilità a distanza. Gli eventuali costi di rilascio dei predetti documenti sono a carico dei richiedenti.

28. All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

29. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: « Per l'anno 2003 e per l'anno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2003, 2004 e 2005 ».

30. Per l'anno 2005 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

31. All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come modificato dall'articolo 19, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: « anni dal 1998 al 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « anni dal 1998 al 2005 »;

b) al comma 5-*bis*, le parole: « 1° gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2006 ».

32. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.

33. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive

modificazioni, le parole: « 31 dicembre 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2005 ».

34. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: « per i cinque periodi d'imposta successivi » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « per i sei periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento ».

35. Il termine del 31 dicembre 2004, di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2005.

36. Per l'anno 2005 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

37. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2005, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera *d*) è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

38. Per l'anno 2004 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La presente disposizione entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

39. È abrogato il comma 4 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

40. A decorrere dal 1° gennaio 2004 e fino al 31 dicembre 2004, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,

per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di euro 33,21391 per mille litri. Per i soggetti che si avvalgono del beneficio di cui all'articolo 7, comma 15, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la riduzione di aliquota di cui al periodo precedente è limitata ad euro 16,03656 per mille litri.

41. La riduzione prevista al comma 40, primo periodo, si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

42. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 40 e 41 presentano, entro il 30 giugno 2005, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti, anche per l'agevolazione fiscale di cui al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 277 del 2000, rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

43. Il comma 6 dell'articolo 21 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:

« 6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come additivo, ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel è effettuata in regime di deposito fiscale. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere dal 1° gennaio 2005 fino al 30 giugno 2010, il biodiesel, puro o miscelato con oli minerali, è esentato dall'accisa nei limiti di un contingente annuo di 300.000 tonnellate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, sono determinati i requisiti che gli operatori, ed i rispettivi impianti di produzione, nazionali e comunitari, devono possedere per partecipare al programma pluriennale, nonché le caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione con gli oli minerali consentite, le modalità di distribuzione e di assegnazione dei quantitativi esenti agli operatori. Nelle more dell'entrata in vigore del suddetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali 25 luglio 2003, n. 256. Per il trattamento fiscale del biodiesel destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 61.

6.1. Entro il 1° settembre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i Ministeri delle attività produttive e

delle politiche agricole e forestali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali, da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, è eventualmente rideterminata la misura della agevolazione di cui al medesimo comma 6.

6.2. Per ogni anno di validità del programma di cui al comma 6, i quantitativi del contingente che risultassero, al termine del medesimo anno, non immessi in consumo, sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro assegnate per l'anno in questione, purché vengano immessi in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla predetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari ».

44. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 43 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

45. All'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come modificata dall'articolo 31, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « cinque anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei anni ».

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 37.

(Fondi speciali e tabelle).

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2005-2007, restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2005 e triennio 2005-2007, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni

2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2005, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato n. 1 alla presente legge. A tali misure non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.

8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato n. 2.

ART. 38.

(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2005.

COPERTURA LEGGE FINANZIARIA			
	2005	2006	2007
	(importi in milioni di Euro)		
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	7.661	3.530	3.599
Disposizioni per enti locali	126	131	135
Pubblico impiego	263	79	79
Eccedenze di spesa	2.131	242	237
Missioni di pace	1.200	0	0
Sanità	3.246	2.844	2.928
Altri interventi	666	154	140
Effetti indotti	31	79	79
Tabella "A"	318	241	260
Tabella "C"	502	164	154
Minori entrate correnti			
Articolato:	897	262	147
Sgravi fiscali	897	252	137
Effetti indotti	0	10	10
Totale oneri da coprire	9.378	4.197	4.160
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	6.327	3.334	3.620
"Manutenzione" base imponibile	6.322	3.334	3.620
Effetti indotti	6	0	0
Riduzione spese correnti			
Articolato:	3.268	3.081	3.126
Pubblico impiego	90	234	234
Spese bilancio Stato	1.130	1.130	1.130
Ristrutturazione debito	1.500	1.500	1.500
Altri interventi	500	169	214
Effetti indotti (effetto netto)	48	48	48
Totale mezzi di copertura	9.596	6.415	6.747
Differenza	217	2.218	2.587
Miglioramento risparmio pubblico a LV	2.694	17.370	29.780
Margine	2.911	19.588	32.367

BILANCIO DELLO STATO : REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(in milioni di euro)

	Assestato 2004		Iniziali 2005		2006	2007
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE	23.663	23.663	24.349	24.349	24.349	24.349
Rimborsi Iva	18.774	18.774	19.900	19.900	19.900	19.900
Anticipo concessionari	4.889	4.889	4.449	4.449	4.449	4.449
Tit.III-F.Amm.ti titoli di Stato	0	0	0	0	0	0
SPESA CORRENTE	36.826	36.526	27.820	27.820	27.820	27.499
Rimborsi Iva (compresi i pregressi)	18.774	18.774	19.900	19.900	19.900	19.900
R.S.O.-perdita gettito accisa benzina	343	343	0	0	0	0
Spese di giustizia	823	523	0	0	0	0
Fondo politiche sociali	103	103	0	0	0	0
Anticipo concessionari	4.889	4.889	4.449	4.449	4.449	4.449
Regolazioni anni pregressi-fondo pensioni FS	357	357	0	0	0	0
Ammassi agricoli	2	2	0	0	0	0
FSN-saldo IRAP	903	903	0	0	0	0
Fitto locali polizia di Stato	171	171	171	171	171	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Fondo debiti pregressi ex finanze	100	100	150	150	150	0
Entrate erariali Sicilia e Sardegna	1.454	1.454	0	0	0	0
Rimborsi IVA pregressi compresi interessi	1.115	1.115	0	0	0	0
INPS invalidi civili	933	933	0	0	0	0
INPS perenti	73	73	0	0	0	0
Vincite e commissioni lotto	3.316	3.316	0	0	0	0
IPOST Buonsuscita poste	320	320	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE	120	120	101	101	101	26
Contributo Regione Lazio - ospedale Umberto I	19	19	0	0	0	0
Profughi istriani e dalmati	26	26	26	26	26	26
Disavanzi pregressi università	75	75	75	75	75	0
TOTALE SPESA	36.946	36.646	27.921	27.921	27.921	27.525
Tabella C - FSN - IRAP 2003 (2701/Mef)	0	0	473	473	0	0
Contributo perdita gettito accisa benzina (regioni)	0	0	343	343	0	0
Eccedenza di spesa						
Spese di giustizia	0	0	365	365	0	0
Buonsuscita postali	0	0	52	52	0	0
CONI servizi SPA	0	0	68	68	0	0
Forze Armate e di Polizia	0	0	40	40	0	0
Rimborso INAIL	0	0	35	35	0	0
Invalidi civili (2310/Lav)	0	0	546	546	0	0
TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA	36.946	36.646	29.843	29.843	27.921	27.525

Elenco 1

ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE
(Articolo 2, comma 1)

MINISTERI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
ORGANI DI RILIEVO COSTITUZIONALE
ENTI DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA
ENTE NAZIONALE PER LE STRADE - ANAS AGENZIA AUTONOMA GESTIONE ALBO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI (APAT) AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO - ANAV AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE P.A. (ARAN) CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A. (CNIPA) COMITATO NAZIONALE ITALIANO ORGANIZZAZIONE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E AGRICOLTURA (FAO) UNIONCAMERE REGISTRO ITALIANO DIGHE AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (ENAC) ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO ENTE NAZIONALE RISI FONDO CENTRALE GARANZIA AUTOSTRADE E FERROVIE METROPOLITANE FONDO DI ROTAZIONE PER LE POLITICHE COMUNITARIE FONDO INNOVAZIONE TECNOLOGICA ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (I.C.E.) ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI - ISFOL ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE - ISMEA QUADRILATERO MARCHE - UMBRIA SPA FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA
AUTORITA' AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI
ENTI A STRUTTURA ASSOCIATIVA
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI CULTURALI
ACCADEMIA DELLA CRUSCA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI CENTRO PER LA FORMAZIONE IN ECONOMIA E POLITICA DELLO SVILUPPO RURALE COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - CONI CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO CENTRALE FONDAZIONE ESPOSIZIONE NAZIONALE QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA ENTE TEATRALE ITALIANO FEDERAZIONI SPORTIVE FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO FONDO EDIFICI DI CULTO SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE FONDAZIONE 'C. MONTEVERDI' ISTITUTI DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO ISTITUTI DI STUDI EUROPEI 'ALCIDE DE GASPERI' ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI ISTITUTO PER GLI STUDI FILOSOFICI DI NAPOLI ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO ISTITUTO ITALIANO PER L'AFRICA E L'ORIENTE - ISIAO ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA RICERCA EDUCATIVA ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE EX - CENTRO EUROPEO DELL'EDUCAZIONE ISTITUTO PAPIROLOGICO "GIROLAMO VITELLI" FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO

LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE
FONDAZIONE "LA BIENNALE DI VENEZIA"
UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO
UNIONE NAZIONALE INCREMENTO RAZZE EQUINE - UNIRE
UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

ENTI ED ISTITUZIONI DI RICERCA NON STRUMENTALE

AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - ASI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE - CNR
ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE - ENEA
ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA AL MARE - ICRAM
ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA - ISAE
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA - INRIM
ISTITUTO ITALIANO DI MEDICINA SOCIALE
ISTITUTO NAZIONALE AGRONOMO PER L'OLTREMARE
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI"
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF
ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA - INEA
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - INGV
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE - OGS
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA PER GLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE "INRAN"
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA "A. GHIGI"
ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA NATURA
ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE - INSEAN
ISTITUTO NAZIONALE DELLA MONTAGNA - IMONT
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' - ISS
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO - ISPESL
ISTITUTI DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA E STAZIONI SPERIMENTALI PER L'INDUSTRIA
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA "LEONARDO DA VINCI"
CONSORZIO PER L'ARE DI RICERCA SCIENTIFICA E TECN. DI TRIESTE
ENTE NAZIONALE SEMENTI ELETTE

ISTITUTI E STAZIONI SPERIMENTALI PER LA RICERCA**REGIONI****PROVINCE****COMUNI E CITTA' METROPOLITANE****UNIONI DI COMUNI E CONSORZI DI FUNZIONE DI COMUNI****ASL****ENTI E AZIENDE OSPEDALIERE****CAMERE DI COMMERCIO****ENTI PER IL TURISMO****AUTORITA' PORTUALI****COMUNITA' MONTANE E ISOLANE****ENTI REGIONALI DI SVILUPPO****AGENZIE REGIONALI DEL LAVORO****UNIVERSITA' ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA****ENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO**

ENTI AUTONOMI LIRICI ED ISTITUZIONI CONCERTISTICHE ASSIMILATE

ENTI PARCO

ENTI REGIONALI PER LA RICERCA E PER L'AMBIENTE

ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Elenco 2*(articolo 35, comma 4)***1. valori unitari delle aree opere urbanizzazione primaria^[1] (euro/mq)**

Classi dimensionali dei Comuni	Valore unitari delle aree destinate a urbanizzazione primaria (euro/mq)
< 10.000	9,00
10.001 – 100.000	18,00
100.001 – 300.000	38,00
> 300.000	58,00

2. valori unitari delle aree opere urbanizzazione secondaria^[2] (euro/mq)

Classi dimensionali dei Comuni	Valori unitari delle opere di urbanizzazione secondaria (euro/mq)
< 10.000	12,00
10.001 – 100.000	24,00
100.001 – 300.000	48,00
> 300.000	72,00

3. Coefficienti correttivi per Zone territoriali omogenee

Zone territoriali omogenee				
A	B	C	D	E
1,20	0,90	0,70	0,90	0,20

Il valore dell'indennizzo per anno è pari a un terzo del valore al mq, calcolato in base all'applicazione della Tabella A

^[1] Come definite nei commi 7 e 7 bis dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e per altre destinazioni assimilabili

^[2] Come definite nel comma 8 dell'articolo 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e per altre destinazioni assimilabili

ALLEGATO 1
(articolo 37, comma 7)

ECCEDENZE DI SPESA DA COPRIRE
(ex articolo 11c.3 lettera i-quater della legge n.468 del 1978)

		(importi in migliaia di Euro)				
		<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	Anno terminale	
	AMMINISTRAZIONE					
	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	<u>2.093.626</u>	<u>168.558</u>	<u>163.558</u>		
1	Buonuscita postali	127.772	71.000	66.000	P	
2	Federalismo amministrativo	77.405	<<	<<		
3	Compartecipazione IVA	740.010	<<	<<		
4	Compensi concessionari (legge 576/75)	238.477	<<	<<		
5	Rimborso concessionari procedure esecutive	103.158	51.558	51.558	P	
6	Compensi ai concessionari (legge 178/2002)	39.500	<<	<<		
7	Agevolazioni tariffarie elettorali	39.504	<<	<<		
8	Agevolazioni tariffarie editoria	80.500	46.000	46.000	P	

ALLEGATO 1

ECCEDENZE DI SPESA DA COPRIRE
(ex articolo 11c.3 lettera i-quater della legge n. 468 del 1978)

		(importi in migliaia di Euro)				2007	Anno terminale P
		<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	<<	<<	<<
9	Immigrati (capitolo da istituire)	579.000	<<	<<	<<	<<	
10	Coni servizi spa	68.300	<<	<<	<<	<<	
	MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	441	441	441	441	441	
1	Partecipazione al mantenimento dell'Ufficio Internazionale dei pesi e misure in Parigi	414	414	414	414	414	
2	Partecipazione al mantenimento dell'Organizzazione Internazionale di metrologia legale	27	27	27	27	27	
	MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	580.805	<<	<<	<<	<<	
1	Rimborso INAIL degli oneri sostenuti per la silicosi	34.805	<<	<<	<<	<<	
2	Spesa per invalidita' civile (3.1.2.28 - cap.2110)	546.000	<<	<<	<<	<<	

ALLEGATO 1

ECCEDENZE DI SPESA DA COPRIRE

(ex articolo 11c.3 lettera i-quater della legge n.468 del 1978)

		(importi in migliaia di Euro)			
		2005	2006	2007	Anno terminale
	MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
1	Spese di giustizia	373.500	<<	<<	
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
1	Concessione di un contributo al Centro Internazionale di alti studi agronomici del Mediterraneo	1.350	1.350	1.350	
2	Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale	413	413	413	
3	Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa	5.222	5.222	5.222	

ALLEGATO 1

ECCEDENZE DI SPESA DA COPRIRE

(ex articolo 11c.3 lettera i-quater della legge n.468 del 1978)

	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	Anno terminale	
4	Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attività operative del Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB)	2.000	2.000	2.000	
5	Ratifica ed esecuzione dello Statuto del Consiglio d'Europa e dell'Accordo relativo alla creazione della commissione preparatoria del Consiglio d'Europa	499	499	499	
	MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	30.000	15.000	15.000	
1	Introiti contravvenzioni 7,5%	30.000	15.000	15.000	
	MINISTERO DELL'INTERNO	701	701	701	
1	Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la protezione delle acque italo-svizzere dall'inquinamento	74	74	74	

ALLEGATO 1

ECCEDENZE DI SPESA DA COPRIRE

(ex articolo 11c.3 lettera i-quater della legge n.468 del 1978)

		(importi in migliaia di Euro)				Anno terminale
		<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>		
2	Ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'Interno	627	627	627		
	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	6.470	240	240		
1	Convenzione biodiversita' (accordi internazionali)	6.230	<<	<<		
2	Finanziamento del PAM (accordi internazionali)	240	240	240		P
	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	80.700	26.900	26.900		
1	Sovvenzioni societa' di navigazione	80.700	26.900	26.900		P
	MINISTERO DELLA DIFESA	60.818	21.027	21.027		

ALLEGATO 1

ECCEDENZE DI SPESA DA COPRIRE

(ex articolo 11c.3 lettera i-quater della legge n.468 del 1978)

	(importi in migliaia di Euro)			Anno terminale
	<u>2005</u>	<u>2006</u>	<u>2007</u>	
1 Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze Armate con quelle delle Forze di Polizia	60.818	21.027	21.027	
<u>TOTALE</u>	3.236.545	242.351	237.351	

ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

(Articolo 37, comma 8)

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
		(in euro)	
<i>Ministero dell'Economia e delle Finanze</i>			
<u>Incentivi alle imprese</u>	125.823.000	25.823.000	25.823.000
Legge 16 febbraio 1995, n.35	100.000.000	-	-
Legge 07 agosto 1997, n. 266, Art12, c.2	25.823.000	25.823.000	25.823.000
<u>Difesa del suolo e tutela ambientale</u>	120.000.000	-	-
Legge 18 maggio 1989, n.183, Art. 12	100.000.000	-	-
Legge 31 gennaio 1994, n. 97	20.000.000	-	-
TOTALE	245.823.000	25.823.000	25.823.000

Ministero della Giustizia

<u>Edilizia penitenziaria e giudiziaria</u>	137.367.207	137.366.931	116.708.931
--	--------------------	--------------------	--------------------

ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
	(in euro)		
Decreto-legge 11 settembre 2002, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n.259	20.658.276	20.658.000	-
R.D. 18 giugno 1931, n.787	116.708.931	116.708.931	116.708.931
TOTALE	137.367.207	137.366.931	116.708.931

*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

<u>Università' e ricerca</u>	238.074.622	109.669.622	94.175.915
Legge 07 agosto 1997, n.266, Art.5	28.405.000	-	-
Legge 10 gennaio 2000, n.6	10.329.138	10.329.138	10.329.138
Legge 23 dicembre 2000, n. 388,art. 104, c.4	100.000.000	-	-
Legge 21 febbraio 1980 , n.28	34.783.372	34.783.372	34.783.372
Legge 27 dicembre 2002, n.289 art.3 c. 1, lett. E)	15.493.707	15.493.707	-

ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
	(in euro)		
Decreto Legislativo 30 gennaio 1999 n. 19 art.13	49.063.405	49.063.405	49.063.405
<u>Edilizia universitaria</u>	150.000.000	150.000.000	-
Legge 22 dicembre 1986, n.910, Art.7, c.8	150.000.000	150.000.000	-
TOTALE	388.074.622	259.669.622	94.175.915

*Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del territorio*

<u>Difesa del suolo e Tutela ambientale</u>	551.998.772	327.138.772	77.331.772
Legge 09 dicembre 1998, n. 426	2.065.827	2.065.827	2.065.827
Legge 28 dicembre 2001, n.448	100.000.000	-	-
Legge 08 ottobre 1997, n.344	13.118.005	13.118.005	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n.36	1.032.914	1.032.914	1.032.914

ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
	(in euro)		
Legge 23 marzo 2001, n.93	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 05 marzo 1963, n. 366	11.568.634	11.568.634	11.568.634
Legge 03 agosto 1998, n.267	100.000.000	-	-
R.D. 25 luglio 1904, n.523	41.316.552	41.316.552	41.316.552
D.L.vo 12 aprile 1948, n.1010	2.006.705	2.006.705	2.006.705
DPR 30 giugno 1955, n.1534	2.220.764	2.220.764	2.220.764
Legge 18 maggio 1989,183 e legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Tab. D)	200.000.000	200.000.000	
Legge 27 dicembre 2002, n.289	44.860.000	-	-
Legge 24 novembre 2003, n.326	-	20.000.000	-
Legge 9 dicembre 1998, n.426 (Art. 1) e legge 24 dicembre 2003, n.350 (Tab. D)	18.807.000	18.807.000	-
Legge 24 dicembre 2003, n.350 (Art. 4)	11.000.000	11.000.000	-
Legge 31 luglio 2002,n.179	2.453.000	2.453.000	2.453.000

ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
	(in euro)		
TOTALE	551.998.772	327.138.772	77.331.772
 <i>Ministero delle Politiche Agricole e Forestali</i>			
<u>Agricoltura, foresta e pesca</u>	347.127.995	347.127.995	13.102.995
Legge 15 dicembre 1998, n. 441	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 27 luglio 1999 n. 268	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 2 dicembre 1998 n. 423	2.582.285	2.582.285	2.582.285
D.to L.vo 04 giugno 1997 n. 143 art. 2	6.870.908	6.870.908	6.870.908
Legge 30 aprile 1976 n. 386 art. 18 c. 4	551.060	551.060	551.060
Legge 448/2001 a. 46	334.025.000	334.025.000	-

ALLEGATO 2 - FONDO INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2005	2006	2007
	(in euro)		
TOTALE	347.127.995	347.127.995	13.102.995
 <i>Ministero per i Beni e le Attivita' culturali</i>			
<u>Patrimonio culturale</u>	316.624.661	314.042.376	314.042.376
Legge 28 dicembre 2001, n.448, Art.46, c.1	230.686.232	230.686.232	230.686.232
Legge 23 febbraio 2001, n.29, Art.3,c.1	5.164.569	5.164.569	5.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n.400, Art.3,c.1	206.583	206.583	206.583
Legge 28 dicembre 1995, n.549, Art.2, c.32	2.582.285	-	-
Legge 23 dicembre 1996, n.662, art.3, c.83	77.468.535	77.468.535	77.468.535
D.L.vo 4 giugno 2003, n. 127	516.457	516.457	516.457
TOTALE	316.624.661	314.042.376	314.042.376

TABELLE

TABELLA A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA B. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

TABELLA C. — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

TABELLA D. — RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

TABELLA E. — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

TABELLA F. — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

PAGINA BIANCA

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	24.247	13.337	13.747
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	777.300	785.500	785.500
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	30.600	32.841	32.841
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	201.257	224.292	229.992
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	11.500	11.500	11.500
MINISTERO DELL'INTERNO	214.508	119.008	126.008
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	2.493	7.693	7.693
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	750	1.000	-
MINISTERO DELLA DIFESA	10.135	10.135	10.135
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	29.800	25.000	25.000
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	1.600	1.100	362
MINISTERO DELLA SALUTE	92.332	92.723	92.723
TOTALE TABELLA A	1.396.522	1.324.129	1.335.501
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	935.866	805.466	441.448
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	15.500	-	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	10.000	20.000	20.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	25.000	25.000	25.000
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	2.500	-	-
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO	64.454	-	-
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	-	25.000	-
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	29.605	44.155	18.000
MINISTERO DELLA SALUTE	50.000	-	-
TOTALE TABELLA B	1.132.925	919.621	504.448
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO	-	-	-



TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. — Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA (TABELLA C)
(migliaia di euro)

Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE N.195 DEL 1958: E LEGGE N. 1198 DEL 1967; NORME SULLA COSTITUZIONE E SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA (3.1.5.19 - Consiglio superiore della magistratura - CAP.2195)	26.793	26.793	26.793
LEGGE N.17 DEL 1973:AUMENTO DELL'ASSEGNAZIONE ANNUA A FAVORE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO (3.1.5.18 - Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - CAP.2192)	15.444	15.444	15.444
DECRETO LEGGE N.95 DEL 1974:DISPOSIZIONI RELATIVE AL MERCATO MOBILIARE ED AL TRATTAMENTO FISCALE DEI TITOLI AZIONARI (CONSOB) (3.1.2.11 - Consob - CAP.1560)	27.191	27.191	27.191
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.701 DEL 1977:DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 701 DEL 1977: "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 APRILE 1972, N.472, SUL RIORDINAMENTO E POTENZIAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" (12.1.2.15 - Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione - CAP.5217)	10.839	10.839	10.839
LEGGE N.385 DEL 1978:ADEGUAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELLO STATO (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - CAP.3026)	50.000	50.000	50.000
LEGGE N.468 DEL 1978 : RIFORMA DI ALCUNE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO - ART. 9: TER, FONDO DI RISEVA PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DELLE LEGGI PERMANENTI DI NATURA CORRENTE (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - CAP.3003)	320.000	-	-
LEGGE N.16 DEL 1980:E LEGGE N. 137 DEL 2001: DISPOSIZIONE CONCERNENTI LA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI, INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI A CITTADINI ED IMPRESE ITALIANE CHE ABBIANO PERDUTO BENI, DIRITTI ED INTERESSI IN TERRITORI GIA' SOGGETTI ALLA SOVRANITA' ITALIANA E ALL'ESTERO (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.7256)	26.339	26.339	26.339
LEGGE N.146 DEL 1980 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1980): - ART. 36: ASSEGNAZIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, (3.1.2.27 - Istituto Nazionale di Statistica - CAP.1680)	150.198	150.198	150.198
LEGGE N.67 DEL 1987:RINNOVO DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N.416, RECANTE DISCIPLINA DELLE IMPRESE EDITRICI E PROVVIDENZE PER L'EDITORIA (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.2183 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Editoria - CAP.7442)	480.119	480.119	480.119
LEGGE N.440 DEL 1989:RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE SULLA UTILIZZAZIONE DEL PORTO FRANCO DI TRIESTE, FIRMATO A TRIESTE IL 19 APRILE 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - CAP.1539)	286	286	286
DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991. - ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)	204.937	204.937	204.937
- ART. 6 COMMA 1: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA COLPITA DAL TERREMOTO DEL ECC. (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)	81.217	81.217	81.217
LEGGE N.225 DEL 1992 : ISTITUZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE. - ART. 1: SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.2184)	46.198	46.198	46.198
- ART. 3: ATTIVITA' E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7447)	555.884	555.884	555.884

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
DECRETO LEGISLATIVO N.39 DEL 1993 : NORME IN MATERIA DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. - ART. 4: ISTITUZIONE CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA P.A... (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione - CAP.1707/P)	18.643	18.643	18.643
LEGGE N.20 DEL 1994 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIURISDIZIONE E CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI. - ART. 4: AUTONOMIA FINANZIARIA CORTE DEI CONTI (3.1.5.10 - Corte dei Conti - CAP.2160)	232.301	232.301	232.301
LEGGE N.109 DEL 1994 : LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI. - ART. 4: AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI. (3.1.2.32 - Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici - CAP.1702)	20.504	20.504	20.504
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1613	2.166	2.166	2.166
LEGGE N.675 DEL 1996:TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della privacy - CAP.1733)	9.810	9.810	9.810
LEGGE N.94 DEL 1997 : MODIFICHE ALLA LEGGE N. 468 DEL 1978, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, RECANTE NORME DI CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO IN MATERIA DI BILANCIO. DELEGA AL GOVERNO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE DEL BILANCIO DELLO STATO: - ART. 7 COMMA 6: CONTRIBUTO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E ANALISI ECONOMICA (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - CAP.1321)	9.958	9.958	9.958
LEGGE N.249 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E NORME DEI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIVO. (3.1.2.14 - Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni - CAP.1575)	23.786	23.786	23.786
DECRETO LEGISLATIVO N.446 DEL 1997 : IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE . - ART. 39 COMMA 3: INTEGRAZIONE FSN, MINORI ENTRATE IRAP, ECC.(REGOLAZIONE DEBITORIA) (4.1.2.1 - Fondo Sanitario Nazionale - CAP.2701)	473.100	-	-
LEGGE N.128 DEL 1998 : DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA. - ART. 23: ISTITUZIONE AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - CAP.1723)	4.461	4.461	4.461
LEGGE N.230 DEL 1998 : FONDO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE - ART. 19: NUOVE NORME IN MATERIA DI OBIEZIONE DI COSCIENZA. (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio civile nazionale - CAP.2185)	240.239	240.239	240.239
LEGGE N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI. - ART. 51: CONTRIBUTO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO - SVIMEZ (3.2.3.38 - SVIMEZ - CAP.7330)	1.753	1.753	1.753
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 1999:E DECRETO LEGISLATIVO N. 188 DEL 2000: AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGEA). (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - CAP.1525)	245.213	245.213	245.213
DECRETO LEGISLATIVO N.285 DEL 1999:RIORDINO DEL CENTRO DI FORMAZIONE STUDI (FORMEZ), A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59. (12.1.2.12 - FORMEZ - CAP.5200)	13.706	13.706	13.706
DECRETO LEGISLATIVO N.287 DEL 1999: "RIORDINO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59" (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - CAP.3935)	17.366	17.366	17.366

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.			
- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL DEMANIO) (6.1.2.9 - Agenzia del Demanio - CAP.3901)	137.012	135.737	135.737
- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DEL TERRITORIO) (6.1.2.10 - Agenzia del Territorio - CAPP.3911 ,3912 6.2.3.6 - Agenzia del Territorio - CAP.7779;)	480.575	468.949	468.949
- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI (AGENZIA DELLE DOGANE) (6.1.2.11 - Agenzia delle Dogane - CAPP.3920 ,3921 6.2.3.7 - Agenzia delle Dogane - CAP.7781;)	563.697	553.342	553.342
- ART. 70 COMMA 2: FINANZIAMENTO AGENZIE FISCALI. (AGENZIA DELLE ENTRATE) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - CAPP.3890 ,3891 6.2.3.4 - Agenzia delle Entrate - CAP.7775;)	2.549.520	2.510.683	2.510.683
DECRETO LEGISLATIVO N.303 DEL 1999:ORDINAMENTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - CAP.2115)	327.546	327.546	327.546
LEGGE N.205 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.			
- ART. 20: AUTONOMIA FINANZIARIA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI. (3.1.5.11 - Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali - CAP.2170)	162.964	162.964	162.964
LEGGE N.353 DEL 2000:LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI (4.1.2.14 - Interventi diversi - CAP.2820)	10.117	10.117	10.117
LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).			
- ART. 74 COMMA 1: PREVIDENZA COMPLEMENTARE (3.1.5.9 - Previdenza complementare - CAP.2156)	154.937	154.937	154.937
LEGGE N.38 DEL 2001 : NORME A TUTELA DELLA MINORANZA LINGUISTICA SLOVENA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA			
- ART. 16 COMMA 2: CONTRIBUTO ALLA REGIONE FRIULI-VENEZIA-GIULIA. (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - CAP.7513/P)	5.000	5.000	5.000
DECRETO LEGISLATIVO N.165 DEL 2001 : NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.			
- ART. 46: AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - CAP.5223)	4.017	4.017	4.017
	7.703.836	6.848.643	6.848.643
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE			
LEGGE N.287 DEL 1990 : NORME PER LA TUTELA DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO			
- ART. 10 COMMA 7: SOMME DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELL'AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO (3.1.2.3 - Autorita' garante della concorrenza e del mercato - CAP.2275)	24.230	24.230	24.230
LEGGE N.292 DEL 1990:ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO (3.1.2.2 - Ente Nazionale Italiano per il Turismo - CAP.2270)	24.755	24.755	24.755
LEGGE N.282 DEL 1991:E DECRETO LEGGE N. 496 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1994 - DECRETO LEGGE N. 26 DEL 1995 CONVERTITO NELLA LEGGE 95 DEL 1995: RIFORMA DELL'ENEA (4.2.3.4 - Ente Nazionale Energia e Ambiente - CAP.7620)	201.419	201.419	201.419
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:			
- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2280)	32.239	32.239	32.239

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<p>LEGGE N.68 DEL 1997 : RIFORMA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 1 PUNTO A: RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5101)</p> <p>- ART. 8 COMMA 1 PUNTO B: ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE (5.1.2.2 - Istituto Commercio Estero - CAP.5102)</p>	111.784	111.784	111.784
	73.034	73.034	73.034
	467.461	467.461	467.461
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>LEGGE N.335 DEL 1995 : RIFORMA DEL SISTEMA PENSIONISTICO OBBLIGATORIO E COMPLEMENTARE.</p> <p>- ART. 13: VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE. (3.1.2.19 - Vigilanza sui fondi pensione - CAP.1990)</p> <p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 80 COMMA 4: FORMAZIONE PROFESSIONALE. (2.1.2.5 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1395)</p> <p>LEGGE N.328 DEL 2000 : LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.</p> <p>- ART. 20 COMMA 8: FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI (3.1.5.1 - Fondo per le politiche sociali - CAP.1711)</p>	2.231	2.231	2.231
	2.231	2.231	2.231
	1.276.640	1.276.640	1.276.640
	1.281.102	1.281.102	1.281.102
<p>MINISTERO DELLA GIUSTIZIA</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>- ART. 135: PROGRAMMI FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE E ALLA CURA DELL'AIDS, AL TRATTAMENTO SOCIO-SANITARIO, AL RECUPERO E AL SUCCESSIVO REINSERIMENTO DEI TOSSICODIPENDENTI DETENUTI. (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - CAP.1768)</p> <p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1160</p>	5.678	5.678	5.678
	137	137	137
	5.815	5.815	5.815
<p>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</p> <p>LEGGE N.1612 DEL 1962 : RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO AGRONOMO PER L'OLTREMARE, CON SEDE IN FIRENZE</p> <p>- ART. 12: MEZZI FINANZIARI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP.2201)</p> <p>LEGGE N.794 DEL 1966:RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO, FIRMATA A ROMA IL 1 GIUGNO 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.4131)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.200 DEL 1967:DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI E SUI POTERI CONSOLARI (11.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.3105)</p> <p>LEGGE N.883 DEL 1977:APPROVAZIONE ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO RELATIVO AD UN PROGRAMMA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA FIRMATO A PARIGI IL 18 NOVEMBRE 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.3749)</p> <p>LEGGE N.140 DEL 1980:PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU' (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4052)</p>	3.132	3.132	3.132
	2.508	2.508	2.508
	2.687	2.687	2.687
	944	944	944
	273	273	273

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
LEGGE N.7 DEL 1981:E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (9.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.2150 ,2152 ,2153 ,2160 ,2161 ,2162 ,2164 ,2165 ,2166 ,2168 ,2169 ,2170 ; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAPP.2180 ,2181 ,2182 ,2183 ,2184 ,2195)	628.846	628.846	628.846
LEGGE N.960 DEL 1982:RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 14 MARZO 1977, N.73, CONCERNENTE LA RATIFICA DEGLI ACCORDI DI OSIMO TRA L'ITALIA E LA JUGOSLAVIA (15.1.2.2 - Collettivita' italiana all'estero - CAPP.4061 ,4063)	2.733	2.733	2.733
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1163	7.075	7.075	7.075
LEGGE N.299 DEL 1998:FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESCA (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA) RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO J.11,COMMA 2, DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA. (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.4534)	4.968	4.968	4.968
LEGGE N.58 DEL 2001:ISTITUZIONE DEL FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - CAP.2210)	2.582	2.582	2.582
	655.748	655.748	655.748
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA			
LEGGE N.407 DEL 1974:RATIFICA ED ESECUZIONE DEGLI ACCORDI FIRMATI A BRUXELLES IL 23 NOVEMBRE 1971 NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA EUROPEO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, ED AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE CONNESSE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE DA ATTUARSI IN ESECUZIONE DEL PROGRAMMA MEDESIMO (4.2.3.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - CAP.7291)	4.741	4.741	4.741
LEGGE N.394 DEL 1977:POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA UNIVERSITARIA (4.1.2.14 - Altri interventi per le Universita' statali - CAP.1709)	7.986	7.986	7.986
LEGGE N.181 DEL 1990:RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE SCUOLE EUROPEE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 1 DELLA CONVENZIONE DEL 5 SETTEMBRE 1963 RELATIVA AL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ISPR (VARESE), AVVENUTO A BRUXELLES I GIORNI 29 FEBBRAIO E 5 LUGLIO 1988. (7.1.2.3 - Interventi diversi - CAP.2193)	373	373	373
LEGGE N.245 DEL 1990:NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990 (4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'universita' - CAP.1690)	122.558	122.558	122.558
LEGGE N.243 DEL 1991:UNIVERSITA' NON STATALI LEGALMENTE RICONOSCIUTE. (4.1.2.10 - Universita' ed istituti non statali - CAP.1692)	124.423	124.423	124.423
LEGGE N.147 DEL 1992:MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1991, N. 390, RECANTE NORME SUL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI (4.1.2.12 - Diritto allo studio - CAP.1695)	147.092	147.092	147.092
LEGGE N.537 DEL 1993 : INTERVENTI CORRETTIVI DI FINANZA PUBBLICA. - ART. 5 COMMA 1: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNIVERSITA' (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle Universita' statali - CAP.1694)	6.683.900	6.683.900	6.683.900
LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -4.1.2.7 - Ricerca scientifica - CAP.1679	20.370	20.370	20.370
LEGGE N.440 DEL 1997:E LEGGE N. 144 DEL 1999 (ARTICOLO 68, COMMA 4, LETTERA B): FONDO PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA. (2.1.2.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - CAP.1270/r)	120.730	120.730	120.730
DECRETO LEGISLATIVO N.204 DEL 1998:DISPOSIZIONI PER IL COORDINAMENTO, LA PROGRAMMAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLA POLITICA NAZIONALE RELATIVA ALLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (4.2.3.4 - Ricerca scientifica - CAP.7236)	1.652.600	1.652.600	1.652.600

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<p>LEGGES N.338 DEL 2000 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UINIVERSITARI.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI (4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP.7273/P)</p>	31.607	31.607	31.607
	8.994.382	8.994.382	8.994.382
<p>MINISTERO DELL'INTERNO</p> <p>LEGGES N.451 DEL 1959: ISTITUZIONE DEL CAPITOLO "FONDO SCORTA" PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2674)</p> <p>LEGGES N.968 DEL 1969: E DECRETO-LEGGES N. 361 DEL 1995, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 437 DEL 1995 (ART. 4): "FONDO SCORTA" DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.1916)</p> <p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.309 DEL 1990 : TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEI RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA:</p> <p>- ART. 101: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2668 5.1.1.4 - Potenziamento - CAP.2815;)</p> <p>LEGGES N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1286</p>	24.842	24.842	24.842
	19.873	19.873	19.873
	3.378	3.378	3.378
	122	122	122
	48.215	48.215	48.215
<p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO</p> <p>LEGGES N.979 DEL 1982: DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE (2.1.2.5 - Difesa del mare - CAPP.1644 ,1646/P)</p> <p>DECRETO LEGGE N.2 DEL 1993: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 59 DEL 1993: MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1992 N. 150, IN MATERIA DI COMMERCIO E DETENZIONE DI ESEMPLARI DI FAUNA E FLORA MINACCIATI DI ESTINZIONE. (2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1388 ,1389)</p> <p>LEGGES N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI -2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1551</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 38: AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E PER I SERVIZI TECNICI. (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.3621 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - CAP.8831;)</p>	47.117	47.117	47.117
	248	248	248
	57.851	57.851	57.851
	92.505	92.505	92.505
	197.721	197.721	197.721
<p>MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI</p> <p>LEGGES N.721 DEL 1954: ISTITUZIONE DEL FONDO SCORTA PER LE CAPITANERIE DI MARE (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.2661)</p> <p>LEGGES N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA -6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - CAP.2719</p>	4.968	4.968	4.968
	913	913	913

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2032</p>	397	397	397
<p>DECRETO LEGGE N.535 DEL 1996:CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 647 DEL 1996 (ART. 3): CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO CIRM."</p> <p>(4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - CAP.2098)</p>	727	727	727
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.250 DEL 1997:ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.). (ART. 7)</p> <p>(4.1.2.13 - Ente Nazionale per l'Aviazione civile - CAP.2161)</p>	62.119	62.119	62.119
<p>LEGGE N.431 DEL 1998:DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI E DEL RILASCIO DEGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO (ART. 11, COMMA 1)</p> <p>(3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - CAP.1690)</p>	246.010	246.010	246.010
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.136 DEL 2003 : REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE, I COMPITI ED IL FUNZIONAMENTO DEL REGISTRO ITALIANO DIGHE RID A NORMA DELL'ARTICOLO 91 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N. 112</p> <p>- ART. 12: REGISTRO ITALIANO DIGHE RID</p> <p>(1.1.1.3 - Registro italiano dighe - CAP.1050)</p>	7.812	7.812	7.812
	322.946	322.946	322.946
<p>MINISTERO DELLA DIFESA</p> <p>REGIO DECRETO N.263 DEL 1928 : APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI CORPI, ISTITUTI E STABILIMENTI MILITARI:</p> <p>- ART. 17 COMMA 1: ESERCITO, MARINA ED AERONAUTICA</p> <p>(3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.1253)</p> <p>- ART. 17 COMMA 1: ARMA DEI CARABINIERI</p> <p>(7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - CAP.4840)</p>	45.460	45.460	45.460
	16.147	16.147	16.147
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1352</p>	887	887	887
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.300 DEL 1999 : RIFORMA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO A NORMA DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997 N. 59.</p> <p>- ART. 22 COMMA 1: AGENZIA INDUSTRIE DIFESA.</p> <p>(3.1.2.8 - Agenzia Industrie Difesa - CAP.1360 3.2.3.6 - Agenzia Industrie Difesa - CAP.7145;)</p>	14.800	14.800	14.800
<p>LEGGE N.267 DEL 2002 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE (IHO) E DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (INSEAN)</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER GLI STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE INSEAN</p> <p>(3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.1354)</p>	4.482	4.482	4.482
<p>- ART. 1 COMMA 3: CONTRIBUTI DELLO STATO IN FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA - IHO</p> <p>(3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - CAP.1345)</p>	68	68	68
	81.844	81.844	81.844
<p>MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI</p> <p>LEGGE N.267 DEL 1991 : ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA E MISURE IN MATERIA DI CREDITO PESCHERECCIO, NONCHE' DI RICONVERSIONE DELLE UNITA' ADIBITE ALLA PESCA CON RETI DA POSTA DERIVANTE:</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA MARITTIMA</p> <p>-2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1173 ,1413 ,1414 ,1415 2.1.2.7 - Pesca - CAPP.1476 ,1477 ,1482 ;</p>	19.231	19.231	19.231

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2200</p>	5.923	5.923	5.923
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.454 DEL 1999: RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA RICERCA IN AGRICOLTURA, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N.59.</p> <p>(3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - CAP.2083)</p>	94.760	94.760	94.760
	119.914	119.914	119.914
<p>MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>LEGGE N.190 DEL 1975:NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE "VITTORIO EMANUELE II" DI ROMA</p> <p>(3.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1941)</p>	2.732	2.732	2.732
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.805 DEL 1975:ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI - ASSEGNAZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI</p> <p>(2.1.1.0 - Funzionamento - CAPP.1261 ,1262 ,1263 ; 3.1.1.0 - Funzionamento - CAP.1942)</p>	6.056	6.056	6.056
<p>LEGGE N.163 DEL 1985:NUOVA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI DELLO STATO A FAVORE DELLO SPETTACOLO.</p> <p>(5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.2641 ,2642 ,2643 ,2644 ,2645 ,2646 ,2647 ; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - CAPP.8218 ,8219 ,8220 ,8221 ,8222 ,8223)</p>	491.038	491.038	491.038
<p>LEGGE N.118 DEL 1987:NORME RELATIVE ALLA SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA IN ATENE</p> <p>(4.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2363)</p>	967	967	967
<p>LEGGE N.466 DEL 1988:CONTRIBUTO ALLA ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI</p> <p>(3.1.2.1 - Enti ed attivita' culturali - CAP.2052)</p>	3.119	3.119	3.119
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.2100</p>	34.880	34.880	34.880
	538.792	538.792	538.792
<p>MINISTERO DELLA SALUTE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO N.1068 DEL 1947: CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' .</p> <p>(4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanita' - CAP.4320)</p>	20.024	20.024	20.024
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N.613 DEL 1980:CONTRIBUTO ALLA CROCE ROSSA ITALIANA</p> <p>(3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - CAP.3453)</p>	35.156	35.156	35.156
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.502 DEL 1992 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA</p> <p>- ART. 12: FONDO DA DESTINARE AD ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE</p> <p>(3.1.2.10 - Ricerca scientifica - CAP.3392)</p>	210.945	210.945	210.945
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.267 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.</p> <p>(3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanita' - CAP.3443)</p>	95.532	95.532	95.532
<p>DECRETO LEGISLATIVO N.268 DEL 1993:RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO.</p> <p>(3.1.2.17 - Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro - CAP.3447)</p>	75.000	75.000	75.000
<p>LEGGE N.549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA:</p> <p>- ART. 1 COMMA 43: CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI</p> <p>-3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - CAP.3412</p>	6.263	6.263	6.263
<p>LEGGE N.434 DEL 1998:FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI ANIMALI DI AFPEZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RANDAGISMO.</p> <p>(4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - CAP.4340)</p>	4.635	4.635	4.635

Segue : Tabella C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
DECRETO LEGGE N.17 DEL 2001: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 129 DEL 2001: AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (ART. 2 COMMA 4). (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - CAP.3457)	5.711	5.711	5.711
DECRETO LEGGE N.269 DEL 2003 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. - ART. 48 COMMA 9: AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - CAPP.3458 ,3459 3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - CAP.7230;)	50.988	50.988	50.988
	504.254	504.254	504.254
TOTALE GENERALE	20.922.030	20.066.837	20.066.837



TABELLA D

**RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI
DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE
IN CONTO CAPITALE**

N.B. — Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella — indicate secondo l'amministrazione pertinente — riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della tabella F in cui si riflettono.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE			
LEGGE FINANZIARIA N.730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984)			
- ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (SETTORE N.9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005)	3.000	3.000	3.000
LEGGE N.183 DEL 1987 : COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.			
- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493/P)	-	1.000.000	4.500.000
LEGGE N.86 DEL 1989: NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. (ARTICOLO 3) (SETTORE N.27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493 /P)	-	-	50.000
LEGGE N.97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (SETTORE N.19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7003)	11.000	-	-
LEGGE N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA			
- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO SPA. (SETTORE N.11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)	400.000	4.000.000	6.300.000
LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI			
- ART. 1 COMMA 4: RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' DI TRASPORTO AEREO (SETTORE N.11) (3.2.3.32 - Ricapitalizzazione societa' di trasporto aereo - CAP.7290)	750.000	-	-
LEGGE N.448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.			
- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (SETTORE N.17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)	-	-	1.000.000
LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003)			
- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (SETTORE N.4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576)	100.000	100.000	7.800.000
LEGGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004).			
- ART. 4 COMMA 8: PROGETTI STRATEGICI SETTORE INFORMATICO (SETTORE N.27) (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - CAP.7579)	65.000	-	-
	1.329.000	5.103.000	19.653.000

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007
<p>MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI</p> <p>DECRETO LEGGE N.148 DEL 1993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 7: FONDO PER L'OCCUPAZIONE (SETTORE N.27) (2.2.3.3 - Occupazione - CAP.7141)</p>	60.000	60.000	60.000
	60.000	60.000	60.000
<p>MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI</p> <p>LEGGE N.477 DEL 1998:ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE. (SETTORE N.17) (6.2.3.3 - Edilizia di servizio - CAP.7245)</p>	10.000	-	-
	10.000	-	-
<p>MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987):</p> <p>- ART. 7 COMMA 8: EDILIZIA UNIVERSITARIA (SETTORE N.23) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - CAP.7304)</p>	4.430	-	-
<p>LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>- ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE (SETTORE N.13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7302/P)</p>	570	-	-
<p>LEGGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 104 COMMA 4: RICERCA DI BASE (SETTORE N.13) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7302/P)</p>	2.000	-	-
	7.000	-	-
TOTALE GENERALE	1.406.000	5.163.000	19.713.000

PAGINA BIANCA

TABELLA E**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO
DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

Nella colonna “definanziamento” il codice “0” indica che la riduzione dell’autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice “1” indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell’autorizzazione di spesa.

N.B. — Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella — indicate secondo l’amministrazione pertinente — riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della tabella F in cui si riflettono.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

(migliaia di euro)

Tabella E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2005	2006	2007	Definanzia- mento
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO LEGGE N.426 DEL 1998 : NUOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (SETTORE N.19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAP.7090)	-4.500	-4.500	-	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (SETTORE N.27) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003)	-93.717	-93.717	-	0
TOTALE GENERALE	-98.217	-98.217	-	

TABELLA F**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE
AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

N.B. LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA DI CUI ALLA PRESENTE TABELLA — INDICATE NEI VARI SETTORI SECONDO L'AMMINISTRAZIONE PERTINENTE — RIPORTANO IL RIFERIMENTO ALLA UNITA' PREVISIONALE DI BASE, CON IL RELATIVO CODICE, SOTTO LA QUALE E' RICOMPRESO IL CAPITOLO.

GLI IMPORTI RISULTANTI DALLA PRESENTE TABELLA SCONTANO GLI EVENTUALI EFFETTI DELLE PRECEDENTI TABELLE D (RIFINANZIAMENTO) ED E (DEFINANZIAMENTO).

I LIMITI DI IMPEGNO FIGURANO NELLA TABELLA SOLO SE LA LORO DECORRENZA COINCIDE CON UNO DEGLI ESERCIZI DEL BILANCIO TRIENNALE.

LA NATURA DEI LIMITI STESSI CONSENTE SOLO UNO SPOSTAMENTO DI DECORRENZA E NON UNA LORO RIMODULAZIONE, PER CUI NON VIENE ESPOSTO L'IMPORTO COMPLESSIVO RESIDUALE SUCCESSIVO AL TRIENNIO, NE' L'ANNO TERMINALE, ELEMENTI FISSATI DALLA LEGGE CHE AUTORIZZA IL LIMITE.

PER QUANTO SOPRA LA TABELLA NON ESPONE PIU' I LIMITI CON DECORRENZA ANTERIORE AL PRIMO ANNO DEL BILANCIO TRIENNALE DI RIFERIMENTO.

NELLA COLONNA ' LIMITE IMPEG. ' I NUMERI 1,2 E 3 STANNO AD INDICARE :

- 1) NON IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2006 ED ESERCIZI SUCCESSIVI
- 2) IMPEGNABILI AL 50 PER CENTO LE QUOTE DEGLI ANNI 2006 E SUCCESSIVI
- 3) INTERAMENTE IMPEGNABILI LE QUOTE DEGLI ANNI 2006 E SUCCESSIVI

SONO COMUNQUE FATTI SALVI GLI IMPEGNI ASSUNTI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2004 E QUELLI DERIVANTI DA SPESE DI ANNUALITA.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

N.B. : I seguenti settori sono privi di autorizzazioni : nn. 05, 08,10,12, 14, 15, 18, 20, 22, 26.

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

Tabella F

(migliaia di euro)		2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO	
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE								
1. INFRASTRUTTURE PORTUALI E DELLE CAPITANERIE DI PORTO INFRASTRUTTURE 3 TRASPORTI LEGGE N.358 DEL 2003 : INTERVENTI PER I PORTI DI TERMINI IMERESE E DI PALERMO - ART. 1: CONTRIBUTO PER INTERVENTI NEL PORTO DI TERMINI IMERESE (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7148) - ART. 2 COMMA 1: AUTOILITA' PORTUALE DI PALERMO (4.2.3.3 - Opere maritime e portuali - CAP.7850)		6.125 4.375 10.500	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
2. INTERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ECONOMIA E FINANZE LEGGE N.144 DEL 1999 : MSURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI. - ART. 22: RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO. (3.2.3.39 - Servizi del Poligrafico dello Stato - CAP.7335) ATTIVITA' PRODUTTIVE LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 4 COMMA 3: INTEVENTI PER L'INDUSTRIA AERONAUTICA (LIMITE IMPEGNO) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P) LEGGE N.448 DEL 1998 : MSURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO. - ART. 52 COMMA 1: FONDO UNICO PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE. (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)		32.817 (a) 50.000 100.000 100.000	32.817 (b) 100.000 100.000	32.817 100.000 -	393.804 -	2019	3 3 3	

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE
(b) DI CUI 50.000 MIGLIAIA DI EURO QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGE FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 144 COMMA 3: SVILUPPO DELL'INDUSTRIA A TECNOLOGIA AVANZATA (LIMITE IMPEGNO) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7421)</p>	(a) 30.000	30.000	30.000	-		3
	212.817	262.817	162.817	393.804		
<p>3. INTERVENTI PER CALAMITA' NATURALI</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGGE N.142 DEL 1991 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 195 DEL 1991: PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA I RAGUSA COLPITE DAL TERREMOTO NEL DICEMBRE 1990 ED ALTRE DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE DAL GIUGNO 1990 AL GENNAIO 1991.</p> <p>- ART. 6 COMMA 1: REINTEGRO FONDO PROTEZIONE CIVILE (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7446/P)</p> <p>LEGE N.433 DEL 1991 : DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA I RAGUSA</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE SICILIANA PER LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI (4.2.3.1 - Risanamento e ricostruzione zone terremotate - CAP.7451)</p> <p>DECRETO LEGGE N.6 DEL 198 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 61 DEL 1998: ULTERIORI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA E DI ALTRE ZONE COLPITE DA EVENTI CALAMITOSI</p> <p>- ART. 15 COMMA 1: CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE REGIONI MARCHE E UMBRIA PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI (LIMITE IMPEGNO) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP.7443/P)</p>	127.000	100.000	-	-		3
	50.000	50.000	-	-		3
	(a) 15.000	15.000	15.000	-		3

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>DECRETO LEGGE N. 355 DEL 30.03 : PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE</p> <p>- ART. 20 COMMA 1 PUNTO A: /BIS:PROROGA E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI E ALTRE CALAMITA' (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)</p> <p>- ART. 20 COMMA 1: PROROGA E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI COMUNI COLPITI DA EVENTI SISMICI E ALTRE CALAMITA' (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile - CAP. 7443/P)</p> <p>AMBIENTE E TERRITORIO</p> <p>DECRETO LEGGE N. 180 DEL 28.02 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 267 DEL 1998: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ED A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA DISASTRI FRANOSI NELLA REGIONE CAMPANIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE A RISCHIO.</p> <p>(1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CA. 7090/P)</p> <p>4. INTERVENTI NELLE AREE SOTTOUTILIZZATE</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGE N. 64 DEL 1986: E ART. 6 DEL DECRETO-LEGGE N. 166 DEL 1989, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989. DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO.</p> <p>(4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP. 7576 /P)</p>	<p>12.500</p> <p>(a) 5.000</p> <p>50.000</p> <p>333.507</p> <p>474.685</p>	<p>12.500</p> <p>5.000</p> <p>50.000</p> <p>306.507</p> <p>400.000</p>	<p>12.500</p> <p>5.000</p> <p>-</p> <p>106.507</p> <p>100.000</p>	<p>12.500</p> <p>(b) 5.000</p> <p>-</p> <p>733.170</p> <p>-</p>		<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						
(b) ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE DECORRENTE DAL 2006 E SLITTATO AL 2008.						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGI FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA ANNO 2003)</p> <p>- ART. 61 COMMA 1: FONDO PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (a) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576/P - 5.2.3.19 - Aree sottoutilizzate - CAP.672)</p> <p>- ART. 62 COMMA 1: INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI (6.2.3.12 - Crediti d'imposta - CAPP.7790 ,7791 ,7793)</p> <p>- ART. 94 COMMA 14: ES'ENSIONE CREDITO D'IMPOSTA OCCUPAZIONE (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - CAP.7576/P)</p> <p>ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>DECRETO LEGGE N.415 DEL '92 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 488 DEL 1992 RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 MARZO 1986, N. 64, RECANTE DISCIPLINA ORGANICA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO</p> <p>- ART. 1 COMMA 2: INTEVENTI DI AGEVOLAZIONE ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p> <p>LEGGI N.208 DEL 1998 : ATTIVAZIONE DELLE RISORSE PREORDINATE DALLA LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 1998 AL FINE DI REALIZZARE INTERVENTI NELLE AREE DEPRESSE. ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATIVO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI PROMOZIONE IMPRENDITORIALE NELLE AREE DEPRESSE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: PROSICUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE. (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - CAP.7420/P)</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 4 COMMA 86: TRAFERIMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI ALLE REGIONI BASILICATA E CAMPANIA (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - CAP.7382)</p>	<p>3.062.116</p> <p>1.000.000</p> <p>2.000</p> <p>700.000</p> <p>975.702</p> <p>3.500</p>	<p>7.359.900</p> <p>1.265.000</p> <p>50.000</p> <p>1.400.000</p> <p>3.500</p>	<p>6.950.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>6.800.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>		<p>3</p> <p>3</p>

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SIESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA DECRETO LEGISLATIVO N.297 DEL 1999 : RIORDINO DELLA DISCIPLINA E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER IL SOSTEGNO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, PER LA DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE, PER LA MOBILITA' DEI RICERCATORI. - ART. 5: FONDO AGEVOLZIONI PER LA RICERCA. (4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAP.7254/P - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - CAP.7308/P) LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) - ART. 61 COMMA 1: FONDI PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (4.2.3.5 - Ricerca applicata - CAPP.7254 ,7256 - 4.2.3.11 - Fondi rotativi - CAP.7308/P) COMUNICAZIONI LEGGE FINANZIARIA N.289 DEL 2002 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2003) - ART. 61 COMMA 1: FONDI PER LE AREE SOTTOUTILIZZATE ED INTERVENTI NELLE MEDESIME AREE (2.2.3.4 - Reti di comunicazione - CAP.7230)	40.000	-	-	-	-	-
	447.390	100.000	-	-	-	-
	10.000	34.780	50.000	50.000	-	-
	6.715.393	10.613.180	7.100.000	6.850.000	-	-
6. INTERVENTI A FAVORE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA ED AREE LIMITROFE ECONOMIA E FINANZE LEGGE N.26 DEL 1986 : INENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA. - ART. 6 COMMA 1 PUNTO B: FONDO PER TRIESTE. (4.2.3.7 - Fondo per gli interventi nel territorio di Trieste - CAP.7490) ATTIVITA' PRODUTTIVE LEGGE N.26 DEL 1986 : INENTIVI PER IL RILANCIO DELL'ECONOMIA DELLE PROVINCE DI TRIESTE E GORIZIA. - ART. 6 COMMA 1 PUNTO C: FONDO PER GORIZIA (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - CAP.7380) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI LEGGE N.798 DEL 1984 : LEGGE N. 295 DEL 1998, ARTICOLO 3, COMMA 2; LEGGE N.448 DEL 1998, ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERA B) : PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA: - ART. 3 COMMA 1 PUNTO A: RIBILIBRIO IDROGEOLOGICO LAGUNA (2.2.3.7 - Interventi per Venezia - CAP.7197)	5.000	-	-	-	-	-
	5.000	-	-	-	-	-
	3.000	3.000	-	-	-	3
	13.000	3.000	-	-	-	-

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>7. PROVVIDENZE PER L'EDITORIA BENI E ATTIVITA' CULTURALI LEGGE N. 549 DEL 1995 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA: - ART. 2 COMMA 32: MUTUI AGEVOLATI PER L'EDITORIA LIBRARIA (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - investimenti patrimonio culturale - CAP.7370/P)</p>	2.582	-	-	-		
<p>9. MEDIOCREDITO CENTRALE ECONOMIA E FINANZE</p>	2.582	-	-	-		
<p>DECRETO LEGGE N. 251 DEL 1981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 394 DEL 1981 RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL SOSTEGNO DELLE ESPORTAZIONI ITALIANE - ART. 2: FONDO ROTATIVO FINANZIAMENTO IMPRESE ESPORTATRICI. (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7301) LEGGE FINANZIARIA N. 730 DEL 1983 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1984) - ART. 18 COMMA 8: E NOVE: FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (e) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005) DECRETO LEGGE N. 691 DEL 1994 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 35 DEL 1995: MISURE URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSA' ATMOSFERICHE E DAGLI EVENTI ALLUVIONALI NELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994. - ART. 2 COMMA 1: FONDO PER CONTRIBUTI CONTO INTERESSI SU FINANZIAMENTI CONCESSI. (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005/P)</p>	52.000	50.000	-	-		3
	3.000	3.000	3.000	-		
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGI N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA.</p> <p>- ART. 12 COMMA 1: CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI NUOVE MACCHINE UTENSILI. (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - CAP.7299/P)</p> <p>- ART. 12 COMMA 2: FINANZIAMENTO DI ESPORTAZIONI A PAGAMENTO DIFFERITO. (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivi alle imprese - CAP.7005/P)</p>	38.734 25.823	38.734 25.823	38.734 25.823	180.759	2006	3 3
<p>11. INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGI N.662 DEL 1996 : MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA</p> <p>- ART. 2 COMMA 14: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. (a)</p> <p>(3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7122)</p> <p>DECRETO LEGGE N.457 DEL 997 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 30 DEL 1998: DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI TRASPORTI E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 10 COMMA 1: CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO SPA PER IL COMPLETAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA E PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA.</p> <p>(3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)</p> <p>LEGGI N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI</p> <p>- ART. 1 COMMA 4: RICAPITALIZZAZIONE SOCIETA' DI TRASPORTO AEREO (a)</p> <p>(3.2.3.32 - Ricapitalizzazione società di trasporto aereo - CAP.7290)</p> <p>LEGGI N.354 DEL 1998 : PIANO TRIENNALE PER LA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLO STATO. MISURE PER IL POTENZIAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI DI PARTICOLARE RILEVANZA.</p> <p>- ART. 1 COMMA 3: APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO.</p> <p>(3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P)</p>	219.557	117.557	67.557	180.759		
	2.982.000	3.257.596	3.600.000	14.700.000	2007	3
	1.808	1.808	1.808	1.808	2008	3
	750.000					
	56.810	56.810	56.810			3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
- ART. 3: POTENZIALMENTE E AMMODERNAMENTO DI ITINERARI FERROVIARI. (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - CAP.7123/P) INFRASTRUTTURE : TRASPORTI LEGGE N.194 DEL 1998 : INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI - ART. 2 COMMA 5: ACQUISTO DI AUTOBUS E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO DI PERSONE (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P) - ART. 2 COMMA 10: PARCO AUTOMOBILISTICO REGIONE SICILIA. (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - CAP.8151/P) - ART. 3 COMMA 1: CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO. (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8164)	129.114	129.114	229.114	-	2011	1
13. INTERVENTI NEL SETTORE DELLA RICERCA ECONOMIA E FINANZE DECRETO LEGGE N.269 DEL 2003 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 326 DEL 2003; DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO E PER LA CORREZIONE DELL'ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI. - ART. 4 COMMA 10: FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA (3.2.3.50 - Istituto italiano di Tecnologia - CAP.7380) ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA LEGGE N.266 DEL 1997 : INTERVENTI URGENTI PER L'ECONOMIA. - ART. 5 COMMA 3: PROGRAMMA NAZIONALE RICERCA ANTARTIDE (a) (4.2.3.8 - Fondo unico da ripartire - investimenti universita' e ricerca - CAP.7302/P)	51.000	124.000	125.000	700.000	2014	3
	4.046.780	3.572.376	4.014.780	15.143.377	2009	3
					2012	3
					2012	3
					2009	3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SIESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI EI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>DECRETO LEGGE N.67 DEL 197 : CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 135 DEL 1997: DISPOSIZIONI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 19 COMMA 1: REALIZZAZIONE E POTENZIAMENTO TRATTE AUTOSTRADALI (3.2.3.8 - Opere stradali - CAP.7144)</p> <p>LEGGE N.413 DEL 1998 : RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ED ARMADRIALE ED ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA DI SETTORE.</p> <p>- ART. 11: RISANAMENTO DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO. (LIMITE IMPEGNO) (4.2.3.7 - Sistemi idviviari - CAP.7900)</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E BIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 45 COMMA 3: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' FIERA DI VERONA, FOGGIA E PADOVA (LIMITE IMPEGNO) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - CAP.8168)</p> <p>17.EDILIZIA: PENITENZIARIA, GIUDIZIARIA, SANITARIA, DI SERVIZIO ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGE N.448 DEL 1998 : MSURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 PUNTO C: EDILIZIA SANITARIA PUBBLICA (b) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - CAP.7464)</p> <p>- ART. 50 COMMA 1 PUNTO F: MUTUI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI. (LIMITE IMPEGNO) (4.2.3.15 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7528)</p>	<p>38.734</p> <p>(a) 20.000</p> <p>(a) 2.000</p> <p>669.752</p>	<p>38.734</p> <p>20.000</p> <p>2.000</p> <p>581.392</p> <p>640.000</p> <p>7.000</p>	<p>38.734</p> <p>20.000</p> <p>2.000</p> <p>81.392</p> <p>700.000</p> <p>7.000</p>	<p>451.902</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>637.828</p> <p>3.100.000</p> <p>-</p>	<p>2017</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>
NOTE ESPLICATIVE						
(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						
(b) L'AUTORIZZAZIONE DI SESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						

Segue : Tabella F

	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>ESTREMI EI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 31 COMMA 44: RISANAMENTO POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7560)</p> <p>DECRETO LEGGE N.79 DEL 2004 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 138 DEL 2004: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GRANDI DIGHE E DI EDIFICI ISTITUZIONALI.</p> <p>- ART. 5: TER: SICUREZZA EDIFICI ISTITUZIONALI (4.2.3.33 - Sicurezza edifici istituzionali - CAP.7588)</p> <p>AFFARI ESTERI</p> <p>LEGGI N.477 DEL 1998: ACQUISTO, RISTRUTTURAZIONE E COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DI UFFICI CONSOLARI, NONCHE' DI ALLOGGI PER IL PERSONALE. (a)</p> <p>(6.2.3.3 - Edilizia di servizio - CAP.7245)</p> <p>INFRASTRUTTURE : TRASPORTI</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N.910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 1987):</p> <p>- ART. 7 COMMA 6: COMPLETAMENTO DELLE OPERE, DI CUI AL PROGRAMMA COSTRUTTIVO PREDISPOSTO D'INTESA CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA PER GLI IMMOBILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA (3.2.3.7 - Edilizia Giudiziaria - CAP.7473)</p>	<p>60.000</p> <p>60.000</p> <p>55.000</p> <p>10.000</p> <p>150.000</p> <p>943.119</p>	<p>60.000</p> <p>45.000</p> <p>50.000</p> <p>802.000</p>	<p>15.000</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>722.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>3.100.000</p>		<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>
<p>19. DIFESA DEL SUOLO : TUTELA AMBIENTALE ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGI N.183 DEL 1989 : E DECRETO-LEGGI N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO.</p> <p>- ART. 12: PIANI DI BAKINO DI DIFESA SUOLO (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAI.7003/P)</p>	<p>100.000</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>		
<p>NOTE ESPLICATIVE</p> <p>(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.</p>						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGI N.97 DEL 1994: NUOVE DISPOSIZIONI PER LE ZONE MONTANE (a) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CP.7003 /P)</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 4 COMMA 97: RIASETTO IDROGEOLOGICO (LIMITE IMPEGNO) (5.2.3.7 - Calamita' naturali e danni bellici - CAP.7658) AMBIENTE E TERRITORIO</p>	31.000	-	-	-		
<p>LEGGI N.979 DEL 1982 : D'SPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL MARE</p> <p>- ART. 7: DIFESA DEL MRE (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAI.7090/P)</p> <p>LEGGI N.183 DEL 1989: D DCRETO-LEGGI N. 398 DEL 1993, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 493 DEL 1993 (ART. 12): NORME PER IL RIASETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO. (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CP.7090 /P)</p> <p>LEGGI N.36 DEL 1994:DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPEGNO) (3.2.3.4 - Acquegott.; fognature ed opere igienico-sanitarie - CAP.7645)</p> <p>LEGGI N.426 DEL 1998 : NOVI INTERVENTI IN CAMPO AMBIENTALE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTEVENTI DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI. (c) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAI.7090/P)</p> <p>LEGGI N.448 DEL 1998 : M.SURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 49: PROGRAMMI D' TUTELA AMBIENTALE. (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - CAI.7090/P)</p>	2.000 10.500 200.000 (b) 20.000 47.667 100.000	2.000	2.000	-		3
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SIESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						
(b) PRIMA ANNUALITA' DI UT LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE						
(c) L'AUTORIZZAZIONE DI SIESA E' DEFINANZIATA IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA E.						

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>POLITICHE AGRICOLE</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 4 COMMA 31: RECUPERO RISORSE IDRICHE (LIMITE IMPEGNO)</p> <p>(3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7453)</p>	<p>(a) 50.000</p>	<p>50.000</p>	<p>50.000</p>	<p>(b) 50.000</p>		<p>3</p>
<p>21. INTERVENTI IN AGRICOLTURA</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.10: DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003 N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 2: FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE INTERVENTI INDENNIZZATORI (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - CAP.7411)</p> <p>POLITICHE AGRICOLE</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.10: DEL 2004 : INTERVENTI FINANZIARI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE AGRICOLE, A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA I), DELLA L. 7 MARZO 2003 N. 38.</p> <p>- ART. 15 COMMA 2 PUNTO 1: FONDO SOLIDARIETA' NAZIONALE INCENTIVI ASSICURATIVI (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - CAP.7439)</p>	<p>100.000</p>	<p>100.000</p>	<p>-</p>	<p>-</p>		<p>3</p>
	<p>200.000</p>	<p>100.000</p>	<p>-</p>	<p>-</p>		

NOTE ESPLICATIVE

(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

(b) ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE DECORRENTE DAL 2006 E SLITTATO AL 2008.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>23. UNIVERSITA' (COMPRESA EDILIZIA) ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA LEGGE FINANZIARIA N. 910 DEL 1986 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 1987) : - ART. 7 COMMA 8 : EDILIZIA UNIVERSITARIA (a) (4.2.3.9 - Fondo univac per l'edilizia universitaria - CAP.7304)</p>	154.430	150.000	-	-		3
<p>24. IMPIANTISTICA SPORTIVA ECONOMIA E FINANZE LEGGE FINANZIARIA N. 350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2004) . - ART. 31 COMMA 28 : PROSECUZIONE INTERVENTI GIOCHI OLIMPICI <TORINO 2006> (LIMITE IMPEGNO) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - CAP.7366)</p>	(b) 3.500	3.500	3.500	-		3
<p>25. SISTEMAZIONE AREE URBANE ECONOMIA E FINANZE LEGGE FINANZIARIA N. 448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002) - ART. 54 : FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALLA PROGETTAZIONE PER LE OPERE PUBBLICHE E DEGL. ENTI LOCALI. (5.2.3.17 - Fondo progettazione opere pubbliche - CAP.7719) INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DECRETO LEGGE N.166 DEL 1989: CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE N. 246 DEL 1989: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI REGGIO CALABRIA. (LIMITE IMPEGNO). (3.2.3.3 - Intervent. nelle grandi citta' - CAP.7374)</p>	3.500	3.500	3.500	-		
	(b) 7.500	7.500	7.500	-		3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SIESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.
(b) PRIMA ANNUALITA' DI UT LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGI N. 376 DEL 2003 : FINANZIAMENTO DI INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE</p> <p>- ART. 1: FINANZIAMENTI PER INTERVENTI PER OPERE PUBBLICHE (2.2.3.3.5 - Opere varie - CAP.7162 - 3.2.3.9 - Opere varie - CAP.7512 - 4.2.3.15 - Opere varie - CAP.7980 - 5.2.3.14 - Opere varie - CAP.8220)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 113 DEL 2004 : DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DELL' AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA ALIMENTARE</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: LIMITE DI IMPEGNO A FAVORE DEL COMUNE DI PARMA (LIMITE IMPEGNO) (3.2.3.8 - Opere stracali - CAP.7480)</p> <p>SALUTE</p> <p>LEGGI N. 448 DEL 1998 : MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO.</p> <p>- ART. 71 COMMA 1: INTERVENTI SANITARI NEI GRANDI CENTRI URBANI (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - CAP.7111)</p>	71.327					
	6.450	6.450	6.450			3
<p>27. INTERVENTI DIVERSI</p> <p>ECONOMIA E FINANZE</p> <p>LEGGI N. 7 DEL 1981: E LEGGE N. 49 DEL 1987, STANZIAMENTI AGGIUNTIVI PER L'AUTO PUBBLICO A FAVORE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO. (3.2.4.4 - Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo - CAP.7415)</p> <p>LEGGI N. 183 DEL 1987 : CORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITA' EUROPEE ED ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO AGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI.</p> <p>- ART. 5: FONDO DESTINATO AL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE RIGUARDANTI L'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLA COMUNITA' EUROPEA (a) (4.2.3.8 - Fondo di rtazione per le politiche comunitarie - CAP.7493/P)</p>	200.277	173.950	13.950			
	100.000	160.000				3
	4.189.300	4.300.000	4.400.000	5.600.000		3

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SIESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGI FINANZIARIA N.67 DEL 1988 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 1988) :</p> <p>- ART. 17 COMMA 35: SOME OCCORRENTI PER SOPPERIRE AI MINORI FINANZIAMENTI DECISI DALLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (5.2.3.4 - Progetti immediatamente eseguibili - CAP.7646)</p> <p>LEGGI N.86 DEL 1989: NORMI GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI. ARTICOLO 3) (a)</p> <p>(4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - CAP.7493 /P)</p> <p>DECRETO LEGISLATIVO N.14. DEL 1998 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO CON L'ESTERO</p> <p>- ART. 8 COMMA 2: FONDO DI RISERVA E INDENNIZZI SACE. (3.2.4.1 - Sace - CAP.7400)</p> <p>LEGGI N.362 DEL 1998 : EDILIZIA SCOLASTICA</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: EDILIZIA SCOLASTICA (LIMITE IMPEGNO) (3.2.3.9 - Edilizia scolastica - CAP.7080)</p> <p>LEGGI N.144 DEL 1999 : MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI, DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE E DELLA NORMATIVA CHE DISCIPLINA L'INAIL, NONCHE' DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEGLI ENTI PREVIDENZIALI.</p> <p>- ART. 28: METANIZZAZIONE COMUNI MONTANI CENTRO-NORD (3.2.3.17 - Metanizzazione - CAP.7151)</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 55: FONDO NAZIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI INTERESSE LOCALE. (5.2.3.18 - Province, comuni e comunita' montane - CAP.7720)</p>	<p>13.000</p> <p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>30.987</p> <p>30.987</p> <p>5.165</p> <p>50.000</p>	<p>-</p> <p>50.000</p> <p>-</p> <p>30.987</p> <p>5.165</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>50.000</p> <p>30.987</p> <p>5.165</p> <p>10.328</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>2009</p> <p>-</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>

NOTE ESPLICATIVE

(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SESA E' RIFINANZIATA CON GLI STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.
 (b) PRIMA ANNUALITA' DI UI LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGE N. 291 DEL 2003 : IISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LO SPORT, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARUS-S.P.A.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LA RICERCA E LO SPORT (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - CAP.7561)</p> <p>LEGE FINANZIARIA N.350 DEL 2003 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGE FINANZIARIA 2004).</p> <p>- ART. 4 COMMA 8: PROGETTI STRATEGICI SETTORE INFORMATICO (a) (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - CAP.7579)</p> <p>ATTIVITA' PRODUTTIVE</p> <p>LEGE N. 239 DEL 2004 : R'ORDINO DEL SETTORE ENERGETICO, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI ENERGIA</p> <p>- ART. 1 COMMA 19: RIGIDINO DEL SETTORE ENERGETICO (4.2.10.2 - Fondo riordino settore energetico - CAP.7810)</p> <p>LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>DECRETO LEGGE N.791 DEL 981 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 54 DEL 1982: DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE</p> <p>- ART. 12: FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE (2.2.3.2 - Formazione professionale - CAP.7111,7112)</p> <p>DECRETO LEGGE N.148 DEL 993 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 236 DEL 1993: INTERVENTI IRGENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE.</p> <p>- ART. 1 COMMA 7: FONDA PER L'OCCUPAZIONE (a) (2.2.3.3 - Occupazioni - CAP.7141)</p>	<p>1.000</p> <p>130.000</p> <p>10.000</p> <p>12.746</p> <p>530.999</p>	<p>65.000</p> <p>110.000</p> <p>10.000</p> <p>60.000</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>3</p> <p>3</p>	
NOTE ESPLICATIVE						
(a) L'AUTORIZZAZIONE DI S/ESA E' RIFINANZIATA CON GLI STRANZIAMENTI AUTORIZZATI IN BASE ALLA PRECEDENTE TABELLA D.						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>AFFARI ESTERI</p> <p>LEGGES N.182 DEL 2002 : AUTORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: AUTOIORIZZAZIONE A PARTECIPARE ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES (6.2.3.4 - Altri investimenti - CAP.7247)</p> <p>ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA</p> <p>LEGGES N.291 DEL 2003 : ISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LO SPORT, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARUS-S.P.A.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTEVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LA RICERCA E LO SPORT (25.2.3.3 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - CAP.8971</p> <p>INTERNO</p> <p>DECRETO LEGGE N.515 DEL 1994:CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 596 DEL 1994: PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1994. (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - CAP.7232)</p> <p>LEGGES N.174 DEL 2002 : NORME PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DESTINATI ALL'AGENZIA PER LE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, IN MILANO, ED ALTRI INTERVENTI</p> <p>- ART. 2 COMMA 1: COMPETAMENTO DELLA DIGA FORANEA DI MOLFETTA (LIMITE IMPEGNO) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7253)</p>	<p>4.442</p> <p>2.150</p> <p>116.203</p> <p>(a) 2.500</p>	<p>4.442</p> <p>-</p> <p>116.203</p> <p>2.500</p>	<p>1.160</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>2.500</p>	<p>1.026</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>2008</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>3</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>3</p>
NOTE ESPLICATIVE						
<p>(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO VENTENNALE.</p>						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI EL OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>LEGGI N. 291 DEL 2003 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LO SPORT, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARCS-S.P.A.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LA RICERCA E LO SPORT (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - CAP.7254)</p> <p>INFRASTRUTTURE I TRASPORTI</p> <p>LEGGI N. 398 DEL 1998:DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE- EAAP (ART. 1). (2.2.3.5 - Opere vari: - CAP.7156)</p> <p>LEGGI N.166 DEL 2002 : DEPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>- ART. 13 COMMA 1: REALIZZAZIONE OPERE STRATEGICHE (LIMITE IMPEGNO) (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - CAP.7060)</p> <p>DECRETO LEGGE N. 79 DEL 204 : CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 138 DEL 2004: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GRANDI DIGHE E DI EDIFICI ISTITUZIONALI.</p> <p>- ART. 2 COMMA 2: DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DI GRANDI DIGHE (LIMITE IMPEGNO) (1.2.3.8 - Registro italiano dighe - CAP.7030)</p> <p>DIFESA</p> <p>LEGGI FINANZIARIA N.388 DEL 2000 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGI FINANZIARIA 2001).</p> <p>- ART. 145 COMMA 4: FINANZIAMENTO PROGRAMMI INTERFORZE AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - CAPP.7130 ,7132 ,7140)</p>	<p>5.500</p> <p>15.494</p> <p>(a) 182.480</p> <p>(a) 1.570</p>	<p>-</p> <p>15.494</p> <p>(b) 421.695</p> <p>(c) 2.355</p> <p>103.292</p>	<p>-</p> <p>15.494</p> <p>421.695</p> <p>2.355</p> <p>103.292</p>	<p>-</p> <p>170.430</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>103.292</p>	<p>2018</p>	<p>1</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>
NOTE ESPLICATIVE						
<p>(a) PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE (b) DI CUI 239.215 MIGLIAIA DI EURO QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE (c) DI CUI 785 MIGLIAIA DI EURO QUALE PRIMA ANNUALITA' DI UN LIMITE DI IMPEGNO QUINDICENNALE</p>						

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Segue : Tabella F

	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
<p>ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE</p> <p>POLITICHE AGRICOLE</p> <p>LEGGE FINANZIARIA N.448 DEL 2001 : DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA ANNO 2002)</p> <p>- ART. 46 COMMA 4: FONDO INVESTIMENTI (a) (1.2.10.2 - Fondo unico da ripartire - investimenti agricoltura foreste e pesca - CAP.7003/P)</p> <p>BENI E ATTIVITA' CULTURALI</p> <p>LEGGE N.291 DEL 2003 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LO SPORT, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARCUS-S.P.A.</p> <p>- ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LA RICERCA E LO SPORT</p> <p>(2.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - CAP.7300 - 3.2.3.1 - Informatica di servizio - CAP.7404 - 3.2.3.12 - Patrimonio librario e archivistico statale - CAP.7466 - 3.2.3.13 - Patrimonio librario e archivistico non statale - CAP.7595 - 4.2.3.3 - Patrimonio culturale non statale - CAP.7832,7840,7845,7849,7850,7852,7853 - 4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale - CAP.7894 - 5.2.3.12 - Patrimonio culturale non statale - CAP.8248 - 5.2.3.14 - Impianti sportivi - CAP.8202)</p> <p>DECRETO LEGGE N.72 DEL 2004 : INTERVENTI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE TELEMATICA ABUSIVA DI MATERIALE AUDIOVISIVO, NONCHE' A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE E DELLO SPETTACOLO</p> <p>- ART. 4 COMMA 2: CONTRIBUTO A CINECITTA' HOLDING SPA (5.2.3.11 - Enti ed attivita' culturali - CAP.8241)</p> <p>- ART. 4 COMMA 3: CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA (5.2.3.11 - Enti ed attivita' culturali - CAP.8242)</p>	227.308	227.308	26.000	-		3
<p>NOTE ESPLICATIVE</p> <p>(a) L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA E' DEFINANZIATA IN RISP ALLA DECRETONE TABELLA E.</p>	3.500	-	-	-		500

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue : Tabella F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2005	2006	2007	2008 E SUCCESSIVI	ANNO TERMINALE	LIMITE IMPEGNO
SALUTE LEGGE N.291 DEL 2003 : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LO SPORT, L'UNIVERSITA' E LA RICERCA E COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO SPETTACOLO - ARCUS-S.P.A. - ART. 1 COMMA 1: INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, LA RICERCA E LO SPORT (3.2.3.2 - Ricerca scientifica - CAP.7214)	500	-	-	-		
	5.751.115	5.464.441	5.118.648	5.885.076		
TOTALE GENERALE	20.224.971	22.566.527	17.593.651	33.674.014		

PAGINA BIANCA

€ 10,04



14PDL0063880